



16.008

Rapporto sulla politica economica esterna 2015 e Messaggi concernenti accordi economici internazionali e Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2015

del 13 gennaio 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «legge»), vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 10.1.1–10.1.3), di cui vi invitiamo a prendere atto (art. 10 cpv. 1 della legge).

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge, vi sottoponiamo due messaggi e disegni di decreti federali concernenti l'approvazione di accordi economici internazionali. Vi proponiamo di approvare:

- il Protocollo del 20 maggio 2015 che modifica l'Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia (n. 10.2.1);
- il Protocollo del 18 settembre 2015 che modifica l'Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania (n. 10.2.1);
- il Protocollo del 22 giugno 2015 di adesione del Guatemala all'Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con Costa Rica e Panama) (n. 10.2.2).

Inoltre, in applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge e fondandoci sull'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), sull'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e sull'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), vi sottoponiamo il rapporto e il disegno di decreto federale concernente le misure tariffali (n. 10.3), proponendovi di approvare le misure ivi enumerate.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 gennaio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

Compendio

Obiettivi del Consiglio federale per il 2015

Nell'anno in esame il Consiglio federale si è adoperato per rafforzare la piazza economica svizzera e il suo posizionamento a livello regionale e mondiale (v. Obiettivi 1 e 2 del Consiglio federale 2015), e si è occupato intensamente delle ripercussioni legate all'apprezzamento del franco svizzero e del futuro assetto delle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea (UE).

I rapporti con l'UE sono stati caratterizzati dalle iniziative per preservare la via bilaterale e dai lavori per attuare le nuove disposizioni costituzionali sull'immigrazione. Nell'anno in esame è stata firmata una modifica dell'accordo del 2004 sulla fiscalità del risparmio, in virtù della quale dal 2018 la Svizzera e gli Stati membri dell'UE intendono scambiarsi i dati bancari secondo lo standard mondiale dell'OCSE (scambio automatico di informazioni).

Il Consiglio federale si è impegnato nell'OMC per un'ulteriore liberalizzazione del commercio mondiale. In parallelo, la Svizzera ha ampliato la propria rete di accordi di libero scambio (ALS). In materia di cooperazione allo sviluppo il Consiglio federale ha contribuito, anche nella CNUCES, a configurare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che nell'anno in esame è stata approvata in occasione del vertice delle Nazioni Unite.

Il presente rapporto fornisce una panoramica di questi dossier e altre importanti tematiche relative alla politica economica esterna della Svizzera.

Nel suo rapporto di gestione annuale il Consiglio federale riferirà in modo approfondito sullo stato dei lavori in relazione ai suoi obiettivi per il 2015. Stando a una valutazione provvisoria dei risultati della politica economica esterna nell'anno in esame, gli obiettivi di politica economica esterna sono stati raggiunti.

Il contesto economico

Nell'anno in rassegna la crescita dell'economia mondiale ha vissuto una dinamica moderata, segnata da tendenze contrapposte tra i Paesi industrializzati e quelli emergenti. La Cina sta vivendo una svolta profonda, il suo tessuto economico che ieri poggiava sull'industria e sull'esportazione ora punta maggiormente sui servizi ed è più sensibile alla domanda interna. Il Brasile e la Russia, altri due importanti Paesi emergenti già caratterizzati da debolezze strutturali e tensioni politiche, sono entrati in recessione a causa dei bassi prezzi del greggio e delle materie prime.

I Paesi industrializzati, dal canto loro, hanno contribuito alla crescente stabilità della congiuntura mondiale. Negli Stati Uniti la ripresa degli ultimi anni si è consolidata. Anche nell'UE, principale partner economico della Svizzera, la congiuntura si è lentamente risollecata, sorretta dal basso livello dei prezzi dell'energia, dalla politica monetaria espansiva della Banca centrale europea e dall'euro relativamente debole. Permangono, tuttavia, disparità tra alcuni Paesi europei. L'economia

spagnola è cresciuta abbastanza in fretta, mentre quelle francese e italiana sono tornate in pista più esitanti. Quest'estate è stato scongiurato l'elevato rischio di insolvenza per lo Stato greco, ma i problemi strutturali del Paese sono tuttora irrisolti e rappresentano un rischio latente.

Oltre alla congiuntura internazionale, la prima preoccupazione della Svizzera nell'anno in esame è stata l'andamento dei tassi di cambio. A metà gennaio la Banca nazionale svizzera ha abbandonato la soglia minima tra il franco svizzero e l'euro, dopodiché le prospettive congiunturali si sono tangibilmente rabbuiate. Nei primi tre trimestri del 2015 la crescita economica ha praticamente marciato sul posto, mentre nel 2014 era stata di poco inferiore al 2 per cento. Il franco forte ha tendenzialmente colpito di più i settori molto sensibili alle fluttuazioni valutarie e quelli orientati all'esportazione, ma i rami economici attivi sul mercato interno hanno contribuito a una certa stabilità della congiuntura. Sull'arco dell'anno, il tasso di disoccupazione è aumentato moderatamente.

Gli sviluppi dell'economia internazionale lasciano presagire considerevoli rischi congiunturali per la Svizzera. Se l'indebolimento della crescita dovesse confermarsi nelle importanti economie emergenti e se i Paesi industrializzati, in particolare quelli dell'eurozona, dovessero nuovamente precipitare in una spirale discendente, i contraccolpi per l'economia svizzera sarebbero pesanti. Un'altra fonte di insicurezza che a medio termine potrebbe frenare gli investimenti e la crescita economica è il futuro e tuttora incerto assetto delle relazioni tra la Svizzera e l'UE.

Rapporto sulla politica economica esterna 2015

Capitolo introduttivo (n. 1)

Nel capitolo introduttivo il Consiglio federale si sofferma sui fattori che incidono maggiormente sull'attrattiva e sulla competitività internazionale della piazza economica svizzera. La politica economica si appresta ad affrontare grandi problematiche: da un lato i continui cambiamenti strutturali, l'internazionalizzazione dei processi produttivi, della ricerca e dell'educazione, dall'altro la conciliabilità delle questioni di politica interna con gli accordi internazionali che schiudono l'accesso ai mercati esteri. Il Consiglio federale vuole garantire agli attori economici svizzeri le migliori condizioni quadro per creare valore aggiunto e posti di lavoro e promuovere l'attività innovativa della Svizzera. A tale scopo servono infrastrutture efficienti, condizioni quadro convenienti a livello internazionale, in particolare un mercato del lavoro flessibile e l'accesso alla manodopera necessaria, procedure amministrative semplici e costi amministrativi ridotti al minimo. Serve, infine, ciò che tradizionalmente contraddistingue la Svizzera, ossia la stabilità del contesto politico e macroeconomico.

Cooperazione economica multilaterale (n. 2)

Alla decima Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) svoltasi a Nairobi in dicembre i ministri hanno approvato l'estensione

dell'Accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA II). Nel settore agricolo, inoltre, i membri dell'OMC hanno deciso di abolire i sussidi all'esportazione (n. 2.1).

Nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) la Svizzera ha partecipato attivamente agli sviluppi in ambito fiscale (n. 2.2). Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali ha ritenuto che il quadro normativo istituito dalla Svizzera per lo scambio di informazioni su richiesta sia soddisfacente e ha avviato la verifica per valutare il rispetto dello standard OCSE nella pratica. Per quanto riguarda l'imposizione delle imprese, la Svizzera ha partecipato attivamente alle iniziative dell'OCSE e del G20 contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). Nel messaggio del 5 giugno il Consiglio federale ha spiegato come intende attuare i risultati dei lavori OCSE nel quadro della riforma dell'imposizione delle imprese (RI imprese III). La Svizzera ha sostenuto la politica di apertura dell'OCSE verso i partner chiave – Brasile, Cina, India, Indonesia e Sudafrica – al fine di incentivare ulteriormente lo scambio di buone prassi con le autorità di questi Paesi. Durante i lavori del G20 la Svizzera ha illustrato ai membri le proprie posizioni su temi prioritari per il Paese (p. es. BEPS, ristrutturazione dell'indebitamento statale, finanziamento delle infrastrutture e lotta alla frode).

Un tema importante dell'anno in esame è stata l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, approvata durante il vertice delle Nazioni Unite (n. 2.3). In collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) la Svizzera ha partecipato alla promozione di forme industriali e produttive sostenibili e rispettose del clima (n. 2.4).

Nell'Organizzazione internazionale del lavoro la Svizzera ha contribuito in particolare a risolvere la crisi del sistema di controllo delle norme dell'OIL (n. 2.5). Durante la Conferenza generale dell'OIL ha fornito contributi sostanziali per la transizione dall'economia informale all'economia formale e per la promozione di strumenti efficaci che sostengano le PMI nella creazione di posti di lavoro dignitosi e produttivi.

Integrazione economica europea (n. 3)

Nell'anno in esame i lavori per attuare le nuove norme costituzionali sull'immigrazione sono stati al centro della politica europea del Consiglio federale, che ha vagliato le possibili conseguenze di un ALS di ampia portata in alternativa agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Il rapporto del Consiglio federale dimostra che le condizioni di accesso al mercato attraverso un ALS sarebbero di gran lunga meno convenienti rispetto a quanto raggiunto finora con gli accordi bilaterali e la Svizzera, in contropartita, non guadagnerebbe una maggiore autonomia normativa. Il Consiglio federale, inoltre, ha preso conoscenza di due studi esterni che illustrano le conseguenze economiche di un abbandono dei Bilaterali I. Oltre a un ulteriore e netto indebolimento della crescita economica svizzera, il venir meno della certezza del diritto provocherebbe altre ripercussioni negative. Secondo gli studi, la fine dei Bilaterali I pregiudicherebbe pesantemente l'attrattiva della piazza economica svizzera (n. 1) e nemmeno un accordo di libero scambio, per quanto di ampia portata, riuscirebbe a preservare gli interessi dell'economia svizzera. Questi riscontri

rinsaldano la determinazione del Consiglio federale a garantire anche in futuro la via bilaterale come base delle relazioni con l'UE. Nell'anno in esame, tuttavia, i negoziati settoriali non hanno fatto registrare progressi.

Accordi di libero scambio con Paesi non membri dell'UE o dell'AELS (n. 4)

Nell'ambito della sua politica di crescita a lungo termine (n. 1), nonché alla luce delle incertezze che aleggiano sulle prospettive congiunturali nell'eurozona (n. 3), anche nel 2015 il Consiglio federale ha attribuito grande importanza alla stipula di nuovi ALS. Nell'anno in rassegna è entrato in vigore l'ALS con la Bosnia ed Erzegovina ed è stato firmato il protocollo di adesione del Guatemala all'ALS tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (n. 10.2.2). Oltre a ciò sono state introdotte nuove disposizioni sul commercio e sullo sviluppo sostenibile negli ALS esistenti tra gli Stati dell'AELS e l'Albania e la Serbia (n. 10.2.1). Sempre nell'anno in esame si sono incontrati i Comitati misti istituiti in virtù degli ALS con la Cina, con il Consiglio di cooperazione del Golfo (Gulf Cooperation Council, CCG), con l'Autorità palestinese/OLP, la Serbia e l'Unione doganale dell'Africa australe (Southern African Custom Union, SACU). Le trattative dell'AELS a proposito degli ALS con la Malaysia e il Vietnam sono proseguite, così come i negoziati con la Turchia per perfezionare l'ALS del 1992. Il Consiglio federale si è adoperato per migliorare i presupposti per concludere i negoziati con l'India e con l'Indonesia. L'AELS ha intavolato negoziati con la Georgia e con le Filippine. Gli Stati dell'AELS e l'Ecuador hanno firmato una dichiarazione di collaborazione allo scopo di avviare nel 2016 i negoziati per un ALS. Tra gli Stati dell'AELS e il Mercosur è stato avviato un dialogo esplorativo. Gli Stati dell'AELS, infine, hanno proseguito il dialogo commerciale con gli Stati Uniti.

Politiche settoriali (n. 5)

Nel settore della politica in materia doganale e di origine delle merci, il Consiglio federale ha continuato a impegnarsi per gestire le procedure doganali in modo compatibile con le esigenze dell'economia e per semplificare le regole in materia di origine delle merci nella zona paneuromediterranea. In vista dell'abolizione dei sussidi all'esportazione nell'OMC (n. 2.1) sono stati avviati i lavori per sostituire mediante misure conformi all'OMC (n. 2.1) i contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati (n. 5.1). La Svizzera ha proseguito l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio con l'UE e la Cina e si è impegnata, nell'OMC, a favore di prescrizioni tecniche che pongano meno ostacoli agli scambi commerciali (n. 5.2). Nel settore dei servizi, la Svizzera ha proseguito i negoziati in vista di un accordo plurilaterale sull'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi (n. 5.3). Allo scopo di facilitare la partecipazione dei Paesi meno avanzati al commercio internazionale dei servizi, la Svizzera, come altri membri dell'OMC, ha notificato miglioramenti in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale per questi Paesi. In un documento programmatico sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI) il Consiglio federale ha comunicato i suoi obiettivi e le sue aspettative ed esaminato, in vista di futuri negoziati, la prassi in materia di accordi bilaterali di protezione degli investimenti (n. 5.4). Per quanto riguarda il commercio di materie prime il Consiglio federale ha preso conoscenza dei progressi conseguiti in materia di trasparenza, di responsabi-

lità delle imprese e dello Stato e di politica di sviluppo (n. 5.5.2). Contestualmente al nuovo accordo internazionale per il clima, approvato durante la Conferenza di Parigi sul clima, la Svizzera è stata il primo Paese a comunicare il proprio obiettivo di riduzione dei gas serra (n. 5.5.3). In seguito alla revisione dell'Accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici sono proseguiti i lavori di armonizzazione della legislazione sugli appalti pubblici a livello federale e cantonale (n. 5.7). Il Consiglio federale, inoltre, si è impegnato a livello internazionale per tutelare meglio le indicazioni geografiche e la proprietà intellettuale (n. 5.8).

Cooperazione economica allo sviluppo (n. 6)

L'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013–2016 è stata portata avanti. Come in generale per la politica economica esterna (n. 5.5.1), il Consiglio federale ha attribuito grande importanza alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, sia in Svizzera che a livello internazionale. Al riguardo, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (n. 6.1.1) avrà un ruolo importante. Nella Banca mondiale la Svizzera si è impegnata a favore di nuove regole per le procedure di appalto e di standard ambientali e sociali che la Banca deve rispettare per la concessione di crediti. La Svizzera ha partecipato in maniera importante alla fondazione della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture e all'attuazione del Fondo verde per il clima. Inoltre, nei Paesi in sviluppo ha valorizzato le proprie conoscenze su tematiche come le catene del valore sostenibili orientate all'esportazione, la biodiversità, il gettito fiscale, i sistemi delle finanze pubbliche e la promozione del settore privato. Nell'anno in esame, infine, la Svizzera, si è concentrata anche su altri settori della politica dello sviluppo come la gestione dei rifiuti.

Relazioni economiche bilaterali (n. 7)

Dall'inizio del 21° secolo i Paesi del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) sono considerati i futuri motori dell'economia regionale e globale. Negli ultimi anni, tuttavia, lo sviluppo economico in questi Paesi ha seguito un andamento disomogeneo e non sempre all'altezza delle grandi aspettative riposte in essi. Considerata la crescente importanza che questi Paesi potrebbero avere a lungo termine, il Consiglio federale conferma la propria strategia di diversificazione delle relazioni economiche con un maggior coinvolgimento dei Paesi del BRICS e di altri mercati emergenti.

Misure di controllo delle esportazioni e di embargo (n. 8)

Nell'anno in esame il Trattato sul commercio delle armi è entrato in vigore per la Svizzera. Ginevra è stata scelta come sede della segreteria permanente. L'accordo raggiunto con l'Iran nel quadro delle trattative sul nucleare è un passo fondamentale verso la futura abrogazione di buona parte delle sanzioni. Il Consiglio federale ha emanato nuove ordinanze sulle sanzioni nei confronti di Sudan del Sud e Burundi. Ha inoltre disciplinato l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili al fine di arginare l'uso di alcuni di essi come strumenti di repressione.

Promozione delle esportazioni e della piazza economica (n. 9)

In seguito alla situazione creatasi con il tasso di cambio, la diversificazione geografica dei mercati esteri è diventata importante specialmente per le PMI esportatrici. Di conseguenza, sono stati adeguati i servizi offerti nell'ambito della promozione nazionale delle esportazioni. Nell'ambito della promozione della piazza economica, le informazioni di base sui vantaggi della localizzazione in Svizzera sono state elaborate con misure mirate. Il Consiglio federale, inoltre, ha riveduto l'ordinanza del 25 ottobre 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) per tenere conto delle nuove esigenze degli esportatori.

Prospettive per l'anno prossimo

Attraverso la politica economica esterna il Consiglio federale intende preservare e potenziare l'accesso al mercato che gli accordi internazionali garantiscono alla Svizzera. Il nostro Paese vanta una piazza economica eccellente e per tutelarne l'attrattiva il Consiglio federale continuerà ad adoperarsi in favore di condizioni quadro che mantengano in Svizzera processi competitivi di creazione del valore. A tale scopo porterà fino in fondo, ad esempio, le misure di sgravio amministrativo previste. Il Consiglio federale intende promuovere anche riforme di politica interna, che si tratti del settore agricolo o di quello socio-sanitario.

Nel 2016 il Consiglio federale proseguirà i colloqui con l'UE in merito alla futura configurazione dell'Accordo sulla libera circolazione e ai negoziati per un accordo istituzionale. Qualora non si riuscisse a giungere puntuali a un'intesa con l'UE, il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento, nei primi mesi del 2016, un messaggio per attuare le norme costituzionali sull'immigrazione mediante una clausola di salvaguardia unilaterale.

Per quanto riguarda l'OMC, la priorità consisterà nell'attuare le decisioni adottate a Nairobi dalla Conferenza ministeriale. Il Consiglio federale concorderà la fine dei contributi all'esportazione previsti dalla legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, la cosiddetta «legge sul cioccolato», in stretta collaborazione con i settori direttamente interessati. In vista della ratifica da parte della Svizzera, proseguirà il recepimento nel diritto nazionale della versione riveduta dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici. Il Consiglio federale intende sottoporre i rispettivi messaggi al Parlamento nell'estate 2016.

Nell'OCSE il Consiglio federale seguirà con particolare attenzione gli sviluppi in ambito fiscale. Nel quadro del FMI, nel 2016 la Svizzera assumerà la presidenza dell'Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism Topical Trust Fund. La Svizzera, infine, parteciperà al segmento finanziario del G20 che l'anno prossimo sarà presieduto dalla Cina.

Nel 2016 il Consiglio federale punterà ad ampliare ulteriormente la rete di ALS nel quadro dell'AELS (in particolare stipulando ALS con Georgia, Malaysia, Filippine e se possibile con il Vietnam). Tra gli obiettivi figurano anche la fine dei negoziati

per perfezionare l'ALS con la Turchia e, possibilmente, l'avvio di trattative per modernizzare l'ALS con il Canada e il Messico. La Svizzera proseguirà il dialogo commerciale con gli Stati Uniti nel quadro dell'AELS. Non appena saranno quantificabili le possibili conseguenze sull'economia svizzera di un ALS di ampia portata tra l'UE e gli USA (TTIP), il Consiglio federale deciderà quali strategie adottare.

Nel 2016 la Svizzera intende intavolare le trattative con la Malaysia per rivedere l'accordo sulla protezione degli investimenti. Il Consiglio federale, inoltre, avvierà una serie di colloqui esplorativi riguardanti l'accordo sulla concorrenza Svizzera-UE (2013) e nella prospettiva di stipulare altrettante convenzioni con i Paesi limitrofi. Il Consiglio federale si impegnerà presso l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) a favore di un accordo per proteggere le risorse genetiche e il sapere tradizionale ed esaminerà l'adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

Il Consiglio federale continuerà ad attribuire grande importanza alla coerenza tra i settori dell'economia, della socialità, dell'ambiente e dei diritti dell'uomo per rafforzare lo sviluppo sostenibile. Si tratta di concretizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di prepararne l'attuazione. Il Consiglio federale, tra l'altro, imposterà proprio in base a questo quadro di riferimento il messaggio concernente la cooperazione internazionale per il periodo 2017-2020. In proposito, porrà l'accento sulla promozione di forme industriali e produttive rispettose delle risorse e del clima. La Svizzera continuerà ad impegnarsi a favore della competitività, della sostenibilità e del contenimento dei rischi che potrebbero derivare dall'elevata presenza in Svizzera di aziende attive nel settore delle materie prime. L'attuazione dell'accordo sul clima di Parigi sarà concretizzata a partire dal 2016. In tale contesto il Consiglio federale preparerà la revisione della legge sul CO₂.

Le relazioni con i principali partner commerciali tradizionali, in particolare l'UE e gli Stati Uniti, rimangono fondamentali per l'economia svizzera. Il Consiglio federale, però, attribuisce una valenza altrettanto fondamentale ai Paesi del BRICS e ad altri importanti Paesi emergenti. Le relazioni commerciali con l'Iran, per esempio, potrebbero acquisire maggior peso non appena sarà scomparsa gran parte delle sanzioni internazionali a seguito dell'attuazione dell'accordo sul nucleare.

Alla luce dell'attuale contesto congiunturale, la domanda di servizi erogati dalla Promozione delle esportazioni e dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni rimarrà sostenuta anche nel 2016. Grazie alle nuove basi legali di cui si è dotata, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) potrà affiancare ancora meglio gli esportatori alle prese con la concorrenza internazionale. La promozione della piazza economica, dal canto suo, nel 2016 punterà maggiormente sui settori innovativi e ad alto valore aggiunto.

Indice

Compendio	675
Elenco delle abbreviazioni	686
1 Piazza economica svizzera: fattori di localizzazione	687
1.1 Sfide per la piazza economica svizzera	688
1.2 Fattori centrali di localizzazione	689
1.2.1 Infrastrutture	689
1.2.2 Educazione, ricerca e innovazione	690
1.2.3 Mercato del lavoro	692
1.2.4 Accesso ai mercati esteri	695
1.2.5 Densità normativa	700
1.2.6 Stabilità del contesto	701
1.3 Diversificazione dell'economia	704
1.4 Promozione della piazza economica	707
1.5 Conclusioni	708
2 OMC e altre cooperazioni economiche multilaterali	711
2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	711
2.1.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	711
2.1.2 La decima Conferenza ministeriale	712
2.1.3 Negoziati plurilaterali finalizzati all'ulteriore liberalizzazione del commercio	713
2.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	715
2.2.1 Questioni fiscali	715
2.2.2 Politica di apertura dell'OCSE	716
2.2.3 <i>Peer Review</i> e incontri ad alto livello	717
2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCES)	718
2.4 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI)	719
2.5 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	720
2.6 Il Gruppo dei 20 (G20)	721
2.6.1 Il G20 sotto la presidenza turca	721
2.6.2 Bilancio del posizionamento della Svizzera nei confronti del G20	722
3 Integrazione economica europea	723
3.1 Le sfide economiche nell'UE e il loro impatto sulla Svizzera	723
3.2 Relazioni commerciali con l'UE	725
3.3 Confronto tra un accordo di libero scambio globale e gli accordi bilaterali con l'UE	726

3.4	Studi sull'abbandono dei Bilaterali I	727
3.5	Attuazione delle nuove disposizioni costituzionali sull'immigrazione	728
3.6	Questioni fiscali	729
3.7	Contributo all'allargamento	730
4	Accordi di libero scambio con Stati terzi non membri dell'UE o dell'AELS	731
4.1	Attività della Svizzera	732
4.1.1	Negoziati in corso	733
4.1.2	Accordi di libero scambio esistenti	734
4.1.3	Colloqui esplorativi e altri contatti dell'AELS	735
4.2	Negoziati tra USA e UE per un partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti	735
4.2.1	Possibili ripercussioni sulla Svizzera	736
4.2.2	Misure e opzioni operative	737
5	Politiche settoriali	737
5.1	Circolazione delle merci industria/agricoltura	737
5.1.1	Andamento del commercio esterno	738
5.1.2	Politica in materia doganale e di origine delle merci	739
5.1.3	Prodotti agricoli trasformati	740
5.2	Ostacoli tecnici al commercio	742
5.2.1	Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio	742
5.2.2	Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio a livello multilaterale	744
5.3	Servizi	745
5.4	Investimenti e imprese multinazionali	746
5.4.1	Investimenti	747
5.4.2	Lotta alla corruzione	747
5.4.3	Responsabilità sociale delle imprese	748
5.5	Sostenibilità, materie prime, politica climatica ed energetica	749
5.5.1	Promozione e attuazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nell'ambito della politica economica esterna	749
5.5.2	Materie prime	753
5.5.3	Clima ed energia	756
5.6	Diritto della concorrenza	757
5.7	Appalti pubblici	758
5.8	Protezione della proprietà intellettuale	759
5.8.1	Protezione della proprietà intellettuale nelle organizzazioni internazionali	760
5.8.2	Protezione della proprietà intellettuale a livello bilaterale	761
5.8.3	Modernizzazione del diritto d'autore	762

6	Cooperazione economica allo sviluppo	763
6.1	Sviluppi e dibattiti internazionali	763
6.1.1	Agenda 2030 e finanziamento dello sviluppo sostenibile	763
6.1.2	Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile	764
6.2	Cooperazione multilaterale	766
6.2.1	Gruppo della Banca mondiale	766
6.2.2	Banche regionali di sviluppo	766
6.2.3	Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture	767
6.2.4	Fondo verde per il clima	768
6.3	Accesso ai finanziamenti	768
6.3.1	Importanza e opportunità	768
6.3.2	Finanza agricola	769
6.3.3	Accesso delle imprenditrici ai finanziamenti	769
6.4	Biodiversità per uno sviluppo sostenibile	770
6.5	Gestione dei rifiuti	770
6.5.1	Contesto e sfide	770
6.5.2	Esempio di progetto per la gestione dei rifiuti	771
7	Relazioni economiche bilaterali	772
7.1	Rilevanza dei Paesi del BRICS quali fattori economici regionali	772
7.2	Europa	773
7.3	America latina	774
7.4	Asia	776
7.5	Africa	778
7.6	Principali missioni economiche e altri incontri di lavoro bilaterali	780
8	Misure di controllo delle esportazioni e di embargo	782
8.1	Politica e misure di controllo delle esportazioni	782
8.1.1	Sviluppi internazionali e attuazione	782
8.1.2	Misure sul piano nazionale	782
8.2	Misure di embargo	784
8.2.1	Importanza crescente delle sanzioni	784
8.2.2	Misure di embargo dell'ONU e dei principali partner commerciali della Svizzera	785
8.2.3	Misure contro i «diamanti insanguinati»	788
9	Promozione della piazza economica	789
9.1	Promozione delle esportazioni e assicurazione contro i rischi delle esportazioni	789
9.1.1	Promozione delle esportazioni	789
9.1.2	Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni	790
9.1.3	Sviluppi internazionali	791
9.2	Promozione della piazza economica	791

9.3	Turismo	792
9.3.1	Comitato per il turismo dell'OCSE	793
9.3.2	Organizzazione mondiale del turismo (OMT)	794
10	Allegati	795
10.1	Allegati 10.1.1–10.1.3	795
10.1.1	Impegno finanziario della Svizzera nel 2015 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo	796
10.1.2	Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco per conto di Stati esteri	798
10.1.3	Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego	800
10.2	Allegati 10.2.1–10.2.2	801
10.2.1	Messaggio relativo all'approvazione dei protocolli che modificano gli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e tra gli Stati dell'AELS e l'Albania	803
	Decreto federale che approva i protocolli che modificano gli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e tra gli Stati dell'AELS e l'Albania (<i>Disegno</i>)	813
	Protocollo che modifica l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia	815
	Protocollo che modifica l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania	825
10.2.2	Messaggio concernente l'approvazione del protocollo di adesione del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama)	835
	Decreto federale che approva il Protocollo di adesione del Guatemala all'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) (<i>Disegno</i>)	871
	Protocollo di adesione della Repubblica del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale	873
10.3	Allegato	881
10.3	Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2015	883
	Decreto federale che approva le misure tariffali (<i>Disegno</i>)	895

Elenco delle abbreviazioni

AAP	Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422)
AELS	Associazione europea di libero scambio
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
ALS	Accordo di libero scambio
APPI	Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti
ASEAN	Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico
CSI	Comunità di Stati indipendenti
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
FMI	Fondo monetario internazionale
G20	Gruppo dei 20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Unione europea)
GATS	Accordo generale del 15 aprile 1994 sugli scambi di servizi (RS 0.632.20 Allegato 1 B)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
OMPI	Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale
OMT	Organizzazione mondiale del turismo
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
ONUSI	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
PIL	Prodotto interno lordo
PMI	Piccole e medie imprese
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEE	Spazio economico europeo
TISA	Accordo sul commercio di servizi
TPP	Accordo di partenariato transpacifico
TTIP	Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti
UNCTAD	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo

Rapporto

1 Piazza economica svizzera: fattori di localizzazione

La Svizzera si contraddistingue per l'elevata qualità della sua piazza economica. È quindi piazza interessante, in grado di attrarre molte attività imprenditoriali. Questa varietà fa sì che l'economia svizzera sia più resistente alle crisi e consente di impiegare lavoratori di tutti i livelli di qualifica. La qualità della piazza economica è il risultato di diversi fattori, la cui particolare combinazione sul nostro territorio rende l'economia svizzera estremamente competitiva, condizione essenziale per lo sviluppo di un'economia aperta con un mercato interno di dimensioni limitate. In un simile contesto la politica economica deve far fronte a continui cambiamenti strutturali e a sviluppi internazionali importanti. Qui di seguito saranno illustrati i fattori centrali e le problematiche legate ai vari ambiti:

- *infrastrutture,*
- *educazione, ricerca e innovazione,*
- *mercato del lavoro,*
- *accesso a mercati esteri,*
- *densità normativa,*
- *stabilità del contesto politico e macroeconomico.*

Nell'anno in esame, il Consiglio federale si è occupato intensamente dell'apprezzamento del franco svizzero nonché dell'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali sull'immigrazione e delle risultanti incertezze in merito ai rapporti futuri tra la Svizzera e l'UE, il mercato di esportazione più importante per il nostro Paese. Si tratta di garantire agli attori economici svizzeri condizioni quadro ottimali e durature per lo sviluppo e l'innovazione. Tra queste condizioni rientrano un mercato del lavoro flessibile e la possibilità di assumere la manodopera specializzata richiesta, la riduzione delle formalità amministrative e dei costi dovuti a un'eccessiva burocrazia, un contesto politico e macroeconomico stabile e infrastrutture efficienti. Vanno inoltre avviate rapidamente le riforme di politica interna previste (p. es. in ambito agricolo, sociale e sanitario nonché in relazione all'indebitamento delle famiglie) per evitare un blocco delle riforme che si trasformerebbe in un freno alla crescita.

1.1 Sfide per la piazza economica svizzera

Il 15 gennaio la Banca nazionale svizzera (BNS) ha abolito il tasso di cambio minimo di 1.20 franchi per un euro, applicato dal 6 settembre 2011 per proteggere l'economia svizzera e contrastare il rischio di deflazione dopo un periodo di forte apprezzamento incontrollato. Dopo l'abbandono del tasso minimo, il franco svizzero è di nuovo salito in maniera marcata frenando notevolmente la congiuntura svizzera fino quasi ad arrestare la crescita economica del Paese nella prima metà dell'anno. A risentirne di più sono stati i settori più sensibili ai tassi di cambio, soprattutto l'industria manifatturiera, che dipende dalle esportazioni e i suoi fornitori, il commercio all'ingrosso e il commercio al dettaglio nonché il settore alberghiero e della ristorazione, entrambi incentrati sul turismo.

Se da un lato gli effetti dell'abolizione del tasso minimo di cambio mostrano quanto un singolo fattore possa influire sull'attrattiva della piazza economica svizzera, dall'altro il fatto che il franco svizzero sia da anni esposto a una forte pressione al rialzo indica il netto vantaggio di questa piazza. L'elevata domanda di valuta svizzera è sintomo di una grande fiducia nella stabilità politica e macroeconomica del nostro Paese. Gli effetti dell'abolizione del tasso di cambio minimo mostrano inoltre il grado di interdipendenza tra economia svizzera ed eurozona. Il franco svizzero si è infatti rafforzato soprattutto nei confronti dell'euro; gli scambi commerciali con le regioni esterne all'eurozona (in particolare l'America del Nord) nell'anno in rassegna hanno avuto un andamento in gran parte positivo.

Molte imprese ritengono che il trasferimento dei processi di creazione del valore all'estero, dove i costi sono più bassi, sia un'opzione da prendere in considerazione nella lotta contro la persistente forza del franco¹. L'attrattiva della piazza economica svizzera non è però dovuta a un solo fattore (p. es. la stabilità dei tassi di cambio), ma a una combinazione di vari fattori. La ricerca di una sede può per esempio partire dalla scelta del terreno o dell'edificio adatto dal punto di vista infrastrutturale (collegamento alla rete dei trasporti, alla rete di distribuzione dell'energia e alle reti di comunicazione, cfr. n. 1.2.1). Altri fattori importanti per la produzione e lo sviluppo di nuovi prodotti sono l'accesso alla manodopera adeguata (cfr. n. 1.2.2), quindi la flessibilità del mercato del lavoro (cfr. n. 1.2.3), e la vicinanza a poli di ricerca innovativi. Per quanto riguarda la vendita dei beni prodotti o dei servizi, i fattori che influiscono sulla scelta di una sede sono, al di là delle infrastrutture di trasporto, l'accesso a mercati di sbocco (esteri, cfr. n. 1.2.4) e la possibilità di ottenere sussidi statali. Le condizioni quadro giuridiche e amministrative sono determinanti per strutturare in maniera efficiente il processo di produzione e di vendita dei beni fabbricati o dei servizi (cfr. n. 1.2.5). Per un'impresa sono inoltre decisive le prospettive future, per esempio la certezza del diritto e la sicurezza degli investimenti, e quindi la stabilità del contesto in cui opera (cfr. n. 1.2.6). L'attrattiva di una regione dipende anche dalla struttura economica, ossia dall'insieme delle imprese presenti sul territorio e dalla loro vulnerabilità alle crisi (cfr. n. 1.3) e da eventuali misure di promozione statali della piazza economica (cfr. n. 1.4).

¹ Cfr. p. es. il comunicato stampa di Swissmem del 26 marzo consultabile su: www.swissmem.ch > Medien > Medienmitteilungen.

Qui di seguito saranno illustrati più in dettaglio i fattori che determinano la scelta di una sede da parte delle imprese: infrastrutture, formazione e ricerca, mercato del lavoro, accesso al mercato, densità normativa e stabilità del contesto (cfr. n. 1.2). Si analizzano in particolare le problematiche legate ai vari fattori e le loro ripercussioni sull'attrattiva della Svizzera come piazza economica.

1.2 Fattori centrali di localizzazione

1.2.1 Infrastrutture

Per produrre e fornire prestazioni in Svizzera, le imprese insediate nel nostro Paese o che hanno intenzione di insediarsi hanno bisogno di infrastrutture affidabili. La presenza di buone infrastrutture di trasporto è una condizione essenziale per un'economia che produce; una fitta rete di trasporti è fondamentale per il trasporto di merci (su strada, rotaia o per via aerea) e per l'accesso alla manodopera. Altri importanti fattori di localizzazione sono l'accesso all'energia e alle tecnologie di informazione e di comunicazione. Reti ben funzionanti permettono di ridurre i costi delle transazioni per tutti i soggetti economici e di stabilire rapporti produttivi tra persone, merci, energia e informazioni su grandi distanze in maniera rapida e conveniente.

La Svizzera possiede una fitta rete di trasporti, un sistema di approvvigionamento energetico sicuro e molti servizi di comunicazione. La forte interconnessione dell'economia svizzera con quella di altri Stati (cfr. n. 1.2.4) e il peso crescente delle catene globali del valore (cfr. n. 1.3) fanno sì che sia sempre più importante per la piazza economica svizzera avere legami con l'estero, soprattutto con i Paesi confinanti. Sotto la spinta del mercato interno dell'UE, all'interno dello spazio europeo si stanno creando sempre più mercati unificati dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, un processo che, ad esempio, è già piuttosto avanzato nel campo dell'aviazione². Non essendo membro dell'UE, la Svizzera cerca di assicurarsi la propria partecipazione al mercato interno europeo in determinati ambiti per evitare che le sue imprese siano penalizzate e perdano competitività (p. es. nel traffico aereo e via terra). Dato che non è possibile prevedere gli effetti delle nuove disposizioni costituzionali riguardanti l'immigrazione (cfr. n. 1.2.3) sull'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)³ e sugli Accordi bilaterali I connessi a questo accordo (e che riguardano anche il trasporto aereo e i trasporti terrestri), la posta in gioco per la politica economica svizzera consisterà nel mantenere il nostro Paese all'interno dei sistemi esistenti UE e consentirgli di partecipare ai nuovi mercati delle infrastrutture (p. es. il mercato dell'energia).

Le infrastrutture sono beni d'investimento costosi e destinati a durare che richiedono un finanziamento sicuro sul lungo periodo. Le reti infrastrutturali finanziate dal mercato (energia elettrica, gas, trasporto aereo, telecomunicazioni) disporranno in

² Cfr. rapporto del Consiglio federale del 17 settembre 2010 «Il futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera», consultabile su: www.uvek.admin.ch > II DATEC > Strategia > Strategia delle infrastrutture federali.

³ RS 0.142.112.681

futuro di sufficienti mezzi di investimento soltanto se garantiranno un rendimento appropriato ai proprietari, cosa che tra l'altro dipende dalle condizioni quadro e dalle normative che regolano questi mercati. Per quanto riguarda le reti finanziate dallo Stato (strada e ferrovia) gli aspetti problematici sono rappresentati in particolare dal futuro grado di copertura dei costi e dall'applicazione del principio di causalità («chi usa paga»). In questo ambito si tratterà di trovare un equilibrio tra uno sviluppo sostenibile a lungo termine delle infrastrutture e un carico fiscale moderato. Per sfruttare meglio le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti e ridurre il congestionamento del traffico nelle ore di punta, nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha ad esempio effettuato un'indagine conoscitiva su un piano strategico riguardante il *Mobility Pricing*⁴.

In generale il Consiglio federale punta, oltre che sull'esame di modelli volti a sfruttare meglio le capacità di strade e ferrovia, a mantenere le infrastrutture esistenti. Le capacità disponibili dovranno essere sfruttate in modo ottimale grazie a una gestione operativa efficiente, all'impiego di nuove tecnologie e alla razionalizzazione della domanda in funzione delle esigenze del mercato. Se tali misure non dovessero bastare per prevenire problemi di capacità dannosi per il sistema, va prevista l'opzione di procedere ad ampliamenti mirati. Questi ultimi dovranno rispettare gli obiettivi della politica territoriale ed essere classificati secondo un ordine di priorità basato su un'analisi costi-benefici.

1.2.2 Educazione, ricerca e innovazione

La possibilità di attingere a un bacino di manodopera qualificata è fondamentale nella scelta della sede da parte di un'impresa e di conseguenza è altrettanto fondamentale assicurare buone possibilità di formazione di base e continua ai residenti. Per rendere innovative e competitive le imprese svizzere ci vogliono sia laureati sia personale qualificato con una formazione professionale ed eventualmente un diploma professionale del livello terziario. Tutte queste figure danno un contributo fondamentale allo sviluppo di idee innovative e alla loro attuazione sul mercato.

In Svizzera, il sistema delle scuole universitarie e quello della formazione professionale formano gli specialisti necessari all'economia, e insieme alla ricerca svolta nel settore privato producono quell'innovazione che fornisce al mondo economico i necessari impulsi per una crescita sostenibile e duratura. Per mantenere e consolidare la posizione di successo raggiunta in molti ambiti a livello internazionale dal sistema educativo e dalla ricerca svizzeri, lo Stato e le imprese private fanno continui investimenti. Quasi il sei per cento del PIL svizzero è destinato ogni anno alla formazione e un altro tre per cento circa ad attività di ricerca e sviluppo (R&S).

⁴ La bozza del 27 maggio 2015 del «Piano strategico Mobility Pricing» è consultabile su: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > DATEC.

Sono soprattutto le imprese private a investire in questo ambito, spendendo ogni anno 12,8 miliardi di franchi (dati del 2012)⁵.

Un altro fattore importante per la piazza economica è la vicinanza a poli di ricerca innovativi e di successo. Con le università e i politecnici federali (PF), le scuole universitarie professionali (SUP) e le alte scuole pedagogiche, il panorama universitario svizzero si contraddistingue per un'offerta ampia e diversificata. Lo dimostrano, tra l'altro, varie classifiche internazionali in ambito universitario: le università e i politecnici di Zurigo e di Losanna hanno ottenuto piazzamenti buoni e perfino ottimi. La qualità della ricerca è legata anche alla presenza a Ginevra della più importante organizzazione mondiale in questo campo, l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).

Il livello terziario del sistema formativo svizzero comprende anche la formazione professionale superiore, che consente a un numero significativo di persone di conseguire una qualifica professionale superiore orientata alla pratica e in linea con le esigenze del mercato del lavoro. In questo modo rafforza indirettamente il sistema accademico orientato alla ricerca e contribuisce a fornire al mondo economico una mescolanza ottimale di lavoratori qualificati. Il compito principale delle scuole universitarie professionali è assicurare una formazione e un perfezionamento orientati alla pratica per lo svolgimento di complesse attività professionali in ambito economico, amministrativo, sociale e culturale. Visto il numero crescente di studenti, i progressi tecnologici e il costante mutamento delle esigenze del mondo del lavoro, le SUP lavorano continuamente per estendere la loro offerta e garantire l'elevata qualità di una formazione basata sulla ricerca e nel contempo rivolta alla pratica. Lo sviluppo delle qualifiche professionali a livello bachelor tenendo conto delle esigenze del mondo del lavoro permette ai diplomati di questi corsi di studio di partecipare attivamente all'innovazione e allo sviluppo dei campi professionali in cui operano.

Internazionalizzazione della ricerca e della formazione

Nella ricerca crescono la specializzazione e il fabbisogno di risorse per la realizzazione di progetti speciali e infrastrutture. Il finanziamento di simili progetti richiede una maggiore cooperazione a livello internazionale. Per i ricercatori stranieri la Svizzera risulta interessante soprattutto per gli intensi rapporti internazionali delle sue istituzioni. La libera circolazione di idee e di persone, da sempre principio cardine della tradizione occidentale della ricerca, avviene oggi sempre più spesso nel quadro di accordi e trattati internazionali ed è per questo che la partecipazione della Svizzera all'attuale programma di ricerca dell'UE per il periodo 2014–2020 («Orizzonte 2020», cfr. n. 3.3) è di particolare importanza. La Svizzera parteciperà fino al 2016 a «Orizzonte 2020» come Stato parzialmente associato. Per partecipare anche dopo il 2016 e diventare Stato associato a pieno titolo dal 2017, è necessaria una soluzione di principio nell'ambito dell'ALC (cfr. n. 1.2.3 e n. 3). In caso contrario, le istituzioni pubbliche e private svizzere perderebbero non solo la possibilità di partecipare a molti bandi pubblicati nel quadro del programma di ricerca per ottene-

⁵ Cfr. Ufficio federale di statistica (UST), *Science et technologie - Indicateurs*, 2014, consultabile su: [www.bfs.admin.ch/Thèmes > 15 Education, science > Science et technologie > Indicateurs Science et Technologie](http://www.bfs.admin.ch/Thèmes/15/Education,%20science/Science%20et%20technologie/Indicateurs%20Science%20et%20Technologie).

re i finanziamenti dell'UE per i loro progetti, ma essendo meno attrattive, fatiche-rebbero notevolmente ad acquisire o trattenere i ricercatori di talento.

La cooperazione transfrontaliera in materia di formazione mira ad approfondire le conoscenze sulla formazione e sui suoi effetti sistemici, sociali ed economici e a posizionare il sistema della formazione svizzero nel contesto internazionale. Le possibilità di scambio e di mobilità internazionale delle persone e delle organizzazioni devono essere promosse con i seguenti obiettivi: creare nuove prospettive, sviluppare e rafforzare le competenze chiave per aumentare l'occupabilità e la competitività. In tal senso, l'associazione al programma «Erasmus+» dell'UE rimane un obiettivo del Consiglio federale, che richiede però una soluzione di principio nell'ambito dell'ALC.

Fattori di localizzazione delle imprese che operano nella ricerca

Nell'ambito della ricerca e dello sviluppo oltre due terzi degli investimenti in Svizzera sono di tipo privato, un fattore decisivo per la ricerca e l'innovazione. Mantenere gli investimenti dell'economia privata in questo ambito è pertanto particolarmente importante. Le imprese che investono nella ricerca e nello sviluppo devono poter fare affidamento su condizioni quadro favorevoli, tra cui la vicinanza di centri di ricerca di eccellenza con buoni contatti internazionali. Oltre a formare nuove leve altamente qualificate, bisogna assicurare il reclutamento di personale qualificato straniero (cfr. n. 1.2.3). Proprio in una situazione economica difficile come quella attuale (franco forte), le imprese ad alta intensità di ricerca che operano in Svizzera devono continuare a essere competitive (anche a breve termine). La maggiore pressione sui costi può portare a ridurre i budget di ricerca e di sviluppo delle imprese. A questo proposito vanno citate le misure speciali della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) per le PMI esportatrici la cui attuazione è di competenza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). A causa della persistente forza del franco, è stato temporaneamente ridotto o abolito il contributo in contanti di almeno il dieci per cento che le imprese devono normalmente versare. I Politecnici di Zurigo e Losanna hanno inoltre lanciato un pacchetto di misure complementari che prevede, tra l'altro, l'uso gratuito delle loro infrastrutture di ricerca per i progetti innovativi realizzati insieme alle imprese private.

1.2.3 Mercato del lavoro

Oltre al livello formativo della manodopera locale, per le imprese sono importanti l'accesso al personale qualificato, la pace sociale e la regolamentazione del mercato del lavoro, tra cui ad esempio le condizioni di impiego, i costi del lavoro (compresi i relativi oneri sociali), la possibilità di impiego flessibile dei lavoratori, ma anche la salute, la sicurezza e la motivazione di questi ultimi. Riassumendo, dunque, i fattori che favoriscono l'insediamento delle imprese sono la pace sociale, la flessibilità del mercato del lavoro e le potenzialità delle persone attive.

La politica svizzera del lavoro mira a questo proposito a raggiungere una combinazione ottimale tra la protezione sociale della popolazione in età lavorativa e un'elevata flessibilità del mercato del lavoro; a tal fine le istituzioni e la regolamen-

tazione nel campo della politica del lavoro e della politica sociale devono ostacolare il meno possibile le forze del mercato, e anzi sfruttarne al meglio gli effetti positivi, ossia un elevato grado di occupazione e un basso tasso di disoccupazione. Flessibilità significa che le imprese possono adeguare tempestivamente le loro condizioni di lavoro e il loro organico ai cambiamenti della domanda. La possibilità di disporre di personale specializzato rappresenta un fattore di localizzazione centrale soprattutto per le imprese a forte valore aggiunto. Questa possibilità deve essere garantita da un lato mediante un sistema di ricerca, di formazione e di innovazione di elevata qualità e flessibile (cfr. n. 1.2.2) e dall'altro da adeguate possibilità di reclutamento di personale specializzato straniero.

Rispetto a molti altri Paesi, il mercato del lavoro svizzero si distingue per una partecipazione al mercato del lavoro superiore alla media, un tasso di disoccupazione basso, salari elevati e una ripartizione nel complesso equilibrata del reddito. Il mercato svizzero del lavoro ha quindi reagito bene alla crisi economica, ai continui cambiamenti strutturali e all'introduzione della libera circolazione delle persone. Offre, infatti, lavoro a quasi tutti e quindi prospettive, e ciò garantisce anche l'integrazione sociale dei gruppi più svariati di persone alla ricerca di un impiego. La Svizzera è tra i Paesi che meglio riescono a integrare nel mercato del lavoro le persone, anche quelle meno qualificate⁶.

Collaborazione con le parti sociali

In Svizzera lo Stato di norma non interviene nelle contrattazioni salariali del settore privato. Le condizioni lavorative e i salari vengono generalmente negoziati dalle parti sociali.

Questo partenariato sociale garantisce da un lato condizioni lavorative e salariali che non limitano lo sviluppo economico delle imprese e dall'altro consentono ai lavoratori di prendere parte al successo economico del loro datore di lavoro. Un ruolo rilevante lo svolgono i contratti collettivi di lavoro (CCL) stipulati tra le parti sociali. I CCL assicurano, infatti, che le condizioni negoziate tengano conto della realtà economica e corrispondano alle condizioni vigenti nel rispettivo settore e nella regione. I meccanismi collettivi di definizione dei salari hanno contribuito a garantire una ripartizione dei salari equilibrata. Più la struttura dei salari è equilibrata, minore è la necessità che lo Stato intervenga per assicurare una distribuzione socialmente accettata del reddito. È questo sistema ad assicurare un cauto intervento normativo statale sul mercato del lavoro. Nel corso del tempo le parti sociali hanno inoltre sviluppato modelli rodati di composizione dei conflitti che possono essere ad esempio impiegati quando un'impresa attraversa un periodo di crisi.

Il partenariato sociale, com'è praticato in Svizzera, spiega anche in buona parte perché siano rari i conflitti tra datori di lavoro e lavoratori che possono sfociare in scioperi e negli elevati costi per l'economia in generale che ne conseguono. La pace sociale e le condizioni quadro stabili risultanti sono un fattore di localizzazione

⁶ Cfr. p. es. i rapporti *Indicateurs du marché du travail* 2015, del 16 luglio 2015 (UST) (consultabile su: www.bfs.admin.ch > Temi > 03 Lavoro e reddito > Vista d'insieme > Novità sul tema) oppure *11^e rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE*, del 23 giugno 2015 (consultabile su: www.seco.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa).

considerevole. La pace sociale è inoltre garantita in via sussidiaria dallo Stato, ad esempio mediante le misure collaterali alla libera circolazione delle persone applicabili in caso di abusi o in ambiti in cui le parti sociali non sono organizzate.

Cambiamenti nella struttura economica

Circa il cinquanta per cento dei lavoratori in Svizzera lavora in un settore o in un'impresa che rientra nel campo di applicazione di un CCL. Rispetto agli altri Paesi europei, il grado di copertura è piuttosto basso, ciononostante i CCL hanno un ruolo importante nella politica svizzera del lavoro. Tradizionalmente le organizzazioni sindacali operavano per lo più nell'industria, nell'artigianato, nell'amministrazione pubblica e nel settore delle infrastrutture. Nel settore delle prestazioni di servizio private i sindacati erano invece scarsamente rappresentati. Con la crescente terziarizzazione le parti sociali si sono trovate davanti a problematiche nuove. Negli ultimi venti anni i sindacati sono riusciti ad aumentare nettamente il loro numero di iscritti nel settore summenzionato, in particolare in quello della vendita al dettaglio e nel settore alberghiero, ed è stata quindi conclusa una serie di nuovi CCL nel terziario privato.

La progressiva digitalizzazione della società (cfr. n. 1.3), che in vari ambiti modifica le qualifiche richieste, crea sfide analoghe sul piano del partenariato sociale e della protezione dei lavoratori. In questo campo deve intervenire anche la politica della formazione, in modo che i futuri professionisti siano preparati a far fronte a questa nuova dimensione. Le persone che si trovano sul mercato del lavoro devono avere la possibilità di adeguare le loro qualifiche alle nuove esigenze possibilmente in maniera autonoma, attraverso la formazione continua o la riqualificazione (cfr. n. 1.2.2). La digitalizzazione modifica anche il modo in cui vengono svolte determinate attività (p. es. attraverso l'informatica e la messa in rete delle postazioni di lavoro di un ufficio), può cambiare la struttura di un intero settore e permette di creare nuovi modelli aziendali. Attualmente, ad esempio, si stanno rapidamente diffondendo piattaforme di intermediazione di ogni tipo, con un notevole grado di penetrazione del mercato e di notorietà soprattutto nel settore del trasporto di persone. Esistono servizi del genere anche per il personale addetto alle pulizie e per gli artigiani e vengono offerti on line anche servizi per le imprese, i consulenti legali e i medici; su alcune piattaforme è perfino possibile assegnare incarichi a una comunità di lavoratori indipendenti e spesso sono proprio i lavoratori indipendenti a proporre questo genere di servizi. Poiché però gli indipendenti in genere non sottostanno al diritto del lavoro e quindi non sono organizzati in sindacati e non hanno nessun obbligo a investire nella previdenza, sorgono altre questioni da risolvere. Non solo la politica, anche le parti sociali devono seguire con attenzione gli sviluppi di questo ambito e prendere contatti con le organizzazioni del settore per evitare inutili regolamentazioni che potrebbero ostacolare l'innovazione.

Accesso a personale qualificato straniero

Un ulteriore importante fattore di localizzazione per le imprese, complementare al potenziale di personale qualificato presente sul territorio, è l'accesso a personale qualificato straniero, ossia il reclutamento semplice e senza lungaggini burocratiche per sopperire alla mancanza di manodopera locale. Grazie alle condizioni di reclutamento interessanti e all'ALC con l'UE, finora le imprese attive nel nostro Paese

sono riuscite ad assumere specialisti dell'UE. Queste condizioni di reclutamento sono ora messe in forse dalle nuove disposizioni costituzionali che prevedono tetti massimi e contingenti annuali per tutti gli stranieri. L'attuazione dovrà avvenire tenendo conto degli interessi globali dell'economia e, pertanto, degli aspetti riguardanti gli oneri amministrativi.

Iniziativa sul personale qualificato

Una maggiore regolazione dell'immigrazione mediante tetti massimi e contingenti renderà verosimilmente più difficile il ricorso a personale qualificato straniero. Nel contempo si riduce la crescita della popolazione attiva del Paese e sembra sempre più probabile che dal 2020 in poi si assisterà a una decrescita⁷. L'offerta di personale qualificato si riduce quindi per ragioni demografiche. Anche la maggior parte degli Stati industrializzati deve far fronte a un calo demografico, di conseguenza aumenterà la concorrenza internazionale per aggiudicarsi forza lavoro altamente qualificata e specializzata. Per contrastare questo fenomeno, nel 2011 il DEFR ha lanciato l'iniziativa sul personale qualificato con l'obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale di manodopera nazionale. L'iniziativa si concentra da un lato sulla continua riqualificazione e specializzazione della popolazione e dall'altro sull'attivazione del potenziale inutilizzato della popolazione attiva del nostro Paese. Nel suo primo rapporto di monitoraggio del 19 giugno⁸ il Consiglio federale ha constatato che l'attuazione delle 30 misure che rientrano nelle competenze della Confederazione è ben avviata. L'Esecutivo ha inoltre sottolineato che tutte le parti in causa dovranno compiere notevoli sforzi ulteriori per raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa sul personale qualificato.

1.2.4 Accesso ai mercati esteri

La possibilità per le imprese con sede in Svizzera di acquistare gli elementi che entrano nel processo produttivo (i cosiddetti «consumi intermedi») e altre merci e servizi all'estero e vendere a prezzi competitivi i loro prodotti e servizi all'estero, è un ulteriore fattore di localizzazione di rilievo. A questo scopo, oltre a buone infrastrutture collegate all'estero (cfr. n. 1.2.1) sono necessari trattati internazionali che consentano di eliminare eventuali discriminazioni e ostacoli commerciali sui mercati esteri e di rafforzare la certezza del diritto per le attività economiche internazionali. Di particolare importanza a questo proposito sono l'appartenenza all'OMC e la stipula di accordi di libero scambio, di accordi di protezione degli investimenti o di convenzioni contro la doppia imposizione.

Come economia nazionale aperta di medie dimensioni, la Svizzera è fortemente inglobata nell'economia mondiale. Il nostro livello di benessere dipende in gran parte dal commercio internazionale di merci e servizi e da investimenti transfronta-

⁷ Cfr. il rapporto dell'UST del giugno 2015 *Les scénarios de l'évolution de la population de la Suisse 2015–2045*, consultabile su: www.bfs.admin.ch > Temi > 01 Popolazione > Da consultare > Pubblicazioni.

⁸ Il rapporto «Iniziativa sul personale qualificato – Stato di attuazione e prossimi sviluppi» è consultabile su: www.wbf.admin.ch > Temi > Personale qualificato.

lieri. Una parte rilevante e crescente di scambi di merci riguarda i beni di investimento, i semilavorati e i componenti utilizzati per la produzione di beni di consumo e di altri prodotti finiti. Il commercio internazionale consente di ripartire i processi di produzione in sedi sparse in tutto il mondo (cfr. n. 1.3). Sfruttando i vantaggi comparati di diverse sedi di produzione, la sempre maggiore suddivisione a livello internazionale delle catene del valore consente una produzione più efficiente e conveniente. Per rimanere competitiva nella produzione di beni e nella fornitura di servizi, l'economia svizzera dipende quindi più che mai dalla possibilità di accedere a mercati internazionali aperti e di eliminare quanti più ostacoli al commercio possibili. Un sistema commerciale aperto e globale, caratterizzato da regole precise ed eque, garantisce creazione di valore, posti di lavoro e la prosperità in Svizzera.

La connessione internazionale dell'economia svizzera e la crescente diversificazione geografica dei mercati di sbocco hanno consentito al nostro Paese di far fronte alla crisi finanziaria ed economica mondiale del 2008 e al conseguente forte apprezzamento del franco svizzero (in particolare rispetto all'euro). Grazie anche all'acquisto di «consumi intermedi» all'estero l'economia svizzera è riuscita a mantenere i prezzi all'esportazione relativamente bassi nonostante il franco forte (cosiddetto *natural hedging*) e a specializzarsi sulle proprie competenze di base. Anche l'elevata qualità e il carattere di nicchia di molti prodotti svizzeri relativizzano gli effetti dei costi elevati, cosa che si rispecchia anche nell'importanza dell'indicazione di origine «Svizzera». Tutto ciò ha contribuito a evitare che nel 2009 (sulla scia della crisi finanziaria ed economica mondiale) e nell'anno in esame (dopo l'abolizione del tasso di cambio minimo) le esportazioni svizzere scendessero ulteriormente.

L'andamento del commercio esterno svizzero è determinato, oltre che dagli sviluppi futuri delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, da un lato, dall'evoluzione dell'OMC, dalla struttura della rete degli accordi di libero scambio della Svizzera e dalla formazione di zone di libero scambio sovraregionali e, dall'altro, dall'aumento del numero di misure protezionistiche.

Relazioni tra la Svizzera e l'UE

Anche se il commercio esterno svizzero è relativamente diversificato dal punto di vista geografico, l'UE e i suoi 28 Stati membri sono di gran lunga i partner economici più importanti della Svizzera. Lo dimostra ad esempio lo scambio di merci: nel 2014 il 55 per cento delle esportazioni e il 73 per cento delle importazioni ha riguardato i Paesi dell'UE. Queste cifre sono riconducibili soprattutto alle strette relazioni economiche del nostro Paese con le regioni e i Paesi limitrofi. Nell'ambito della nuova politica regionale, i programmi Interreg della Commissione europea, ad esempio, ai quali la Svizzera partecipa, vengono attuati anche nelle regioni di confine perché contribuiscono allo sviluppo economico di queste regioni.

Gli stretti rapporti tra l'economia svizzera e il mercato interno dell'UE sono assicurati da numerosi accordi bilaterali. L'Accordo del 22 luglio 1972⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (accordo di libero scambio Svizzera-UE; ALS 72) e i sette Accordi bilaterali del 1999 (Bilaterali I) sono particolarmente importanti per accedere al mercato interno dell'UE. Con l'ALS 72, che

⁹ RS 0.632.401

eliminava gli ostacoli tariffali al commercio per i prodotti industriali e i prodotti agricoli trasformati, è stata la posata la prima pietra per migliorare l'accesso delle esportazioni svizzere al mercato dell'UE. Gli Accordi bilaterali conclusi in seguito hanno consentito di abolire altri ostacoli al commercio e di estendere l'accesso a nuovi mercati di merci e servizi nonché al mercato del lavoro¹⁰. La momentanea incertezza sul mantenimento e sulle possibilità di sviluppo degli Accordi bilaterali rappresenta una grande sfida per la Svizzera (cfr. n. 3.1). Se non si riesce a trovare un accordo congiunto con l'UE sull'attuazione dell'articolo 121a Cost., c'è il rischio che (a causa della cosiddetta clausola ghigliottina) tutti gli Accordi bilaterali I debbano essere rescissi, con ripercussioni negative anche su altri Accordi bilaterali stipulati con l'UE.

OMC

La regolamentazione dell'OMC rappresenta il fondamento giuridico e istituzionale del sistema commerciale multilaterale e funge da riferimento per i negoziati multilaterali per l'accesso al mercato. Negli ultimi anni, tuttavia, gli Stati membri dell'OMC non sono riusciti a portare a termine il ciclo di negoziati in corso, il cosiddetto ciclo di Doha; la distribuzione sempre più multipolare del potere, dovuta alla crescente forza economica dei Paesi emergenti, ha reso sempre più difficile trovare un consenso e nemmeno la decima Conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi ha segnato una svolta (cfr. n. 2.1.2).

La crescente difficoltà a giungere a un consenso multilaterale la dimostrano non solo i negoziati di Doha, ma anche l'aumento delle iniziative volte a sviluppare il sistema del commercio internazionale in maniera plurilaterale tra gli Stati interessati. Con gli accordi plurilaterali un gruppo di Stati membri dell'OMC può concordare nuove regole su un tema specifico e quindi integrare l'approccio molto ampio di un ciclo di negoziati multilaterali come quello di Doha. Per evitare che questo modo di procedere mini il sistema commerciale multilaterale, gli accordi plurilaterali devono essere aperti a tutti i membri dell'OMC e, se possibile, prevedere il principio del trattamento della nazione più favorita anche per gli Stati non partecipanti, come nel caso dell'Accordo sulle tecnologie dell'informazione o dei negoziati riguardanti un accordo sui beni ecologici (cfr. n. 2.1.3). I negoziati plurilaterali possono quindi rappresentare un approccio promettente per lo sviluppo del sistema commerciale internazionale.

La Svizzera continua ad adoperarsi per migliorare l'accesso al mercato e le regolamentazioni dell'OMC e garantire una maggiore coerenza tra il sistema commerciale multilaterale e le altre politiche (ambiente, sviluppo ecc.). Vista la battuta di arresto del ciclo di Doha, la Svizzera partecipa anche a negoziati plurilaterali per contribuire a elaborare soluzioni consensuali anche nel quadro di un gruppo più ridotto di membri dell'OMC e a sviluppare in tal modo il sistema di scambi internazionale.

¹⁰ Sono da citare in particolare l'ALC (RS **0.142.112.681**), l'Accordo sugli appalti pubblici (RS **0.172.052.68**), l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS **0.946.526.81**), l'Accordo sul commercio di prodotti agricoli (RS **0.916.026.81**), l'Accordo sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**), l'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS **0.740.72**) e l'Accordo sui prodotti agricoli trasformati (RS **0.632.401.23**).

Accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera

Oltre a negoziare la normativa multilaterale il Consiglio federale rafforza la competitività e l'attrattiva della piazza economica svizzera estendendo la rete di accordi di libero scambio. La conclusione di accordi di libero scambio serve soprattutto a eliminare o a evitare discriminazioni per il nostro Paese a seguito della stipula di simili accordi tra i nostri concorrenti. Gli sforzi della Svizzera in questo ambito si concentrano sull'accesso a mercati importanti, soprattutto a quelli dei Paesi emergenti dell'area asiatica (cfr. n. 4.1). Gli interessi di questi partner sono spesso molto diversi da quelli della Svizzera, ad esempio nel settore industriale, agrario, della protezione della proprietà intellettuale, delle prestazioni di servizi da parte di persone fisiche o della cooperazione tecnica ed economica. Di conseguenza, i negoziati sono tendenzialmente più complessi e richiedono più tempo rispetto ai negoziati condotti con partner precedenti e in un prossimo futuro sarà difficilmente possibile concluderli positivamente se non mirando a obiettivi meno ambiziosi o facendo ulteriori concessioni negli ambiti summenzionati.

Uno dei grandi temi da discutere in alcuni negoziati in corso o futuri su accordi di libero scambio è rappresentato dall'elevato grado di protezione da parte della Svizzera delle proprie frontiere mediante dazi e contingenti nel settore agricolo. Questo vale in particolare per le relazioni con Paesi esportatori di prodotti agricoli molto competitivi (p. es. il Canada) che la Svizzera intende approfondire o ampliare (p. es. Mercosur). I concorrenti diretti della Svizzera, come l'UE, gli USA e altre economie avanzate sono in grado di concordare, nei loro accordi di libero scambio, condizioni molto più vantaggiose nel settore agricolo di quanto non sia in grado di fare la Svizzera. È quindi opportuno che il nostro Paese continui sul percorso di riforme intrapreso che mira a indennizzare direttamente varie prestazioni di interesse generale e a sviluppare le condizioni quadro al punto che i prodotti di elevata qualità possano risultare competitivi anche con dazi più ridotti. È inoltre nell'interesse del settore agroalimentare elvetico accedere a mercati di esportazione interessanti senza discriminazioni tariffarie o non tariffarie. Gli accordi internazionali non impediscono che il ruolo multifunzionale dell'agricoltura sia sostenuto con provvedimenti interni.

Zone di libero scambio sovraregionali

Anche altri Paesi praticano una politica di libero scambio attiva e al momento si osserva una tendenza crescente alla creazione di zone di libero scambio sovraregionali (cfr. n. 4.2). Il peggioramento delle condizioni di accesso al mercato per le imprese di Paesi che non appartengono a queste zone può causare spostamenti degli scambi commerciali mondiali. Per la Svizzera la scommessa sarà quindi quella di ridurre al minimo le possibili discriminazioni stipulando accordi di libero scambio anche con questi Paesi o estendendo gli accordi esistenti.

Se i negoziati in corso tra l'UE e gli USA per un partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*; TTIP) dovessero avere esito positivo, l'economia svizzera potrebbe risultare svantaggiata. L'UE e gli USA sono i due principali partner commerciali della Svizzera. L'economia svizzera potrebbe essere discriminata sui mercati di questi Paesi nel momento in cui questi ultimi dovessero stipulare un accordo con il quale si conce-

dono reciprocamente condizioni quadro più favorevoli rispetto a quelle concesse alla Svizzera. Fintanto che l'esito dei negoziati non sarà noto, non sarà tuttavia possibile fare affermazioni in merito alle ricadute di un TTIP sull'economia svizzera e sui vari settori. Il Consiglio federale segue con attenzione l'andamento dei negoziati, riservandosi di decidere a tempo debito la strategia da seguire per mantenere l'economia della Svizzera competitiva e la sua piazza economica attrattiva (cfr. n. 4.2.2).

I negoziati riguardanti un partenariato transpacifico (*Trans-Pacific-Partnership; TPP*)¹¹ si sono conclusi nel mese di ottobre. La Svizzera dispone già di un ALS con alcuni dei partecipanti ai negoziati TPP (Canada, Cile, Giappone, Messico, Perù, Singapore) e ha avviato le trattative per la stipula di altri ALS con la Malaysia e il Vietnam. Questo consente di attenuare le conseguenze negative per l'economia svizzera in relazione a questi Paesi almeno nell'ambito della circolazione delle merci. Le imprese svizzere potrebbero tuttavia risultare discriminate nel commercio con gli USA, in particolare rispetto ai loro concorrenti giapponesi. La conclusione dei negoziati TPP potrebbe però avere anche effetti positivi sugli obiettivi che la Svizzera si è prefissa di raggiungere nei negoziati per gli ALS in corso con determinati Paesi partner del TPP.

La tendenza alla creazione di zone di libero scambio sovraregionali porta a un'ulteriore liberalizzazione tra i Paesi interessati e potrebbe avere anche effetti positivi, perlomeno a medio e a lungo termine, favorendo il consenso a livello multilaterale, in particolare nell'ambito dell'OMC.

Aumento delle misure protezionistiche

L'economia svizzera si trova a dover fronteggiare un'altra questione: dopo la crisi finanziaria ed economica del 2008, molti Stati hanno introdotto misure protezionistiche e commerciali restrittive¹². Proprio nel contesto della globalizzazione delle catene del valore (cfr. n. 1.3) simili misure possono influire in maniera cumulativa sui costi di produzione delle imprese svizzere e sulla loro competitività a livello internazionale, anche quando nel caso specifico una simile misura non tocca l'economia svizzera. Le norme commerciali internazionali sono utili per evitare misure del genere e, inoltre, la forte interconnessione dei rapporti economici non permette più di operare una semplice distinzione tra interessi economici nazionali ed esteri. Le misure discriminatorie nell'ambito del commercio sono quindi un'arma a doppio taglio se, ad esempio, per il fatto di tener conto degli interessi particolari (interni) limitano l'accesso ai mercati esteri o non consentono di estenderlo. Recentemente, però, sempre più spesso gli Stati ricorrono a queste misure. La Svizzera rifiuta ogni forma di discriminazione. Per l'economia elvetica sono importanti in particolare la protezione contro l'applicazione abusiva di ostacoli al commercio non tariffali e l'armonizzazione delle norme tecniche con le norme internazionali.

¹¹ Partecipano ai negoziati: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Perù, Singapore, USA, Vietnam.

¹² Cfr. p. es. il rapporto dell'OMC del 3 luglio *Report to the Trade Policy Review Body from the director-general on trade-related developments*, consultabile su: www.wto.org > wto news > 2015 news > news item.

1.2.5 Densità normativa

Norme statali che generano oneri amministrativi ridotti per le imprese sono fra i fattori che contribuiscono a rendere interessante e dinamica una piazza economica. Vi si aggiungono altri fattori importanti come un'amministrazione efficiente e procedure snelle per evitare di far lievitare inutilmente i costi di produzione. È fondamentale che le norme siano proporzionate, cioè in linea con l'obiettivo a cui mirano, ad esempio la tutela della salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente. Le regolamentazioni inutilmente complesse e scarsamente coordinate provocano costi inutili alle imprese. L'amministrazione pubblica ha il compito di strutturare le norme in maniera semplice, efficiente ed economica, verificandone costantemente l'attuazione e ottimizzandole quando necessario.

Per quanto riguarda il quadro giuridico e gli oneri amministrativi la situazione svizzera è piuttosto buona rispetto a quella di altri Paesi. Il nostro Paese rischia però di perdere questa posizione di vantaggio, da un lato perché altri Stati¹³ hanno fatto più progressi nel ridurre la densità normativa e dall'altro perché in Svizzera questa densità normativa sta aumentando per vari motivi¹⁴. Pur avendo senza dubbio una serie di vantaggi, il federalismo può portare a soluzioni normative diverse per problemi simili (p. es. nel diritto edilizio o in relazione agli orari di apertura dei negozi), con il risultato di causare oneri amministrativi supplementari per le imprese attive a livello intercantonale. Altri motivi sono il costante ampliamento dei compiti dello Stato e la frequenza con cui vengono modificate leggi e ordinanze.

Il Consiglio federale verifica periodicamente se e in che misura ottimizzare le norme esistenti e nel caso delle normative nuove ne esamina gli effetti economici e la necessità. Si tratta soprattutto di eliminare inutili oneri amministrativi, senza peraltro pregiudicare l'efficacia della regolamentazione. Nonostante questi provvedimenti, l'economia ritiene che gli oneri amministrativi aumentino. A contribuire a creare questa situazione potrebbe essere il fatto che oltre alle misure di alleggerimento degli oneri sono state approvate anche nuove norme che causano ulteriori oneri amministrativi e costi maggiori ad alcune imprese. Anche in futuro le cose non sono destinate a cambiare. Si prevedono ulteriori oneri legati alla strategia energetica 2050, all'attuazione del nuovo articolo costituzionale sull'immigrazione, alla regolamentazione più severa dei mercati finanziari e alla revisione della legge sulla protezione dell'ambiente. Il Consiglio federale continuerà a lavorare per mantenere i costi di queste regolamentazioni entro limiti accettabili per l'economia e la società. A tale scopo ha definito 31 nuove misure nel suo rapporto del 2 settembre «Sgravio amministrativo. Migliore regolamentazione, meno oneri per le imprese». Il rapporto fa inoltre il punto della situazione riguardo alle misure decise quattro anni fa per

¹³ La Malaysia, ad esempio, è riuscita a passare dal 25° posto del 2007 al sesto posto nel 2014 dell'*Ease of Doing Business Index* della Banca mondiale. Nello stesso periodo la Svizzera ha invece perso 14 posizioni, attestandosi nel 2014 al 29° posto. Altri esempi basati sull'indice della Banca mondiale sono la Georgia (2007: 37, 2014: 8), la Corea del Sud (2007: 23, 2014: 7) o Taiwan (2007: 47, 2014: 16).

¹⁴ Cfr. rapporto del Consiglio federale del 2 settembre «Sgravio amministrativo. Migliore regolamentazione, meno oneri per le imprese», consultabile su: www.seco.admin.ch > Temi > Promozione della piazza economica > Politica a favore delle PMI > Amministrazione semplificata.

ridurre gli oneri amministrativi (l'80 % delle quali sono già state attuate o sono in corso di attuazione) e delle misure contenute nel rapporto del 2013 sui costi della regolamentazione (84 % già attuate o in corso di attuazione).

1.2.6 Stabilità del contesto

Per stimare la redditività degli investimenti a lungo termine, le imprese devono poter fare affidamento su un contesto stabile e prevedibile. La continuità della politica del Governo, l'influenza dei rappresentanti di interessi extraparlamentari sulle sue scelte, i possibili oneri fiscali, l'accesso al capitale, l'andamento previsto dell'economia e la politica monetaria, strettamente legata a tutti questi aspetti, sono fattori di localizzazione. Svolgono un ruolo importante soprattutto la fiducia nelle istituzioni politiche ed economiche (p. es. la certezza del diritto, la garanzia della proprietà o l'indipendenza della banca di emissione).

Sistema politico

In Svizzera la fiducia nelle istituzioni pubbliche è profonda, grazie anche a uno Stato di diritto ben funzionante. Il principio della concordanza porta a decisioni ampiamente condivise che garantiscono la stabilità politica. Questo significa anche che l'Amministrazione deve riconoscere tempestivamente le aspettative della società nei confronti dell'economia o dei suoi attori e, se necessario, affrontarle possibilmente in un'ottica di sviluppo economico per evitare che queste attese sfocino in iniziative troppo poco differenziate capaci di mettere a rischio le condizioni quadro.

Una situazione del genere può venire a crearsi nell'ambito di iniziative popolari che possono dare origine a nuove regolamentazioni, come nel caso delle iniziative popolari federali «Contro le retribuzioni abusive»¹⁵ e «Contro l'immigrazione di massa»¹⁶. Le iniziative popolari possono essere inoltre viste come penalizzanti dagli investitori e creare un clima di incertezza prima ancora di essere sottoposte al voto del Popolo. A titolo illustrativo si possono menzionare le richieste riguardanti i salari equi [1:12], i salari minimi, la riforma dell'imposta sulle successioni, il reddito di base incondizionato, la speculazione sulle derrate alimentari, la moneta intera o la sovranità alimentare. Un potenziale aumento di norme può avere un effetto destabilizzante su investitori e imprese. Ecco perché il Consiglio federale vigila affinché siano considerati tutti gli interessi legittimi nel quadro del processo legislativo, continuando nel contempo a tener conto delle aspettative della società.

Contesto finanziario

Un contesto stabile è dato anche dalla pianificabilità degli oneri fiscali di un'impresa, mentre la tassazione dei privati influisce sulle sue possibilità di reclutamento (cfr. n. 1.2.3). Per garantire un regime di imposizione stabile e non gravare sulle generazioni future con oneri finanziari aggiuntivi sotto forma di debiti eccessivi, un altro importante fattore di localizzazione è rappresentato da un bilancio statale equilibrato. Uno degli indizi che consentono di valutare la situazione finan-

¹⁵ RU 2013 1303

¹⁶ RU 2014 1391

ziaria di uno Stato è il tasso di indebitamento attuale e previsto (debito lordo in % del PIL). L'andamento di questo tasso indica il grado di sostenibilità della politica finanziaria del momento e l'onere finanziario che i progetti odierni creeranno per le future generazioni. Un elevato tasso di indebitamento del settore pubblico o di quello privato (economie domestiche, imprese) indebolisce l'economia. Gli attori economici fortemente indebitati che si ritrovano a dover far fronte a un periodo di crisi sono privi di quelle riserve finanziarie che permetterebbero loro di evitare problemi di liquidità e di continuare a investire. Le crisi finanziarie ed economiche degli ultimi anni hanno messo in evidenza quanto sia importante la solidità finanziaria dello Stato. Molti Paesi sono stati fortemente colpiti dalla crisi perché il loro indebitamento elevato ha provocato una crisi del debito rendendo necessari provvedimenti di consolidamento che hanno aggravato la recessione.

Dopo il livello record raggiunto nel 2003, l'indebitamento della Confederazione ha continuato a calare grazie alle evidenti eccedenze di entrate. Di conseguenza è scesa anche la quota di indebitamento della Confederazione, che è passata dal 26,1 per cento nel 2003 al 16,8 per cento nel 2014¹⁷, attestandosi quindi al di sotto del livello del 1993. I due obiettivi di bilancio del Consiglio federale, ossia stabilizzare il debito nominale e limitare la crescita delle uscite, hanno così sortito l'effetto auspicato. A livello federale è risultata decisiva, nel 2003, l'introduzione del freno all'indebitamento. Questa regola fiscale, sancita dalla Costituzione e per legge, prevede che le finanze federali siano mantenute in equilibrio sul lungo periodo. La maggior parte dei Cantoni ha introdotto mediante una serie di vincoli normativi delle limitazioni al bilancio simili al freno all'indebitamento. Per il 2015, si stima che il tasso di indebitamento delle amministrazioni pubbliche sarà pari al 33,1 per cento. Dal raffronto internazionale emerge che il debito pubblico della Svizzera è relativamente basso e nettamente sotto la media dei Paesi dell'eurozona (2015: 95,2 %) ¹⁸, il che rappresenta senza dubbio un importante vantaggio per la piazza economica svizzera.

A questo proposito, le perdite di entrate per quanto riguarda l'IVA e l'imposta federale diretta – dovute anche al forte apprezzamento del franco, che nell'anno di riferimento ha portato a un rincaro negativo e al rallentamento della crescita economica – rappresentano una notevole sfida per la pianificazione finanziaria del Consiglio federale, che nel mese di novembre ha pertanto avviato una procedura di consultazione su un programma di stabilizzazione comprendente anche misure di risparmio per il periodo 2017–2019.

Ma la politica finanziaria deve far fronte anche ad altri problemi. La qualità e l'efficienza di una politica in materia fiscale possono essere valutate sulla base della conformità tra condizioni quadro nazionali e internazionali, che definiscono il margine di manovra per la definizione di una politica fiscale efficace. Su queste condizioni quadro influiscono in particolare le disposizioni costituzionali, ma anche fattori esogeni come la tendenza alla globalizzazione e l'organizzazione delle multinazio-

¹⁷ Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF), «Statistica finanziaria: aggregati principali, indicatori, previsioni», consultabile su: www.efv.admin.ch > Documentazione > Statistica finanziaria.

¹⁸ Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF), «Statistica finanziaria: aggregati principali, indicatori, previsioni», consultabile su: www.efv.admin.ch > Documentazione > Statistica finanziaria.

nali, la concorrenza internazionale delle piazze economiche per aggiudicarsi i fattori produttivi più mobili, l'evoluzione demografica, lo sviluppo tecnologico, la politica internazionale e lo sviluppo delle normative internazionali in campo economico.

Le condizioni quadro che definiscono il margine di manovra della politica fiscale possono cambiare rapidamente. Per mantenere la buona posizione della Svizzera sul piano della concorrenza economica internazionale nell'ambito delle attività economiche mobili è necessario adeguare la politica fiscale sia per quanto riguarda le aliquote di imposta applicate sia per quanto riguarda la struttura del sistema fiscale e la sua conformità con i requisiti legali e le norme internazionali. Questo adeguamento deve avvenire in maniera il più possibile proattiva in modo da disporre sempre di una politica fiscale attrattiva e che raggiunge gli obiettivi in maniera ottimale.

La terza riforma dell'imposizione delle imprese è una fase decisiva in questo processo di adeguamento allo sviluppo delle condizioni quadro esogene; è intesa a migliorare il consenso internazionale nei confronti del sistema svizzero dell'imposizione delle imprese e a rafforzare l'attrattiva fiscale della Svizzera. La rapida attuazione di questa riforma permette di ridurre le incertezze alle quali si trovano di fronte le imprese internazionali e di consolidare la posizione competitiva della Svizzera. Con le riforme è possibile affrontare le sfide legate al cambiamento delle condizioni quadro generali nazionali e internazionali.

Il mantenimento di una politica fiscale competitiva a livello internazionale, in particolare nell'ambito dei fattori produttivi più mobili, sarà uno dei grandi temi di cui dovrà occuparsi la Svizzera nei prossimi anni, e che dovrà essere affrontato garantendo congiuntamente il finanziamento dei compiti pubblici, visto che il finanziamento dei compiti dello Stato rappresenta l'obiettivo primario della politica fiscale. In futuro questo obiettivo dovrà essere raggiunto in un contesto meno favorevole per quanto riguarda il gettito fiscale, in particolare a causa della stagnazione dell'imposta federale diretta. L'etica fiscale relativamente pronunciata in Svizzera e gli eccellenti rapporti tra cittadini e Stato sono altri elementi da preservare. Le richieste di redistribuzione e di giustizia fiscale devono quindi far esplicitamente parte della politica fiscale. Un sistema fiscale giusto e accettato dai cittadini è un elemento di stabilità importante per uno Stato ed è l'elemento che rafforza l'attrattiva della piazza economica svizzera.

Contesto monetario

Un ulteriore importante fattore di localizzazione, oltre alla stabilità delle condizioni quadro politiche e delle finanze, è la politica monetaria di un Paese. La stabilità dei prezzi è una condizione fondamentale perché l'economia funzioni. Eccessivi aumenti o riduzioni dei prezzi condizionano le scelte di produttori e consumatori e portano a errori nell'impiego di capitali e lavoro.

La politica monetaria del Paese è gestita dalla Banca nazionale svizzera (BNS) che agisce in qualità di banca centrale indipendente. Sulla base della Costituzione federale e della legge del 3 ottobre 2003¹⁹ sulla Banca nazionale il suo obiettivo primario è garantire la stabilità dei prezzi, tenendo conto a tale scopo dell'evoluzione con-

¹⁹ RS 951.11

giunturale. Il Consiglio federale rispetta l'indipendenza della BNS e ne segue le attività mantenendo regolari contatti con essa.

Attualmente la BNS sta portando avanti una politica di applicazione di tassi d'interesse negativi per indebolire il franco svizzero e riportare l'inflazione a valori positivi favorendo così le condizioni per normalizzare la politica monetaria, gli interessi e l'andamento della congiuntura. I tassi attualmente bassi e in parte negativi contribuiscono inoltre fortemente a limitare la forza del franco.

La politica degli interessi bassi che predomina da tempo anche a livello internazionale, unita a incentivi fiscali all'indebitamento dei privati in Svizzera, ha tra l'altro fatto sì che l'indebitamento delle famiglie svizzere sia superiore alla media degli altri Paesi²⁰. Il persistente livello basso dei tassi d'interesse incentiva i prenditori di credito a indebitarsi ancora di più o a prolungare la durata di ammortamento dei loro crediti. Con l'aumentare della domanda di crediti aumenta anche il volume di crediti concessi dalle banche. Tassi d'interesse bassi implicano però anche il rischio di una variazione degli interessi: se quindi cambiano i tassi, aumentano i costi di rifinanziamento per le banche. Buona parte dei crediti attualmente in corso è stata concessa a tassi d'interesse fissi (p. es. sotto forma di ipoteche a tasso fisso). Un elevato indebitamento ipotecario a tassi d'interesse bassi comporta un rischio per il debitore nel caso in cui le ipoteche debbano essere prolungate se in quel momento i tassi d'interesse sono superiori alla sua sostenibilità del debito. Una situazione del genere si ripercuote sulla stabilità dell'economia svizzera che si ritrova così meno in grado di reagire a eventuali crisi o ad altri scossoni; ecco quindi una sfida che impegna sia la politica monetaria che la politica economica.

Qualità di vita

La stabilità attira non solo imprese e personale qualificato straniero, ma anche turisti. In Svizzera, alla stabilità si aggiunge anche un'elevata qualità di vita. Rispetto a molti altri Paesi, la Svizzera garantisce un alto livello di sicurezza ai suoi abitanti, prestazioni sanitarie eccellenti, un ambiente di elevata qualità e un paesaggio estremamente diversificato e curato. Queste particolarità devono essere tutelate affinché, ma non solo, il nostro Paese continui a essere un Paese in cui le imprese e i loro dipendenti decidono di rimanere o di stabilirsi.

1.3 Diversificazione dell'economia

Dalla precedente analisi emerge che la Svizzera finora si è distinta per l'elevata qualità dei vari fattori di localizzazione. È questo ad avere consentito all'economia nazionale di disporre di una varietà di settori e di imprese industriali competitivi e un forte terziario. La diversificazione dei prodotti svizzeri esportati è tra le più elevate al mondo ed è riconducibile, tra l'altro, a una vasta base di conoscenze (cfr. anche n. 1.2.2). Anche per quanto riguarda i mercati di sbocco delle esportazioni

²⁰ Cfr. il rapporto del DEFR del 21 gennaio *Principes pour une nouvelle politique de croissance: analyse rétrospective et perspective sur la stratégie future*, consultabile su: www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Serie di pubblicazioni > Grundlagen der Wirtschaftspolitik.

l'economia svizzera è piuttosto diversificata, grazie anche a una fitta rete di ALS (cfr. n. 1.2.4). Questa diversificazione rafforza la resistenza alle crisi dell'economia svizzera e crea varie possibilità di occupazione. La Svizzera ha saputo dimostrarsi particolarmente resistente nel periodo successivo alla crisi finanziaria ed economica del 2008 proprio grazie ai settori più solidi (in particolare quello farmaceutico e orologiero) e alle loro esportazioni in regioni con una domanda in forte espansione che hanno compensato le perdite di altri settori e il calo delle esportazioni verso i Paesi colpiti dalla crisi. In quest'ottica, rimane centrale l'importanza dell'accesso al mercato interno dell'UE.

Sebbene la Svizzera sia in una buona posizione per quanto riguarda i settori di esportazione, le quote di occupazione tendono a spostarsi dall'industria a rami del terziario che operano sul mercato nazionale o indirettamente come fornitori di imprese esportatrici, benché in maniera meno pronunciata rispetto ad altre economie avanzate²¹. Una delle cause del calo di importanza dell'industria è il progresso tecnologico: il forte aumento della produttività è stato accompagnato da un calo della domanda di forza lavoro nel settore industriale. Nell'ambito dei servizi l'occupazione quindi cresce. Un ruolo lo svolge anche l'esternalizzazione di servizi affini alla produzione dalle imprese industriali ad altre imprese (p. es. logistica e ingegneria), ma anche lo spostamento della domanda verso determinati servizi, in particolare la sanità.

Anche se l'economia svizzera si è finora distinta per la sua diversificazione e quindi la buona capacità di resistere alla crisi, gli sviluppi attuali come la sempre minore importanza dell'industria e la crescente globalizzazione delle catene del valore sono le problematiche che la politica economica svizzera si trova davanti. Queste tendenze e le loro ripercussioni sull'economia nel suo insieme vanno quindi osservate con attenzione e su questa base va definita la politica economica.

Cambiamenti strutturali

Come la maggior parte delle economie, l'economia svizzera è caratterizzata da costanti cambiamenti strutturali, che sono il segno di dinamismo economico. Negli ultimi decenni è avvenuto ad esempio un costante processo di ridimensionamento in agricoltura, nel settore tessile e dell'abbigliamento e nell'industria metalmeccanica. Dato che si tratta di processi che non avvengono in maniera repentina, ma continua, le imprese e i dipendenti dovrebbero poterli prevedere affinché questa forma di cambiamento strutturale si svolga senza costi eccessivi in termini economici. In Svizzera in passato i cambiamenti strutturali sono stati in gran parte assorbiti senza problemi grazie anche a un'elevata adattabilità dell'economia, alla flessibilità del mercato del lavoro (cfr. n. 1.2.3) e al buon livello di formazione (cfr. n. 1.2.2) e senza un aumento della disoccupazione strutturale. A lungo termine, però, sarà difficile evitare un ulteriore cambiamento strutturale e, se sì, solo con costi elevati. Per fare in modo che possa essere affrontato al meglio, dando alle imprese svizzere

²¹ Cfr. rapporto del Consiglio federale del 16 aprile 2014 in adempimento del postulato Bischof (11.3461) – Una politica industriale per la Svizzera, consultabile su: www.seco.admin.ch > Informazioni ai media > 2014 > Per un'industria svizzera competitiva.

la possibilità di adeguarsi al nuovo contesto, il Consiglio federale mette in primo piano il costante miglioramento delle condizioni quadro.

Deindustrializzazione

La sempre maggiore importanza assunta dal terziario è accompagnata da una diminuzione relativa della percentuale di occupazione e di creazione di valore del settore industriale (deindustrializzazione). Questo sviluppo è il risultato dell'adeguamento alla mutata domanda ed è causato dall'aumento più sostenuto della produttività del settore industriale, per cui si impiega meno personale per lo stesso valore di produzione. Nell'ambito di questo sviluppo strutturale a lungo termine le attività con una produttività relativamente elevata (specificamente nel settore industriale) lasciano il posto alle attività che presentano una minore produttività (soprattutto nell'ambito dei servizi), cosa che riduce il tasso di crescita dell'economia nel suo insieme. Questa dinamica risulta problematica nel momento in cui i settori dei servizi fanno registrare una forte crescita dovuta a incentivi sbagliati legati alle regolamentazioni (nel settore sanitario, p. es. sono molti gli incentivi ad ampliare la gamma di servizi offerti). Nell'ambito della politica di crescita nazionale, il Consiglio federale cerca quindi di migliorare le condizioni quadro di tutti i settori concentrandosi in primo luogo sulla possibilità di aumentare, con misure mirate, la produttività nei settori meno esposti alla concorrenza a causa, ad esempio, delle protezioni doganali, di garanzie esplicite o implicite o di una posizione dominante sul mercato. Nel rapporto sulle basi della nuova politica di crescita economica sono state ad esempio analizzate possibili misure relative al mercato dell'energia elettrica e del gas e ad altre industrie a rete, alle imprese pubbliche e agli aiuti statali a imprese o a settori particolari. Buone condizioni quadro consentono di creare posti di lavoro produttivi in tutti i settori.

Globalizzazione delle catene del valore

La produzione di beni e, in maniera crescente, di servizi avviene sempre più a livello globale e i processi di produzione vengono suddivisi in sempre più fasi di lavoro eseguite da numerosi produttori in Paesi diversi. Siamo di fronte alla globalizzazione delle catene del valore²². Negli anni scorsi la produzione industriale è stata via via trasferita nei Paesi emergenti, tra cui la Cina e altri Paesi dell'est asiatico. Pur essendo l'industria ancora presente nelle economie avanzate, le sue attività cambiano: anziché per la produzione o per l'assemblaggio, le sedi svizzere vengono sempre più spesso utilizzate per sviluppare il know-how, che nella catena del valore si situa a monte (p. es. design, ricerca, e sviluppo, pianificazione della produzione) o a valle (p. es. marketing, logistica, assistenza clienti) della fase di produzione vera e propria. La Svizzera occupa un posto di rilievo in queste «catene del valore globali». Per mantenere le imprese svizzere all'interno di questi processi di creazione del valore è importante continuare a garantire un accesso ai mercati esteri che sia il più possibile libero da ostacoli (cfr. n. 1.2.4). È questo accesso che consente alla Svizzera di svolgere attività a forte valore aggiunto all'interno della catena del valore

²² Cfr. a questo proposito il rapporto del Consiglio federale del 14 gennaio 2014 sulla politica economica esterna (n. 1), consultabile su: www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Studi e rapporti > Rapporti sulla politica economica esterna.

mentre le fasi del valore meno produttive avvengono all'estero. In questo modo si possono tutelare a lungo termine i posti di lavoro in Svizzera. L'attività di promozione delle esportazioni svolta su mandato della Confederazione dall'associazione *Switzerland Global Enterprise* (S-GE) tiene da tempo conto della globalizzazione delle catene del valore con una serie di misure corrispondenti (cfr. n. 9.1.1).

La specializzazione a lungo termine su attività a forte valore aggiunto – spiccano a questo proposito la ricerca e l'innovazione – è una grande occasione per l'economia svizzera (cfr. n. 1.2.2). Ecco perché la Svizzera punta all'efficace attuazione, su scala nazionale e internazionale, dei diritti di proprietà intellettuale. Questo giova al trasferimento di tecnologie, da cui possono trarre beneficio anche economie meno innovative.

Digitalizzazione dell'economia

La ricerca e l'innovazione nell'ambito della digitalizzazione e delle reti sono attualmente molto dinamiche. Il rapido sviluppo tecnologico offre importanti opportunità ma cela anche rischi per l'economia svizzera. La digitalizzazione cambia l'economia e il mondo del lavoro; praticamente nessun settore economico sfugge a questo cambiamento. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) rappresentano una cosiddetta innovazione di base che esercita una notevole influenza sui cambiamenti strutturali e sulla crescita economica. Nel frattempo si è già iniziato a parlare di una nuova rivoluzione industriale, e il cambiamento suscita un certo disagio in alcune cerchie. Per un Paese povero di risorse come la Svizzera è tuttavia fondamentale sfruttare al meglio tutte le occasioni che questi nuovi processi offrono. Il modo in cui la Svizzera affronterà questa svolta digitale e sarà in grado di sfruttarne tutte le potenzialità sarà decisivo per il benessere futuro del nostro Paese. Per le imprese dovranno essere create buone condizioni quadro per consentire loro di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Mantenere e migliorare queste condizioni è quindi estremamente importante, sia per quanto riguarda le infrastrutture ITC che la formazione e la ricerca. Portare avanti e approfondire le relazioni internazionali nell'ambito della formazione e della ricerca (cfr. n. 1.2.2) è quindi essenziale anche per il posizionamento della Svizzera in relazione alle nuove tecnologie.

1.4 Promozione della piazza economica

Alla luce di quanto appena detto, si può osservare che la piazza economica svizzera presenta buone condizioni per quanto riguarda i diversi fattori di localizzazione. Questi vantaggi sono integrati da una promozione attiva della piazza economica da parte della Confederazione (cfr. n. 9.2), dei Cantoni, delle Regioni e dei Comuni, che cercano di attirare sul loro territorio nuove imprese innovative e ad alto valore aggiunto capaci di afforzare o sviluppare l'economia locale. La consapevolezza di dover puntare maggiormente sulla qualità dei progetti allo studio si è rafforzata già negli scorsi anni, con il risultato che oggi le imprese impiantate in Svizzera sono tendenzialmente di meno, ma in compenso di alto livello qualitativo. Il fatto che un'impresa decida di stabilire la propria sede in una determinata località significa creazione di nuovi posti di lavoro e aumento delle entrate fiscali. La vendita di

terreni industriali genera entrate, il potere d'acquisto della popolazione locale aumenta e i costi sociali si riducono. Una promozione mirata della piazza economica sostiene e accompagna i cambiamenti strutturali della piazza economica svizzera e rafforza le esternalità positive (attività delle imprese o degli enti pubblici che procurano vantaggi a terzi).

La Confederazione, attraverso la promozione della piazza economica, persegue un obiettivo superiore: tutelare e incentivare l'attrattiva, le prestazioni e il potenziale della piazza economica svizzera, ovvero la competitività a lungo termine di un tessuto economico caratterizzato dalle PMI. Oltre a ciò incoraggia, per quanto possibile e necessario, la collaborazione e il coordinamento tra i vari attori del territorio. Si pensi in particolare alla politica regionale, alla promozione della piazza economica nazionale e alla promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo.

L'innovazione è al centro della promozione della piazza economica nel periodo 2016–2019²³. Per rafforzare la competitività della nostra economia caratterizzata dall'elevata presenza di PMI non devono essere innovative solo le imprese, ma anche le regioni e le destinazioni. Gli strumenti della promozione della piazza economica intervengono a questi due livelli sulla base di quanto concordato con i partner e i Cantoni. Rafforzando i sistemi di innovazione regionali in spazi funzionali, ossia sovracantonali e in certi casi anche transfrontalieri, si intende facilitare la collaborazione tra i vari attori e sfruttare il potenziale di innovatività delle regioni di montagna, delle aree rurali e delle regioni di confine. Il rafforzamento dei sistemi di innovazione regionali nel quadro della promozione della piazza economica è una promozione complementare, coordinata con la promozione su scala nazionale dell'innovazione fondata sulla scienza ad opera della Commissione della tecnologia e dell'innovazione (CTI) su mandato della Confederazione.

1.5 Conclusioni

A fronte dei costanti cambiamenti strutturali le imprese innovative e ad alto valore aggiunto danno importanti impulsi alla piazza economica svizzera e contribuiscono a renderla competitiva. La Svizzera offre condizioni interessanti per mantenere queste imprese sul proprio territorio o per richiamarne altre. Anche altri Paesi dispongono tuttavia di piazze economiche interessanti e alcuni praticano una politica di promozione piuttosto aggressiva. In Svizzera si è stabilito un numero molto elevato di multinazionali, alcune delle quali sono piuttosto mobili per quanto riguarda la sede. A queste multinazionali, alle imprese che potrebbero insediarsi nel nostro Paese e in particolare a quelle che sono già sul nostro territorio bisognerà offrire anche in futuro condizioni tali da mantenere attrattivi i processi di creazione del valore al fine di mantenere alto il tasso di occupazione (e questo trasversalmente per tutti i livelli di qualificazione), garantire lo Stato sociale e disporre di un bilancio statale equilibrato. Va quindi verificata costantemente, e se necessario ottimizzata, la qualità di ogni singolo fattore di localizzazione, evitando di fare passi indietro o

²³ FF 2015 1969

incertezze in relazione a singoli fattori perché hanno effetti negativi sull'immagine della nostra piazza economica nel suo insieme. Le nostre conquiste devono essere difese anche per garantire la *certezza del diritto*.

Una delle sfide centrali della politica economica svizzera sarà dunque mantenere e continuare a migliorare le condizioni quadro per le imprese. Per essere competitive a livello internazionale, le imprese svizzere devono poter contare su prezzi bassi per la produzione e la distribuzione. La Confederazione può ridurre questi costi in vari modi: applicando tasse ed emolumenti strettamente necessari, riducendo gli oneri amministrativi, promuovendo l'accesso privo di ostacoli a mercati esteri, mettendo a disposizione un'infrastruttura efficiente e sostenendo la concorrenza nei settori a monte, per esempio le industrie di rete o l'agricoltura.

Le condizioni quadro della Svizzera vengono costantemente esaminate e, se possibile, migliorate, ad esempio tramite la promozione della piazza economica da parte della Confederazione, la politica di crescita e le periodiche verifiche della possibilità di un alleggerimento amministrativo. Ma si tratta anche di identificare tempestivamente i nuovi sviluppi ed eventualmente di sostenerli, ad esempio con offerte di formazione di base e continua commisurate alle esigenze.

Per quanto riguarda le *infrastrutture* sono in primo piano il collegamento delle reti svizzere a quelle dei Paesi confinanti (le reti di questi ultimi sono già progettate e disciplinate in parte a livello UE) e lo sfruttamento ottimale delle infrastrutture esistenti. A questo proposito il Consiglio federale si adopera per il mantenimento degli accordi internazionali esistenti e per la conclusione di accordi supplementari, ad esempio nel settore dell'energia elettrica e cerca nel contempo di ottimizzare l'uso e la qualità delle infrastrutture esistenti. Nell'ambito dei trasporti stradali e ferroviari sta ad esempio esaminando nuovi modelli di incentivazione (*Mobility Pricing*).

Per garantire un buon posizionamento alle istituzioni svizzere nell'ambito della crescente internazionalizzazione della *ricerca e della formazione*, il Consiglio federale promuove le cooperazioni internazionali e mira alla partecipazione a lungo termine della Svizzera ai programmi di ricerca internazionali. Uno dei punti salienti riguarda la capacità di mantenere sul proprio territorio la ricerca privata che rappresenta una parte importante della ricerca svizzera e contribuisce in modo determinante all'innovatività dell'economia elvetica. Per questo motivo, il Consiglio federale cerca di migliorare costantemente le condizioni quadro anche delle imprese impegnate nella ricerca.

Per mantenere *flessibile il mercato del lavoro*, il Consiglio federale sostiene il partenariato sociale e il mantenimento dell'attuale livello di protezione delle condizioni salariali e lavorative. Inoltre, nell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale il Consiglio federale persegue l'obiettivo di evitare oneri amministrativi sproporzionati per l'economia. Attraverso l'iniziativa sul personale qualificato cerca inoltre di promuovere lo sfruttamento del potenziale interno e il livello di qualificazione dei lavoratori.

Per migliorare ulteriormente l'*accesso ai mercati esteri*, a fronte della battuta d'arresto dei negoziati OMC, la Svizzera partecipa a negoziati plurilaterali in corso. La formazione di zone di libero scambio sovraregionali è connessa a una serie di

sfide per la politica esterna. In questo ambito il Consiglio federale – nel caso del TPP – mira alla stipula di altri ALS con singoli Stati contraenti della zona di libero scambio o sonda – nel caso si dovesse giungere alla conclusione del TTIP – la possibilità di partecipare alla zona di libero scambio. Ai punti da risolvere che emergono in relazione ai negoziati relativi ai futuri accordi di libero scambio, per esempio a causa delle elevate protezioni doganali della Svizzera in ambito agricolo, si aggiunge il numero crescente di misure protezionistiche adottate da molti Paesi dopo la crisi finanziaria ed economica globale, e che rappresentano un'evoluzione negativa nel sistema di scambi internazionali. Quando simili misure riguardano direttamente la Svizzera, il Consiglio federale interviene in maniera decisa attraverso i canali consolidati ad esempio nell'ambito dell'OMC o dei comitati misti degli accordi di libero scambio. Il Consiglio federale cerca a questo proposito di dare il buon esempio tenendo coerentemente conto degli accordi internazionali al momento di introdurre nuove regolamentazioni.

In merito alla *densità normativa*, si tratta di valutare dettagliatamente e di minimizzare i costi che le nuove regolamentazioni possono creare. Nei suoi rapporti periodici sullo sgravio amministrativo il Consiglio federale esamina anche le possibilità di ottimizzazione delle regolamentazioni esistenti.

Come illustrato sopra, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE hanno un ruolo importante per la maggior parte dei fattori di localizzazione descritti. Non solo consentono alle imprese svizzere, finora, di accedere con i loro prodotti industriali e i loro servizi al mercato interno europeo, ma anche di reclutare senza troppe lungaggini burocratiche il personale di cui hanno bisogno. Gli accordi bilaterali sono alla base dei progetti di ricerca più importanti a livello internazionale e consentono la cooperazione transfrontaliera in materia di formazione. Sono anche alla base della cooperazione attuale e futura della Svizzera con l'UE nell'ambito delle infrastrutture.

L'eventuale venir meno o eventuali limitazioni dell'accesso senza discriminazioni a importanti mercati esteri, soprattutto al mercato interno dell'UE, la difficoltà di reclutare personale straniero o il rallentamento delle riforme – ad esempio nell'ambito del finanziamento delle assicurazioni sociali, dell'indebitamento delle famiglie o dei mercati agricoli – potrebbero portare, in combinazione con un eccessivo apprezzamento del franco svizzero, a una situazione simile a quella in cui si è venuta a trovare l'economia svizzera a partire dal 1991, ossia in una fase di recessione dalla quale ha faticato a uscire negli anni seguenti. Nel complesso, gli anni dal 1991 al 1996 sono stati caratterizzati da una lunga fase di stagnazione che ha scatenato un forte aumento della disoccupazione. A complicare ulteriormente le cose, si sono aggiunte l'incertezza economica a livello europeo dopo il rifiuto del popolo svizzero di entrare nel SEE e la lenta attuazione delle riforme strutturali all'interno del Paese, come l'apertura dei mercati protetti. La congiuntura è migliorata solo dal 1997 in poi, dopo l'allentamento delle misure di politica monetaria grazie ai tassi di inflazione più bassi e la conclusione dei negoziati sugli Accordi bilaterali I che ha permesso di regolare i rapporti con l'UE.

La politica economica svizzera ha tratto frutto dagli insegnamenti dei difficili anni Novanta, attuando riforme in vari campi. È stato possibile attuare alcune riforme volte a garantire la stabilità macroeconomica, come l'introduzione del freno

all'indebitamento, uno strumento inteso a evitare che la politica monetaria e fiscale possa ostacolare la ripresa o peggiorare lo stato di crisi (effetto prociclico indesiderato) come accaduto alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta. Senza dubbio la Svizzera ha imparato un'importante lezione dalla stagnazione degli anni Novanta: proprio in tempi economicamente favorevoli, come alla fine degli anni Ottanta o negli anni scorsi, il rischio di impostare la politica economica in maniera errata è particolarmente elevato, con effetti negativi che si sentirebbero solo dopo anni.

2 OMC e altre cooperazioni economiche multilaterali

2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Alla decima Conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi a Nairobi i ministri hanno approvato l'Accordo plurilaterale concernente l'estensione dell'Accordo sulle tecnologie dell'informazione (Information Technology Agreement ITA II). Nel settore agricolo i ministri hanno deciso di abolire i sussidi all'esportazione e di introdurre nuove norme concernenti altre misure all'esportazione. Sono inoltre state adottate una decisione a favore dei Paesi meno avanzati e una riguardante il cotone. Nel corso della Conferenza il Kazakistan è stato accolto in seno all'OMC come 162° membro.

2.1.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Durante la nona Conferenza ministeriale, svoltasi nel 2013 a Bali, i membri dell'OMC erano pervenuti all'adozione di un certo numero decisioni concernenti il ciclo di negoziati di Doha (il cosiddetto «pacchetto di Bali»). Nell'anno in rassegna l'attuazione di queste decisioni ha assunto un'importanza prioritaria. Le stesse hanno riguardato in particolare l'Accordo sull'agevolazione degli scambi (*Agreement on Trade Facilitation*, ATF), che chiarisce le disposizioni nell'ambito delle procedure doganali e migliora la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto nello scambio di merci. Il 2 settembre la Svizzera è stata il quattordicesimo Paese membro dell'OMC a ratificare l'ATF dopo che il 20 marzo 2015 il Parlamento aveva approvato l'Accordo all'unanimità nel quadro del rapporto sulla politica economica esterna 2014 e il termine di referendum era scaduto inutilizzato.

L'ATF entrerà in vigore solo quando sarà stato ratificato dai due terzi dei membri dell'OMC. Le 63 ratifiche depositate fino a quel momento non hanno permesso di raggiungere la soglia necessaria per poter decretare l'entrata in vigore dell'ATF in occasione della decima Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi (cfr. n. 2.1.2).

I membri dell'OMC hanno la possibilità di derogare al principio della nazione più favorita (NPF) del GATS a favore dei Paesi meno avanzati e di assumere impegni sul commercio di servizi che vanno oltre il livello previsto dall'OMC. Nell'anno in esame la Svizzera si è avvalsa di questa possibilità notificando, come altri Paesi,

l'assunzione di impegni in tal senso per quanto riguarda l'accesso ai mercati e il trattamento nazionale (cfr. n. 5.3).

Adesioni all'OMC

Nell'anno in rassegna le Seicelle e il Kazakistan sono entrati a far parte dell'OMC. L'adesione delle Seicelle è stata sancita nel dicembre 2014 dopo vent'anni di negoziati. In seguito alla ratifica da parte del loro Governo, il 25 aprile sono ufficialmente diventate il 161° membro dell'OMC.

I negoziati per l'adesione del Kazakistan, pure in corso da vent'anni, si sono conclusi il 27 luglio 2015. Completato il processo di approvazione interno, il 30 novembre il Kazakistan è diventato il 162 membro dell'OMC e, come tale, ha potuto partecipare alla Conferenza ministeriale di Nairobi.

Nell'ambito del processo di adesione del Kazakistan la Svizzera ha svolto negoziati bilaterali, terminati già nel 2006, allo scopo di migliorare le condizioni d'accesso al mercato per importanti prodotti d'esportazione svizzeri come ad esempio macchine, apparecchi elettrici, strumenti di precisione e prodotti farmaceutici.

In seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio, dell'Unione economica eurasiatica (UEE) tra l'Armenia, la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan e la Russia, il Kazakistan ha adottato la tariffa doganale esterna comune dell'UEE. Questa tariffa differisce dagli impegni assunti dal Kazakistan durante il processo di adesione all'OMC. Nel quadro dei negoziati di adesione all'OMC era stato convenuto che il Paese si sarebbe conformato agli impegni previsti durante il processo di adesione all'OMC, ma che avrebbe applicato la tariffa più bassa tra quelle concordate con l'OMC e l'UEE. In un secondo tempo il Kazakistan potrà rinegoziare i suoi impegni relativi all'accesso al mercato.

2.1.2 La decima Conferenza ministeriale

Nel corso dell'ultima Conferenza ministeriale, svoltasi nel 2013 a Bali, i ministri hanno incaricato i membri dell'OMC di elaborare entro la fine di luglio 2015 un programma di lavoro per i temi del ciclo di Doha rimasti in sospeso.

Dall'incontro ministeriale informale dell'OMC, tenutosi a Davos a fine gennaio su invito della Svizzera, è emerso un ampio consenso sulla necessità di riportare le ambizioni dei negoziati di Doha a un livello più realistico. Nonostante i grandi sforzi compiuti nella prima metà del 2015, i membri dell'OMC non hanno raggiunto un accordo sul programma di lavoro. In particolare, non è stato possibile trovare un comun denominatore sulla questione del sostegno interno all'agricoltura. In assenza di risultati degni di nota, è per ora sfumata anche la possibilità di un'intesa sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali (NAMA) e per i servizi.

Fin dalle fasi che hanno preceduto la decima Conferenza ministeriale dell'OMC, prevista dal 15 al 19 dicembre a Nairobi, per la prima volta su suolo africano, era apparso irrealistico pensare di poter evadere tutti i temi pendenti del ciclo di Doha. I ministri hanno preso le seguenti decisioni in vista di una conclusione parziale dei negoziati in corso. Nel settore dell'agricoltura sono state decise nuove norme sulla

concorrenza all'esportazione. La Svizzera si è unita al consenso richiesto per abolire completamente i sussidi all'esportazione e disporre altre misure all'esportazione quali il finanziamento delle esportazioni, le imprese commerciali di Stato e gli aiuti alimentari internazionali. A proposito dei sussidi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati, i ministri hanno convenuto un periodo transitorio di cinque anni (scadenza al 31 dicembre 2020), il che significa per la Svizzera rinunciare ai contributi all'esportazione sui prodotti agricoli trasformati nel quadro della «legge sul cioccolato»²⁴ (cfr. n. 5.1.3).

A favore dei Paesi meno avanzati (PMA) sono state adottate due decisioni, entrambe basate sulle decisioni prese a Bali nel 2013. In primo luogo i ministri hanno definito disposizioni complementari concernenti l'applicazione delle regole di origine preferenziali a favore dei PMA nonché la trasparenza e l'obbligo di documentazione in questo settore. In secondo luogo è stata prorogata al 2030 la validità della decisione che consente ai membri dell'OMC di derogare alla clausola della nazione più favorita secondo il GATS a vantaggio dei servizi e dei fornitori di servizi provenienti dai PMA.

I ministri hanno inoltre adottato i pacchetti della Liberia e dell'Afghanistan con i rispettivi elenchi di concessioni e i protocolli di adesione. I due Paesi dovrebbero ufficialmente entrare a far parte dell'OMC nel corso del 2016, quando avranno concluso il loro processo di ratifica.

Durante la Conferenza ministeriale le 24 Parti contraenti²⁵ dell'Accordo plurilaterale sulle tecnologie dell'informazione (ITA) hanno concluso i negoziati sulla sua estensione (cfr. n. 2.1.3).

I ministri hanno infine deciso di prorogare la moratoria che vieta l'imposizione di dazi doganali e tributi simili sulle trasmissioni elettroniche (moratoria *e-commerce*) e la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione nel quadro dell'Accordo TRIPS (*non-violation complaints*).

Nonostante gli sforzi profusi, i membri dell'OMC non sono ancora riusciti a definire la procedura per la trattazione dei temi di Doha rimasti in sospeso. La dichiarazione ministeriale riconosce che alcuni membri vorrebbero identificare e negoziare nuovi temi.

2.1.3 Negoziati plurilaterali finalizzati all'ulteriore liberalizzazione del commercio

Vari membri dell'OMC, fra cui la Svizzera, conducono i loro negoziati nell'ambito di iniziative plurilaterali finalizzate a una maggiore liberalizzazione del commercio. Nel settore delle merci, si tratta di un'estensione dell'Accordo del 1996 sulle tecnologie dell'informazione (*Information Technology Agreement*, ITA) e di un Accordo sulla liberalizzazione dei beni ambientali (*Environmental Goods Agreement*, EGA).

²⁴ RS 632.111.72

²⁵ Albania, Australia, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Filippine, Giappone, Guatemala, Hong Kong, Islanda, Israele, Malaysia, Maurizio, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Taipei, Thailandia e UE28.

Al di fuori dell'OMC vanno menzionati i negoziati concernenti un Accordo plurilaterale sul commercio di servizi (*Trade in Services Agreement*, TISA) (cfr. n. 5.3).

Accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA)

Alla decima Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi (cfr. n. 2.1.2), e per la prima volta da 18 anni, è stato formalmente adottato un Accordo OMC sulla riduzione dei dazi doganali. In seguito all'estensione dell'Accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA II) sono state liberalizzate circa 200 linee tariffali, per un volume commerciale di 1,3 bilioni di dollari americani (circa il 10 % del commercio mondiale di merci). I 24 partecipanti²⁶ a ITA II hanno abolito i dazi doganali corrispondenti secondo il principio della nazione più favorita per le importazioni provenienti da tutti i membri dell'OMC fin dall'entrata in vigore dell'Accordo o, in alcuni rari casi, dopo un periodo transitorio di una durata fino a sette anni. L'Accordo riguarda settori di tecnologie nei quali i fornitori svizzeri sono fortemente rappresentati (apparecchi medici high-tech, tecnologie PCB [circuiti stampati], tecnologie laser, apparecchi di misurazione, apparecchi di analisi chimica e fisica). Il volume commerciale della Svizzera per queste linee tariffali supera i 30 miliardi di franchi svizzeri (media del periodo 2012–2014). Quasi un quarto di questi (ca. 7,2 mia. fr.) riguarda scambi tra la Svizzera e Paesi con i quali o non esiste un accordo di libero scambio (ALS) o l'abolizione dei dazi non è ancora stata pienamente attuata e pertanto devono ancora essere versati tributi doganali²⁷.

L'Accordo iniziale sulle tecnologie dell'informazione (ITA) è stato firmato nel 1996 in occasione della prima Conferenza ministeriale a Singapore ed è entrato in vigore l'anno seguente. Ad oggi vi hanno aderito 53 membri dell'OMC. Dal maggio 2012 i negoziati si concentrano sull'estensione della gamma dei prodotti coperti dall'ITA. Dopo varie interruzioni, dovute soprattutto a divergenze tra i principali Paesi produttori ed esportatori di beni IT quali gli Stati Uniti e la Cina, verso la metà dell'anno i negoziati hanno ripreso con nuovo slancio. Alla fine di luglio le parti negoziali hanno adottato un elenco comune di prodotti IT. La seconda metà dell'anno fino alla Conferenza ministeriale dell'OMC è stata dedicata alla negoziazione dei periodi transitori e all'esame dei nuovi elenchi di impegni.

Accordo sui beni ambientali (EGA)

I negoziati concernenti un Accordo plurilaterale sui beni ambientali (*Environmental Goods Agreement*, EGA) hanno preso il via a Ginevra nel mese di luglio 2014 nel quadro del ciclo di Doha. Seguendo un approccio negoziale per dieci categorie²⁸, esperti provenienti da organizzazioni internazionali, da ambienti accademici,

²⁶ Albania, Australia, Canada, Cina, Colombia, Corea, Costa Rica, Filippine, Giappone, Guatemala, Hong Kong, Islanda, Israele, Malaysia, Maurizio, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Taipei, Thailandia e UE²⁸.

²⁷ Australia, Cina, Filippine, Malaysia, Maurizio, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Taipei e Thailandia.

²⁸ *Air pollution control, solid and hazardous waste management, wastewater management and water treatment, environmental remediation and clean-up, noise and vibration abatement, cleaner and renewable energy, energy efficiency, environmental monitoring, analysis and assessment, resource efficiency, environmentally preferable products.*

dall'industria e dall'amministrazione hanno fornito le basi per determinare quali beni e tecnologie potrebbero contribuire a risolvere i problemi ambientali.

Nell'anno in rassegna i 17 membri²⁹ che partecipano ai negoziati plurilaterali dell'EGA non hanno potuto raggiungere un primo risultato parziale nonostante gli sforzi compiuti nel corso della prima Conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi.

Con questo Accordo si intende liberalizzare i beni e le tecnologie che hanno un impatto sull'ambiente e possono contribuire all'attuazione degli obiettivi ambientali nazionali e internazionali. I negoziati proseguiranno a febbraio 2016.

2.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale) ha ritenuto che il quadro normativo per lo scambio di informazioni su richiesta istituito dalla Svizzera sia tale da permetterle di accedere alla seconda fase delle valutazioni tra pari. Per quanto riguarda l'imposizione delle imprese, l'OCSE ha pubblicato i risultati del progetto contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). La Svizzera ha partecipato attivamente a questo progetto e nel 2016 contribuirà anche all'elaborazione di un sistema di controllo dell'attuazione delle misure BEPS.

Nel mese di aprile sono state avviate le procedure di adesione all'OCSE di Costa Rica e Lituania. La collaborazione con i partner chiave si è ulteriormente rafforzata. La Svizzera sostiene la politica di apertura dell'OCSE affinché l'organizzazione possa mantenere la sua importanza a livello mondiale.

2.2.1 Questioni fiscali

In questi ultimi anni l'OCSE si è occupata a fondo della regolamentazione della fiscalità internazionale, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni e nuove regolamentazioni sull'imposizione delle imprese. Nell'anno in rassegna questi temi sono rimasti una priorità della Svizzera all'OCSE. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. La Svizzera intende raccogliere i dati a partire dal 2017 e procedere agli scambi automatici con i primi Paesi partner a partire dal 2018, con riserva di approvazione delle basi legali da parte dell'Assemblea federale. In relazione allo scambio di informazioni su richiesta, nel mese di marzo il Forum globale ha ammesso la Svizzera alla seconda fase delle valutazioni tra pari. In seguito alla revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale³⁰ nel 2014 e all'esten-

²⁹ Australia, Cina, Costa Rica, Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone, Canada, Corea, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera, Taipei, Turchia, Stati Uniti e UE.

³⁰ RS 651.1

sione della rete svizzera di accordi comprendenti disposizioni conformi allo standard per lo scambio di informazioni su richiesta, il Forum globale ha concluso che la Svizzera soddisfa questo standard. La seconda fase, che valuta il rispetto dello standard nella pratica, è iniziata in ottobre e durerà probabilmente fino alla metà del 2016. Terminata questa valutazione, il Forum globale pubblicherà un rapporto di valutazione sulla Svizzera.

Per quanto riguarda l'imposizione delle imprese, il 5 ottobre, dopo due anni di lavori, sono stati pubblicati i risultati del progetto OCSE/G20 contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS)³¹. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione dei rapporti ventenni su 15 misure che consentiranno di coordinare meglio le norme del diritto fiscale internazionale. Saranno così colmate le lacune che finora hanno potuto essere sfruttate dalle multinazionali per attuare una pianificazione fiscale aggressiva. Le nuove norme sono auspicabili in quanto creano condizioni di concorrenza eque tra gli Stati. Questi requisiti minimi riguardano la rendicontazione Paese per Paese (*country by country reporting*), i criteri per l'imposizione di beni immateriali (*IP Box*) e lo scambio spontaneo di informazioni su alcune decisioni anticipate secondo le norme dell'OCSE (*rulings*). La riforma III dell'imposizione delle imprese attualmente in corso in Svizzera tiene già conto di alcuni risultati del progetto BEPS. Essa prevede infatti l'introduzione di un'*IP Box* conforme allo standard (box brevetti o *licence box*) e l'abolizione di regimi fiscali contestati a livello internazionale. Nel 2016 sarà stabilita la procedura per la verifica dell'attuazione delle misure BEPS. Allo scopo di finalizzare i lavori in corso e di assicurare un monitoraggio efficace, la cooperazione dei Paesi partecipanti al progetto BEPS proseguirà fino al 2020.

2.2.2 Politica di apertura dell'OCSE

Al fine di preservare la sua importanza quale forum di scambio di buone prassi e raccomandazioni, l'OCSE persegue attivamente la propria politica di apertura. L'organizzazione accresce il numero di Paesi membri e, dal 2007, promuove varie forme di cooperazione con Paesi non membri.

Nel mese di aprile il Consiglio dell'OCSE ha avviato la procedura di adesione della Lituania e del Costa Rica. Vari comitati tecnici proseguono inoltre la valutazione delle politiche di Colombia e Lettonia, due Paesi candidati all'adesione dal 2013. La conformità delle politiche di questi quattro Paesi candidati all'adesione con gli standard dell'OCSE viene esaminata attentamente in modo da mantenere i valori e gli obiettivi dell'organizzazione (*like-mindedness*). Di fronte alla situazione venutasi a creare in Ucraina, nel mese di marzo 2014 il Consiglio dell'OCSE ha deciso di rinviare la procedura di adesione della Russia.

Nell'anno in esame la cooperazione con i partner chiave – Brasile, Cina, India, Indonesia e Sudafrica - è stata rafforzata attraverso studi, eventi e accordi settoriali.

³¹ Cfr. comunicato stampa «Nuovi standard internazionali dell'OCSE obbligatori in ambito di imposizione delle imprese: anche la Svizzera è chiamata ad agire» del 5 ottobre 2015, consultabile su: www.news.admin.ch > Documentazione.

Questi Paesi sono stati integrati nei lavori di vari comitati dell'OCSE e, ad esempio, partecipano come Paesi associati al progetto del BEPS. L'OCSE ha portato il suo know-how in questi Paesi nell'ambito delle valutazioni delle loro politiche in diversi settori quali l'ambiente, l'economia o la formazione. Sono inoltre stati avviati i nuovi programmi nazionali destinati al Perù, al Kazakistan e al Marocco, che offrono a questi Paesi un accesso alle competenze dell'OCSE e un'assistenza nell'attuazione delle riforme. Al di là delle valutazioni delle loro politiche, i Paesi in questione sono incoraggiati ad aderire agli strumenti legali dell'OCSE.

La Svizzera sostiene queste iniziative poiché permettono di allargare la cerchia dei Paesi che condividono i principi e gli interessi dell'OCSE, senza che ne risentano la qualità e l'efficienza dell'organizzazione. La Svizzera è convinta che la cooperazione con le economie emergenti possa contribuire a una maggiore coerenza delle politiche nazionali e a un'attuazione quanto più possibile uniforme degli standard internazionali.

2.2.3 *Peer Review* e incontri ad alto livello

I rapporti economici biennali per Paese (*Peer Reviews*) costituiscono una delle principali pubblicazioni dell'OCSE. L'ultima edizione sulla Svizzera, pubblicata in dicembre, contiene una valutazione della situazione economica e delle politiche economiche in diversi settori (politica monetaria, politica di crescita, promozione della produttività e politica ambientale). Vi sono inoltre analizzati in modo approfondito i due temi del mercato immobiliare e dell'efficacia della spesa pubblica.

Nel mese di luglio il Consiglio dell'OCSE ha adottato i nuovi principi sul governo d'impresa e le Linee guida dell'OCSE sul governo delle imprese pubbliche. Questi documenti contengono raccomandazioni destinate ai Governi per l'elaborazione delle condizioni quadro nazionali relative al buon governo d'impresa. In settembre il G20 ha a sua volta approvato i principi sul governo d'impresa dell'OCSE, il che sottolinea la loro importanza quali norme riconosciute a livello nazionale³².

Nell'anno in rassegna il Consiglio dei ministri dell'OCSE si è occupato della promozione degli investimenti per una crescita sostenibile e dell'occupazione. I ministri hanno inoltre preso atto della rielezione di Angel Gurría per un terzo mandato come segretario generale dell'OCSE (2016–2021). Nel mese di ottobre la Svizzera ha partecipato all'incontro ministeriale del Comitato della politica scientifica e tecnologica a Daejeon, nella Corea del Sud. I ministri hanno adottato la *Daejeon Declaration*, che determinerà l'agenda internazionale nel settore della scienza e dell'innovazione per i prossimi dieci anni. La Svizzera presiederà il comitato dell'OCSE incaricato di attuare le decisioni adottate. In ottobre si è inoltre svolto a Helsinki l'incontro ministeriale dell'OCSE sul governo pubblico, a cui ha partecipato anche la Svizzera. Le discussioni si sono incentrate sul ruolo del settore pubblico nell'attuazione di una politica di crescita che coinvolga tutti i cittadini. In questa

³² Queste norme sono oggi denominate *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (principi G20/OCSE sul governo d'impresa).

sede si è posto l'accento sull'importanza di una regolamentazione efficace e intelligente e della collaborazione tra le varie unità amministrative.

2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCES)

Nell'anno in rassegna la CNUCES ha partecipato alla verifica degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e all'elaborazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030 sarà tra l'altro una delle priorità tematiche della Conferenza ministeriale della CNUCES che si terrà nel 2016.

La CNUCES è un importante partner strategico della Svizzera nel settore della cooperazione economica allo sviluppo. Nel quadro dell'organizzazione la Svizzera, uno fra i principali donatori bilaterali nella cooperazione allo sviluppo in ambito tecnico, finanzia progetti in materia di biodiversità, concorrenza, gestione del debito, consulenza nel campo degli accordi sugli investimenti, norme e promozione commerciale.

La CNUCES ha fatto parte delle 60 organizzazioni internazionali del *Task Team* istituito dal segretario generale dell'ONU allo scopo di stilare un bilancio sulla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e di definire l'Agenda 2030 (cfr. n. 6.1.1).

La CNUCES è l'organo dell'ONU incaricato delle questioni in materia di commercio e sviluppo e, in quanto tale, ha svolto un ruolo trainante nell'elaborazione dell'obiettivo 17 dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile («Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile»), che sancisce il commercio come uno dei fondamenti di una crescita sostenibile.

Gli obiettivi dell'Agenda 2030 e la loro realizzazione hanno contrassegnato i preparativi della Conferenza ministeriale della CNUCES prevista per la primavera del 2016. Dal novembre 2014 all'agosto 2015 la Svizzera ha presieduto il gruppo JUSSCANNZ³³ che, al pari dell'UE, del G-77³⁴ e della Cina, è un attore di rilievo all'interno della CNUCES. Questo impegno ha permesso alla Svizzera di partecipare, a nome del gruppo JUSSCANNZ, alla preparazione della Conferenza ministeriale della CNUCES e di contribuire alla scelta dei temi da affrontare.

³³ Australia, Canada, Giappone, Israele, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Turchia.

³⁴ Il Gruppo dei 77 (G-77) è una coalizione informale che riunisce principalmente Paesi in sviluppo. Con i suoi 134 membri, il G-77 è il più grande gruppo delle Nazioni Unite. Cfr anche: [www.g77.org/doc/>About the Group of 77](http://www.g77.org/doc/>About%20the%20Group%20of%2077).

2.4 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI)

L'ONUSI è un partner strategico della Svizzera nella promozione di forme industriali e produttive rispettose delle risorse e del clima così come nel rafforzamento delle capacità commerciali nei Paesi in sviluppo. Nell'anno in rassegna la Svizzera e l'ONUSI hanno realizzato insieme diversi progetti e programmi in questi due campi tematici.

L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'ONUSI hanno molti temi in comune (p. es. in materia di energia e ambiente, rafforzamento delle capacità commerciali, sviluppo del settore privato e catene di valore agricole, cfr. n. 6.1.1). L'ONUSI si concentrerà in particolare sull'obiettivo 9 («Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l'innovazione»), che rispecchia l'essenza della missione attuale dell'organizzazione.

Dal 12 al 16 ottobre l'ONUSI ha organizzato a Davos la quarta Conferenza sull'efficienza delle risorse e la produzione più pulita (*Global Resources Efficiency and Cleaner Production [RECP] Networking Conference*), che si è svolta in concomitanza con il Forum mondiale delle risorse (*World Resources Forum*) 2015. Il coordinamento di questi due eventi ha dato luogo a una vasta piattaforma di discussione dedicata all'utilizzo efficace delle risorse e ha permesso di promuovere il collegamento materiale e organizzativo di due iniziative sostenute dalla Svizzera. La Conferenza è stata l'occasione per celebrare l'anniversario del primo Centro nazionale per una produzione più pulita (*National Cleaner Production Centers, NCPC*), istituito nel 1995 dall'ONUSI e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Programme, UNEP*). I NCPC sono unità rivolte al settore privato che propongono ai loro clienti un'ampia gamma di prestazioni per una produzione più rispettosa delle risorse, che spaziano dall'informazione, alla consulenza alle imprese, fino al dialogo politico. La Svizzera è stata uno fra i primi e più costanti promotori di una produzione più pulita, un approccio che mette le imprese in condizione di preservare le risorse e quindi di produrre in modo più economico, sia attraverso miglioramenti tecnici sia attraverso cambiamenti di comportamento da parte degli attori economici. Nell'anno in esame la Svizzera, insieme all'ONUSI, ha istituito nuovi NCPC in Ucraina e in Indonesia. Inoltre, ha sostenuto il programma globale RECP dell'ONUSI, che intende tra l'altro procedere alla trasformazione di parchi industriali in cosiddetti parchi eco-industriali.

L'ONUSI opera nel settore degli ostacoli tecnici al commercio (cfr. n. 5.2) in collaborazione con le imprese artigianali e industriali nei Paesi in sviluppo. Sulla scia della quarta Conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi a Doha nel 2001, l'ONUSI ha avviato un programma (*Trade Capacity Building, TCB*) volto a promuovere le capacità dei Paesi in sviluppo in materia di norme, metrologia (metodi di misurazione), procedure di prova e certificati di conformità. Attualmente la Svizzera sta realizzando insieme all'ONUSI dei progetti di rafforzamento delle capacità commerciali nel Ghana e in Indonesia.

2.5 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha svolto un ruolo attivo nella ricerca di una soluzione sostenibile alla crisi del sistema di controllo delle norme dell'OIL. Nel quadro della Conferenza generale dell'OIL ha fornito contributi sostanziali in materia di transizione dall'economia informale all'economia formale e per promuovere strumenti efficaci volti a sostenere le PMI nella creazione di posti di lavoro dignitosi e produttivi.

In seguito a un incontro dei rappresentanti dei Governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori svoltosi in febbraio, nel mese di marzo il Consiglio di amministrazione dell'OIL ha trovato una via per uscire dalla crisi del sistema di controllo delle norme dell'OIL. Il funzionamento dell'organizzazione era stato bloccato per tre anni a causa di un disaccordo tra i partner sociali sull'interpretazione delle norme dell'OIL. Il Consiglio di amministrazione si è inizialmente accordato sui principi essenziali per assicurare il buon funzionamento dei futuri lavori della Commissione di applicazione delle norme della Conferenza generale dell'organizzazione. Ha inoltre rinunciato ad adire la Corte internazionale di giustizia per ottenere un parere consultivo sul diritto di sciopero come era stato richiesto da una parte dei membri dell'OIL. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di rilanciare il meccanismo d'esame delle norme (*Standard Review Mechanism, SRM*). La Svizzera si impegna attivamente in questo processo in cui, insieme al Regno Unito, rappresenta il gruppo dell'Europa occidentale. Infine, nell'intento di ottimizzare il sistema di controllo delle norme dell'OIL, il Consiglio di amministrazione ha incaricato il presidente della Commissione di applicazione delle norme e il presidente del Comitato della libertà sindacale di redigere un rapporto sulle possibilità di interazione, funzionamento e miglioramento delle procedure di controllo delle norme. La Svizzera ha approvato questi sviluppi che sembrano aver ripristinato la fiducia tra i partner sociali internazionali e che hanno permesso alla Conferenza generale dell'OIL di giugno di svolgersi sotto i migliori auspici.

La Conferenza generale dell'OIL ha adottato nel mese di giugno la raccomandazione n. 204 relativa alla transizione dall'economia informale all'economia formale. La nuova norma internazionale non vincolante fornisce agli Stati membri un orientamento per facilitare questa transizione, rispettando al contempo i diritti fondamentali dei lavoratori e garantendo opportunità di sicurezza del reddito, di sussistenza e di imprenditorialità. La raccomandazione mira inoltre a promuovere la creazione, nell'economia formale, di imprese e lavori dignitosi, la loro preservazione e la loro sostenibilità, come pure la coerenza tra le politiche macroeconomiche, di occupazione, di protezione sociale, e le altre politiche sociali. La raccomandazione offre strumenti per prevenire l'«informalizzazione» dei posti di lavoro dell'economia formale. La Svizzera si è pronunciata a favore di una raccomandazione semplice, operativa e pragmatica, atta a sostenere i membri dell'OIL nei loro sforzi di transizione dall'economia informale all'economia formale. Ha sostenuto la sua adozione e

ha in particolare apprezzato gli sforzi dell'OIL volti a promuovere i diritti sociali nell'economia informale e a facilitare la transizione verso l'economia formale.

Durante la Conferenza si è discusso degli strumenti con cui le PMI possono creare posti di lavoro dignitosi e produttivi. In questa sede si è delineato un ampio consenso sull'importanza delle PMI per il conseguimento di una piena occupazione produttiva. La Conferenza ha riconosciuto che le PMI rappresentano i due terzi dei posti di lavoro su scala mondiale e che creano la maggior parte dei nuovi posti di lavoro. Politiche ben concepite di sostegno alle PMI contribuiscono alla creazione di posti di lavoro di migliore qualità e favoriscono una crescita economica sostenibile. Vista l'eterogeneità delle PMI, gli interventi devono tenere conto delle diverse caratteristiche delle imprese, quali le dimensioni, il settore, la crescita e l'evoluzione demografica. Nelle sue conclusioni la Conferenza ha invitato a eliminare gli ostacoli che impediscono l'attuazione di politiche di sostegno alle PMI. La Svizzera ha condiviso la propria esperienza e ha portato numerose idee a queste conclusioni, soprattutto per quanto riguarda la promozione del partenariato sociale, la semplificazione delle regolamentazioni, il finanziamento tramite garanzie di prestito e il riconoscimento della formazione professionale.

2.6 Il Gruppo dei 20 (G20)

I lavori del G20³⁵, sotto la presidenza della Turchia, hanno posto l'accento sulla promozione di una crescita economica solida e sull'incentivazione degli investimenti. Il G20 ha inoltre sostenuto gli sforzi internazionali per una maggiore trasparenza e condizioni eque in materia di imposizione delle società multinazionali. La Svizzera ha proseguito la sua strategia proattiva nei confronti del G20 prendendo posizione sulle priorità della presidenza turca. Nel 2016, su invito della presidenza cinese, la Svizzera avrà l'opportunità di partecipare al segmento finanziario del G20.

2.6.1 Il G20 sotto la presidenza turca

Nell'anno in esame il G20 è stato presieduto dalla Turchia. L'agenda turca si è concentrata sulla promozione di una crescita economica dinamica e inclusiva. Al centro dei dibattiti si sono poste tre priorità: la promozione di una crescita economica volta a ridurre le disparità, l'attuazione degli obiettivi del G20 decisi in passato e lo sviluppo di strategie di investimento nazionali. La Turchia ha inoltre inserito come questioni trasversali temi relativi alle PMI e ai Paesi in sviluppo a basso reddito.

³⁵ Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e UE.

Al fine di garantire una rappresentanza di tutte le regioni del mondo, ogni anno vengono invitati al vertice del G20 diversi Paesi non membri. La Turchia ha invitato l'Azerbaijan quale rappresentante del Vicino Oriente, la Spagna (ospite permanente), Singapore, la Malaysia (presidenza dell'ASEAN), lo Zimbabwe (presidenza dell'Unione africana) e il Senegal (rappresentante del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa).

Nell'anno in rassegna, oltre ai quattro incontri dei ministri delle finanze e dei presidenti delle banche centrali, si sono svolte riunioni tra i ministri dell'agricoltura, del lavoro e del commercio. Dal canto loro, i ministri dell'energia del G20 si sono riuniti per la prima volta. In linea con le priorità turche, hanno discusso dell'accesso all'energia a livello mondiale e del suo contributo all'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (cfr. n. 6.1.1).

Il vertice del G20, che il 15 e il 16 novembre ha riunito i capi di Stato e di Governo ad Antalya, è sfociato nell'approvazione del progetto OCSE/G20 sull'imposizione delle imprese (*Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS) (cfr. n. 2.2.1).

2.6.2 Bilancio del posizionamento della Svizzera nei confronti del G20

Benché non sia stata invitata dalla presidenza turca a partecipare al segmento finanziario del G20, la Svizzera ha proseguito la sua strategia proattiva nei confronti del gruppo prendendo posizione sulle priorità di quest'ultimo e diffondendo documenti programmatici.

La Svizzera ha partecipato in qualità di membro (dal 2014) al Partenariato globale del G20 per l'inclusione finanziaria (*Global Partnership for Financial Inclusion*, GPMI), che si impegna a favore di un accesso universale a costi accessibili ai servizi finanziari di base. La Cina auspica che questo tema venga ripreso nel 2016 tra le priorità del G20, con particolare attenzione al sistema finanziario digitalizzato.

Nel 2016, su invito della presidenza cinese, la Svizzera avrà nuovamente l'opportunità di partecipare al segmento finanziario del G20.

3 Integrazione economica europea

Nell'anno in rassegna lo sviluppo economico nell'UE, il principale partner commerciale della Svizzera, è risultato inferiore alle aspettative a seguito di vari fattori quali il calo dei prezzi dell'energia, la politica monetaria particolarmente espansiva della Banca centrale europea e il basso valore esterno dell'euro. Il forte apprezzamento del franco in seguito all'abbandono da parte della BNS della soglia minima di cambio con l'euro ha peggiorato la competitività di prezzo degli esportatori svizzeri, soprattutto nell'eurozona. Questo elemento, unito al persistere di un contesto difficile nell'UE, ha determinato un indebolimento del commercio estero e, di conseguenza, una minore crescita economica.

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha dato priorità, nell'ambito della sua politica europea, all'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali in materia di immigrazione e al mantenimento della via bilaterale con l'UE. Da un rapporto del Consiglio federale pubblicato nell'anno in rassegna emerge che un accordo di libero scambio di ampia portata non terrebbe conto delle esigenze dell'economia svizzera quanto il proseguimento degli accordi bilaterali con l'UE. Per questo occorre riacquisire il prima possibile sicurezza sul proseguimento e sull'eventuale sviluppo degli accordi bilaterali, importanti per l'economia svizzera. Le incertezze esistenti potrebbero ripercuotersi negativamente sulla propensione agli investimenti delle ditte in Svizzera e sulle prospettive di crescita a medio termine. Al riguardo il Consiglio federale ha preso conoscenza di due studi esterni che evidenziano le considerevoli conseguenze economiche di un eventuale scioglimento degli Accordi bilaterali I.

3.1 Le sfide economiche nell'UE e il loro impatto sulla Svizzera

Nell'anno in rassegna l'eurozona ha proseguito la sua moderata ripresa economica. In seguito al calo dei prezzi dell'energia, alla politica monetaria particolarmente espansiva della Banca centrale europea (BCE) e al basso valore esterno dell'euro, la crescita è risultata inferiore alle aspettative. Essa è stata sostenuta in maniera sostanziale dai consumi privati. Il potere d'acquisto reale delle economie domestiche ha beneficiato del miglioramento, lento ma costante, della situazione sul mercato del lavoro e del calo dei costi dell'energia. La lenta ripresa congiunturale e le favorevoli condizioni di finanziamento hanno inoltre dato ad alcuni Stati membri un margine di manovra in ambito politico-fiscale, di modo che anche l'aumento dei consumi statali ha contribuito alla crescita. Hanno invece fatto registrare un andamento contenuto gli investimenti fissi lordi. È vero che i bassi tassi d'interesse hanno dato impulsi positivi, ma l'incertezza sull'andamento dell'economia internazionale ha impedito un maggiore sviluppo degli investimenti. Tra i singoli Stati comunitari continuano tuttavia a registrarsi marcate differenze. In Spagna, ad esempio, i tassi di crescita sono risultati elevati, in Germania si è consolidata la fase di prosperità, anche se contenuta, mentre l'Italia si sta gradualmente riprendendo dopo il lungo periodo di

recessione. Nel corso dell'estate è stato possibile evitare l'uscita della Grecia dall'unione monetaria.

Dopo che, nel referendum di inizio luglio, i cittadini greci si sono dichiarati contrari alla proroga del secondo programma di aiuto, nelle settimane successive è stato trovato un accordo tra Atene e i creditori internazionali. In cambio di un ampio terzo pacchetto di credito il Governo greco si è impegnato a introdurre riforme radicali. Il serio rischio di un crollo del sistema finanziario greco e di un'uscita della Grecia dall'eurozona sembra per il momento escluso. I problemi strutturali non sono però affatto risolti e manca tuttora una soluzione istituzionale che possa garantire una procedura regolamentata per gli Stati insolventi all'interno dell'Unione monetaria. Non si possono pertanto escludere rischi a medio termine per la stabilità dell'eurozona. In alcuni Paesi europei che non fanno parte dell'Unione monetaria la situazione è decisamente più positiva. Ad esempio nel Regno Unito è proseguita la fase di prosperità che perdura da due anni e anche negli Stati dell'Europa centro-orientale la performance economica è fortemente migliorata.

Gli sviluppi nell'UE e soprattutto nei Paesi limitrofi, che fanno tutti parte dell'eurozona, influenzano l'economia svizzera tramite il commercio estero. Dopo l'abolizione della soglia minima di cambio del franco con l'euro all'inizio dell'anno, l'attenzione si è spostata sul settore delle esportazioni. La congiuntura interna ha permesso di attutire l'effetto del repentino apprezzamento del franco evitando una forte recessione, ma la minore competitività di prezzo degli esportatori svizzeri ha ridotto la performance del commercio estero e, di conseguenza, una crescita economica più contenuta. Proprio alla luce dell'attuale tasso di cambio sono di straordinaria importanza gli sviluppi nell'UE che, ricevendo il 55 per cento delle esportazioni svizzere (eurozona 46 %) è il nostro principale partner commerciale. La stentata ripresa congiunturale nell'UE ha fornito finora solo impulsi moderati al commercio estero svizzero. Un rafforzamento della crescita europea sarebbe dunque positivo anche per il nostro Paese. Inoltre, gli sviluppi politici nell'eurozona possono influenzare in modo notevole il tasso di cambio, che a sua volta incide sul commercio estero e su tutta l'economia nazionale. La politica monetaria espansiva della BCE ha portato tendenzialmente a un indebolimento della moneta unica e a un apprezzamento del franco rispetto all'euro. Anche nuovi rischi eventuali per la stabilità dell'Unione monetaria potrebbero avere forti ripercussioni sul tasso di cambio, visto che proprio in tempi di crisi il franco è esposto – per il suo ruolo tradizionale di «valuta sicura» – a una forte tendenza al rialzo.

A ciò si aggiungono le nuove disposizioni costituzionali sull'immigrazione (art. 121a Cost.) ancora da attuare e una grande incertezza sull'impatto che avranno sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Ciò può ripercuotersi negativamente sulla propensione agli investimenti delle imprese in Svizzera e, pertanto, sulle prospettive di crescita a medio termine.

3.2 Relazioni commerciali con l'UE

L'UE è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. Nel 2014 il 55 per cento delle esportazioni svizzere di merci era destinato al mercato europeo e il 73 per cento delle importazioni di merci proveniva dall'UE³⁶. Nonostante il forte aumento del volume commerciale della Svizzera con l'UE negli ultimi dieci anni, si è ridotta la *percentuale* dell'UE rispetto al volume commerciale complessivo della Svizzera, il che rispecchia un riequilibrio dei flussi commerciali mondiali verso i Paesi emergenti, soprattutto in Asia.

Volume commerciale Svizzera (esportazioni + importazioni) ³⁷	2004	2006	2008	2010	2012	2014
con tutti i Paesi (in mia. fr.)	297	362	414	387	571	538
con l'UE-28 (in mia. fr.)	213	254	288	262	318	295
percentuale UE-28	72 %	70 %	70 %	68 %	56 %	55 %

Le relazioni con l'UE sono – oltre all'impegno della Svizzera nell'OMC (cfr. n. 2.1) e agli accordi di libero scambio (ALS) con Stati terzi (cfr. n. 4) – un pilastro centrale della politica economica esterna del Paese. Le basi per un migliore accesso al mercato interno comunitario sono state gettate con l'Accordo di libero scambio del 1972³⁸ tra la Svizzera e l'UE, che ha eliminato i dazi sui prodotti industriali. In seguito, per tener conto delle esigenze dell'economia svizzera sono stati conclusi altri accordi bilaterali di accesso al mercato, tra cui quello sulla soppressione degli ostacoli non tariffari al commercio e sull'accesso agli appalti pubblici. I Bilaterali I³⁹ e II⁴⁰, conclusi rispettivamente nel 1999 e nel 2004, oltre ad estendere l'accesso ad altri mercati di merci e servizi e al mercato del lavoro, hanno permesso di approfondire la cooperazione tra la Svizzera e l'UE in alcuni settori (p. es. formazione e ricerca).

³⁶ Commercio senza metalli preziosi, pietre semipreziose, oggetti d'arte e di antiquariato.

³⁷ Commercio compresi metalli preziosi, pietre semipreziose, oggetti d'arte e di antiquariato (dal 2012 compreso l'oro). Dati consultabili su: www.swiss-impex.admin.ch.

³⁸ Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS **0.632.401**).

³⁹ Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**), Accordo sugli appalti pubblici (RS **0.172.052.68**), Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS **0.946.526.81**), Accordo agricolo (RS **0.916.026.81**), Accordo sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**), Accordo sui trasporti terrestri (RS **0.740.72**), Accordo sulla ricerca (RS **0.420.513.1**).

⁴⁰ Accordo concernente l'associazione a Schengen/Dubliano (RS **0.362.31**), Accordo sulla fiscalità del risparmio (RS **0.641.926.81**), Accordo sulla lotta contro la frode (RS **0.351.926.81**), Accordo sui prodotti agricoli trasformati (RS **0.632.401.23**), Accordo sull'ambiente (RS **0.814.092.681**), Accordo sulla cooperazione nel settore statistico (RS **0.431.026.81**), Accordo sulla partecipazione al programma MEDIA 2007 (RS **0.784.405.226.8**), Accordo sull'educazione (RS **0.402.268.1**), Accordo per evitare la doppia imposizione dei funzionari in pensione delle istituzioni e agenzie delle Comunità europee residenti in Svizzera (RS **0.672.926.81**).

Questi accordi hanno creato in determinati ambiti relazioni molto simili a quelle del mercato interno. Gli accordi Svizzera-UE garantiscono un accesso al mercato reciproco e su misura, sopprimendo gli ostacoli al commercio di natura tariffale e non tariffale. Gli accordi bilaterali permettono alle imprese svizzere non solo di offrire i propri prodotti nell'UE senza ostacoli, ma anche di essere sostanzialmente equiparate ai loro concorrenti europei. Grazie agli accordi bilaterali le imprese svizzere non solo sono competitive nel mercato interno dell'UE, ma godono anche di un vantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti dei Paesi terzi.

3.3 **Confronto tra un accordo di libero scambio globale e gli accordi bilaterali con l'UE**

Dopo la votazione popolare del 9 febbraio 2014 sulle nuove disposizioni costituzionali in materia di immigrazione (cfr. n. 3.4) si è fatto più intenso il dibattito concernente le relazioni della Svizzera con l'UE. In tale contesto è stata sollevata la questione di un ALS di ampia portata con l'UE in alternativa ai Bilaterali. In adempimento del postulato Keller-Sutter 13.4022 Un accordo di libero scambio con l'UE al posto degli accordi bilaterali, il Consiglio federale ha approvato un rapporto che analizza le possibilità offerte da un ALS di ampia portata con l'UE e le confronta con quelle date dagli accordi bilaterali esistenti⁴¹.

Nell'analisi si giunge alla conclusione che un ALS di ampia portata sarebbe un chiaro passo indietro rispetto alla via bilaterale attuale. In vari settori gli accordi bilaterali hanno creato per gli offerenti svizzeri condizioni simili a quelle del mercato interno, garantendo la certezza del diritto, ed esteso la collaborazione ad altri ambiti – due traguardi che un ALS non avrebbe permesso di raggiungere.

Nel quadro di un ALS globale tra la Svizzera e l'UE si perseguirebbe sostanzialmente un accesso facilitato al mercato da realizzare senza un'armonizzazione del diritto (vale a dire senza il recepimento del diritto europeo e senza un'equivalenza delle prescrizioni convenuta e controllata in via contrattuale). Un accordo senza l'armonizzazione del diritto escluderebbe importanti settori di accesso al mercato (p. es. gli ostacoli tecnici al commercio per i beni industriali o in ambiti quali l'agricoltura, la sicurezza doganale, la libera circolazione delle persone, l'accesso facilitato reciproco ad alcuni settori di servizi quali i trasporti terrestri e il traffico aereo). Anche se l'autonomia normativa sarebbe formalmente garantita nel quadro di un ALS globale, di fatto l'obiettivo di un'autonomia più ampia verrebbe difficilmente raggiunto. Per via delle forti interazioni economiche con i Paesi limitrofi la Svizzera avrebbe interesse, anche senza accordi di armonizzazione, a evitare inutili scostamenti dalle prescrizioni del suo principale partner commerciale e ad adeguare autonomamente il suo apparato normativo a quello dell'UE. Senza accordi bilaterali (di armonizzazione) l'equivalenza delle norme non sarebbe riconosciuta contrattualmente, il che comporterebbe in molti casi per le imprese svizzere una limitazione d'accesso al mercato interno dell'UE. Viceversa la concorrenza interna risulterebbe

⁴¹ Cfr. comunicato stampa del 5 giugno «Consiglio federale: confronto tra un accordo globale di libero scambio e gli accordi bilaterali con l'UE», consultabile su: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.

ridotta: la minore varietà di prodotti e i prezzi più alti che ne deriverebbero si ripercuoterebbero negativamente sui consumatori e sui produttori in Svizzera.

In fin dei conti un tale ALS dovrebbe rispondere agli interessi di entrambe le Parti. La Svizzera dovrebbe presumibilmente fare importanti concessioni in materia di protezione doganale sui prodotti agricoli per poter concludere con successo i negoziati. Inoltre è probabile che il passaggio dagli accordi bilaterali a un ALS globale metterebbe in discussione anche il proseguimento della collaborazione in settori che esulano dall'accesso al mercato, come è avvenuto ad esempio nei negoziati con l'UE sulla partecipazione della Svizzera all'ultimo accordo quadro sulla ricerca («Orizzonte 2020»). L'UE subordina la piena associazione del nostro Paese e il proseguimento della sua partecipazione oltre il 2016 alla ricerca di una soluzione di principio per quanto riguarda l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) (cfr. n. 3.4).

«Orizzonte 2020» rappresenta a livello mondiale il maggiore programma di promozione della ricerca e dell'innovazione. Sostiene infatti progetti che coprono l'intera catena delle innovazioni, dalla ricerca di base alla preparazione di prodotti e servizi commercializzabili. L'adesione al programma favorisce il conseguimento di conoscenze e competenze, lo sviluppo di reti e di cooperazioni di ricerca internazionali e la mobilità dei ricercatori. La stessa economia svizzera ne trae beneficio: la partecipazione a un progetto comporta ad esempio la creazione di posti di lavoro⁴², la costituzione di nuove imprese (*start-up*), il deposito di brevetti in Svizzera o altre forme di proprietà intellettuale (p. es. diritti d'autore, deposito di marchi, ecc.).

3.4 Studi sull'abbandono dei Bilaterali I

Dopo la votazione popolare del 9 febbraio 2014 sulle nuove disposizioni costituzionali in materia di immigrazione è cresciuto l'interesse per il rilievo economico dei Bilaterali I. Sull'importanza dei singoli accordi esiste già una serie di studi⁴³. Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha preso atto di due studi scientifici esterni che analizzano l'impatto economico di un eventuale abbandono dei Bilaterali I⁴⁴. Gli studi mostrano che il PIL svizzero si ridurrebbe complessivamente, dal 2018 al 2035, di 460–630 miliardi di franchi svizzeri, all'incirca l'equivalente di un attuale «reddito annuo» dell'economia svizzera.

Il contingentamento dell'immigrazione ridurrebbe l'offerta di lavoro rispetto a oggi e farebbe lievitare i costi del reperimento di manodopera. L'abbandono dei Bilaterali I creerebbe nuove barriere commerciali e limiterebbe l'accesso al mercato. I beni industriali ad esempio, che rientrano nell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, necessiterebbero di un ulteriore esame della conformità per dimostrare l'adempimento delle norme UE previste per l'accesso al

⁴² Cfr. *Effets de la participation de la Suisse au 7^e programme-cadre de recherche européen*, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI; 2014.

⁴³ I link ai vari studi sono consultabili su: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Relazioni economiche con l'UE.

⁴⁴ Cfr. comunicato stampa del 4 dicembre 2015 «Studio sull'abbandono dei Bilaterali I: perdite significative per l'economia».

mercato. Negli appalti pubblici gli offerenti svizzeri non potrebbero più essere equiparati a quelli dell'UE nelle gare di appalto a livello distrettuale e comunale negli Stati membri comunitari. Gli offerenti svizzeri perderebbero il diritto di non essere discriminati anche nelle gare di appalto di altri settori, quali il traffico su rotaia, la fornitura di gas, calore, acqua potabile ed energia elettrica, i trasporti urbani, gli aeroporti nonché la navigazione fluviale e marittima. Inoltre scomparirebbe il reciproco accesso al mercato facilitato in determinati settori di servizi (trasporti terrestri, traffico aereo, fornitura di servizi conformemente all'ALC). La competitività svizzera risulterebbe inferiore, con le conseguenti ripercussioni sulle esportazioni e sulla concorrenza interna. Un abbandono dell'accordo sulla ricerca avrebbe infatti un impatto negativo sul potenziale d'innovazione della Svizzera.

Vi si aggiungerebbero ulteriori perdite dovute all'incertezza sul futuro delle relazioni della Svizzera con il suo principale partner commerciale. In caso di abbandono dei Bilaterali I risulterebbero incerti sia il proseguimento di altri accordi con l'UE sia la stipula di futuri accordi di accesso al mercato. A causa di determinate difficoltà metodologiche, i due studi non hanno potuto tener conto di tutte le conseguenze. Bisogna dunque partire dal presupposto che la fine dei Bilaterali I avrebbe ripercussioni economiche ben superiori alle stime.

3.5 Attuazione delle nuove disposizioni costituzionali sull'immigrazione

Il Consiglio federale ha avviato con prontezza i lavori di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali sull'immigrazione e preso rapidamente le prime decisioni presentando già il 20 giugno 2014 il suo piano⁴⁵. Sulla base di quest'ultimo ha posto in consultazione, in data 11 febbraio 2015, la revisione della legge⁴⁶. Al tempo stesso ha approvato il mandato negoziale per un adeguamento dell'ALC con l'UE. Una soluzione per la libera circolazione delle persone dovrebbe consentire in futuro alla Svizzera di controllare e di limitare l'immigrazione in modo autonomo, preservando al contempo la via bilaterale come base delle relazioni con l'UE.

All'inizio dell'anno la presidente della Confederazione e il presidente della Commissione europea hanno convenuto di svolgere consultazioni bilaterali sulla libera circolazione delle persone. In generale gli interlocutori dell'UE e dei Paesi membri hanno mostrato comprensione per le esigenze svizzere, ma hanno insistito sul principio della libera circolazione, che è una colonna portante del mercato interno comunitario.

A livello di politica interna è emerso che per la maggior parte dei partecipanti alla consultazione il mantenimento degli Accordi bilaterali I – e quindi dell'ALC – è un obiettivo prioritario. Anche le misure di accompagnamento varate dal Consiglio

⁴⁵ Cfr. comunicato stampa del 20 giugno 2014 «Il Consiglio federale presenta il piano per attuare l'articolo sull'immigrazione», consultabile su: www.dfgp.admin.ch/Attualità/News/2014.

⁴⁶ Cfr. comunicato stampa dell'11 febbraio «Regolazione dell'immigrazione: il Consiglio federale approva l'avamprogetto di legge e il mandato negoziale», consultabile su: www.news.admin.ch.

federale godono di ampio appoggio. Esse contribuiscono a far utilizzare meglio il potenziale di manodopera presente tra le persone residenti in Svizzera e a migliorare le prospettive di occupazione (p. es. migliore conciliabilità tra lavoro e famiglia, migliore integrazione nel mercato del lavoro dei meno giovani e accesso facilitato alle informazioni per le persone in cerca d'impiego in Svizzera).

È opportuno creare il prima possibile un clima di certezza sul proseguimento e sull'eventuale estensione del reciproco accesso al mercato. L'accesso al mercato interno dell'UE è un fattore importante per la piazza economica svizzera (cfr. n. 1). Il 12 agosto il Consiglio federale ha deciso di rafforzare la struttura di gestione di tutti i negoziati con l'UE, tra cui rientrano in particolare la libera circolazione delle persone, le questioni istituzionali, ulteriori accordi di accesso al mercato, l'avvio o l'ampliamento di collaborazioni e il rinnovo del contributo all'allargamento.

In dicembre il Consiglio federale ha deciso di perseguire una soluzione consensuale con l'UE che rispetti al contempo le nuove disposizioni costituzionali e l'ALC, con l'intenzione di gestire l'immigrazione delle persone che rientrano nell'ALC mediante una clausola di salvaguardia. In vista dell'eventualità che non si dovesse giungere tempestivamente a un'intesa con l'UE, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare, parallelamente alle consultazioni, un messaggio che preveda una clausola di salvaguardia unilaterale.

3.6 Questioni fiscali

Il protocollo firmato il 27 maggio che modifica l'accordo del 2004⁴⁷ sulla fiscalità del risparmio (che fa parte degli Accordi bilaterali II) contiene in particolare i tre elementi seguenti: il reciproco scambio automatico di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard globale dell'OCSE, lo scambio di informazioni su richiesta secondo gli standard dell'OCSE vigenti e una disposizione sull'esenzione dall'imposizione alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni di licenza tra società consociate. Sotto il profilo materiale l'accordo esistente sulla fiscalità del risparmio viene quasi interamente modificato e trasformato in un accordo con l'UE sullo scambio automatico di informazioni. Il protocollo di modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. In tale ambito la Svizzera e i 28 Stati membri dell'UE intendono raccogliere informazioni sui conti finanziari dal 2017 e scambiarseli a vicenda a partire dal 2018. Applicando lo standard per lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera e l'UE forniscono un contributo importante alla lotta internazionale contro l'evasione fiscale.

Il 5 giugno il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla riforma III dell'imposizione delle imprese (RI III)⁴⁸. L'obiettivo della riforma è rafforzare la piazza imprenditoriale svizzera tenendo conto delle norme internazionali attuali in ambito fiscale. Con la RI III migliorano anche la certezza del diritto e la possibilità di pianificazione per le imprese. La riforma prevede la soppressione delle regola-

⁴⁷ Accordo che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS **0.641.926.81**).

⁴⁸ FF **2015** 4133

mentazioni fiscali cantonali sulle holding e sulle società di amministrazione. In passato queste regolamentazioni hanno contribuito in modo significativo all'attrattiva della piazza economica svizzera, ma non sono più conciliabili con le norme internazionali, il che costituisce sempre più uno svantaggio per le imprese attive anche all'estero. La Svizzera e i 28 membri dell'UE hanno già firmato al riguardo, nell'ottobre 2014, una dichiarazione comune, nella quale gli Stati membri dell'UE si sono impegnati ad abrogare i provvedimenti adottati contro i regimi fiscali cantonali speciali non appena questi ultimi fossero stati aboliti. La RI III prevede misure quali l'introduzione di un «patent box» che prevede un'imposizione preferenziale volta a preservare l'attrattiva della piazza economica.

3.7 Contributo all'allargamento

Il contributo svizzero all'allargamento per un totale di 1,302 miliardi di franchi permette di sostenere oltre 300⁴⁹ progetti nei 13 Paesi che hanno aderito all'UE dal 2004 in poi. In tal modo la Svizzera contribuisce a ridurre le disparità sociali ed economiche in Europa. Nell'anno in rassegna è stata commissionata una valutazione esterna che riepiloghi come è stato attuato finora il contributo all'allargamento. Il rapporto verrà pubblicato all'inizio del 2016.

Nell'anno in rassegna sono state concluse numerose opere, per esempio due progetti infrastrutturali in Slovenia, grazie ai quali gli edifici di 41 scuole sono ora isolati meglio e riscaldati con energie rinnovabili. Imprese e professionisti svizzeri hanno contribuito all'attuazione del progetto offrendo consulenza e fornendo pompe di calore. In settembre ha avuto luogo la cerimonia di chiusura del programma di borse di studio, grazie al quale oltre 500 dottorandi e post-dottorandi hanno potuto effettuare un soggiorno di ricerca in Svizzera. Il nostro Paese ha in tal modo consolidato i suoi contatti con le reti accademiche nei nuovi Stati membri dell'UE. Questi risultati mostrano che il contributo all'allargamento non produce grandi risultati solo nei Paesi partner, ma permette anche alla Svizzera di creare partenariati, di rafforzare le relazioni bilaterali con i nuovi Stati membri dell'UE e con l'UE in generale e di offrire nuove possibilità alle imprese nazionali.

Il 30 giugno la Svizzera ha firmato un accordo quadro bilaterale con la Croazia, che disciplina l'attuazione del contributo svizzero all'allargamento di 45 milioni di franchi svizzeri destinato a questo Paese.

L'attuale base legale per il contributo svizzero all'allargamento, la legge federale del 24 marzo 2006⁵⁰ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, è applicabile fino al 31 maggio 2017. Un eventuale contributo oltre questa data richiederebbe una nuova base legale. La struttura di gestione decisa il 12 agosto dal Consiglio federale per tutti i negoziati con l'UE comprende anche la questione del rinnovo del contributo all'allargamento.

⁴⁹ La lista dei progetti è consultabile su: www.contributo-allargamento.admin.ch.

⁵⁰ RS 974.1

Accordi di libero scambio con Stati terzi non membri dell'UE o dell'AELS

La Svizzera dispone di una rete di 28 accordi di libero scambio (ALS) con 38 partner al di fuori dell'UE e dell'AELS. Nell'anno in rassegna è entrato in vigore l'ALS con la Bosnia ed Erzegovina ed è stato firmato il protocollo di adesione del Guatemala all'ALS tra AELS e Stati dell'America centrale.

I negoziati dell'AELS per un ALS con la Malaysia e il Vietnam sono proseguiti come pure gli sforzi per portare avanti e concludere i negoziati con l'India e con l'Indonesia. L'AELS ha inoltre intavolato negoziati di libero scambio con la Georgia e con le Filippine.

I negoziati con la Turchia sul perfezionamento dell'ALS del 1992 sono proseguiti. Con il Canada è imminente l'avvio di colloqui esplorativi su un eventuale sviluppo dell'ALS. I colloqui esplorativi con il Messico per un perfezionamento dell'ALS AELS-Messico si sono invece conclusi. Con la Cina si è svolto il primo incontro del Comitato misto istituito in virtù dell'ALS Svizzera-Cina.

Gli Stati dell'AELS e l'Ecuador hanno firmato una dichiarazione di collaborazione, per cui i negoziati per un ALS con questo partner saranno avviati nel 2016. Tra gli Stati dell'AELS e il Mercosur è stato avviato un dialogo esplorativo. Gli Stati dell'AELS, infine, hanno proseguito il dialogo commerciale con gli USA.

4.1 Attività della Svizzera

Oltre alla Convenzione del 4 gennaio 1960⁵¹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio e all'ALS del 1972⁵² con l'UE, la Svizzera disponeva alla fine dell'anno in rassegna di 28 ALS⁵³ con 38 partner diversi, 25 dei quali siglati nell'ambito dell'AELS. Gli ALS con la Cina, il Giappone e le Isole Faerøer sono stati conclusi bilateralmente.

Gli ALS si sono dimostrati uno strumento valido per ridurre le discriminazioni e altri ostacoli al libero accesso ai mercati esteri. Concludendo altri ALS la competitività della Svizzera può essere rafforzata ulteriormente. Nell'ambito della politica di crescita a lungo termine del Consiglio federale nonché alla luce del franco forte, le misure per aprire ulteriormente i mercati d'esportazione assumono grande importanza per il nostro Paese.

La tendenza globale alla conclusione di ALS regionali o interregionali è proseguita anche nell'anno in rassegna, non da ultimo a causa degli sviluppi intervenuti all'interno dell'OMC (cfr. n. 2.1). Entro la fine del primo semestre risultavano notificati presso l'OMC 612 accordi preferenziali di portata regionale, 402 dei quali erano già in vigore⁵⁴. Oltre a questi accordi regionali (tra cui ASEAN⁵⁵, UE, NAFTA⁵⁶), vengono negoziati da tanti anni accordi interregionali, anche da parte di membri dell'OMC economicamente importanti come l'UE, la Cina e il Giappone. Tra i più noti figurano attualmente il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*, TTIP, cfr. n. 4.2) e l'Accordo di partenariato transpacifico (*Trans-Pacific-Partnership-Agreement*,

51 RS **0.632.31**

52 RS **0.632.401**

53 Accordi di libero scambio dell'AELS: Turchia (in vigore dall'1.4.1992; RS **0.632.317.631**), Israele (1.7.1993; RS **0.632.314.491**), Autorità palestinese (1.7.1999; RS **0.632.316.251**), Marocco (1.12.1999; RS **0.632.315.491**), Messico (1.7.2001; RS **0.632.315.631.1**), Macedonia (1.5.2002; RS **0.632.315.201.1**), Giordania (1.9.2002; RS **0.632.314.671**), Singapore (1.1.2003; RS **0.632.316.891.1**), Cile (1.12.2004; RS **0.632.312.451**), Tunisia (1.6.2006; applicazione provvisoria dall'1.6.2005; RS **0.632.317.581**), Corea del Sud (1.9.2006; RS **0.632.312.811**), Libano (1.1.2007; RS **0.632.314.891**), SACU (Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland; 1.5.2008; RS **0.632.311.181**), Egitto (1.9.2008; applicazione provvisoria dall'1.8.2007; RS **0.632.313.211**), Canada (1.7.2009; RS **0.632.312.32**), Serbia (1.10.2010; RS **0.632.316.821**), Albania (1.11.2010; RS **0.632.311.231**), Colombia (1.7.2011; RS **0.632.312.631**), Perù (1.7.2011; RS **0.632.316.411**), Ucraina (1.6.2012; RS **0.632.317.671**), Montenegro (1.9.2012; RS **0.632.315.731**), Hong Kong (1.10.2012; RS **0.632.314.161**), CCG (Consiglio di cooperazione del Golfo: Bahrein, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti; 1.7.2014; RS **0.632.311.491**), Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama; 29.8.2014; RS **0.632.312.851**), Bosnia ed Erzegovina (1.1.2015; RS **0.632.311.911**), ALS bilaterali della Svizzera: Isole Faerøer (1.3.1995; RS **0.946.293.142**), Giappone (1.9.2009; RS **0.946.294.632**), Cina (1.7.2014; RS **0.946.292.492**).

54 www.wto.org > trade topics > regional trade agreements (stato del rilevamento: 7 aprile 2015).

55 Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam.

56 North American Free Trade Agreement: Canada, Messico, USA.

TPP⁵⁷). I negoziati per la più grande zona di libero scambio del mondo si sono conclusi lo scorso ottobre (cfr. n. 1.2.4).

Continua quindi a persistere per la Svizzera il rischio di subire discriminazioni su importanti mercati esteri. Per ovviarvi, il nostro Paese deve necessariamente estendere e approfondire la propria rete di ALS, soprattutto con Paesi emergenti in forte crescita. Gli interessi di questi Paesi, tuttavia, divergono in parte nettamente da quelli della Svizzera⁵⁸, motivo per cui certi processi di negoziazione attualmente in corso risultano più difficili e onerosi di quelli conclusi in passato.

4.1.1 Negoziati in corso

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha avviato trattative di libero scambio e svolto quattro tornate di negoziati con le Filippine. L'obiettivo è di siglare un accordo prima delle elezioni presidenziali filippine che si terranno in maggio 2016. Anche con la Georgia sono stati avviati negoziati di libero scambio, già a buon punto dopo due sole tornate. L'obiettivo è di concluderli entro la fine del 2016. Le trattative con la Malaysia e il Vietnam sono proseguite nell'ambito di, rispettivamente, due e tre tornate negoziali. La conclusione dell'accordo TPP e i negoziati di libero scambio tra l'UE e il Vietnam non hanno ancora avuto ripercussioni tangibili né sul livello di ambizioni né sulla velocità di negoziazione tra l'AELS da una parte e il Vietnam e la Malaysia dall'altra.

Nell'ambito dei negoziati in corso, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS puntano a inserire nei loro accordi disposizioni che non interessano soltanto gli scambi di beni e servizi, la protezione della proprietà intellettuale e altri temi, ma anche il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Gli sforzi per condurre a buon fine le trattative con l'India sono stati intensificati a vari livelli. Sul piano politico, l'India e gli Stati dell'AELS hanno manifestato più volte la loro disponibilità a proseguire il processo negoziale. Come prossima tappa è previsto un incontro tra i capi negoziatori. I principali punti da chiarire riguardano la proprietà intellettuale (in particolare la protezione dei brevetti) e la sicurezza dei dati. Vista l'importanza dell'Indonesia come partner economico, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS si stanno tuttora adoperando per riavviare i negoziati di libero scambio con questo Paese, bloccati dalle elezioni parlamentari e presidenziali del maggio 2014. Oltre ai vari contatti a livello politico, si è svolto lo scorso maggio un incontro tra i capi negoziatori. Per aumentare la probabilità di una ripresa dei negoziati, le imprese indonesiane saranno informate sulle opportunità e sui vantaggi che potrebbero risultare per loro da un ALS con gli Stati dell'AELS.

Il processo negoziale con Russia, Bielorussia e Kazakistan è sospeso dall'inizio del conflitto in Ucraina. Alla luce delle attuali circostanze, i ministri dell'AELS hanno ribadito la loro intenzione di rinunciare fino a nuovo avviso a una ripresa dei negoziati. La situazione di politica interna della Thailandia non ha permesso neppure con

⁵⁷ Australia, Brunei, Cile, Canada, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, USA e Vietnam.

⁵⁸ Cfr. n. 4.3 del Rapporto sulla politica economica esterna 2012, FF 2013 1119.

questo partner di riprendere i colloqui per un proseguimento dei negoziati, sospesi ormai dal 2006. A seconda degli sviluppi della situazione, l'AELS esaminerà a tempo debito l'ipotesi di una ripresa del dialogo.

Per quanto concerne l'Algeria, l'AELS ha ribadito il suo desiderio di una ripresa dei negoziati di libero scambio, avviati nel 2007 e sospesi dalla stessa Algeria nel 2009.

4.1.2 Accordi di libero scambio esistenti

L'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Nell'anno in rassegna è anche stato firmato il protocollo di adesione del Guatemala all'ALS tra AELS e Stati dell'America centrale⁵⁹, che entrerà presumibilmente in vigore nel 2016.

Sempre nell'anno in rassegna si sono incontrati i Comitati misti istituiti in virtù degli ALS con la Cina, con il Consiglio di cooperazione del Golfo⁶⁰ (*Gulf Cooperation Council*, CCG), con le autorità palestinesi/OLP, con la Serbia e con l'Unione doganale dell'Africa australe (*Southern African Custom Union*, SACU)⁶¹.

L'ALS bilaterale tra la Svizzera e la Cina, in vigore dal 1° luglio 2014, viene utilizzato frequentemente. In agosto si è svolto il primo incontro del Comitato misto corrispondente, che ha discusso tutti gli aspetti dell'accordo, compresi i temi del commercio e dello sviluppo sostenibile (cfr. n. 5.5.1). Il Comitato misto ha anche trattato questioni concernenti le procedure e le prove necessarie per importare merci a titolo preferenziale in Cina, decidendo a questo riguardo di rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali. Il Comitato misto si riunirà nuovamente in settembre 2016 per esaminare, conformemente alle varie clausole di verifica e sviluppo contenute nell'ALS, eventuali proposte di miglioramento o adeguamento dell'accordo.

Per quanto riguarda lo scambio di merci, l'ALS tra gli Stati dell'AELS e il CCG, entrato in vigore il 1° luglio 2014, è stato attuato in ritardo da parte del CCG. Su richiesta di quest'ultimo, il Comitato misto AELS-CCG ha prescritto lo scorso maggio un ulteriore modulo per la prova di origine dei prodotti esportati dagli Stati del CCG. Da allora tutti questi Stati attuano l'accordo, ad eccezione dell'Arabia Saudita, che concluderà i preparativi interni per l'attuazione dell'accordo entro marzo 2016.

Con la Turchia sono proseguiti i negoziati per perfezionare l'ALS del 1992, che contempla unicamente lo scambio di merci e la protezione della proprietà intellettuale. Finora si sono svolte tre tornate negoziali. Le trattative per l'adeguamento dell'accordo agricolo bilaterale con Israele e per l'aggiornamento del protocollo dell'ALS tra gli Stati dell'AELS e Israele sul commercio di prodotti agricoli trasformati si concluderanno presumibilmente all'inizio del 2016. Con la Tunisia sono state avviate trattative per migliorare in certi punti il livello di concessioni reciproche nel settore dei prodotti agricoli. Con il Canada si svolgeranno presto dei colloqui

⁵⁹ Il messaggio con richiesta di approvazione del protocollo firmato si trova in allegato (cfr. n. 10.2.2).

⁶⁰ Bahrein, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti.

⁶¹ Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

esplorativi in vista di un eventuale ampliamento dell'ALS AELS-Canada. L'obiettivo è chiarire i diversi livelli d'ambizione nei singoli settori (tra cui l'agricoltura, i servizi, gli investimenti, la proprietà intellettuale e lo sviluppo sostenibile), creando così solide basi decisionali per una ripresa dei negoziati. Con il Messico sono terminati i lavori per definire linee guida e parametri fondamentali nell'ottica di un perfezionamento dell'ALS AELS-Messico ed è stata annunciata la ripresa delle trattative.

4.1.3 Colloqui esplorativi e altri contatti dell'AELS

In occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS, svoltasi in estate, è stata firmata una dichiarazione di collaborazione con l'Ecuador. Le due parti puntano a intavolare negoziati di libero scambio nel 2016.

In marzo si è svolto il quarto incontro del comitato misto istituito in virtù della dichiarazione di collaborazione⁶² AELS-Mercosur. In tale circostanza è stato avviato un dialogo esplorativo per valutare le prospettive di successo di un eventuale negoziato di libero scambio futuro. Se le trattative per un ALS tra UE e Mercosur dovessero andare in porto, la Svizzera potrebbe risulterne fortemente discriminata. Il Brasile, ad esempio, principale partner commerciale della Svizzera tra gli Stati del Mercosur, applica dazi doganali di oltre il 10 per cento su più della metà delle importazioni dal nostro Paese.

L'AELS ha inoltre avuto contatti con determinati Paesi dell'Africa subsahariana. Gli Stati dell'AELS si stanno tuttora adoperando per firmare una dichiarazione di collaborazione con la Comunità dell'Africa orientale (*East African Community*, EAC) e con la Nigeria. Per il momento, tuttavia, la Svizzera non è interessata a un approfondimento delle relazioni di libero scambio con questi partner che vada al di là della suddetta dichiarazione di collaborazione.

Per quanto concerne l'Australia, l'AELS intende valutare l'ipotesi di un'intensificazione delle relazioni commerciali. Anche per quanto riguarda l'ASEAN, l'AELS si sta adoperando per instaurare relazioni più strette e formalizzate.

4.2 Negoziati tra USA e UE per un partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti

L'UE e gli USA stanno attualmente negoziando in vista di un partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*, TTIP). Lo scopo è liberalizzare il commercio di prodotti industriali e agricoli, eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio e liberalizzare ulteriormente lo scambio di servizi, gli appalti pubblici e gli investimenti. L'accordo TTIP, inoltre, punta ad armonizzare meglio tra di loro i contesti normativi di vari settori, tra cui quelli della proprietà intellettuale, della concorrenza e dell'accesso ai mercati delle materie prime. Un altro obiettivo, infine, è la negoziazione di un capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibili.

⁶² Dichiarazione di collaborazione AELS con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

4.2.1 Possibili ripercussioni sulla Svizzera

L'UE e gli USA sono i nostri principali partner commerciali: oltre i due terzi delle esportazioni svizzere confluiscono su questi due mercati. La conclusione dell'accordo TTIP, con cui ciascuna parte concede all'altra condizioni migliori sui propri mercati di quelle concesse a Paesi terzi, si tradurrà in una discriminazione degli operatori economici svizzeri su questi mercati.

Per quanto riguarda i prodotti industriali, l'industria d'esportazione svizzera rischia di rimanere discriminata sul mercato statunitense, soprattutto a causa dei dazi doganali. Sul mercato dell'EU, invece, non ci sarebbero particolari discriminazioni dato che i dazi sui prodotti industriali sono già stati eliminati con la firma dell'ALS del 1972. Sul mercato europeo, tuttavia, verrebbe meno l'attuale vantaggio doganale relativo della Svizzera. Per i nostri prodotti agricoli, inoltre, potrebbero esserci degli svantaggi a livello tariffario, sia nell'UE sia negli USA.

Se l'UE e gli USA concordano regole di origine in grado di creare un incentivo all'utilizzo di prodotti intermedi provenienti dalla zona TTIP, ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sull'integrazione della Svizzera in determinate catene di valore. Ne risulterebbero penalizzati soprattutto i prodotti dell'industria automobilistica e gli strumenti di precisione.

Un ulteriore potenziale di discriminazione potrebbe insorgere nel campo degli ostacoli tecnici al commercio, soprattutto se le parti li eliminano attraverso strumenti preclusi a terzi.

In settori come quelli dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici il potenziale di discriminazione potrà essere valutato soltanto quando i negoziati TTIP si troveranno a uno stadio più avanzato.

Se queste discriminazioni dovessero avverarsi, ci sarebbe il rischio che gli investitori decidano sempre più di dare la precedenza alla zona TTIP, a tutto svantaggio della nostra piazza economica, che perderebbe attrattiva rispetto ai suoi principali concorrenti (cfr. n. 1). Allo stato attuale dei negoziati l'effettivo potenziale discriminatorio non può ancora essere valutato⁶³.

⁶³ Per maggiori informazioni cfr. www.seco.admin.ch > Attualità > Informazioni ai media > Comunicati stampa > Accordo di libero scambio UE-USA (TTIP): possibili conseguenze per la Svizzera.

4.2.2 Misure e opzioni operative

Nel 2013 l'AELS e gli USA hanno avviato un dialogo in materia di politica commerciale. Grazie a questa piattaforma la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS possono ottenere informazioni di prima mano sui negoziati in corso tra UE e USA. L'ultimo incontro all'insegna di questo dialogo si è svolto lo scorso maggio. In occasione della loro Conferenza ministeriale estiva, i ministri degli Stati dell'AELS hanno deciso di proporre agli USA l'apertura di un dialogo commerciale su come intensificare le relazioni economiche tra AELS e USA.

La Svizzera sfrutta i suoi contatti con l'UE a vari livelli per raccogliere informazioni sull'accordo TTIP.

A seconda dei contenuti del TTIP, il Consiglio federale esaminerà diverse opzioni e definirà una strategia su come mantenere inalterata la competitività della Svizzera e l'attrattiva della sua piazza economica, limitando al massimo il rischio che i nostri operatori economici subiscano discriminazioni. A questo proposito il Consiglio federale considera da vicino le seguenti possibilità:

- (i) negoziazione di un ALS con gli USA,
- (ii) adesione all'accordo TTIP (non si può ancora dire, al momento, se questa possibilità sia prevista), oppure
- (iii) mantenimento dello statu quo (rinuncia a un accordo): per certe discriminazioni si potrebbero eventualmente cercare soluzioni ad hoc. La Svizzera corrobberebbe comunque il rischio di essere discriminata in molti ambiti disciplinati dal TTIP (p. es. nel campo delle agevolazioni doganali).

Nell'effettuare le sue analisi, il Consiglio federale terrà conto della situazione economica complessiva del nostro Paese, della situazione vigente nei singoli settori e delle ripercussioni sociali e ambientali che la sua strategia potrebbe comportare.

5 Politiche settoriali

5.1 Circolazione delle merci industria/agricoltura

Nei primi dieci mesi dell'anno in rassegna il commercio esterno della Svizzera ha subito una contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per quanto concerne sia le importazioni sia le esportazioni. Le esportazioni di tutti i settori principali dell'industria svizzera hanno registrato una flessione, con l'eccezione delle categorie degli animali vivi, delle calzature, dei veicoli e dei gioielli, che hanno evidenziato una tendenza inversa.

Nel settore della politica in materia doganale e di origine delle merci, il Consiglio federale ha proseguito il proprio impegno per gestire le procedure doganali in modo compatibile con le esigenze dell'economia e per semplificare le regole in materia di origine delle merci nella zona paneuromediterranea. Con il rimando alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) inserito il 3 dicembre nell'Accordo di libero scambio

Svizzera–UE l'economia svizzera può ora sfruttare il cumulo con materiali provenienti anche dai Paesi dei Balcani occidentali.

Nel contesto della forza del franco, il Parlamento ha aumentato il budget per i contributi all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati secondo la «legge sul cioccolato», portandolo da 70 a 95,6 milioni di franchi mediante un credito aggiuntivo. Alla Conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a dicembre (cfr. n. 2.1.1) è stato deciso di vietare tutti i tipi di sussidi all'esportazione al più tardi entro la fine del 2020. Questa decisione riguarda anche i contributi all'esportazione della Svizzera per i prodotti agricoli trasformati, a cui bisognerà rinunciare di conseguenza anche nel diritto nazionale. Al fine di mantenere per quanto possibile la creazione di valore aggiunto nell'industria alimentare e nell'agricoltura, il Consiglio federale intende incrementare nel contempo il sostegno interno nel settore agricolo.

5.1.1 Andamento del commercio esterno

In confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, nei primi dieci mesi dell'anno le esportazioni sono diminuite del 3,5 per cento e le importazioni dell'8,4 per cento (entrambi i dati non comprendono metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose né oggetti d'arte e d'antiquariato). Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre, la bilancia commerciale ha raggiunto un attivo di 31,1 miliardi di franchi, corrispondente a un incremento del 26,4 per cento ossia di 6,5 miliardi di franchi svizzeri. Mentre sono aumentate le esportazioni di animali vivi, calzature, veicoli e gioielli, le altre categorie di prodotti hanno registrato una flessione. Per quanto concerne le importazioni, è particolarmente evidente la contrazione riguardante i vettori energetici, dovuta essenzialmente al crollo dei prezzi di questi prodotti sul mercato mondiale. Inoltre, le importazioni di scarpe, veicoli, orologi e gioielli sono aumentate, diminuendo invece per le altre categorie. Rispetto al 2014 la ripartizione regionale delle esportazioni ha registrato uno spostamento verso l'America (+3,0 %), mentre hanno subito una contrazione le esportazioni verso Africa (-13,0 %), Europa (-6,1 %), Oceania (-4,4 %) e Asia (-0,8 %). In termini di percentuali, l'Europa continua a predominare (56,7 %) seguita da Asia (22,2 %), America (18,3 %), Africa (1,6 %) e Oceania (1,2 %). Per quanto concerne le importazioni, la percentuale di prodotti provenienti da America (+4,8 %) e Oceania (+1,2 %) è aumentata, mentre è diminuita quella di prodotti provenienti dall'Africa (-49,0 %), dall'Europa (-9,7 %) e dall'Asia (-4,5 %); anche in questo caso l'Europa guida la classifica con il 73,8 per cento, seguita da Asia (16,0 %), America (9,1 %), Africa (0,9 %) e Oceania (0,2 %).

La seguente tabella raffigura la struttura del commercio esterno della Svizzera con le categorie merceologiche più importanti (gennaio–ottobre 2015):

Tipo di merce	Esportazioni (mio. fr.)	Δ anno precedente	Importazioni (mio. fr.)	Δ anno precedente
Agricoltura	7,471	-4,9 %	10,989	-6,3 %
Vettori energetici	2,281	-13,3 %	7,009	-30,8 %
Tessuti	2,611	-1,7 %	7,462	-5,8 %
Prodotti chimici/ farmaceutici	69,972	-3,1 %	31,323	-14,0 %
Metalli	9,950	-5,7 %	10,940	-10,8 %
Macchinari	25,764	-7,0 %	23,436	-6,8 %
Veicoli	4,866	4,3 %	14,113	4,6 %
Strumenti di precisione, orologi e gioielli	38,767	-0,1 %	17,110	4,0 %
Altri prodotti	6,699	-9,0 %	14,876	-8,8 %
Totale	168,384	-3,5 %	137,258	-8,4 %

Fonte: Amministrazione federale delle dogane

5.1.2 Politica in materia doganale e di origine delle merci

Politica in materia doganale

Nelle sue risposte a vari interventi parlamentari, il Consiglio federale ha espresso la volontà di adattare le procedure doganali alle necessità dell'economia e in particolare a quelle delle PMI. È previsto segnatamente di istituire un portale Internet che consentirà alle imprese che lo desiderano di effettuare in modo autonomo e diretto le transazioni doganali per via elettronica (mozione 14.3011 Riduzione dei costi grazie alla procedura elettronica per le dichiarazioni doganali, depositata dalla CET-N il 24 febbraio 2014). È al vaglio anche la possibilità di concedere la libera scelta del valico di confine (mozione 14.3012 Riduzione dei costi grazie alla flessibilità nel passaggio del confine, depositata dalla CET-N il 24 febbraio 2014). Le richieste di questi interventi parlamentari saranno soddisfatte nei prossimi anni nell'ambito di un'ampia riorganizzazione dell'architettura informatica dell'Amministrazione federale delle dogane.

Politica in materia di origine delle merci

L'anno in rassegna ha visto avanzare i lavori di attuazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)⁶⁴. La Convenzione PEM disciplina l'origine preferenziale per gli accordi di libero scambio (ALS) che gli Stati parte alla Convenzione hanno concluso tra loro. I

⁶⁴ RS 0.946.31

protocolli sulle regole di origine degli ALS concernenti la Svizzera dovranno essere sostituiti entro il 2016 da un rinvio alla Convenzione PEM. Con decisione del 4 novembre, il Consiglio federale ha approvato questa procedura. La decisione varata il 3 dicembre dal Comitato misto dell'ALS Svizzera-UE permette segnatamente il cumulo diagonale con gli Stati dei Balcani occidentali per le esportazioni verso l'UE, aprendo nuove opzioni per l'economia svizzera per quanto concerne l'organizzazione delle catene di approvvigionamento, a beneficio in particolare dell'industria tessile.

I negoziati volti a modernizzare le regole di origine della Convenzione PEM, condotti parallelamente ai lavori già citati, non hanno ancora potuto essere conclusi. Il termine dei lavori è auspicato per la metà del 2016.

La Svizzera s'impegna anche negli ALS con partner non europei a individuare soluzioni per semplificare il commercio transfrontaliero per le imprese, nonostante le differenti regole di origine stabilite nei vari accordi. Oltre a negoziare regole di origine meno restrittive possibile, la Svizzera sta vagliando anche con questi partner la possibilità di applicare il principio del cumulo⁶⁵.

5.1.3 Prodotti agricoli trasformati

Nel 2014 la Svizzera ha esportato prodotti agricoli trasformati per un valore di 6,8 miliardi di franchi, mentre le importazioni di questi prodotti si sono attestate a 3,6 miliardi di franchi. Con una quota del 62 per cento per le esportazioni e del 78 per cento per le importazioni, l'UE è stato il partner commerciale di gran lunga più importante della Svizzera anche per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati.

La legge federale del 13 dicembre 1974⁶⁶ sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, la cosiddetta «legge sul cioccolato», ha lo scopo di compensare all'importazione e all'esportazione le differenze di prezzo dovute alla politica agricola svizzera delle materie prime agricole contenute nei prodotti trasformati. I dazi all'importazione (cosiddetti elementi agricoli mobili) aumentano il costo dei prodotti di base contenuti nei prodotti trasformati importati portandolo al livello di prezzi interno, mentre i contributi all'esportazione riducono il prezzo dei latticini di base e dei cereali di base contenute nei prodotti agricoli trasformati che vengono esportati. Il protocollo numero 2 dell'ALS tra la Svizzera e l'UE⁶⁷ disciplina in modo analogo il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l'UE. L'adeguamento, di norma annuale, ai prezzi di mercato dei prezzi di riferi-

⁶⁵ Il rapporto del Consiglio federale dell'8 marzo 2013 «Accordi di libero-scambio: opportunità, possibilità e sfide del cumulo incrociato delle regole d'origine», in risposta al postulato 10.3971 Miglior sfruttamento degli accordi di libero scambio grazie al cumulo incrociato, fornisce una panoramica delle diverse nozioni di cumulo e illustra in particolare il concetto di cumulo incrociato.

⁶⁶ RS 632.111.72

⁶⁷ RS 0.632.401.2

mento determinanti per stabilire l'entità delle misure di compensazione dei prezzi è stato effettuato il 1° aprile⁶⁸.

Nel contesto della forza del franco, il Parlamento ha aumentato a giugno il budget per i contributi all'esportazione per il 2015 mediante un credito aggiuntivo, portandolo da 70 a 95,6 milioni di franchi. Ciononostante, dato l'aumento dei volumi di esportazione e delle differenze di prezzo, le aliquote dei contributi all'esportazione sono state ridotte come negli anni precedenti. I coefficienti di riduzione sono stati applicati in modo differenziato in virtù della ripartizione dei fondi disponibili tra «latticini di base» e «cereali di base». Questi coefficienti sono riesaminati ogni mese e, se del caso, adeguati.

Il regime dei contributi all'esportazione ha la sua origine negli anni 1970, epoca in cui l'agricoltura era, a livello internazionale, perlopiù regolamentata da prezzi amministrati dallo Stato. Vista la notevole evoluzione delle condizioni del mercato, i contributi all'esportazione sono oggi uno strumento che risponde solo in modo parziale alle esigenze di competitività dell'industria agroalimentare svizzera. Con il netto incremento dei volumi di esportazione e le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, è sempre più difficile, considerata la situazione delle finanze federali, garantire una compensazione prevedibile dei prezzi.

I contributi all'esportazione si fondano su una deroga temporanea del divieto di concedere sussidi all'esportazione prescritto dal diritto dell'OMC. Alla Conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi è stato deciso di vietare ogni forma di sussidi all'esportazione (cfr. n. 2.1.1). Pertanto la Svizzera dovrà sospendere definitivamente i contributi all'esportazione secondo la «legge sul cioccolato». Al fine di mantenere per quanto possibile la creazione di valore aggiunto nell'industria alimentare e nell'agricoltura, il Consiglio federale intende incrementare nel contempo il sostegno interno nel settore agricolo, in conformità con il diritto commerciale internazionale. I relativi chiarimenti sono in corso in stretto contatto con i settori interessati, che sono chiamati a individuare soluzioni che permettano all'industria agroalimentare di continuare a disporre di materie prime indigene a prezzi concorrenziali.

68 RU 2015 1173

5.2 Ostacoli tecnici al commercio

Nell'anno in esame la Svizzera ha proseguito l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, soprattutto nei confronti dell'UE e della Cina. L'Accordo Svizzera-UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e l'ALS Svizzera-Cina costituiscono la base di questi lavori.

La Svizzera si è impegnata, in seno al Comitato sugli ostacoli tecnici al commercio e al Comitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC, a favore di prescrizioni tecniche che pongano meno ostacoli agli scambi, soprattutto in materia di etichettatura nutrizionale delle derrate alimentari e di test sui prodotti elettronici. Inoltre, la Svizzera ha richiesto un migliore coordinamento internazionale tra le autorità di regolamentazione prima dell'emanazione di prescrizioni nazionali.

5.2.1 Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio

Aggiornamento dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

L'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (*Mutual Recognition Agreement*, MRA; concluso nel quadro dei Bilaterali I) abolisce gli ostacoli tecnici al commercio legati alla commercializzazione di numerosi prodotti industriali. L'MRA comprende 20 settori di prodotti (macchinari, dispositivi medici, parti di autoveicoli, apparecchi elettrici, ascensori, biocidi, prodotti da costruzione ecc.) e copre, come valore, più di un quarto delle esportazioni della Svizzera verso l'UE (29 mia. fr., stima SECO, cifre 2014).

L'MRA è aggiornato regolarmente in modo da tenere conto degli sviluppi del diritto interno delle Parti contraenti. A tal fine, le disposizioni dell'MRA concernenti i prodotti da costruzione e i biocidi sono state aggiornate ad aprile 2015. Grazie agli adeguamenti effettuati, i prodotti da costruzione svizzeri conformi alle prescrizioni svizzere hanno accesso al mercato dell'UE senza dover adempiere a oneri supplementari. Una doppia valutazione della conformità (certificazione, dichiarazione delle prestazioni, test) è così evitata per questi prodotti. Inoltre, undici organismi svizzeri di certificazione della conformità in materia di prodotti da costruzione sono stati riconosciuti e possono pertanto svolgere la propria attività sia in Svizzera sia nell'UE. Le disposizioni dell'MRA concernenti i biocidi sono pure state aggiornate e regolano ora anche la collaborazione tra l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e le autorità svizzere competenti. Le modifiche effettuate contribuiscono a semplificare e ad accelerare le procedure di autorizzazione per i biocidi in Svizzera e nell'UE. Ad esempio, oggi è sufficiente che le imprese svizzere depositino un solo fascicolo relativo all'autorizzazione elettronica nel registro europeo dei prodotti per presentare una domanda di autorizzazione per la Svizzera e per gli Stati membri dell'UE. Inoltre, le autorità svizzere beneficiano di un migliore scambio di informazioni.

Alla luce dell'adeguamento di varie direttive UE al nuovo quadro giuridico europeo che disciplina la commercializzazione di prodotti sul mercato interno, altre disposizioni settoriali dell'MRA saranno aggiornate all'inizio del 2016. L'aggiornamento previsto dell'MRA mira a ottenere che, per i prodotti industriali svizzeri esportati nell'UE, sia sufficiente riportare sull'imballaggio l'indirizzo del produttore svizzero. Secondo il nuovo quadro giuridico dell'UE, alcuni prodotti (p. es. apparecchi elettrici) importati da Paesi terzi dovranno altresì indicare, a partire da aprile 2016, l'indirizzo di un importatore con sede nell'UE.

I regolari aggiornamenti necessari al buon funzionamento dell'MRA possono presentare alcune difficoltà. Le prescrizioni tecniche cambiano molto più rapidamente rispetto al passato per mantenersi al passo con il progresso tecnico. Di conseguenza, l'elemento chiave dell'MRA, vale a dire l'equivalenza permanente tra le prescrizioni svizzere e quelle dell'UE, non può sempre essere assicurata in tempo utile. Inoltre, nella pratica, l'MRA è generalmente aggiornato solo una volta all'anno, il che può generare altri ritardi. L'incertezza del diritto che ne deriva penalizza l'attività economica nei settori interessati. La Svizzera sta esaminando pertanto un'eventuale semplificazione delle procedure.

Principio «Cassis de Dijon»

Nel 2010 la Svizzera ha introdotto in maniera autonoma il principio «Cassis de Dijon» (CdD). In virtù di tale principio, i prodotti commercializzati legalmente nell'UE o in uno Stato membro dell'UE o del SEE possono essere immessi anche sul mercato svizzero senza oneri supplementari. Si tratta di una misura che mira a contrastare il fenomeno dei prezzi elevati in Svizzera e s'iscrive nell'impegno del Consiglio federale per rafforzare la concorrenza nel mercato interno svizzero.

Per le derrate alimentari si applica una regolamentazione speciale. Per essere vendute in Svizzera nell'ambito del principio CdD, le derrate alimentari devono essere autorizzate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L'iniziativa parlamentare 10.538 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo di applicazione del principio «Cassis de Dijon» chiedeva inoltre di escludere completamente le derrate alimentari dal campo di applicazione del principio CdD. Dopo una procedura di consultazione, la discussione alle Camere e una procedura di composizione delle controversie senza successo, l'iniziativa è stata respinta. In cambio, come annunciato nei dibattiti parlamentari, il Consiglio federale ha avviato una revisione di ordinanza per introdurre l'obbligo di un'etichettatura speciale per le derrate alimentari prodotte in Svizzera per il mercato svizzero secondo prescrizioni estere.

Collaborazione tra le autorità svizzere e le autorità cinesi

L'ALS tra la Svizzera e la Cina prevede tra l'altro una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione delle Parti contraenti. In tale contesto, nell'anno in rassegna si è tenuto un seminario sulle esigenze della Cina in materia di accreditamento e certificazione. Inoltre, la collaborazione tra le autorità ha permesso di far progredire la questione relativa al riconoscimento reciproco dei risultati delle prove di strumenti di misurazione nonché varie richieste della Svizzera in materia di derrate alimentari (p. es. accesso al mercato degli alimenti per l'infanzia e della carne). Sono

stati avviati contatti anche per altri settori di prodotti per i quali, nonostante la riduzione dei dazi prevista dall'ALS, persistono notevoli ostacoli al commercio determinati da prescrizioni tecniche ed esigenze in materia di controllo.

Per incentivare gli scambi bilaterali in vari settori concernenti la salute pubblica, il 21 gennaio la Svizzera e la Cina hanno concluso un Accordo per approfondire la collaborazione fra le autorità nei settori derrate alimentari, medicinali, dispositivi medici e cosmetici. Un primo incontro volto a implementare l'Accordo si è tenuto il 16 giugno.

5.2.2 Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio a livello multilaterale

I Comitati sugli ostacoli tecnici al commercio (TBT) e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) dell'OMC permettono alla Svizzera di tematizzare ostacoli non tariffali al commercio in particolare con Paesi con i quali non ha concluso accordi preferenziali (p. es. ALS).

Nell'anno in rassegna, le discussioni del Comitato TBT in seno all'OMC hanno riguardato soprattutto i progetti nazionali di prescrizioni in materia di etichettatura nutrizionale delle derrate alimentari. La Svizzera ha presentato al Comitato proposte volte a migliorare il coordinamento tra gli organi nazionali di regolamentazione, al fine di evitare per quanto possibile nuovi ostacoli al commercio determinati da disposizioni divergenti. Inoltre, il nostro Paese si è impegnato a favore del riconoscimento dei risultati delle prove nell'ambito delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti elettronici nonché per una maggiore efficienza del sistema d'informazione elettronico dell'OMC. Quest'ultimo permetterebbe alle imprese svizzere di ottenere più facilmente informazioni sui progetti di legge esteri che potrebbero avere conseguenze sulle loro esportazioni.

Nell'anno in rassegna, in seno al Comitato SPS le discussioni hanno riguardato tra l'altro la rilevanza delle *private label* (p. es. *Forest Stewardship Council*, FSC). Alcuni membri dell'OMC considerano le *private label* come una restrizione dell'accesso al mercato in quanto i produttori hanno molte difficoltà a soddisfare le esigenze delle diverse *private label*. Dal momento che le *private label* non sono misure statali, la Svizzera ritiene che non dovrebbero essere oggetto di discussioni o controversie in seno all'OMC. Inoltre, la Svizzera si è impegnata nell'ambito del Comitato SPS a favore dell'applicazione di norme internazionali per i prodotti a base di carne bovina, allo scopo di facilitare gli scambi internazionali di questi prodotti.

5.3

Servizi

Nel quadro dell'OMC, la Svizzera ha contribuito a raggiungere l'obiettivo che consiste nel facilitare la partecipazione dei Paesi meno avanzati al commercio internazionale dei servizi. A tale scopo ha utilizzato, come altri membri dell'OMC, la possibilità di derogare alla clausola della nazione più favorita del GATS per concedere a tali Paesi in modo mirato impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale.

I negoziati in vista di un Accordo plurilaterale sul commercio di servizi (Trade in Services Agreement, TISA) sono proseguiti. Inoltre, la Svizzera si è impegnata anche per facilitare il commercio dei servizi nel contesto dei negoziati in corso per gli accordi di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'AELS e la Georgia, la Malaysia, le Filippine, il Vietnam e la Turchia (integrazione dell'ALS già in vigore).

Un obiettivo importante del ciclo di Doha dell'OMC è di facilitare la partecipazione dei Paesi meno avanzati (PMA) al commercio internazionale dei servizi. Questo proposito si è concretizzato in occasione dell'ottava Conferenza ministeriale dell'OMC nel 2011 con una decisione che consente ai membri dell'OMC di derogare alla clausola della nazione più favorita (NPF) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)⁶⁹ a favore dei servizi e dei fornitori di servizi dei PMA. Nel corso dell'anno in rassegna sono state depositate circa 20 notifiche, tra cui quella della Svizzera. Tali notifiche contengono in particolare gli impegni specifici in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale a favore di PMA. Questi impegni sono concessi in modo autonomo e unilaterale e saranno validi in linea di principio per un periodo di 15 anni, ma potranno essere modificati in ogni momento. Il 2 novembre, il Consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC ha approvato le notifiche, in modo che i PMA possano sfruttare tali impegni oltre agli obblighi validi per tutti i membri dell'OMC conformemente al GATS.

La notifica della Svizzera vale per tutti i PMA classificati come tali secondo l'ONU e che sono contemporaneamente anche membri dell'OMC. La Svizzera concede a questi Paesi impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale che si collocano nei limiti degli impegni specifici assunti dalla Svizzera nel quadro dell'ALS del 24 giugno 2013⁷⁰ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama). La Svizzera non applica la deroga alla clausola della NPF per quanto concerne la fornitura di servizi da parte di persone fisiche. Tuttavia, designerà un punto di contatto alla SECO per facilitare l'accesso dei fornitori di servizi dei PMA alle informazioni relative alla regolamentazione applicabile in Svizzera all'ammissione e al soggiorno temporaneo di persone fisiche e all'attività lucrativa.

⁶⁹ RS 0.632.20, allegato 1B
⁷⁰ RS 0.632.312.851

A margine dell'OMC, circa 20 Paesi hanno proseguito a Ginevra i negoziati per un Accordo plurilaterale sul commercio di servizi (*Trade in Services Agreement, TISA*)⁷¹. La partecipazione ai negoziati rappresenta per la Svizzera un'opportunità per consolidare la competitività internazionale dei fornitori di servizi svizzeri e la certezza del diritto per le loro attività internazionali. Nel corso dell'anno in rassegna si sono tenuti cinque cicli di negoziati. In via prioritaria sono state tematizzate anche la regolamentazione interna (p. es. proporzionalità delle procedure di autorizzazione e trasparenza), la fornitura di servizi da parte di persone fisiche, i servizi finanziari, i servizi di telecomunicazione e il commercio elettronico. Questo ordine di priorità corrisponde agli interessi della Svizzera. Analogamente al GATS, i partecipanti iscrivono i propri impegni in liste nazionali, nelle quali hanno la possibilità di includere riserve nazionali relative a misure attuali e future. La Svizzera ha sfruttato questa possibilità nella propria offerta, tra l'altro nei settori dell'energia, della pubblica istruzione, della sanità, dei trasporti pubblici e dei servizi postali.

A livello bilaterale, per quanto concerne la negoziazione di nuovi ALS da parte dei Paesi dell'AELS (cfr. n. 4.1.1), i lavori concernenti lo scambio di servizi sono avanzati a ritmi diversi e i risultati ottenuti sono eterogenei. Rifacendosi al GATS, la Svizzera persegue l'obiettivo di migliorare le regole e gli impegni in materia di accesso al mercato rispetto al GATS. Per il commercio di servizi con la Georgia si è giunti a un accordo provvisorio. I negoziati con la Malaysia, le Filippine e il Vietnam sono proseguiti. Per quanto concerne l'ampliamento dell'ALS con la Turchia (cfr. n. 4.1.2), le Parti perseguono l'obiettivo di giungere a un accordo in materia di commercio di servizi e di migliorare gli impegni in materia di accesso al mercato rispetto al GATS.

5.4 Investimenti e imprese multinazionali

Ad aprile, il Consiglio federale ha approvato un documento programmatico sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI). Tale documento informa le imprese e i gruppi d'interesse sugli obiettivi e sulle attese della Confederazione in materia di RSI e propone un piano d'azione che offre una panoramica sulle attività attuali e future previste dai servizi federali in questo ambito.

Nell'anno in rassegna, il Punto di contatto nazionale (PCN) svizzero per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali ha ricevuto tre richieste d'esame.

Alla luce delle discussioni a livello nazionale e internazionale, la SECO esamina, insieme ad altri servizi federali, la prassi della Svizzera in materia di accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI).

⁷¹ Australia, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Israele, Liechtenstein, Maurizio, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Perù, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia e UE (stato: fine 2015).

5.4.1 Investimenti

Il Comitato Investimenti dell'OCSE ha sottoposto a revisione il *Policy Framework for Investment* del 2006. Questo quadro di riferimento dell'OCSE permette di analizzare le politiche d'investimento dei Paesi in sviluppo o in transizione. La versione riveduta attribuisce un'importanza ancora maggiore ai criteri ecologici e alle questioni inerenti al finanziamento delle infrastrutture. A giugno, il Consiglio dei ministri dell'OCSE ha adottato una raccomandazione secondo cui questo documento dovrà essere usato come quadro di riferimento dai Paesi dell'OCSE anche per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo.

Durante l'anno in esame, vari organismi internazionali (UNCTAD, OCSE, ICSID, UNICTRAL ecc.) hanno portato avanti i lavori concernenti gli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI). L'UNCTAD ha ospitato una conferenza di esperti dedicata alla necessità di riformare gli APPI. Il Comitato Investimenti dell'OCSE ha in particolare approfondito i propri lavori di analisi degli obiettivi e degli effetti di tali accordi, discutendone poi con i rappresentanti dei vari gruppi d'interesse in occasione di una conferenza pubblica. Le due conferenze hanno individuato una necessità d'intervento per quanto concerne gli standard di protezione e la procedura di composizione delle controversie tra investitore e Stato.

Al fine di tenere conto dei più recenti sviluppi in materia di protezione degli investimenti, compresi i lavori e le discussioni degli esperti condotti in seno agli organismi internazionali menzionati, un gruppo di lavoro interdepartimentale diretto dalla SECO esamina la prassi della Svizzera in materia di APPI. L'esame s'iscrive nel quadro della continua evoluzione di questa prassi e l'accento è posto sugli standard di protezione e sulle procedure di composizione delle controversie tra investitore e Stato. Questi lavori mirano a formulare nuove disposizioni che saranno proposte dalla Svizzera nell'ambito dei negoziati attuali e futuri riguardanti gli APPI. La conclusione dei lavori è prevista per il primo trimestre del 2016.

I negoziati avviati qualche anno fa con l'Angola, l'Indonesia e la Russia relativi alla revisione di APPI già esistenti o alla conclusione di nuovi accordi non hanno potuto essere approfonditi in quanto questi tre Paesi stanno a loro volta rivedendo i propri principi in materia. Come aveva già fatto con altri Paesi a partire dal 2014, l'Indonesia ha denunciato a settembre 2015 anche l'APPI in vigore dal 1974 con la Svizzera. Dopo aver consultato le Commissioni della politica estera, il Consiglio federale approverà probabilmente nella primavera del 2016 un mandato negoziale relativo alla revisione dell'APPI del 1978 in vigore tra la Svizzera e la Malaysia.

5.4.2 Lotta alla corruzione

Nel quadro dell'implementazione della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione⁷², nel 2014 la Svizzera è stata sottoposta a un'analisi da parte del gruppo di lavoro competente dell'OCSE (terza fase dell'analisi Paese per Paese). Nell'anno

⁷² Convenzione dell'OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (RS 0.311.21).

in rassegna, la Svizzera ha portato avanti l'attuazione delle raccomandazioni formulate in occasione di tale analisi. La SECO ha quindi intrapreso nuove attività di sensibilizzazione delle PMI operanti a livello internazionale in merito ai rischi di corruzione legati ai rapporti commerciali con l'estero. La SECO è intervenuta in particolare, insieme alla Camera di commercio Svizzera–Africa, nel quadro di una manifestazione informativa su questo tema tenutasi a settembre presso l'Università di Lucerna.

La quarta fase dell'analisi Paese per Paese sarà avviata a marzo 2016 in occasione dell'incontro informale dei ministri dell'OCSE sul tema della Convenzione sulla lotta alla corruzione. La Svizzera sarà nuovamente sottoposta ad esame non prima del 2016. In quest'occasione dovrà fare rapporto in merito allo stato di attuazione delle raccomandazioni non realizzate o messe in pratica solo in parte al momento dell'analisi precedente. Un altro tema centrale sarà quello dei procedimenti penali a livello nazionale in casi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri.

5.4.3 Responsabilità sociale delle imprese

Ad aprile il Consiglio federale ha pubblicato un documento programmatico sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI)⁷³. Tale documento informa le imprese e i gruppi d'interesse sugli obiettivi e sulle attese della Confederazione in materia di RSI e propone un piano d'azione che offre una panoramica sulle attività attuali e future previste dai servizi federali in questo ambito. Esso prevede per le attività della Confederazione i quattro orientamenti strategici seguenti: partecipare alla definizione delle condizioni quadro RSI in seno alle organizzazioni internazionali, sensibilizzare le imprese svizzere e aiutarle nella gestione della RSI, promuovere la RSI nei Paesi in sviluppo e in transizione, promuovere la trasparenza dei temi rilevanti della RSI. Il piano d'azione comprende le misure concrete dei diversi servizi federali per ciascuno degli orientamenti strategici. La SECO assicura l'attuazione e lo sviluppo del piano d'azione, in collaborazione con i servizi federali responsabili delle varie attività e con i rappresentanti delle organizzazioni economiche e non governative interessate. Nel 2017 la SECO presenterà al Consiglio federale un rapporto sullo stato di avanzamento dell'attuazione.

La Commissione consultiva del Punto di contatto nazionale (PCN)⁷⁴ ha continuato a fornire consulenza a quest'ultimo in materia di orientamento strategico e di applicazione delle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. In occasione di due sedute la Commissione consultiva si è occupata in particolare dell'applicabilità di tali Linee guida alle associazioni e alle manifestazioni sportive internazionali nonché delle esperienze concrete fatte con le richieste al PCN per quanto concerne l'applicazione del capitolo delle Linee guida dell'OCSE dedicato ai diritti dell'uomo. La Commissione consultiva ha inoltre approfondito il tema del nuovo formato utilizzato dall'OCSE per le *peer review* del PCN. Questo tipo di esame è particolarmente importante per garantire procedure uniformi nell'ambito dei

⁷³ www.seco.admin.ch > Temi > Soggetti speciali > Responsabilità sociale d'impresa.

⁷⁴ www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > OCSE > Punto di contatto nazionale svizzero.

PCN. Il PCN svizzero partecipa in modo operativo al processo di *peer review*, ragione per cui la Svizzera vi contribuisce finanziariamente. Nell'anno in rassegna, la Svizzera ha partecipato, in qualità di Paese co-esaminatore, alla *peer review* del PCN belga e sottoporrà il proprio PCN a un esame analogo nella seconda metà del 2016. Nel 2015 il PCN ha ricevuto tre nuove richieste d'esame.

Nell'anno in rassegna, il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese ha approvato due nuove direttive settoriali, vale a dire le Linee guida della FAO e dell'OCSE per catene di fornitura responsabili in ambito agricolo (*FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains*) e la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per l'impegno con gli stakeholder nell'industria estrattiva (*Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector*). Questi documenti sostengono le imprese nell'applicazione delle Linee guida dell'OCSE nei relativi settori. Il gruppo di lavoro ha inoltre continuato la redazione di una guida di condotta responsabile delle imprese nel settore finanziario.

5.5 Sostenibilità, materie prime, politica climatica ed energetica

5.5.1 Promozione e attuazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nell'ambito della politica economica esterna

Nell'ambito della politica economica esterna, il Consiglio federale s'impegna per migliorare l'accesso ai mercati esteri da parte delle imprese svizzere e per tutelare i loro investimenti. L'attuazione di questa politica dovrà permettere una crescita sostenibile e duratura sia in Svizzera sia nei Paesi partner. A tale scopo il Consiglio federale utilizza diversi strumenti nell'ambito delle sue relazioni esterne e adotta misure anche a livello nazionale.

L'obiettivo principale della politica economica esterna risiede nel migliorare l'accesso delle imprese svizzere ai mercati esteri e nel tutelare i loro investimenti internazionali. Il Consiglio federale persegue una situazione favorevole per tutte le Parti (cosiddetta situazione *win-win*), che dovrebbe consentire una crescita sostenibile sia in Svizzera sia nei Paesi partner. Benché gli strumenti della politica commerciale e d'investimento perseguano innanzitutto obiettivi economici, essi considerano anche gli aspetti rilevanti della responsabilità ecologica e della solidarietà sociale. La cooperazione economica allo sviluppo fa inoltre riferimento all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Vari meccanismi istituzionali e piattaforme interpartimentali permettono di assicurare che i diversi strumenti e politiche siano impiegati in modo coerente e coordinato ai diversi livelli d'intervento (cfr. n. 6.1.2). Per quanto concerne il contenuto il Consiglio federale fa riferimento agli standard e agli strumenti sviluppati in seno alle organizzazioni internazionali e alle piattaforme. In questo contesto vanno menzionati tra l'altro l'OCSE, la Banca mondiale, le Banche

regionali di sviluppo, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l'organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) nonché gli accordi multilaterali in materia ambientale (cfr. n. 2.1).

Iniziative multilaterali

Per quanto concerne la cooperazione in seno agli organismi internazionali, l'adozione alla fine di settembre dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha rappresentato il fatto più importante dell'anno in rassegna (cfr. n. 6.1.1). Questo piano d'azione, che definisce le priorità di sviluppo sostenibile applicabili su scala mondiale per i prossimi 15 anni, comprende 17 obiettivi, tra cui quello di promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile (*Shared Prosperity*) nonché quello di garantire modelli di consumo e produzione sostenibili e un lavoro dignitoso per tutti. Il messaggio concernente la cooperazione internazionale per il periodo 2017–2020 e le strategie settoriali pertinenti contribuiranno all'attuazione della nuova Agenda da parte della Svizzera.

Nell'anno in rassegna, presso l'OMC si è tenuto il quinto esame globale della cooperazione allo sviluppo rilevante per il commercio (*Global Review of Aid for Trade*). Questo processo, che si tiene ogni due anni, è una piattaforma importante per discutere le opportunità e le sfide dell'integrazione dei Paesi in sviluppo nel commercio mondiale nonché dell'importanza della cooperazione allo sviluppo rilevante per il commercio. Quest'anno, l'evento era dedicato al tema della riduzione dei costi commerciali per una crescita inclusiva e sostenibile «*Reducing Trade Costs for Inclusive Sustainable Growth*». Insieme al Centro per il commercio internazionale (CCI), la Svizzera ha organizzato una tavola rotonda sugli standard di sostenibilità come *Fair Trade*, *FSC (Forest Stewardship Council)* o *Rainforest Alliance*. In cooperazione con il CCI, la Svizzera continua a sostenere uno strumento on line volto ad aiutare i produttori agricoli nei Paesi in sviluppo a rispettare maggiormente i criteri degli standard di sostenibilità, al fine di raggiungere nuovi mercati proponendo prodotti ottenuti con una produzione sostenibile. Il sito Internet riunisce già più di 180 standard, costituendo una raccolta di dati neutrale che si arricchisce costantemente di nuovi standard di sostenibilità.

Livello bilaterale e plurilaterale

I punti già citati dell'Agenda 2030 saranno realizzati tra l'altro dalla Svizzera nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo. Nei Paesi partner la Svizzera promuove una crescita sostenibile a livello economico, ambientale e sociale, che crea lavoro, favorisce una migliore produttività e uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e contribuisce a ridurre la povertà e le disuguaglianze. Ciò avviene mediante l'integrazione dei Paesi partner nell'economia mondiale e il miglioramento della competitività delle loro economie interne. Questo obiettivo si realizza in diversi settori di attività, segnatamente nella promozione di un commercio sostenibile, di una crescita rispettosa del clima nonché dello sviluppo d'istituzioni statali e private efficienti, soprattutto nell'ambito economico e in quello finanziario (cfr. n. 6.1.1).

Anche la liberalizzazione degli scambi che risulta dalla conclusione di accordi commerciali e d'investimento contribuisce allo sviluppo sostenibile, favorendo la certezza del diritto e consolidando a livello internazionale i principi dello Stato di diritto. Questi accordi sostengono l'integrazione dei partner nel sistema commerciale internazionale. Essi contribuiscono allo sviluppo economico e alla prosperità, soprattutto sostenendo il settore privato e incentivando l'imprenditorialità. In tale contesto, il Consiglio federale dà importanza al fatto che gli accordi economici prevedano disposizioni volte a promuovere la coerenza con le altre dimensioni dello sviluppo sostenibile, in particolare quella ambientale e quella sociale.

La Svizzera e i suoi partner dell'AELS si stanno impegnando per includere disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile nei negoziati in corso per gli ALS con la Georgia, le Filippine, la Malaysia e il Vietnam (cfr. n. 4). Quest'anno la Svizzera ha altresì raggiunto un accordo con l'Albania e la Serbia⁷⁵ per includere tali disposizioni negli ALS esistenti con questi Paesi (cfr. allegato 10.2.1). Anche i negoziati per l'integrazione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile nell'ALS già in vigore con la Turchia sono progrediti.

Nel corso dell'anno in rassegna ha avuto luogo il primo incontro del Comitato misto dell'ALS bilaterale tra la Svizzera e la Cina che include disposizioni sullo sviluppo sostenibile. In vista di questo incontro la SECO ha consultato, nell'ambito dei meccanismi previsti a tale scopo, i servizi competenti dell'Amministrazione federale, le imprese, le associazioni mantello e altre organizzazioni interessate (la Commissione per la politica economica, il gruppo di collegamento OMC/ALS e la Commissione federale inerente alle attività dell'OIL; cfr. rapporto sulla politica economica esterna 2014, n. 5.5.1). Durante le consultazioni non è stata sollevata nessuna questione particolare in relazione all'applicazione delle disposizioni di sostenibilità dell'ALS e dell'Accordo parallelo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione. Per quanto concerne il capitolo sull'ambiente dell'ALS, in occasione del loro incontro la Svizzera e la Cina hanno discusso i progetti bilaterali di cooperazione ambientale in corso, in particolare nei settori delle tecnologie verdi e dell'impiego efficiente delle risorse (p. es. la recente installazione di un parco eco-industriale sino-svizzero in Cina). Le delegazioni hanno concordato di rafforzare la collaborazione nell'ambito dei negoziati plurilaterali in corso all'OMC in vista di un accordo sui beni ambientali (*Environmental Goods Agreement*, EGA; cfr. n. 2.1). Le Parti hanno inoltre avuto uno scambio concernente la prossima riunione del gruppo di lavoro sino-svizzero sulla cooperazione ambientale. In materia di standard di lavoro, la Svizzera e la Cina hanno fatto riferimento all'Accordo del 2013 sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione concluso parallelamente all'ALS. I due Paesi hanno discusso in merito allo stato di avanzamento delle attività di cooperazione in questo settore, segnatamente per quanto concerne l'ispettorato del lavoro. Inoltre, con riferimento alla visita di una missione tripartita svizzera in Cina a marzo, hanno discusso in merito alla possibilità di estendere questa cooperazione per esempio agli aspetti legati a questioni relative alle condizioni di lavoro (sicurezza e salute), all'assicurazione contro la disoccupazione, alla formazione professionale o al partenariato sociale.

⁷⁵ Il messaggio contenente la richiesta di approvazione dei protocolli di modifica firmati si trova in allegato (cfr. n. 10.2.1).

La Svizzera ha proposto alla Parte cinese di esaminare la possibilità di uno scambio d'esperienze e di buone prassi in materia di prevenzione della corruzione. Questo scambio potrà avvenire a livello bilaterale sia a margine delle riunioni internazionali, ad esempio in seno al gruppo di lavoro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), sia nel contesto delle discussioni politiche tra i due Paesi. La proposta è attualmente al vaglio della Cina. La Svizzera ha affrontato anche la questione dell'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale in Cina e delle sue potenziali conseguenze sulle attività degli attori economici e della società civile. Questa discussione dovrà essere portata avanti nel quadro del dialogo bilaterale sui diritti dell'uomo tra la Svizzera e la Cina.

La Svizzera ha continuato a sviluppare la sua prassi contrattuale in materia di accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI). L'accordo più recente, vale a dire l'APPI tra la Svizzera e la Georgia entrato in vigore il 17 aprile⁷⁶, contiene pertanto nuove disposizioni che tengono maggiormente in considerazione la questione dello sviluppo sostenibile e della coerenza con altre politiche (tra cui quelle inerenti all'ambiente e alla salute). Questo APPI contiene inoltre un rimando al nuovo regolamento sulla trasparenza nell'arbitrato in materia di investimenti della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). Tale regolamento sarà applicato a tutti gli eventuali procedimenti arbitrali nelle controversie tra investitore e Stato fondate sull'Accordo.

In seno all'OMC la Svizzera continua ad impegnarsi a favore della conclusione dell'Accordo plurilaterale sui beni ambientali (EGA). Questo accordo contribuirà al raggiungimento degli obiettivi ambientali globali (clima, attività economica rispettosa dell'ambiente, ecc.), nonché degli obiettivi di sviluppo e di quelli economici (cfr. n. 2.1).

Sviluppi nazionali

Il Consiglio federale si è impegnato per la sostenibilità anche a livello nazionale. Alla luce degli sviluppi nazionale e internazionali sul tema della gestione responsabile delle imprese, esso ha pubblicato ad aprile un documento programmatico sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI; cfr. n. 5.4.3). Il Consiglio federale ha inoltre proseguito i lavori relativi a una strategia di attuazione delle Linee guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo, in conformità alla raccomandazione n. 10 del rapporto di base sulle materie prime (cfr. n. 5.5.2) e in risposta al postulato 12.3503 Una strategia Ruggie per la Svizzera. Questi lavori si fondano su un inventario delle attività attualmente realizzate dalla Svizzera per l'attuazione delle Linee guida dell'ONU e su una consultazione condotta presso rappresentanti di imprese, di organizzazioni non governative e del mondo scientifico. L'attuazione delle raccomandazioni del rapporto di base sulle materie prime di marzo 2013, sotto la responsabilità dei dipartimenti federali interessati (DFAE, DFF e DEFR, cfr. n. 5.5.2) rappresenta un altro processo nazionale importante volto a rafforzare lo sviluppo sostenibile a livello internazionale.

⁷⁶ RS 0.975.236.0

5.5.2 Materie prime

La Svizzera ha continuato a impegnarsi per migliorare le condizioni quadro e per limitare i rischi legati alla forte presenza in Svizzera di imprese del settore delle materie prime attive a livello internazionale. Il secondo resoconto del Consiglio federale sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto di base sulle materie prime ha evidenziato un avanzamento, segnatamente in materia di trasparenza, responsabilità delle imprese e dello Stato e politica di sviluppo.

Il settore delle materie prime e, in particolare, il commercio delle materie prime sono rami economici importanti per la Svizzera. Gli introiti del commercio di transito, che provengono in gran parte dal commercio delle materie prime, hanno rappresentato nel 2014, secondo un sondaggio della BNS, il 3,9 per cento del PIL svizzero. Ciononostante, la concorrenza tra le piazze economiche si è inasprita e lo sviluppo futuro delle condizioni quadro offerte dalla Svizzera è incerto, soprattutto per quanto concerne l'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, la riforma III dell'imposizione delle imprese e l'apprezzamento del franco rispetto all'euro (cfr. n. 1). Il secondo resoconto pubblicato a fine agosto sull'attuazione delle 17 raccomandazioni⁷⁷ formulate nel rapporto di base sulle materie prime ha evidenziato un avanzamento rispetto al primo resoconto (marzo 2014)⁷⁸. I progressi sono evidenti in particolare nei settori della trasparenza, della responsabilità delle imprese e dello Stato nonché della politica di sviluppo. La piattaforma interdepartimentale sulle materie prime è stata incaricata dal Consiglio federale di presentare un nuovo resoconto in merito allo stato dell'attuazione entro la fine del 2016.

Conformemente alle raccomandazioni 7 e 8 il Consiglio federale intende promuovere la trasparenza dei pagamenti che le imprese di materie prime effettuano a favore dei Governi. A tale scopo ha presentato, nel quadro della revisione del diritto della società anonima, un avamprogetto ispirato agli adeguamenti legislativi in corso negli Stati membri dell'UE e negli Stati Uniti nonché alla norma internazionale di trasparenza della *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI). La riunione del Consiglio di amministrazione dell'EITI, tenutasi a Berna in ottobre su invito della Svizzera, aveva come tema la trasparenza nel commercio delle materie prime. Il simposio ha posto le basi per avviare una discussione in merito alle modalità di integrazione del commercio delle materie prime nelle norme di trasparenza dell'EITI. Questo tema sarà sviluppato nell'ambito di un gruppo di lavoro che prevede la partecipazione attiva della Svizzera. In occasione della riunione, la Svizzera ha firmato un accordo con la Banca mondiale per il cofinanziamento di un fondo⁷⁹,

⁷⁷ Cfr. comunicato stampa «Rapporto di base sulle materie prime: attuazione delle raccomandazioni a buon punto» del 19 agosto 2015 (www.news.admin.ch > Documentazione).

⁷⁸ Cfr. comunicato stampa «Rapporto di base sulle materie prime: prosegue l'attuazione delle raccomandazioni» del 26 marzo 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

⁷⁹ Cfr. comunicato stampa «Il consigliere federale Schneider-Ammann firma un accordo per la trasparenza e la buona governance nel settore delle materie prime» del 21 ottobre 2015 (www.news.admin.ch > Documentazione).

volto ad accelerare le riforme nel settore delle materie prime dei Paesi in sviluppo lungo l'intera catena di creazione del valore e a favorire l'applicazione dell'EITI. Inoltre, il nostro Paese ha sostenuto l'impegno dell'EITI per convincere altri Stati ad applicare volontariamente la norma di trasparenza. Il tema è stato così affrontato sistematicamente durante gli incontri con i Governi di Paesi in sviluppo estrattori di materie prime.

In occasione dell'incontro semestrale del Forum multilaterale, la Svizzera ha ribadito il proprio impegno a favore dell'applicazione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Nel corso dell'anno in esame, sono stati registrati progressi nell'applicazione delle Linee guida a livello mondiale. Questo documento suscita un grande interesse negli Stati membri dell'OCSE ma anche nei non membri come la Cina, la Colombia e Dubai. Le Linee guida fungono da base per l'attuazione di programmi nazionali e regionali e quindi anche per una proposta della Commissione europea concernente l'autocertificazione degli importatori.

Grazie alla *Better Gold Initiative* lanciata nel 2013 è stato creato un mercato per l'oro prodotto in modo sostenibile in piccole miniere del Perù. Nell'anno in rassegna, una quantità di oro tra i 100 e i 200 kg prodotta in modo sostenibile è stata importata in Svizzera e commercializzata ad un prezzo equo. Tale prezzo comprende in particolare una quota aggiuntiva destinata al finanziamento della buona prassi imprenditoriale nell'ambito della produzione mineraria. Una valutazione esterna effettuata a metà dell'anno conferma gli effetti positivi dell'iniziativa. L'Amministrazione federale ha pertanto preparato una seconda fase che porta avanti l'iniziativa in Perù e la estende probabilmente, a partire dal 2016, alla Bolivia e alla Colombia. Inoltre, nel corso dell'anno in esame la Svizzera ha firmato un accordo volto a sostenere il *Responsible Mining Index*. Questo indice mira a valutare e a classificare, a partire dal 2017, l'attività delle maggiori imprese estrattive sulla base dei seguenti criteri: economia, ambiente, aspetto sociale e gestione d'impresa⁸⁰. Esso incoraggia dunque l'industria mineraria a promuovere un'attività sostenibile e responsabile. Inoltre, a febbraio, il Consiglio federale ha approvato la pubblicazione delle statistiche storiche concernenti l'importazione e l'esportazione di oro, argento e monete dal 1982 al 2013.

Il documento programmatico sulla responsabilità sociale delle imprese, comprendente anche il piano d'azione (cfr. n. 5.4.3), pubblicato ad aprile dal Consiglio federale, riguarda anche il settore delle materie prime. Conformemente alla raccomandazione 11 del rapporto di base sulle materie prime, che prevede l'elaborazione di una guida concernente la responsabilità sociale delle imprese operanti nel settore del commercio delle materie prime, l'Amministrazione federale ha preparato un capitolato d'onori in collaborazione con organizzazioni non governative e imprese del settore. Tale documento servirà a elaborare la direttiva concernente l'applicazione delle Linee guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo all'attenzione delle imprese operanti nel settore del commercio delle materie prime. L'*Institute for Human Rights and Business* di Londra, che ha ottenuto il relativo mandato a giugno, ha

⁸⁰ <http://responsibleminingindex.org>

realizzato una mappatura del settore e delle sfide specifiche che esso deve affrontare per garantire il rispetto dei diritti dell'uomo. Su questa base, nel 2016 sarà elaborata la direttiva per le imprese operanti nel settore del commercio delle materie prime, che dovrà contenere anche raccomandazioni concrete sul dovere di diligenza nell'ambito dei diritti dell'uomo e sulla stesura dei resoconti. I lavori sono seguiti da un gruppo di lavoro comprendente rappresentanti della Confederazione, delle ONG e delle imprese operanti nel settore del commercio delle materie prime.

Nell'ambito del *World Resources Forum 2015*, tenutosi a Davos, si è svolto a margine del regolare incontro dell'*International Resources Panel (IRP)* dell'UNEP⁸¹ un workshop sostenuto dalla Svizzera. Questo workshop ha permesso di discutere l'elaborazione di basi scientifiche per la governance nel settore delle risorse naturali. Inoltre, l'Amministrazione federale ha redatto, con l'aiuto di esperti esterni, un'analisi di mercato e un'analisi della pertinenza su alcune materie prime biotiche utilizzate in Svizzera, come soia, cacao, caffè, pesce, olio di palma, torba, olio di girasole, cotone e tessuti in cotone, e ha esaminato un metodo per confrontare e valutare gli standard di sostenibilità.

Dal canto suo, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha conseguito un buon successo nell'ambito del programma *Topical Trust Fund on Managing Natural Resource Wealth*, cofinanziato dalla Svizzera. In Mozambico, ad esempio, la legislazione che disciplina l'estrazione delle materie prime è stata completamente rielaborata e semplificata, l'amministrazione fiscale è stata riorganizzata e l'imposizione delle imprese del settore delle materie prime è stata disciplinata in modo più efficace. Un sostegno è stato fornito anche all'amministrazione delle finanze affinché quest'ultima sia in grado di prevedere con maggior precisione gli introiti futuri e di identificare prima i rischi fiscali. Nell'ambito di questo programma, l'FMI ha lavorato con l'EITI per definire una classificazione internazionale per registrare gli introiti fiscali nel settore delle materie prime. In futuro, questa classificazione sarà utilizzata nei rapporti dell'EITI e nel manuale dell'FMI *Government Finance Statistics Manual 2014*⁸², che funge da norma internazionale in materia di statistiche finanziarie. Inoltre, il nuovo partenariato della Svizzera con la *Collaborative Africa Budget Reform Initiative*⁸³ e la collaborazione in corso con l'*African Tax Administration Forum*⁸⁴ (ATAF) mirano a rafforzare le capacità delle finanze pubbliche per un utilizzo più efficiente degli introiti fiscali provenienti dall'estrazione delle materie prime nei Paesi africani e a promuovere lo scambio di conoscenze e il dialogo tra le amministrazioni fiscali del continente. Lo scopo è di migliorare il prelievo delle imposte in tutta l'Africa e di combattere la frode e la sottrazione d'imposta. Nel periodo in rassegna l'ATAF si è concentrato soprattutto sulla lotta alla manipolazione dei prezzi di trasferimento (*Transfer-Mispricing*), in particolare nel settore delle materie prime, nonché sulla valutazione degli incentivi fiscali che tendono a erodere la base imponibile.

81 www.unep.org/resourcepanel

82 www.imf.org/external/np/sta/gfsm

83 www.cabri-sbo.org

84 www.ataftax.org/en/Pages/default.aspx

5.5.3 Clima ed energia

Alla Conferenza di Parigi sul clima è stato adottato un nuovo accordo internazionale per il periodo dopo il 2020 vincolante per tutti gli Stati. Inoltre, nel corso dell'anno in esame, la Svizzera ha firmato varie dichiarazioni internazionali volte a incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Infine, nell'ambito di diverse missioni economiche all'estero, sono state promosse le tecnologie svizzere.

Clima

Alla Conferenza di Parigi sul clima, le Parti contraenti della Convenzione quadro sul clima delle Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo sul clima per il dopo 2020. Il nuovo accordo ha per obiettivo di limitare il riscaldamento del pianeta nettamente al di sotto dei 2 °C rispetto all'era preindustriale. Si punta a un aumento massimo della temperatura mondiale di 1,5 °C. Il nuovo accordo riunisce per la prima volta e a pari merito tutti gli Stati nell'impegno internazionale volto a ridurre le emissioni di gas serra dopo il 2020, tenendo conto delle necessità e delle possibilità specifiche dei Paesi più poveri. Se da un lato i Paesi industrializzati sono invitati a svolgere un ruolo trainante per lo stanziamento e la promozione di fondi pubblici e privati destinati a finanziare le misure di protezione del clima e di adattamento, dall'altro è la prima volta che tutti i Paesi sono tenuti a promuovere investimenti ecocompatibili. È anche la prima volta che i Paesi non industrializzati sono invitati a fornire un sostegno finanziario ai Paesi in sviluppo nella lotta contro il cambiamento climatico. Ciò pone fine all'attuale distinzione tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo in quest'ambito, già da tempo obsoleta. Infatti già oggi i Paesi in sviluppo emergenti producono più della metà delle emissioni annuali di gas serra a livello mondiale. L'Accordo sul clima adottato a Parigi crea inoltre la base giuridica per misure efficaci di adeguamento ai mutamenti climatici, definite a livello nazionale, e prevede un sistema per la sorveglianza e il resoconto degli impegni presi. Tuttavia, la somma degli obiettivi di riduzione annunciati per il dopo 2020 (*Intended Nationally Determined Contribution, INDC*) non sarà sufficiente a limitare a meno di 2 °C il riscaldamento climatico del pianeta rispetto ai valori preindustriali. Il nuovo Accordo sul clima prevede pertanto che l'impegno della Comunità internazionale per ridurre le emissioni sia riesaminato ogni cinque anni e potenziato almeno ogni dieci anni.

Circa 150 Stati, tra cui i principali emittenti, hanno comunicato l'obiettivo di riduzione per il dopo 2020. La Svizzera è stata il primo Paese a comunicare, a febbraio 2015, il proprio obiettivo di riduzione per il dopo 2020. Tale obiettivo si rifà alle raccomandazioni del Gruppo di esperti sul clima (IPCC) e prevede di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra del 50 per cento rispetto al 1990, ricorrendo in parte a riduzioni delle emissioni conseguite all'estero. Con la ratifica dell'accordo di Parigi da parte delle Camere federali, questo obiettivo diventa vincolante. La realizzazione dell'obiettivo di riduzione della Svizzera necessita di una revisione della legge sul CO₂. A tale scopo, un progetto conforme agli obblighi internazionali della Svizzera sarà posto in consultazione nel secondo semestre del 2016.

Entro il 2020, nel quadro del secondo periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto (2013–2020), la Svizzera mira a ridurre le proprie emissioni di gas serra almeno del 20 per cento rispetto al 1990. Ad agosto 2015 il nostro Paese ha ratificato il relativo emendamento del Protocollo di Kyoto.

Energia

In occasione di una riunione informale dei ministri dell'energia dell'UE tenutasi a giugno, la Svizzera ha firmato due dichiarazioni politiche concernenti il rafforzamento della cooperazione regionale nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. La prima dichiarazione, avviata dalla Germania e firmata da dodici Paesi limitrofi, verte sulla cooperazione regionale, mentre la seconda fa riferimento al Forum pentalaterale dell'energia⁸⁵, che ha la funzione di promuovere la cooperazione nel settore dello scambio transfrontaliero dell'elettricità (integrazione regionale del mercato) e in seno alla quale la Svizzera ha lo status di osservatore.

La Svizzera ha inoltre firmato a l'Aia, con altri 74 Paesi, la Carta internazionale dell'energia (CIE). La CIE è una dichiarazione non vincolante ed è considerata come la prima tappa verso un allargamento del Trattato sulla Carta dell'energia a Paesi non europei⁸⁶.

Nel corso dell'anno in rassegna sono stati organizzati diversi incontri politici e missioni economiche internazionali. La consigliera federale Doris Leuthard si è recata con delegazioni di imprese in Sudafrica, a Singapore, in Corea del Sud e in Cile, mentre l'Ufficio federale dell'energia ha coordinato una missione nel Baden-Württemberg e una missione delle imprese *cleantech* in Marocco. A gennaio la Svizzera ha partecipato alla fiera annuale delle nuove energie ad Abu Dhabi (*World Future Energy Summit*) e ad agosto ha organizzato a Zurigo, per la seconda volta, un evento congiunto con gli Stati Uniti sull'innovazione energetica negli edifici, con più di 250 imprese partecipanti.

5.6 Diritto della concorrenza

La cooperazione internazionale nel settore della concorrenza è come sempre un tema centrale in seno alle organizzazioni internazionali e ai Governi. La Svizzera ha avviato l'attuazione dell'Accordo con l'UE entrato in vigore nel 2014.

Nel 2014 l'OCSE ha sottoposto a revisione le sue raccomandazioni del 1995 sulla cooperazione nel settore della concorrenza, incoraggiando i Governi a intensificare la propria collaborazione con la conclusione di accordi corrispondenti, che devono prevedere in particolare il coordinamento delle indagini delle autorità preposte e lo scambio di informazioni. In questa ottica, i lavori dell'Organizzazione e dei suoi membri si sono concentrati sulla redazione di un inventario delle disposizioni dei

⁸⁵ Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi.

⁸⁶ RS 0.730.0

15 accordi di cooperazione più completi. Cinque degli accordi presi in considerazione prevedono la possibilità, a rigide condizioni, di scambiare informazioni confidenziali; tra questi anche l'accordo tra la Svizzera e l'UE⁸⁷. Dal momento che non vi sono accordi multilaterali⁸⁸, l'inventario dell'OCSE sarà un prezioso ausilio per i Paesi che intendono negoziare accordi di cooperazione o un accordo di libero scambio che prevedano tali disposizioni.

L'Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza⁸⁹ è in vigore dal 1° dicembre 2014. Attraverso i contatti più intensi tra la Commissione della concorrenza (COMCO) e le autorità competenti dell'UE (Direzione generale «Concorrenza» della Commissione europea) le due autorità hanno potuto arricchire reciprocamente le loro conoscenze specialistiche, contribuendo così a un utilizzo efficace dei rispettivi diritti in materia di concorrenza. Nel contesto della fusione di *General Electric* (GE) e *Alstom*, la COMCO, in virtù dei suoi stretti contatti con la Commissione europea, ha accettato di non entrare nella seconda fase della procedura a condizione che la GE si impegni per scritto a rispettare anche in Svizzera le condizioni e gli oneri stabiliti dalla Commissione europea. È stata così evitata una procedura parallela e la COMCO ha potuto decidere in contemporanea con la Commissione europea, fatto che rafforza la certezza del diritto per le imprese interessate. La COMCO ha inoltre avviato un'indagine nel settore del commercio dei metalli preziosi. Un'inchiesta parallela sullo stesso tema è attualmente in corso presso le corrispondenti autorità dell'UE. I presupposti formali per la collaborazione e lo scambio di informazioni sono in linea di principio soddisfatti.

5.7 Appalti pubblici

La revisione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012 (AAP) rende necessario un adeguamento della legislazione sugli appalti pubblici a livello federale e cantonale. In quest'ambito viene portata avanti anche l'armonizzazione del diritto svizzero in materia di appalti pubblici. La Svizzera aderirà all'AAP riveduto dell'OMC non appena la legislazione in materia sarà stata adeguata a livello di Confederazione e Cantoni. Fino ad allora la Svizzera continua ad applicare l'AAP del 1994. Nel corso dell'anno in rassegna la Moldavia e l'Ucraina hanno aderito come nuovi membri all'AAP riveduto.

⁸⁷ Australia–Giappone (2015), Svizzera–UE (2013), Nuova Zelanda–Australia (2013), Danimarca–Islanda–Norvegia–Svezia (2001), Australia–Stati Uniti (1999).

⁸⁸ Esiste solo uno strumento multilaterale delle Nazioni Unite, senza carattere vincolante, amministrato sotto la sorveglianza dell'UNCTAD: *Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices* (Codice dei principi e delle regole di equità convenute a livello multilaterale per il controllo delle pratiche commerciali restrittive, 1980).

⁸⁹ RS **0.251.268.1**

Dopo la ratifica dell'AAP da parte dell'Armenia e della Corea nel corso dell'anno in rassegna, solo la Svizzera, tra i membri dell'AAP del 1994, non ha ancora ratificato la versione riveduta dell'AAP. Per la Svizzera continua ad essere applicato l'AAP del 1994. Non appena il nostro Paese avrà aderito all'AAP riveduto, i fornitori svizzeri potranno far valere un diritto di accesso a un mercato potenziale nell'ordine di 100 miliardi di dollari americani, ora sottoposto alle disposizioni del nuovo AAP.

Il gruppo di lavoro AURORA, formato da esperti in materia di appalti pubblici della Confederazione e dei Cantoni, ha in gran parte concluso, a livello tecnico e alla luce delle procedure di consultazione, l'attuazione dell'AAP riveduto e l'armonizzazione delle legislazioni della Confederazione e dei Cantoni. I messaggi del Consiglio federale concernenti la revisione dell'AAP e la revisione della legge federale del 16 dicembre 1994⁹⁰ sugli acquisti pubblici (LAPub) dovrebbero essere presentati al Parlamento nell'estate del 2016. Infine, il Concordato intercantonale sugli acquisti pubblici (CIAP) riveduto sarà sottoposto per approvazione all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) una volta noti i risultati delle consultazioni parlamentari sulla LAPub. La Svizzera potrà quindi aderire al nuovo AAP non prima del 2017.

Il Montenegro e la Nuova Zelanda, dopo aver terminato le procedure interne di approvazione, hanno depositato i loro strumenti di ratifica nel corso dell'anno in esame e sono d'ora in poi membri ufficiali del nuovo AAP. La Moldavia e l'Ucraina hanno concluso i negoziati di adesione all'AAP riveduto. Le procedure di adesione in corso con l'Australia, la Cina, la Giordania e il Tagikistan proseguiranno nel 2016.

5.8 Protezione della proprietà intellettuale

Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale la Svizzera si è impegnata in seno alle organizzazioni multilaterali tra l'altro per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche e per la ripresa dei lavori concernenti la protezione delle risorse genetiche e del sapere tradizionale.

A livello bilaterale la Svizzera si è ulteriormente adoperata per regole volte ad assicurare una protezione adeguata, efficace e prevedibile dei diritti di proprietà intellettuale, segnatamente nel quadro dei negoziati sugli ALS. Il dialogo bilaterale con la Cina sul tema della proprietà intellettuale ha continuato a svolgere un ruolo importante.

⁹⁰ RS 172.056.1

5.8.1 Protezione della proprietà intellettuale nelle organizzazioni internazionali

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale è stato adottato dopo sei anni di lavori nel corso di una conferenza diplomatica tenutasi a maggio presso la sede dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Questo atto aggiorna l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine risalente al 1958. Il nuovo Atto protegge le indicazioni geografiche e permette la loro registrazione internazionale, mentre l'Accordo di Lisbona prevedeva questa possibilità solo per le denominazioni di origine. Le indicazioni geografiche riguardano una gamma di prodotti più vasta rispetto alle denominazioni di origine. Mentre queste ultime garantiscono l'origine di un prodotto le cui qualità o caratteristiche dipendono *esclusivamente* o *essenzialmente* dall'origine geografica, per le indicazioni geografiche non è necessario che tutte le fasi della produzione avvengano in un determinato luogo. La revisione contribuirà a rendere il sistema più interessante per un vasto numero di Stati. Non essendo Parte contraente dell'Accordo di Lisbona, la Svizzera ha partecipato a questo processo in qualità di Paese osservatore, assumendo tuttavia un ruolo attivo nell'intenso processo di negoziazione. Il Consiglio federale prenderà in esame un'eventuale adesione della Svizzera all'Accordo.

Nell'anno in rassegna, i negoziati relativi a un Accordo concernente la protezione delle risorse genetiche e del sapere tradizionale sono stati sospesi in seguito a disaccordi sul programma di lavoro. Un nuovo mandato per il 2016–2017 ha potuto infine essere adottato nel corso dell'Assemblea generale dell'OMPI tenutasi nel mese di ottobre. In una fase preliminare la Svizzera ha coordinato un gruppo di Stati (Kenya, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda e Vaticano) che ha formulato una proposta di mandato. Questa proposta è servita da base per le discussioni che hanno condotto all'adozione del programma di lavoro.

Nell'ambito dei lavori del ciclo di Doha dell'OMC, la Svizzera si è impegnata in particolare per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche (estensione a tutti i prodotti della protezione attualmente accordata solo ai vini e ai distillati). La continuazione dei lavori di Doha dopo la Conferenza ministeriale di Nairobi è incerta. La Svizzera si è impegnata sul tema dell'innovazione e della protezione della proprietà intellettuale e ha organizzato, in seno al Consiglio TRIPS, congiuntamente all'UE e agli Stati Uniti, una tavola rotonda dal titolo «*The Role of IP in Financing Innovation*». In occasione dell'evento i partecipanti hanno illustrato in particolare le condizioni da soddisfare affinché i donatori investano in progetti innovativi. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale rientra tra queste condizioni.

Nell'anno in rassegna, la Svizzera si è impegnata nel contesto della proprietà intellettuale anche per la formazione («*capacity building*») delle delegazioni straniere attive presso le organizzazioni internazionali a Ginevra.

5.8.2 Protezione della proprietà intellettuale a livello bilaterale

Nei negoziati sugli ALS in corso, l'individuazione di regole per una protezione adeguata, efficace e prevedibile dei diritti di proprietà intellettuale e delle innovazioni è un fattore essenziale per l'industria d'esportazione svizzera. Secondo la mozione della CAG-S 12.3642 Regolamentazione dell'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica nei trattati internazionali, anche la protezione delle indicazioni geografiche è oggetto di particolare attenzione nelle discussioni con i partner ALS. Durante i negoziati per un ALS con gli Stati dell'AELS (cfr. n. 4.1.1), la Georgia ha manifestato il proprio interesse alla Svizzera in relazione a uno scambio più approfondito sulla protezione delle indicazioni geografiche.

L'impegno della Svizzera per una migliore protezione a livello internazionale trova la sua corrispondenza a livello nazionale nella legislazione «Swissness» (adottata nel 2013), la cui attuazione è stata completata nell'anno in rassegna con l'adozione da parte del Consiglio federale di quattro ordinanze (entrata in vigore: 1° gennaio 2017). La nuova legislazione «Swissness» rafforza la protezione della denominazione «Svizzera» e della croce svizzera. Il nuovo nome di dominio di primo livello «.swiss», lanciato a settembre, apre inoltre nuove opportunità per migliorare ulteriormente il posizionamento del marchio «Svizzera». Questo indirizzo Internet sarà attribuito esclusivamente a imprese, organizzazioni e istituzioni che hanno un legame stretto con la Svizzera (sede sociale e sede amministrativa fisica in Svizzera).

Per quanto concerne la protezione delle indicazioni di origine dei servizi, la Svizzera ha ottenuto che una banca bielorusa smettesse di utilizzare in modo abusivo la denominazione «svizzero» e lo stemma della Svizzera.

Le relazioni con la Cina rivestono un ruolo importante anche per quanto concerne la proprietà intellettuale. Il gruppo di lavoro bilaterale istituito in materia si è riunito nuovamente a Pechino. I temi dei brevetti e del design hanno potuto essere discussi direttamente nel quadro del *Memorandum of Understanding* già in vigore tra l'Istituto federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio cinese dei brevetti (*State Intellectual Property Office, SIPO*). Le questioni relative alla contraffazione e alla pirateria, legate anche al *Memorandum of Understanding* sino-svizzero nel settore orologiero, sono centrali in questo contesto. L'esperimento pilota nel quadro del quale le imprese svizzere possono comunicare alle autorità cinesi competenti i casi di vendita di merci contraffatte su Internet è stato valutato positivamente e prolungato. L'Ambasciata svizzera continuerà a ricevere i reclami, in collaborazione con la Camera di commercio sino-svizzera, per poi inoltrarli alle autorità cinesi. L'entrata in vigore nel 2014 dell'ALS tra la Svizzera e la Cina ha tra l'altro dato un nuovo impulso a questo gruppo di lavoro, nella misura in cui l'ALS ha creato una base vincolante per il dialogo sulla proprietà intellettuale.

La Svizzera è attualmente coinvolta in progetti bilaterali di cooperazione tecnica nel settore della proprietà intellettuale con la Colombia e l'Indonesia. Anche con il Ghana e la Serbia sono in corso progetti che stanno per entrare nella seconda fase di realizzazione. I progetti sono concepiti su misura per rispondere alle esigenze dei singoli Paesi partner e prevedono tra l'altro l'elaborazione di una strategia nazionale nell'ambito della proprietà intellettuale, il rafforzamento della protezione delle

indicazioni geografiche, la messa a punto di meccanismi per la protezione del sapere tradizionale delle comunità indigene nonché l'ottimizzazione dell'efficacia delle procedure di protezione di marchi e brevetti. Con questi progetti la Svizzera contribuisce a creare un clima favorevole agli investimenti nei Paesi partner, favorendo così lo sviluppo socioeconomico. L'attuazione dei progetti facilita inoltre lo sviluppo in alcuni settori economici e incentiva l'accesso di questi Paesi a mercati con un livello innovativo più elevato.

5.8.3 Modernizzazione del diritto d'autore

Internet e lo scambio globale dei dati in tempo reale sollevano numerose questioni nel settore del diritto d'autore, a livello sia di diritto internazionale sia di diritto interno. Il gruppo di lavoro interdipartimentale «Diritto d'autore» (AGUR12) aveva presentato il suo rapporto finale alla fine del 2013, raccomandando di modernizzare il diritto d'autore e di adeguarlo allo stato della tecnica. Su mandato del Consiglio federale, il DFGP ha elaborato nel corso dell'anno in rassegna un avamprogetto di legge, posto in consultazione a dicembre. L'avamprogetto tiene conto delle varie mozioni⁹¹ e delle aspettative degli *stakeholder*.

Il pacchetto di misure previsto rafforzerà la lotta contro la pirateria su Internet. Dal momento che i fornitori di servizi Internet (*Access Provider und Hosting Provider*) erano nella posizione più favorevole per lottare contro le violazioni, le nuove misure si fondano innanzitutto sul loro sostegno. L'accento è posto sui siti pirata a scopo commerciale. Le offerte messe a disposizione su Internet in modo illecito potranno essere ritirate dai server oppure l'accesso ad esse potrà essere bloccato.

In vista della loro approvazione, l'avamprogetto contiene inoltre il Trattato di Pechino del 24 giugno 2014 sulle performance audiovisive e il Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Infine, l'avamprogetto di legge adegua le restrizioni del diritto d'autore, come per esempio l'utilizzo di opere orfane, allo sviluppo tecnologico.

⁹¹ Mozione Fluri 13.3583 Indennità per gli autori; mozione CET-N 14.3293 Tassa sui supporti audio e audiovisivi vergini; iniziativa parlamentare 13.404 Stop alla tassa ingiusta sui supporti audio e audiovisivi vergini.

6 Cooperazione economica allo sviluppo

L'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013–2016 è stata portata avanti. La Svizzera ha così consolidato il suo ruolo di guida nel rafforzamento dei sistemi finanziari pubblici dei Paesi partner. Questo tema è diventato un elemento chiave dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La creazione di posti di lavoro può essere promossa migliorando l'accesso ai finanziamenti e anche la crescita economica deve diventare sostenibile. La Svizzera, grazie alle proprie conoscenze in materia di biodiversità, ha contribuito a rafforzare lo sviluppo sostenibile e ha acquisito ulteriori competenze nel campo dello sviluppo urbano sostenibile. Nell'ambito della cooperazione multilaterale, il Paese non solo ha portato avanti i lavori con i partner esistenti, ma ha anche partecipato alla fondazione della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture e contribuito a rendere operativo il Fondo verde per il clima.

La Svizzera ha partecipato ai negoziati della comunità internazionale sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sui mezzi necessari alla sua attuazione. Questo nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile definirà le attività di tutti i Paesi in tale contesto per il periodo 2016–2030. Gli insegnamenti tratti dalle attività della Svizzera nel campo della cooperazione allo sviluppo e l'Agenda 2030 sono stati decisivi per la formulazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020, elaborato in previsione dell'approvazione del Consiglio federale a febbraio 2016 e della trattazione in Parlamento nella sessione estiva o autunnale del 2016. Al fine di gestire la cooperazione allo sviluppo coerentemente e nel rispetto delle politiche settoriali, la Svizzera si impegna a vari livelli per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.

6.1 Sviluppi e dibattiti internazionali

6.1.1 Agenda 2030 e finanziamento dello sviluppo sostenibile

Nel 2015 la comunità internazionale ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il Programma d'azione di Addis Abeba. Si tratta di due nuovi quadri di riferimento universali in materia di sviluppo sostenibile e finanziamento dello sviluppo, che interessano tutte le attività che i Paesi svolgono a livello nazionale e internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà. Entrambi vanno ben oltre il concetto di cooperazione allo sviluppo, sottolineando l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati e appoggia questi quadri di riferimento, fondati su 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals*, SDG). Tali obiettivi realizzano un equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – società, economia e ambiente – in particolare in settori come l'occupazione e la crescita economica, le risorse idriche, la migrazione, la parità di genere,

la biodiversità, i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la riduzione del rischio di catastrofi, il consumo e la produzione sostenibili, l'innovazione, le infrastrutture e le città sostenibili.

La Svizzera attribuisce grande importanza ai mezzi necessari per il conseguimento di questi 17 obiettivi e valuta, in questo contesto, il ruolo del settore privato, del commercio, del finanziamento dello sviluppo, oppure della mobilitazione delle risorse nazionali nei Paesi partner. La Svizzera appoggia inoltre la *Addis Tax Initiative*, un'iniziativa lanciata a livello internazionale ad Addis Abeba, il cui intento è quello di rafforzare le capacità dei Paesi in sviluppo in materia di tassazione – un campo, questo, in cui la Svizzera vanta un impegno di lunga data.

L'attuazione di questi quadri di riferimento sarà fondamentale per le attività di cooperazione internazionale della Svizzera. Le operazioni già in corso nel campo della cooperazione economica allo sviluppo sono compatibili con i quadri di riferimento. Grazie al maggior equilibrio tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 sarà in linea con il nuovo quadro di riferimento.

6.1.2 Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile

La politica di sviluppo e le numerose politiche settoriali definiscono le relazioni tra la Svizzera e i Paesi in sviluppo. Data l'eterogeneità degli obiettivi delle varie politiche settoriali, la loro attuazione coerente necessita di attenzioni particolari al fine di massimizzare il contributo complessivo di ogni settore della politica allo sviluppo sostenibile in Svizzera e nei Paesi partner. «Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile» significa, da un lato, evitare possibili divergenze di obiettivi mantenendo un equilibrio tra le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile a tutti i livelli del processo politico e, dall'altro, sfruttare al meglio le sinergie disponibili.

Coerenza delle politiche a livello internazionale

Gli sforzi compiuti dalla Svizzera per potenziare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile produrranno l'effetto voluto solo se coordinati a livello internazionale. Il nuovo quadro di riferimento, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (cfr. n. 6.1.1), sottolinea altresì l'importanza della coerenza delle politiche. La Svizzera contribuisce allo sviluppo di norme, standard e iniziative internazionali per il rafforzamento della coerenza delle politiche in ambiti come, ad esempio, quello dei flussi finanziari internazionali. Le entrate dei Paesi in sviluppo provenienti da imposte e tasse sono fondamentali per il finanziamento dello sviluppo sostenibile con fondi propri – fondi il cui importo dipende, fra l'altro, dalla capacità delle amministrazioni fiscali dei Paesi in questione e dall'efficacia della cooperazione internazionale in materia fiscale. La Svizzera tiene conto sotto molti punti di vista, sia a livello nazionale che internazionale, delle interrelazioni esistenti fra imposte, sviluppo e coerenza delle politiche. Infatti, nel 2014 si è dichiarata favorevole al nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni (SAI) in materia fiscale e lo ha conseguentemente introdotto nell'anno in esame. Nel 2015 la Svizzera ha anche partecipato allo sviluppo e al lancio del cosiddetto *Tax Administration*

Diagnostic Assessment Tool (TADAT), uno strumento di valutazione obiettiva e standardizzata che permette come la *Addis Tax Initiative* (cfr. n. 6.1.1), già promossa dalla Svizzera, di potenziare in maniera mirata la performance dell'amministrazione fiscale di un Paese. A questo proposito occorre segnalare anche il sostegno svizzero allo standard internazionale per la promozione della trasparenza nella gestione delle risorse naturali e dei profitti che ne conseguono (*Extractive Industries Transparency Initiative*, EITI – iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, cfr. n. 5.5.2).

Coerenza delle politiche all'interno dell'Amministrazione federale

La Svizzera dispone di vari organi interdipartimentali (p. es. il Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali, CISCI) e meccanismi istituzionali (p. es. la consultazione degli uffici e il processo decisionale nel Consiglio federale) volti a promuovere la coerenza delle politiche.

Le attività della SECO nel campo della cooperazione economica allo sviluppo, assieme a quelle del DFAE e della SFI, contribuiscono all'attuazione di raccomandazioni come quelle formulate nel rapporto di base sulle materie prime (nell'anno in rassegna attraverso il secondo resoconto, cfr. n. 5.5.2). SFI, SECO, DFAE (inclusa la DSC) e AFC coordinano le proprie posizioni in materia di tassazione e sviluppo. Nel 2015 i lavori si sono concentrati sull'inclusione dei Paesi in sviluppo nel progetto congiunto OCSE – G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS, cfr. n. 2.2.1). Anche le interdipendenze tra cooperazione economica allo sviluppo, politica del mercato del lavoro, politica economica esterna, responsabilità sociale d'impresa, politica in materia di investimenti ed economia verde sono tenute in considerazione e coordinate all'interno dell'Amministrazione (cfr. p. es. evoluzione della prassi contrattuale svizzera in materia di accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti, n. 5.4).

Coerenza delle politiche per le attività nei Paesi partner

Attraverso la cooperazione economica allo sviluppo, la Svizzera rafforza con una serie di progetti le capacità dei Paesi partner negli ambiti che corrispondono alle loro priorità nazionali e agli obiettivi della cooperazione internazionale svizzera. Il fine è quello di promuovere in questi Paesi lo sviluppo e la partecipazione agli scambi internazionali. Il sostegno bilaterale ai Paesi partner in materia di sviluppo sostenibile – per quanto riguarda ad esempio le riforme fiscali, oppure la partecipazione della Svizzera a progetti e iniziative internazionali affini (p. es. BEPS, TADAT, EITI) – segue il principio della coerenza delle politiche. La Svizzera applica tale principio anche offrendo la propria assistenza ai Paesi, come il Laos, coinvolti nel processo di adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) o nella fase successiva, che prevede il rispetto degli impegni presi. Parallelamente, la Svizzera si dedica al rafforzamento del sistema commerciale multilaterale.

La coerenza delle politiche sarà ulteriormente rafforzata a partire dal 2016 nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della Strategia per uno sviluppo sostenibile della Svizzera. Sulla base di quest'ultima saranno identificati i punti su cui è necessario intervenire per garantire la coerenza delle politiche e poste le basi per il monitoraggio. Nel settore delle imposte e dello sviluppo, la Svizzera nel 2016 sosterrà i Paesi in sviluppo impegnati nel progetto BEPS (cfr. n. 2.2.1) e nei lavori

inerenti lo scambio automatico di informazioni. Un esempio in proposito è la cooperazione tecnica con il Ghana nell'ambito del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) dell'OCSE. La Svizzera valuterà inoltre possibili azioni da intraprendere per favorire l'accesso a dati attendibili nella lotta contro i flussi finanziari sleali e, nel 2016, assumerà la presidenza dell'Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism Topical Trust Fund dell'FMI. Nel contesto dell'OCSE, la Svizzera si occupa anche del dialogo internazionale sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.

6.2 Cooperazione multilaterale

6.2.1 Gruppo della Banca mondiale

La sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività della Banca mondiale riveste un'importanza fondamentale per la Svizzera. Misure macroeconomiche e strutturali per la promozione di una crescita inclusiva e sostenibile – come ad esempio lo sviluppo di strumenti per la stabilizzazione delle finanze pubbliche e la promozione del settore privato – ricoprono in questo contesto un ruolo cruciale.

Nell'anno di riferimento è stata data particolare importanza all'elaborazione di linee guida e procedure di appalto pubblico, ma anche di standard ambientali e sociali vincolanti per la concessione di un credito da parte della Banca. La Svizzera esprime soddisfazione per queste revisioni e appoggia le attività della Banca mondiale a favore dell'uguaglianza di genere e del rafforzamento del ruolo socio-economico delle donne a livello globale.

In occasione dell'incontro dei governatori del gruppo della Banca mondiale, la Svizzera ha sottolineato il ruolo essenziale di questa istituzione e delle sue attività di promozione del dialogo intergovernativo, incentivazione di finanziamenti privati e elaborazione di soluzioni innovative per le sfide globali, per il conseguimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (cfr. n. 6.1.1).

6.2.2 Banche regionali di sviluppo

Nell'anno in rassegna, la proposta del 2013 di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) al fine di dare maggior peso ai Paesi beneficiari è stata respinta per pochi voti. La situazione rimane dunque invariata, ma non è esclusa una nuova proposta di riforma.

Nel 2015 è scaduto il secondo mandato di Donald Kaberuka come presidente della Banca africana di sviluppo (AfDB). Le elezioni del suo successore, il nigeriano Akinwumi Adesina, ex Ministro dell'agricoltura, si sono svolte in maniera corretta e trasparente. Nell'anno in questione è stato fatto il bilancio della prima metà del 13° ciclo del Fondo africano di sviluppo (AfDF) (2014–2016). Il notevole innalza-

mento del volume dei prestiti è un aspetto molto positivo, considerati sia la crisi di Ebola in Africa occidentale sia lo spostamento della Banca da Tunisi ad Abidjan.

La decisione, presa in primavera, di effettuare un unico trasferimento di risorse finanziarie dall'AfDF ai fondi propri della Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) ha permesso a quest'ultima di aumentare significativamente il volume dei prestiti per lo sviluppo – prestiti, di cui beneficeranno soprattutto i Paesi in sviluppo più poveri. Allo stesso tempo, la ADB è riuscita a rafforzare il suo ruolo di partner finanziario di sviluppo più solido e importante nella regione. Questo trasferimento di fondi è legato anche alla fondazione della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB, cfr. n. 6.2.3).

La Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) ha deciso di riunire tutte le sue attività nel settore privato in un unico ente, la Società Interamericana di Investimento (*Inter-American Investment Corporation* IIC). Grazie a questa ristrutturazione – ufficiale a partire dal 1° gennaio 2016 – sarà possibile sfruttare al meglio le sinergie e promuovere lo sviluppo delle attività. In tale contesto, l'Assemblea generale della Banca ha approvato nel 2015 un aumento di capitale dell'IIC. La Svizzera ha appoggiato queste misure. Inoltre, le nuove elezioni hanno riconfermato il presidente in carica dell'IDB, Luis Alberto Moreno (Colombia), per altri quattro anni.

6.2.3 Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

La Svizzera intende aderire alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB), fondata su iniziativa della Cina nell'anno in rassegna. Gli statuti sono stati approvati a maggio e firmati dalla Svizzera a fine giugno. A dicembre il Parlamento ha approvato l'adesione della Svizzera, che quindi potrà depositare, dopo la scadenza del termine di referendum, i documenti necessari alla ratifica entro la prima metà del 2016 e formalizzare il suo status di membro a pieno titolo della banca. La partecipazione della Svizzera al capitale dell'AIIB raggiungerà i 706,4 milioni di dollari americani. Inoltre, il nostro Paese otterrà un seggio in qualità di amministratore supplente («*Alternate Director*») alla prima rotazione.

La AIIB dovrebbe diventare un nuovo importante operatore in Asia: oltre a finanziare progetti infrastrutturali, la Banca promuoverà lo sviluppo sostenibile e contribuirà alla lotta contro la povertà. La AIIB sarà finanziata soprattutto da Paesi asiatici, riflettendo così lo spostamento dei poteri economici a livello globale e il rafforzamento dell'identità della regione. I 20 membri non regionali detengono il 25 per cento del capitale sociale della banca, pari a 100 miliardi di dollari americani.

Con la sua convenzione istitutiva, i principi operativi e finanziari e gli standard sociali e ambientali, la Banca ha gettato le basi preliminari per un quadro regolamentare che, nonostante i timori di molti Paesi occidentali industrializzati, risponde agli standard internazionali. Secondo il motto «*lean, clean and green*» (snella, pulita e verde), la AIIB punta a una maggiore efficienza strutturale, responsabilità chiare e vicinanza alla clientela.

6.2.4 Fondo verde per il clima

L'obiettivo del Fondo verde per il clima (*Green Climate Fund* – GCF) – il maggiore fondo di questo tipo a livello mondiale – è quello di finanziare le attività intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei Paesi in sviluppo. Finora per la capitalizzazione iniziale del fondo sono stati stanziati 10 miliardi di dollari americani, finanziati tramite fondi pubblici. La Svizzera, che fa parte del Consiglio esecutivo del GCF, ha deciso di versare un contributo di 100 milioni di dollari americani, distribuiti su 3 anni (2015–2017).

Nel 2015, il Consiglio esecutivo del GCF ha accreditato le prime istituzioni che permetteranno al Fondo di realizzare le attività connesse alla lotta ai cambiamenti climatici nei Paesi in sviluppo. Tra gli enti accreditati figurano organizzazioni internazionali, banche di sviluppo multilaterali o bilaterali, nonché numerosi attori nazionali e subnazionali del settore pubblico e privato. Alla fine dell'anno, il Consiglio esecutivo ha approvato progetti e programmi per un valore di 168 milioni di dollari americani, presentati dai partner accreditati, ed è così diventato pienamente operativo.

6.3 Accesso ai finanziamenti

6.3.1 Importanza e opportunità

L'accesso a capitale a lungo termine consente a un'impresa di effettuare investimenti, conquistare nuovi mercati, crescere e creare nuovi posti di lavoro. Le PMI garantiscono due terzi dei posti di lavoro formali nei Paesi in sviluppo; nel settore informale la quota è nettamente superiore. Tuttavia, queste PMI molto spesso risentono in modo sproporzionato degli effetti del malfunzionamento dei mercati finanziari locali. La carenza di finanziamenti viene definita dalle PMI come uno degli ostacoli principali allo sviluppo.

La creazione di condizioni quadro più favorevoli (p. es. attraverso uffici di credito) e i finanziamenti a favore delle PMI locali tramite la SIFEM SA – l'istituto di finanziamento allo sviluppo della Confederazione – sono elementi centrali per il contributo della Svizzera in questo campo. Inoltre, l'estensione responsabile delle possibilità di accesso di prodotti e servizi finanziari alle fasce della popolazione più povere e completamente escluse dai mercati finanziari assume un'importanza crescente per la cooperazione svizzera allo sviluppo. Tale «integrazione finanziaria» offre a questi gruppi opportunità economiche finora impensabili. In Africa settentrionale, ad esempio, contribuisce alla creazione di finanziamenti per le donne (cfr. n. 6.3.3). In Kirghizistan, invece, vengono sviluppati prodotti specifici per il finanziamento di piccoli lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti per conto proprio (p. es. isolamento termico). In questo modo è possibile migliorare direttamente le condizioni di vita delle fasce della popolazione più povere.

6.3.2 Finanza agricola

I programmi di certificazione dei prodotti sostenibili, l'integrazione dei piccoli agricoltori nelle catene di approvvigionamento e il trasferimento del know-how per la gestione aziendale sono importanti quanto la promozione delle attività di investimento. In Indonesia, il settore del cacao è la fonte di reddito principale per circa 1,4 milioni di famiglie di piccoli agricoltori. Questi ultimi, tuttavia, non dispongono del capitale necessario per rinnovare le piantagioni o inserire nuove coltivazioni. Nell'anno in questione, la Svizzera ha perciò posto l'accento non solo sul trasferimento delle conoscenze agricole tradizionali e su una maggiore integrazione nelle catene di approvvigionamento, ma soprattutto sull'educazione finanziaria di base, necessaria per una pianificazione finanziaria realistica e per prevenire il sovraindebitamento. Per questo motivo, diventerà sempre più importante sviluppare prodotti di risparmio in collaborazione con intermediari locali e cooperative. L'obiettivo è quello di estendere responsabilmente le possibilità di accesso ai servizi finanziari ai piccoli agricoltori, affinché possano loro stessi effettuare investimenti e aumentare la qualità e la produttività. I piccoli agricoltori che partecipano a un progetto attualmente in corso in Indonesia sono riusciti ad aumentare la loro produzione agricola media annua del 68 per cento. Nel frattempo, il progetto è stato esteso a 60 000 piccoli agricoltori di cacao, il 20 per cento dei quali è rappresentato da donne.

6.3.3 Accesso delle imprenditrici ai finanziamenti

Una delle problematiche principali per la crescita inclusiva nei Paesi in sviluppo è costituito dall'accesso delle imprenditrici, a capo del 30 per cento delle PMI, ai finanziamenti. Queste donne devono superare determinati ostacoli (p. es. la mancanza di garanzie o le barriere giuridiche e culturali che limitano l'accesso a proprietà fondiaria e immobiliari) per sviluppare le loro imprese. Pertanto, non riescono a partecipare completamente allo sviluppo economico.

In Africa settentrionale, ad esempio, si registra la percentuale più bassa di imprenditrici che hanno accesso ai finanziamenti. Nell'ambito di un progetto di aiuti tecnici destinati allo sviluppo di PMI in Africa settentrionale, la Svizzera e la Banca mondiale intendono soprattutto promuovere la partecipazione delle donne allo sviluppo economico. Il progetto incoraggia l'elaborazione di servizi finanziari adatti alle singole necessità delle imprenditrici. Nello specifico, consente alle istituzioni finanziarie locali di creare prodotti e servizi finanziari intesi a facilitare l'accesso delle donne ai crediti e favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nella regione. Grazie al sostegno offerto a un istituto di microfinanziamento in Tunisia, infatti, il portafoglio di questa istituzione è stato significativamente rafforzato: dal lancio del progetto sono stati concessi 643 000 crediti, il 68 per cento dei quali a donne.

6.4 Biodiversità per uno sviluppo sostenibile

I Paesi in sviluppo dispongono di una grande varietà di risorse naturali e di conoscenze locali in merito. Lo sfruttamento sostenibile di queste risorse può contribuire a integrare maggiormente le comunità locali nella società. Questo processo, tuttavia, richiede un quadro normativo chiaro per impedire abusi e assicurare la sostenibilità.

La Svizzera promuove oltre un centinaio di programmi direttamente o indirettamente correlati con la biodiversità. Tra questi figurano i progetti intesi a sviluppare catene del valore orientate all'esportazione, come quelli in Sudafrica (cosmetica naturale), Vietnam (piante officinali ed erbe aromatiche) e Ghana (surrogato dell'olio di palma). La Svizzera vuole riaffermare il proprio impegno a favore del commercio sostenibile nell'ambito della biodiversità e della gestione sostenibile delle foreste: lo considera infatti fondamentale per la promozione di catene del valore che siano a loro volta sostenibili. A livello operativo, l'attenzione si concentrerà su tre punti principali. Il primo riguarderà la promozione del dialogo internazionale, utile per accrescere la consapevolezza riguardo alla necessità di condizioni quadro più favorevoli. Il secondo avrà come obiettivo la promozione dei seguenti elementi: conformità delle norme nazionali con gli standard e gli accordi internazionali sul commercio biologico, accesso alle risorse genetiche e ripartizione giusta ed equilibrata dei benefici che derivano dal loro sfruttamento e, infine, rispetto delle norme applicabili ai prodotti e delle esigenze dei loro acquirenti. Il terzo punto mirerà invece allo sviluppo di settori di esportazione specifici per prodotti e servizi legati alla biodiversità e che presentano un notevole potenziale di mercato.

Nell'anno di riferimento la Svizzera ha rafforzato il suo partenariato di lunga data con l'UNCTAD (cfr. n. 2.3) allo scopo di creare condizioni quadro appropriate per il commercio biologico a livello internazionale e regionale, soprattutto nel settore dei cosmetici e della parafarmacia (piante officinali). A livello geografico l'accento sarà posto sulla regione delle Ande e su quella del Mekong. È stata inoltre appena istituita una collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (*United Nations Development Programme*, UNDP), con la quale si intende promuovere la creazione e lo sviluppo di piattaforme nazionali di discussione sulla coltivazione sostenibile di palme da olio in Indonesia e di caffè in Perù. Nel contesto degli impegni internazionali presi con la ratifica della Convenzione sulla biodiversità, entro il 2019 la Svizzera intende raddoppiare, rispetto al periodo 2006–2010, i suoi sforzi per la protezione della biodiversità.

6.5 Gestione dei rifiuti

6.5.1 Contesto e sfide

Lo sviluppo economico mondiale e la crescente urbanizzazione contribuiscono all'incremento costante del volume dei rifiuti. Secondo le previsioni, entro il 2025 l'attuale produzione di rifiuti (ca. 1,3 miliardi di tonnellate l'anno) sarà più che raddoppiata, soprattutto nei Paesi emergenti sostenuti dalla Svizzera. Già oggi molte città in questi Paesi non riescono né a raccogliere regolarmente e in modo capillare i rifiuti, né a smaltirli nel rispetto dell'ecosistema. Ne derivano effetti negativi sulla

salute della popolazione, sull'ambiente e sull'attrattività della piazza economica. I rifiuti, inoltre, sono la terza maggiore fonte a livello mondiale di gas metano a effetto serra.

Sebbene l'efficacia e la portata della gestione dei rifiuti sia spesso limitata, le spese delle città in questo ambito sono significative. Quelle attuali si limitano a coprire la pulizia delle strade e la raccolta e il trasporto dei rifiuti; sono invece perlopiù assenti le spese destinate allo smaltimento ecosostenibile, poiché mancano le infrastrutture appropriate (soprattutto discariche adeguate). Le complesse strutture delle unità amministrative cittadine coinvolte ostacolano il calcolo dei costi effettivi e la conseguente pianificazione delle strategie di finanziamento. Lo scarso gettito fiscale compromette gli investimenti in sistemi di smaltimento dei rifiuti più efficienti ed efficaci.

Il settore informale, spesso al centro di forti critiche, apporta un contributo importante alla raccolta e alla differenziazione di rifiuti riciclabili. Attualmente, in alcuni Paesi in sviluppo sono in corso processi di formalizzazione e integrazione dei netturbini informali nella raccolta cittadina dei rifiuti. Questo contribuisce non solo al miglioramento delle condizioni di lavoro e degli sbocchi di mercato, ma anche all'efficienza e all'efficacia dell'intero sistema di smaltimento dei rifiuti.

6.5.2 Esempio di progetto per la gestione dei rifiuti

Per la città di Chiclayo e i suoi 260 000 abitanti, nel Perù settentrionale, la gestione dei rifiuti rappresenta una grande sfida. Procedure aziendali inefficienti, debolezze strutturali e organizzative, macchinari obsoleti e infrastrutture insufficienti per la raccolta e il trasporto consentono di rimuovere soltanto parte dei rifiuti urbani. Soprattutto nelle periferie urbane, i rifiuti sono generalmente bruciati per strada oppure gettati nei canali di drenaggio. Nell'area urbana, i netturbini informali, soprattutto donne, rovistano sacchi e bidoni della spazzatura alla ricerca di materiale riciclabile. Attualmente, i rifiuti raccolti dal comune (inclusi i rifiuti dei centri sanitari e degli ospedali della città) sono trasportati in una discarica fuori dalla città, dove vengono poi bruciati. I netturbini informali, in condizioni di assoluta precarietà, cercano materiali riciclabili tra le ceneri delle discariche.

Dal 2013 la Svizzera sostiene Chiclayo nella gestione dei rifiuti, nello sviluppo delle imprese e nella comunicazione, anche attraverso la costruzione di attrezzature e infrastrutture (p. es. bidoni della spazzatura, veicoli per la raccolta dei rifiuti, stazioni di trasferimento). Oltre a diffondere nuovi metodi di raccolta dei rifiuti, anche differenziata, si cerca di sensibilizzare la popolazione, e in particolare i bambini e i giovani, attraverso la collaborazione con scuole e università, al tema dei rifiuti. In questo momento, grazie al coinvolgimento del settore informale, sono in corso dei test su vari metodi di raccolta differenziata. Nel 2015, l'uso di nuove attrezzature e infrastrutture ha contribuito a un miglioramento significativo della situazione sulle strade di Chiclayo. A partire dal 2016 le attività si concentreranno soprattutto sulla pianificazione e sulla costruzione di un sito di smaltimento ecosostenibile, così come sullo smantellamento delle discariche cittadine. Rispettare le disposizioni tecniche normative, basate su standard internazionali, rappresenta una grande sfida in questo

contesto, perché la loro corretta attuazione richiede mezzi che superano le possibilità finanziarie dei comuni. Il dialogo con le autorità responsabili consente l'elaborazione di soluzioni pragmatiche che tengano conto della protezione dell'ambiente e della popolazione. Le conoscenze acquisite con la realizzazione del progetto Chichayo vengono costantemente integrate nel programma nazionale coordinato dal ministero dell'ambiente, volto a migliorare in modo capillare lo smaltimento dei rifiuti in Perù.

7 Relazioni economiche bilaterali

Dall'inizio del 21° secolo i Paesi del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) sono considerati i futuri motori dell'economia regionale e globale. Sotto il profilo dell'economia esterna rivestono una notevole importanza anche per la Svizzera. Tuttavia, negli ultimi dieci anni lo sviluppo economico in questi Paesi e le relazioni commerciali con essi non sono sempre stati all'altezza delle grandi aspettative. Analizzando la loro rilevanza nel contesto regionale e globale odierno emerge una situazione eterogenea. Fattori quali il crollo dei prezzi delle materie prime (soprattutto del petrolio e del gas naturale) e le crisi politiche influenzano la congiuntura economica mondiale. Considerato il suo potenziale, la strategia di diversificazione della Svizzera in materia di relazioni economiche adottata dal Consiglio federale, che prevede di integrare maggiormente i Paesi del BRICS e altri mercati emergenti, non ha perso importanza. Tuttavia, le relazioni con i principali partner commerciali tradizionali, in particolare l'UE e gli USA, rimangono fondamentali.

7.1 Rilevanza dei Paesi del BRICS quali fattori economici regionali

Sin dall'inizio del 21° secolo sono state riposte grandi speranze nelle relazioni commerciali con i Paesi emergenti quali Brasile, Russia, India, Cina e più tardi anche Sudafrica, ovvero i cosiddetti BRICS⁹². Questi Stati hanno a lungo fatto registrare tassi di crescita economica elevati. Durante gli ultimi dieci anni la loro quota di partecipazione al commercio mondiale è infatti passata da poco meno del dieci per cento a circa il 19 per cento⁹³. Nell'anno in rassegna, la partecipazione dei BRICS al commercio estero svizzero è stata all'incirca del 12 per cento (nel 2006 era attorno al 5 %), con Cina e India che da sole hanno contribuito rispettivamente con il 6 e il 4,5 per cento.

I Paesi del BRICS si sono oggi affermati come gruppo di economie emergenti. I loro capi di Stato e di Governo si riuniscono ogni anno per partecipare a un vertice. Nel

⁹² Cfr. n. 1 del rapporto sulla politica economica esterna 2006 (FF 2007 853).

⁹³ Fonte: Organizzazione mondiale del commercio (OMC), International Trade Statistics 2014.

2014 i BRICS hanno istituito una banca multilaterale di sviluppo, la *New Development Bank*, quale alternativa alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale. Data la loro grande importanza a livello regionale, questi Stati influenzano lo sviluppo economico delle loro regioni.

Le relazioni economiche tra la Svizzera e i Paesi del BRICS continuano a svilupparsi non solo attraverso gli accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti, ma anche attraverso Convenzioni per evitare la doppia imposizione.

7.2 Europa

Anche nell'anno in esame l'UE, prima fra tutti la Germania, è stata di gran lunga il mercato di esportazione più importante per la Svizzera. Per il nostro Paese l'evoluzione dello spazio economico europeo è dunque fondamentale. Nell'anno in rassegna quest'ultimo ha continuato la sua lenta ripresa, ma deve ancora far fronte a grosse difficoltà (cfr. n. 3.1). Le maggiori sfide nell'ambito delle relazioni economiche bilaterali con l'UE sono sorte dopo la decisione di abolire la soglia minima di cambio tra franco svizzero ed euro presa dalla Banca nazionale svizzera il 15 gennaio, nonché in seguito alle incertezze relative all'attuazione della nuova disposizione costituzionale sull'immigrazione. La maggiore pressione sui costi e sui margini di guadagno nei settori dell'export e la questione della futura disponibilità della necessaria manodopera rendono infatti meno attrattiva la piazza economica elvetica (cfr. n. 1).

La Russia, unico Stato europeo tra i BRICS, è dal 2004 uno dei capisaldi della politica economica esterna della Svizzera. Con un tasso di crescita annuo medio pari a circa il sette per cento dal 2000, sembrava un partner particolarmente promettente. Tra il 2004 e il 2008 il commercio bilaterale è cresciuto, passando da 2,2 a 4,2 miliardi di franchi svizzeri. La Russia si era classificata al 18° posto nella graduatoria dei partner commerciali della Svizzera, con un volume d'affari pari a 5,9 miliardi di franchi svizzeri (2014).

Negli ultimi anni, le speranze di riuscire a sfruttare rapidamente il potenziale sono diminuite di molto. La diversificazione e la modernizzazione delle strutture economiche, annunciate dal Governo russo in seguito alla crisi economica e finanziaria internazionale allo scopo di ridurre la dipendenza del Paese dalle esportazioni di petrolio e di gas naturale, sono rimaste alla fase iniziale. Alcune misure protezionistiche nuocciono all'integrazione della Russia nell'economia mondiale e bloccano l'innovazione. Inoltre, le sanzioni internazionali contro la Russia in seguito all'annessione della Crimea, il calo del prezzo del petrolio e le debolezze strutturali dell'economia russa hanno generato una crisi economica e una forte svalutazione del rublo. Tali sviluppi hanno avuto ripercussioni negative anche sui partner commerciali della Russia nella regione, con i quali nel 2015 Mosca ha lavorato alla creazione di una zona di libero scambio all'interno dell'Unione economica eurasiatica⁹⁴.

⁹⁴ Il 1° gennaio 2015 l'unione doganale tra Bielorussia, Kazakistan e Russia è diventata l'Unione economica eurasiatica. Il 2 gennaio 2015 vi ha aderito anche l'Armenia, e l'8 maggio il Kirghizistan. Inoltre, nell'anno in rassegna il Kazakistan ha aderito all'OMC (cfr. n. 2.1.1).

Le tensioni politiche hanno portato alla sospensione dei negoziati per la conclusione di un ALS tra gli Stati dell'AELS e l'unione doganale comprendente Bielorussia, Kazakistan e Russia (cfr. n. 4.1.1). Tuttavia, pur avendo adottato misure per impedire che le sanzioni internazionali vengano aggirate (cfr. n. 8.2.2), la Svizzera prosegue il dialogo al fine di mantenere le relazioni economiche con la Russia.

Nonostante le incertezze attuali, le imprese svizzere considerano la Russia e, in generale, l'Unione economica eurasiatica come un mercato interessante che presenta un potenziale di crescita a medio e a lungo termine. Ne è una prova l'aumento degli investimenti diretti, che nel 2013 ha raggiunto quota 15 miliardi di franchi svizzeri, quasi il triplo rispetto al 2008. Tuttavia, gli sviluppi sopra citati influiscono negativamente sugli investimenti.

Lo sviluppo economico positivo degli anni precedenti in Turchia, altro importante Paese emergente alle porte dell'Europa, è rallentato in modo considerevole dal 2012. Ciò nonostante, la Turchia continua a offrire opportunità interessanti all'economia svizzera. Con essa l'AELS ha proseguito nell'anno in rassegna i negoziati sull'ulteriore sviluppo dell'Accordo di libero scambio del 1992, che si limita alla circolazione delle merci e alla tutela della proprietà intellettuale (cfr. n. 4.1.2).

7.3 **America latina**

L'America latina è particolarmente ricca di risorse naturali, biodiversità e potenziale agricolo. Dall'inizio del 21° secolo ha conosciuto una grande crescita economica, soprattutto grazie alla forte domanda dalla Cina e all'aumento dei prezzi delle materie prime. Anche la popolazione ha potuto beneficiarne: la povertà è infatti diminuita. Tuttavia, il crollo dei prezzi delle materie prime degli ultimi due anni ha portato a un netto rallentamento della crescita, con ripercussioni significative sulla regione.

Settima economia mondiale e membro del G20, il Brasile esercita indiscutibilmente un ruolo di guida in America latina e contribuisce al 36 per cento del PIL della regione. Con un volume di scambi commerciali pari a 3,7 miliardi di franchi svizzeri (2014) occupa inoltre il 24° posto nella graduatoria dei partner commerciali della Svizzera. Negli ultimi 15 anni, una buona crescita economica e una politica sociale attiva nel Paese hanno permesso a milioni di persone di uscire dalla povertà. Tuttavia, dal 2012 la crescita è rallentata anche in Brasile, che nell'anno in rassegna è scivolato in una fase di recessione e ha dovuto far fronte a una difficile situazione macroeconomica, un considerevole deficit di bilancio, una marcata svalutazione monetaria accompagnata da inflazione e tassi di interesse elevati. Il Paese ha inoltre registrato una produttività e una pressione concorrenziale interna deboli e un basso grado di integrazione nel commercio mondiale. Nella graduatoria internazionale sull'efficienza delle procedure amministrative e la competitività, il Brasile rimane ben lontano dal vertice e gli ambiti nei quali urgono riforme sono molti, ad esempio le imposte, la sanità e l'istruzione. Vanno poi eliminati gli ostacoli infrastrutturali, in particolare quelli che pregiudicano le esportazioni industriali. Il Paese è inoltre stato colpito da un grave caso di corruzione che ha coinvolto l'impresa petrolifera statale (10 % del PIL) e grosse imprese edili, causando l'interruzione di importanti progetti.

Anche l'Argentina sta subendo pesantemente il rallentamento dell'economia a livello mondiale e quello del Brasile, suo principale partner commerciale, facendo registrare una crescita debole, accompagnata da un deficit di bilancio e un tasso di inflazione elevati. Sono dunque state adottate delle misure volte a contenere le importazioni, nella speranza di mantenere l'equilibrio delle partite correnti.

Nell'anno in rassegna anche il Venezuela ha nuovamente dovuto far fronte a grossi problemi. Il prezzo del petrolio è calato di oltre il 50 per cento in un anno e ha fatto scivolare il Paese in una profonda recessione, con un tasso di inflazione superiore al 100 per cento, un elevato deficit di bilancio, una forte svalutazione monetaria accompagnata da un sistema di tassi di cambio multipli, e una grave mancanza di valuta che ha portato a pesanti difficoltà nel finanziamento delle importazioni. Di conseguenza, gli impianti di produzione industriali sono stati solo scarsamente sfruttati.

Anche gli altri Paesi della regione hanno avvertito la fine dell'aumento dei prezzi delle materie prime, mantenendo però una crescita moderata tra il 2 e il 4,5 per cento. In America centrale, il Panama ha beneficiato dell'ampliamento del Canale di Panama e il Costa Rica, in qualità di importatore, del basso prezzo del petrolio e del rafforzamento congiunturale negli Stati Uniti. Le economie relativamente diversificate dei membri dell'Alleanza del Pacifico (in particolare il Messico e, in misura minore, il Cile, la Colombia e il Perù) e la solida domanda interna hanno limitato le ripercussioni della contrazione delle entrate e degli investimenti nel settore minerario. Anche la Bolivia, il Paraguay e l'Uruguay sono riusciti a contenere gli effetti del calo del prezzo delle materie prime. In tutti questi Paesi, per favorire una crescita forte sarebbe necessario aumentare significativamente la produttività e introdurre riforme in settori come l'istruzione e la sanità, risanare le infrastrutture e, in alcuni casi, anche migliorare l'accesso all'energia.

Il Consiglio federale ha sviluppato delle strategie di politica economica esterna per il Brasile nel 2006 e per il Messico nel 2007. Inoltre, dal 2013 la Svizzera ha lo status di osservatore presso l'Alleanza del Pacifico. Dal 2010 sono state instaurate relazioni di libero scambio nell'ambito dell'AELS con Cile, Colombia, Costa Rica, Messico, Panama e Perù. Nell'anno in rassegna l'AELS ha tenuto i primi colloqui esplorativi con gli Stati del Mercosur⁹⁵ e ha firmato il protocollo di adesione del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati centroamericani⁹⁶. Inoltre, nel 2016 è previsto l'inizio dei negoziati per un Accordo di libero scambio tra l'AELS e l'Ecuador (cfr. n. 4.1.3).

È opportuno ricordare che gli USA sono di gran lunga il maggior partner commerciale della Svizzera su tutto il continente americano e, dopo la Germania, il suo secondo principale mercato d'esportazione a livello mondiale.

⁹⁵ Colloqui sulla base di una dichiarazione di cooperazione del 2000 sottoscritta fra gli Stati dell'AELS e Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

⁹⁶ Cfr. il messaggio e la proposta di approvazione del protocollo firmato che si trovano nell'appendice (cfr. n. 10.2.2).

7.4

Asia⁹⁷

Dal 2000, e ancora di più dopo la crisi finanziaria globale, l'evoluzione dell'economia mondiale ha evidenziato una crescita superiore alla media dei Paesi asiatici emergenti e, in particolare, dei due Paesi del BRICS Cina e India. Dopo la sua adesione all'OMC nel 2001, la Cina è divenuta il centro della produzione regionale, della produzione finale e della riesportazione verso i consumatori finali, prevalentemente negli Stati occidentali ma anche, sempre di più, nei Paesi emergenti e in sviluppo di tutti i continenti⁹⁸. Con un volume d'affari rispettivamente di 29 e di 21 miliardi di franchi svizzeri nel 2014, Cina e India si trovavano rispettivamente al sesto e all'ottavo posto nella graduatoria dei partner commerciali della Svizzera.

Negli ultimi cinque anni, in particolar modo in quello in rassegna, si è assistito a un netto rallentamento della crescita dell'economia cinese, con un calo pari al sei o sette per cento. Le cause di quella che il Governo cinese ha denominato «nuova normalità» (*new normal*) sono molteplici. Da un lato, la domanda di prodotti cinesi nei principali mercati, dopo la crisi economica, non ha corrisposto alle aspettative, e al contempo il cambiamento demografico ha portato a un invecchiamento della popolazione e i tassi d'indebitamento dei settori pubblico e privato (soprattutto a livello provinciale e comunale) sono cresciuti al di sopra della media. Dall'altro, il continuo aumento dei costi unitari del lavoro e le regolamentazioni poco trasparenti hanno spinto molte imprese internazionali a delocalizzare la propria produzione. Si sono così osservati fenomeni di *offshoring* di processi lavorativi ad alta intensità di manodopera, soprattutto nel Sud-est asiatico, ma anche di *reshoring* (ri-localizzazione di alcune fasi della produzione nel Paese d'origine, p. es. negli USA) o di *nearshoring* (ri-localizzazione nella sede principale di Paesi limitrofi p. es. nell'Europa dell'Est o in America latina).

L'indebolimento della crescita di quella che nel frattempo è diventata la maggiore potenza economica mondiale (PIL a parità di potere d'acquisto) ha avuto particolari ripercussioni sugli Stati della regione. Essendo la Cina diventata il perno regionale, i Paesi fornitori di materie prime (p. es. Indonesia e Malaysia, ma anche Australia e Nuova Zelanda) e di prodotti semilavorati (p. es. Filippine e Thailandia ma pure, nel settore dell'alta tecnologia, Giappone e Corea del Sud) hanno dovuto far fronte a un calo della domanda. Per quanto riguarda la domanda di beni di consumo e d'investimento, anche l'industria svizzera ha risentito dell'indebolimento dell'economia cinese. È però stato possibile contenerne gli effetti negativi grazie all'Accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina, entrato in vigore il 1° luglio 2014.

Contrariamente alla Cina, l'India rimane un Paese fortemente rurale, ancora poco integrato nei flussi commerciali globali. Gli ostacoli che permangono nel mercato interno e a livello amministrativo pongono sfide considerevoli alle imprese svizzere. Nonostante nell'anno in rassegna la crescita indiana sia continuata, alcuni fattori, come ad esempio le infrastrutture carenti, hanno reso più difficile agli investitori esteri l'inserimento sul mercato. Al fine di aumentare la debole partecipazione

⁹⁷ Il presente capitolo va inteso anche come complemento alla risposta al postulato 14.3263 Aeschi Thomas «La Svizzera nell'era asiatica» nel rapporto sulla politica estera 2015 (FF 2016 469).

⁹⁸ Cfr. n. 7.3 del rapporto sulla politica economica esterna 2013 (FF 2014 1099).

dell'industria di trasformazione alla produzione economica, il Governo indiano ha lanciato il programma «Make in India», i cui effetti anche sulle imprese svizzere sono ancora difficili da prevedere.

Malgrado gli sviluppi talvolta contrastanti nei due maggiori Paesi asiatici, negli ultimi anni e decenni l'Asia ha acquisito notevole importanza sul piano economico, sia in quanto mercato di sbocco che in quanto piazza d'investimenti, sede di produzione e fornitore di prodotti industriali semilavorati. Anche gli investimenti diretti svizzeri in Asia testimoniano la crescente rilevanza del continente. Sebbene la quota di capitale sia nettamente inferiore rispetto a quella per il Nord America e l'America Latina, il volume di capitali esportati verso l'Asia è maggiore.

Nel 2010, nel quadro della sua strategia per l'Asia, il DEFR (allora Dipartimento federale dell'economia) aveva evidenziato i grossi rischi cui l'economia svizzera andrebbe incontro se si concentrasse unicamente sui grandi Paesi asiatici (soprattutto Cina e Giappone)⁹⁹. Per questo motivo negli ultimi anni, nell'ambito della sua politica economica esterna, la Svizzera ha rivolto maggiore attenzione anche ad altri mercati asiatici emergenti come la Corea del Sud e l'India, ma anche a Paesi del Sud-est asiatico come l'Indonesia, la Malaysia e il Vietnam. Le misure attuate in questo contesto vanno dalla creazione di condizioni quadro più favorevoli, ad esempio mediante nuovi accordi di libero scambio, fino a una ridefinizione più specifica della diplomazia commerciale svizzera (come con l'apertura, a giugno, del consolato generale svizzero a Ho Chi Minh City, in Vietnam).

Le imprese svizzere devono ancora far fronte a sfide considerevoli nei diversi mercati asiatici. Anche se alcune barriere doganali sono state abbattute, ad esempio in seguito alla sottoscrizione di accordi di libero scambio, si osservano numerose tendenze protezionistiche, e questo non soltanto in Asia. Ad essere interessato è spesso il settore degli appalti pubblici, nell'ambito del quale le imprese straniere o le merci prodotte all'estero sono oggetto di discriminazioni. Diversi Paesi devono inoltre far fronte a ostacoli che subiscono modifiche nel quadro della politica industriale, facendo aumentare i rischi legati agli investimenti. Anche l'insufficiente protezione della proprietà intellettuale, che caratterizza gran parte dei Paesi asiatici, rappresenta un grande problema per l'economia svizzera, in particolare per l'industria farmaceutica. In molti Paesi dell'Asia vi sono pure difficoltà legate all'applicazione del diritto (p. es. nell'ambito delle sentenze dei tribunali arbitrali internazionali), nonché norme tecniche nazionali divergenti dagli standard internazionali. In alcuni Stati, inoltre, vi sono numerosi ostacoli nella regolamentazione, conseguenza di un'economia che un tempo era fortemente pianificata.

Nonostante la «nuova normalità», l'Asia continua a offrire all'economia svizzera, caratterizzata dall'innovazione e dall'elevata qualità, un grande potenziale per il commercio di beni d'investimento e di consumo, in particolare nel settore dei beni di alta qualità e di lusso. Per questo motivo, il Consiglio federale si adopera per rafforzare ulteriormente la diplomazia commerciale svizzera in particolare nei Paesi e nei mercati emergenti al di fuori dell'Europa.

⁹⁹ Cfr. n. 7.3 del rapporto sulla politica economica esterna 2014 (FF 2015 1273).

7.5 Africa

Il Sudafrica, seconda economia del continente africano dopo la Nigeria e principale destinazione degli investimenti esteri diretti, rimane una delle porte di accesso agli altri mercati in Africa¹⁰⁰. Il Sudafrica, inoltre, rivendica un ruolo dominante a livello economico e di politica estera e questo sulla base delle sue condizioni quadro relativamente buone, in particolare l'ampia rete di infrastrutture di cui dispone, un settore terziario diversificato e poli economici urbani efficienti quali Johannesburg, Città del Capo e Durban. Il Paese intrattiene forti legami economici con il resto dell'Africa, come dimostrato dalla rete di investimenti diretti sudafricani all'interno del continente¹⁰¹. Inserendo altri Paesi nei flussi commerciali e finanziari globali, il Sudafrica riveste un ruolo fondamentale nell'integrazione della regione nell'economia mondiale. In quanto Paese dal grande peso economico dell'Unione doganale dell'Africa meridionale (*Southern African Customs Union, SACU*)¹⁰² e della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (*Southern African Development Community, SADC*)¹⁰³, il Sudafrica contribuisce inoltre in maniera importante al processo d'integrazione regionale. Malgrado questi dati significativi sotto il profilo economico, il Paese presenta però un basso tasso di crescita e una forte disoccupazione. Le cause della crescita costantemente debole dell'economia sudafricana sono molteplici, ma riconducibili soprattutto a fattori strutturali come la bassa produttività del lavoro, scioperi e problemi legati all'approvvigionamento elettrico.

In quanto *hub* dell'Africa subsahariana e Paese dall'economia relativamente sviluppata, il Sudafrica racchiude un grande potenziale per le imprese svizzere. Nel 2014 si trovava alla 29ª posizione nella graduatoria mondiale dei partner commerciali della Svizzera, confermando, con un volume di scambi bilaterali pari a 2,9 miliardi di franchi svizzeri (stima dell'Amministrazione federale delle dogane), il suo ruolo di partner commerciale più importante in Africa. Inoltre, nel 2013, con un volume pari a 2,2 miliardi di franchi svizzeri (stima della Banca nazionale svizzera) è stato la principale destinazione degli investimenti diretti da parte della Svizzera nel continente africano, e questo nonostante dal 2008 in poi il numero di investimenti diretti svizzeri (per un totale di 8,9 mia. fr.) sia in continuo calo. Il Sudafrica è anche uno dei Paesi prioritari per la cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera, come pure per la formazione (professionale), la ricerca e l'innovazione.

Mentre l'economia svizzera si è finora concentrata molto sul Sudafrica, anche negli altri Paesi dell'Africa subsahariana si registra un buon progresso economico, che si traduce in una crescita media relativamente elevata, pari al cinque per cento nel 2014. Quella stimata per il Sudafrica era invece molto più bassa, pari all'1,5 per cento¹⁰⁴. Per la regione sarà difficile mantenere questo ritmo di crescita relativamente elevato. Oltre al Sudafrica, anche numerosi altri Paesi dell'Africa subsaharia-

¹⁰⁰ UNCTAD, *World Investment Report 2015*. Basato sullo stock di capitale degli investimenti diretti esteri.

¹⁰¹ Ibidem

¹⁰² Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland.

¹⁰³ Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Repubblica democratica del Congo, Seicelle, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe.

¹⁰⁴ FMI, *Regional Economic Outlook Sub-Saharan Africa 2015*.

na sono strettamente legati a livello economico ad altri Paesi del BRICS quali il Brasile e la Cina. Secondo le previsioni del FMI, il rallentamento della crescita della Cina, primo partner commerciale dell’Africa subsahariana, avrà effetti negativi sulla crescita della regione. Non sono solo il calo della domanda di prodotti di esportazione, le prospettive congiunturali negative in Europa e i rischi legati alla sicurezza in diverse parti del continente a rappresentare un rischio: vi sono anche, e questo in particolare per i Paesi produttori di petrolio, i prezzi attualmente bassi delle materie prime¹⁰⁵. Queste tendenze evidenziano come i Paesi in questione debbano diversificare le proprie esportazioni e strutture produttive e migliorare l’integrazione nelle reti commerciali globali.

Anche se per l’economia elvetica permangano barriere considerevoli nella regione, sulla base del contesto descritto la Svizzera rivolge la sua attenzione verso altri Paesi dell’Africa subsahariana. L’AELS mira così a una collaborazione con la Comunità dell’Africa orientale (*East African Community*, EAC)¹⁰⁶ e con la Nigeria nel settore del commercio (cfr. n. 4.1.3). L’imminente apertura di un consolato generale svizzero a Lagos con al centro temi legati all’economia e al commercio risponde a una forte domanda da parte dell’economia privata svizzera.

Anche la regione MENA (Medio Oriente e Africa del Nord, *Middle East & North Africa*) riveste un’importanza significativa per la Svizzera. Nel 2014, ad esempio, il volume degli scambi commerciali tra la Svizzera gli Stati nordafricani è stato superiore a quello con il Brasile, e questo nonostante i profondi cambiamenti nell’area nordafricana. Anche le esportazioni svizzere negli Emirati Arabi Uniti hanno superato in volume il totale delle esportazioni elvetiche in Brasile, Russia e Sudafrica.

¹⁰⁵ Ibidem

¹⁰⁶ Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda.

7.6 Principali missioni economiche e altri incontri di lavoro bilaterali

Paese

Europa

Germania	Visita di lavoro del capo del DEFR Johann N. Schneider-Amman al vicecancelliere Sigmar Gabriel (22 gennaio).
Francia	Visita di lavoro del capo del DEFR al ministro dell'economia Emmanuel Macron (2 aprile).
Ungheria	Missione economica della segretaria di Stato della SECO Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (4–5 maggio).
Estonia, Lettonia, Lituania	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (18–22 maggio).
Liechtenstein	Visita di lavoro del vicecapo del Governo Thomas Zwiefelhofer al capo del DEFR (20 agosto).
Lussemburgo	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (1° ottobre).
Serbia	Visita di lavoro del capo del DEFR al primo ministro Aleksander Vucic (30 ottobre).
Regno Unito	Visita di lavoro del capo del DEFR al ministro di Stato Lord Francis Maude (2 novembre).
Polonia	Visita di lavoro del vicepremier e ministro dell'economia Janusz Piechochinski al capo del DEFR (5 novembre).
Germania, Austria, Liechtenstein	Incontro quadrilaterale annuale dei ministri dell'economia in Germania (19–20 novembre).

 Paese

Resto del mondo

USA	<p>Visita di lavoro del capo del DEFR alla ministra del commercio Penny Pritzker e al ministro del lavoro Thomas Perez (13 gennaio).</p> <p>Missione economico-scientifica del capo del DEFR con rappresentanti del settore privato e del mondo scientifico (5–10 luglio).</p> <p>Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (19 novembre).</p>
Cina	Visita di lavoro del ministro del commercio Gao Hucheng al capo del DEFR (20 gennaio).
Marocco	Visita di lavoro del ministro per il commercio estero Mohamed Abbou al capo del DEFR (6 febbraio).
Costa d'Avorio	Visita di lavoro del ministro del commercio Jean-Louis Billon al capo del DEFR (26 febbraio).
Indonesia, Malaysia	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (20–24 aprile).
Ecuador	Visita di lavoro del ministro per il commercio estero Diego Aulestia alla segretaria di Stato della SECO (8 maggio).
India	Missione economica del capo del DEFR (15–17 maggio).
Brasile, Ecuador	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (29 giugno–3 luglio).
Vietnam	Visita di lavoro del vice primo ministro Vũ Văn Ninh al capo del DEFR (16 settembre).
Tunisia	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (26–28 ottobre).
Algeria	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (9–11 novembre).

8 Misure di controllo delle esportazioni e di embargo

8.1 Politica e misure di controllo delle esportazioni

Il 30 aprile il Trattato sul commercio delle armi è entrato in vigore per la Svizzera. In occasione della prima Conferenza degli Stati parte, svoltasi in agosto in Messico, Ginevra è stata scelta come sede della segreteria permanente. Con la modifica dell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹⁰⁷ sul materiale bellico (OMB), il transito di materiale bellico con aeromobili civili attraverso lo spazio aereo svizzero è stato regolamentato esplicitamente. Il 13 maggio il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza, basata direttamente sulla Costituzione, che disciplina l'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. In virtù di detta ordinanza, l'esportazione e l'intermediazione dei beni in questione può essere rifiutata se vi sono ragioni di supporre che essi vengano utilizzati come strumento di repressione.

8.1.1 Sviluppi internazionali e attuazione

Attuazione del Trattato sul commercio delle armi

Il 30 aprile è entrato in vigore per la Svizzera il Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty*, ATT)¹⁰⁸. Per la prima volta, la comunità internazionale ha concordato una regolamentazione del commercio transfrontaliero di armi convenzionali, vincolante ai sensi del diritto internazionale pubblico. Nel corso dei negoziati la Svizzera ha avuto un ruolo attivo; alla fine del 2015, 130 Stati hanno sottoscritto l'ATT e 78 lo hanno ratificato¹⁰⁹.

In occasione della prima Conferenza degli Stati parte dell'ATT, svoltasi dal 24 al 27 agosto in Messico, Ginevra è stata scelta come sede della segreteria permanente, a cui spetta il compito di coadiuvare gli Stati parte in un'attuazione efficace del Trattato. Inoltre sono state definite norme in materia di procedure e finanziamento, ai fini di rendere effettiva l'applicazione del Trattato.

8.1.2 Misure sul piano nazionale

Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Nel dicembre 2013, la Svizzera e i suoi Stati partner hanno stabilito, nel quadro dell'intesa di Wassenaar¹¹⁰, di sottoporre al controllo delle esportazioni tutti i beni per la sorveglianza delle comunicazioni. Pur trattandosi di beni utilizzabili per

¹⁰⁷ RS 514.511

¹⁰⁸ RS 0.518.61

¹⁰⁹ Stato: dicembre 2015 (www.un.org/disarmament/ATT).

¹¹⁰ www.wassenaar.org/

lottare efficacemente contro il terrorismo e la criminalità organizzata, essi si prestano anche a essere impiegati come strumenti di repressione. Per attuare la decisione presa dagli Stati che partecipano all'intesa di Wassenaar, il 13 maggio il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili¹¹¹. L'ordinanza è basata direttamente sulla Costituzione federale¹¹², in particolare sull'articolo 184 capoverso 3. In virtù di questa ordinanza, l'autorizzazione per l'esportazione e l'intermediazione dei beni in questione può essere rifiutata se vi sono ragioni di supporre che essi vengano utilizzati come strumento di repressione (art. 6 cpv. 1 lett. a). Essendo un'ordinanza basata direttamente sulla Costituzione federale, la sua validità è limitata a quattro anni.

Modifica dell'ordinanza sul materiale bellico in relazione al transito di aeromobili civili con materiale bellico a bordo

In mancanza di una regolamentazione specifica, la prassi in materia di transito di materiale bellico attraverso lo spazio aereo svizzero per mezzo di aeromobili civili finora si atteneva alle disposizioni vigenti per il transito via terra e per l'esportazione di materiale bellico. Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha provveduto a colmare questa lacuna normativa mediante la revisione dell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹¹³ sul materiale bellico (OMB). Dal 1° ottobre, i transiti di materiale bellico attraverso lo spazio aereo svizzero per mezzo di aeromobili civili vengono autorizzati se rispettano gli impegni internazionali della Svizzera, i principi del diritto internazionale pubblico e quelli della politica estera svizzera. Inoltre, ai fini della valutazione vengono considerati i criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero, di cui all'articolo 5 OMB, applicabili a tutte le operazioni con materiale bellico. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel caso delle esportazioni e del transito via terra, i criteri di cui all'articolo 5 capoverso 2 OMB non rivestono carattere obbligatorio.

Entrata in vigore della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Il 1° settembre è entrata in vigore la legge federale del 27 settembre 2013¹¹⁴ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP). Il 24 giugno, il Consiglio federale ha emanato la relativa ordinanza (OPSP)¹¹⁵, secondo cui la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri è l'autorità federale competente ai sensi della legge.

La LPSP disciplina la fornitura di prestazioni di sicurezza da parte di privati all'estero. Alcuni aspetti del campo d'applicazione oggettivo della LPSP sono disciplinati anche dalla legge federale del 13 dicembre 1996¹¹⁶ sul materiale bellico (LMB), dalla legge del 13 dicembre 1996¹¹⁷ sul controllo dei beni a duplice impiego

¹¹¹ RS 946.202.3

¹¹² RS 101

¹¹³ RU 2015 2943

¹¹⁴ RS 935.41

¹¹⁵ RS 935.411

¹¹⁶ RS 514.51

¹¹⁷ RS 946.202

(LBDI) e dalla legge del 22 marzo 2002¹¹⁸ sugli embarghi (LEmb): per questa ragione, l'articolo 16 LPSP prevede il coordinamento delle procedure da parte di un'autorità coinvolta.

Giornata della SECO dedicata ai controlli delle esportazioni

Il 4 novembre la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha organizzato per la seconda volta a Berna una giornata dedicata ai controlli delle esportazioni che, come già l'anno precedente, ha suscitato grande interesse negli ambienti industriali. La manifestazione verteva in particolare sulla prassi della SECO in materia di autorizzazioni, come pure sugli sviluppi in atto a livello nazionale e internazionale nel settore dei controlli delle esportazioni.

I dati più rilevanti per quanto attiene alle esportazioni di beni a duplice impiego e beni militari speciali effettuate da ottobre 2014 a settembre 2015 nel quadro della LBDI sono consultabili nell'allegato 10.1.3.

8.2 Misure di embargo

L'accordo raggiunto il 14 luglio dagli Stati E3/UE+3 (Cina, Russia, USA, Germania, Francia, Regno Unito e UE) e dall'Iran nel quadro delle trattative sul nucleare è un passo fondamentale verso la futura abrogazione di buona parte delle sanzioni attuate nei confronti dell'Iran. In primo piano vi sono ancora stati tra l'altro gli sviluppi in atto in Ucraina e le misure adottate dalla Svizzera per evitare l'elusione delle sanzioni decise a livello internazionale in quest'ambito. Inoltre nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha emanato due nuove ordinanze sulle sanzioni nei confronti di Sudan del Sud e Burundi.

8.2.1 Importanza crescente delle sanzioni

Conformemente al diritto internazionale pubblico la Svizzera è tenuta ad attuare le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Non sussiste invece alcun obbligo relativo all'applicazione di sanzioni unilaterali, adottate fuori dall'ONU. Tuttavia, per la Svizzera si pone regolarmente la questione concernente l'adesione – e, se del caso, le modalità d'adesione – alle sanzioni decise dai suoi principali partner commerciali, in particolare dall'UE. Il Consiglio federale decide a questo riguardo dopo un'accurata, e spesso complessa, ponderazione degli interessi, considerando aspetti di politica estera, politica economica esterna e giuridici. In passato, nella maggioranza dei casi, il Consiglio federale ha aderito alle sanzioni stabilite dall'UE. A volte l'adesione alle sanzioni UE è stata soltanto parziale (p. es. per l'Iran), oppure non è stata applicata alcuna sanzione (p. es. per la Russia). In questi casi sono stati

¹¹⁸ RS 946.231

però presi provvedimenti volti a impedire che la Svizzera venisse utilizzata per operazioni di elusione (cfr. n. 8.2.2).

A livello internazionale la politica svizzera in materia di sanzioni viene seguita con attenzione dai nostri maggiori partner commerciali e dagli Stati colpiti dalle sanzioni. Con questi Paesi, la Svizzera discute regolarmente le misure che decide e applica: in particolare nei casi in cui la strategia svizzera in materia di sanzioni differisce da quella dell'UE, l'Amministrazione federale si adopera affinché le parti interessate possano comprendere la politica adottata dal nostro Paese.

Come strumento di contenimento e soluzione dei conflitti internazionali, le sanzioni rivestono un'importanza sempre maggiore. Aumenta anche il numero di casi in cui vengono applicate per lungo tempo; di conseguenza, anche la quantità e la complessità dei regimi sanzionatori sono in costante crescita. Attualmente sono in vigore 24 ordinanze sulle sanzioni basate sulla LEmb. La quantità e la complessità crescenti dei regimi sanzionatori, e le frequenti modifiche di cui sono oggetto, rendono molto difficile il lavoro che le unità dell'Amministrazione federale e gli operatori dell'economia privata incaricati della loro attuazione devono svolgere.

8.2.2 Misure di embargo dell'ONU e dei principali partner commerciali della Svizzera

Misure concernenti Ucraina e Russia

Il Consiglio federale ha proseguito la sua politica di non adesione alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia, adottando però tutti i provvedimenti necessari affinché la Svizzera non fosse utilizzata per operazioni di elusione. Ad esempio, il 6 marzo¹¹⁹ ha deciso di modificare l'ordinanza del 27 agosto 2014¹²⁰ che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, così da tenere in considerazione anche la questione relativa a Crimea e Sebastopoli¹²¹. Si tratta di un'estensione delle misure già in atto nei settori degli investimenti, del turismo, dell'edilizia e dell'ingegneria, emanate in conseguenza del mancato riconoscimento, sul piano del diritto internazionale pubblico, dell'annessione russa della Crimea. Conformemente alla sua decisione di fine agosto 2014, relativa ad un divieto totale di esportare e importare materiale bellico da e verso la Russia e l'Ucraina, il 1° luglio il Consiglio federale ha emanato un divieto di importazione di armi da fuoco, e di relative parti e accessori, da Russia e Ucraina¹²². Con questa aggiunta mirata, il Consiglio federale garantisce che le sanzioni dell'UE non possano essere aggirate tramite la Svizzera. Per ragioni di neutralità politica, la disposizione in questione riguarda sia la Russia sia l'Ucraina.

119 RU 2015 809

120 RS 946.231.176.72

121 RU 2015 809

122 RU 2015 2311

L'efficacia delle misure attuate in relazione alla situazione in Ucraina è oggetto di una costante valutazione: finora non vi sono indizi per ritenere che i divieti e gli obblighi di autorizzazione e notifica stabiliti nell'ordinanza non siano rispettati e che vengano effettuate operazioni di elusione attraverso la Svizzera. Soprattutto nel settore finanziario, la SECO tratta numerose questioni, a volte complesse, legate alla conciliabilità di determinate relazioni d'affari con le sanzioni adottate a livello internazionale. Nelle circostanze attuali, le banche e le altre imprese interessate operano con grande cautela.

Sanzioni nei confronti dell'Iran

Dopo che, nel novembre 2013, i negoziati sul nucleare tra l'Iran e gli Stati E3/UE+3 (Cina, Russia, USA, Germania, Francia, Regno Unito e UE) hanno portato a un accordo interinale, e in seguito a ripetute proroghe negoziali, il 14 luglio le parti interessate hanno concordato un piano d'azione congiunto globale (*Joint Comprehensive Plan of Action*, JCPOA) che consente all'Iran di realizzare un programma limitato di arricchimento. Sono previste misure d'ispezione rigorose da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (*International Atomic Energy Agency*, IAEA) dirette ad accertare il carattere pacifico e civile di questo programma, a cui dovrebbe corrispondere, in contropartita, un importante alleggerimento delle sanzioni dell'ONU, degli USA e dell'UE. In virtù della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 20 luglio¹²³, l'JCPOA è valido sul piano del diritto internazionale pubblico e disciplina la futura abrogazione delle sanzioni multilaterali. Il 18 ottobre l'JCPOA è stato formalmente approvato dalle parti interessate, e la sua attuazione è prevista per il primo semestre del 2016. A partire da quel momento, gran parte delle sanzioni adottate internazionalmente nei confronti dell'Iran saranno revocate o sospese; tuttavia, per il momento determinate misure relative alla non proliferazione e alla lotta al terrorismo verranno mantenute.

Analogamente agli USA e all'UE, a partire da gennaio 2014 la Svizzera ha sospeso alcune sanzioni, e il 12 agosto il Consiglio federale ha deciso di revocare completamente le sanzioni sospese. Inoltre, nell'ordinanza del 19 gennaio 2011¹²⁴ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran è stata inserita una nuova disposizione derogatoria relativa all'attuazione dell'JCPOA. Il proseguimento dell'eliminazione delle sanzioni applicate dalla Svizzera avverrà conformemente all'JCPOA e sarà concordato a livello internazionale. Per il nostro Paese, la prevista revoca di gran parte delle sanzioni internazionali aprirebbe nuove prospettive di sviluppo per ciò che concerne le relazioni economiche bilaterali con l'Iran, e dalla necessità di colmare l'enorme arretratezza del mercato iraniano potrebbero nascere ottime opportunità per gli operatori svizzeri del settore finanziario e di quello dell'esportazione.

¹²³ I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono consultabili su: www.un.org > International Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

¹²⁴ RS **946.231.143.6**

Altre sanzioni

Il 6 marzo¹²⁵ è stata abrogata l'ordinanza del 23 giugno 1999¹²⁶ che istituisce provvedimenti nei confronti di determinate persone della ex Repubblica federale di Jugoslavia, già oggetto di diverse revisioni. Dalla fine del 2001 l'ordinanza prevedeva oramai soltanto il blocco degli averi e del traffico dei pagamenti di 13 persone fisiche. Si trattava dell'ex presidente Slobodan Milosevic, dei suoi familiari e di persone del suo entourage più stretto. Alla SECO non sono giunte notifiche relative ad averi bloccati appartenenti a queste persone. In seguito alla revoca delle sanzioni UE corrispondenti, il mantenimento dei provvedimenti in questione non si giustificava più.

Vista la crisi politica e umanitaria in corso nel Sudan del Sud, il 12 agosto¹²⁷ il Consiglio federale ha deciso sanzioni finanziarie e il divieto di entrata e di transito nei confronti di determinate persone del Sudan del Sud (ordinanza del 12 agosto 2015¹²⁸ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud). In questo modo è stata applicata la risoluzione 2206 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 3 marzo ed è stato attuato un embargo sul materiale d'armamento analogo a quello dell'UE.

Inoltre, il 4 dicembre il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi¹²⁹. Le sanzioni sono state decise in seguito al tentativo di colpo di stato avvenuto in primavera e si basano sulle sanzioni dell'UE del 1° ottobre. Si tratta del blocco degli averi e delle risorse economiche di tre persone con incarichi di alto livello nell'ambito della sicurezza per l'attuale Governo e di uno dei principali autori del tentativo di colpo di stato.

In considerazione dei progressi realizzati nella ricostruzione della Liberia, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso, mediante la risoluzione 2237 (2015) del 2 settembre, di abrogare le restrizioni finanziarie e quelle relative all'entrata e al transito nei confronti di determinate persone e organizzazioni. Viene invece mantenuto in vigore l'embargo sui beni d'armamento. Il 14 ottobre¹³⁰ il Consiglio federale ha modificato di conseguenza l'ordinanza del 19 gennaio 2005¹³¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia. L'abrogazione delle sanzioni finanziarie non ha comportato alcuna revoca del blocco di averi interessati dalle sanzioni.

Il 3 marzo il Consiglio degli Stati, come già in precedenza il Consiglio nazionale, ha accolto la mozione 14.4001 Furti di beni culturali in Siria e Iraq, depositata il 31 ottobre 2014 dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale. La mozione incarica il Consiglio federale di attuare le misure necessarie per impedire che beni culturali provenienti da Siria e Iraq giungano illegalmente in Svizzera e per vietare in Svizzera il commercio di questi beni. Le richieste avanzate dalla mozione sono state recepite modificando l'ordinanza del

¹²⁵ RU 2015 935

¹²⁶ RU 1999 2224, 2000 2589, 2001 110, 2002 238 3961, 2006 3727, 2013 255

¹²⁷ RU 2015 2847

¹²⁸ RS 946.231.169.9

¹²⁹ RS 946.231.121.8

¹³⁰ RU 2015 4065

¹³¹ RS 946.231.16

17 dicembre 2014¹³² che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria. La mozione chiede inoltre al Consiglio federale di allestire un luogo adatto per salvaguardare i beni in questione. Il 25 agosto il DFAE e l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) hanno informato l'UNESCO in merito al luogo suddetto, disponibile in caso di necessità e d'intesa con la stessa Organizzazione.

Le altre ordinanze sulle sanzioni sono state mantenute e ove necessario adeguate.

8.2.3 Misure contro i «diamanti insanguinati»

Continua la partecipazione della Svizzera al sistema internazionale di certificazione *Kimberley Process* (KP), il cui obiettivo è impedire che i diamanti grezzi provenienti da zone di guerra finiscano nel commercio legale.

Tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 globalmente la Svizzera ha emesso 690 certificati per diamanti grezzi. In questo arco di tempo sono stati importati e/o depositati in Svizzera diamanti grezzi per un valore di 1,7 miliardi di dollari americani (7 mio. di carati); il valore dei diamanti grezzi che sono stati esportati e/o ritirati dai depositi ammonta a 1,8 miliardi di dollari americani (7 mio. di carati).

Conformemente alla decisione adottata nell'ambito del KP il 17 luglio, la Svizzera ha revocato la sospensione delle importazioni di diamanti grezzi dalla Repubblica Centrafricana, decisa nel maggio 2013 a causa della situazione di instabilità politica in atto. La ripresa delle esportazioni di diamanti grezzi dalla Repubblica Centrafricana rimane però soggetta a determinate condizioni e alla sorveglianza internazionale.

Nell'anno in rassegna, nel quadro del KP è stata dibattuta la questione relativa all'uso dei diamanti grezzi come mezzo per il riciclaggio di denaro. Si tratta di una problematica probabilmente destinata ad assumere maggior peso in futuro.

¹³² RS 946.231.172.7

9 **Promozione della piazza economica**

9.1 **Promozione delle esportazioni e assicurazione contro i rischi delle esportazioni**

Il 15 gennaio la Banca nazionale svizzera ha cessato gli interventi a sostegno del tasso di cambio minimo di 1.20 franchi per un euro: le esportazioni svizzere di beni e servizi nell'eurozona sono così diventate nettamente più care, mettendo gli esportatori svizzeri in grande difficoltà. Di conseguenza, i servizi offerti nell'ambito della promozione nazionale delle esportazioni, finalizzati alla diversificazione geografica dei rischi e disponibili da molto tempo, hanno riacquisito importanza, in particolare per quanto concerne i mercati fuori dall'eurozona, anch'essi caratterizzati dalla presenza di valute forti. Con l'accoglimento, da parte del Parlamento federale, del messaggio del 18 febbraio 2015¹³³ concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016–2019 e il rinnovo della convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e Switzerland Global Enterprise, la promozione delle esportazioni è stata regolamentata per i prossimi quattro anni. In seguito alla revisione del 2014 della legge del 16 dicembre 2005¹³⁴ sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE), nell'anno in rassegna è stata riveduta anche l'ordinanza del 25 ottobre 2006¹³⁵ concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE). Nel quadro di questa modifica, il Consiglio federale ha deciso di attuare la seconda parte di un pacchetto di misure finalizzato a garantire a lungo termine la competitività dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. Si tratta di un provvedimento che favorisce soprattutto le PMI esportatrici.

9.1.1 **Promozione delle esportazioni**

Dopo la cessazione, in gennaio, degli interventi a sostegno del tasso di cambio minimo euro-franco da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), la promozione delle esportazioni è stata soprattutto finalizzata a contrastare gli effetti dell'apprezzamento del franco (cfr. n. 1). I beni e servizi esportati dalla Svizzera nell'eurozona sono improvvisamente rincarati di più del dieci per cento, e di conseguenza è fortemente aumentata la richiesta dei servizi prestati da *Switzerland Global Enterprise* (S-GE), l'organizzazione che la Confederazione ha incaricato della promozione delle esportazioni.

S-GE ha adeguato rapidamente alle mutate condizioni la sua offerta di informazioni e consulenza, per esempio raccomandando ai suoi clienti di investire ancora maggiormente nella qualità dei prodotti, diversificare ulteriormente i mercati di sbocco, ridurre i costi (anche sfruttando in modo più sistematico gli accordi di libero scambio esistenti) e ricorrere maggiormente all'eurozona per quanto concerne i «consumi

133 FF 2015 1969

134 RS 946.10

135 RS 946.101

intermedi» e assicurarsi sul mercato valutario contro i rischi legati ai tassi di cambio. L'obiettivo consiste nello scongiurare, per quanto possibile, il calo delle esportazioni, le delocalizzazioni all'estero o, nella peggiore delle eventualità, l'interruzione delle attività aziendali, migliorando ulteriormente l'inserimento delle imprese svizzere nelle filiere internazionali; in altri termini, si tratta di accrescere la loro attrattività, come partner, agli occhi dei loro fornitori e compratori esteri.

Nell'anno in rassegna, per il periodo di mandato 2016–2019 le Camere federali hanno deciso un aumento, rispetto all'anno precedente, dei mezzi destinati alla promozione delle esportazioni. Nei prossimi quattro anni la S-GE svolgerà le sue attività tenendo conto delle priorità seguenti: 1) focalizzare le attività di consulenza sulla diversificazione geografica dei mercati di sbocco; 2) proseguire la digitalizzazione della sua offerta di servizi; 3) rafforzare l'orientamento settoriale del suo ventaglio di prestazioni, in particolare mediante l'attuazione di un programma di promozione in ambito *cleantech*.

9.1.2 Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

L'ASRE è uno degli strumenti di promozione della piazza economica svizzera: contribuisce alla competitività degli esportatori svizzeri e al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro.

Le modifiche dell'OARE¹³⁶ decise in luglio dal Consiglio federale consentono di migliorare l'accessibilità dei mercati di sbocco di importanza strategica per gli esportatori svizzeri. Le modifiche riguardano il valore aggiunto, il saggio di garanzia, i criteri inerenti alla sostenibilità e l'accessibilità on line dell'ASRE. I nuovi criteri di valutazione delle esportazioni con un una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento permettono di migliorare la trasparenza nei confronti degli esportatori, che possono inoltre pianificare con più sicurezza le loro attività. L'ottimizzazione dei saggi di copertura consente di evitare la discriminazione delle esportazioni di piccola e media entità. Aumentano gli obblighi di informazione sulla sostenibilità spettanti ai richiedenti e, da ultimo, la possibilità, per gli stipulanti, di comunicare on line con l'ASRE permette di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. In particolare le PMI possono ora accedere più facilmente all'offerta di servizi dell'ASRE.

La revisione dell'OARE corrisponde al secondo pacchetto di misure attuate per rafforzare la competitività dell'ASRE. Il primo concerneva la revisione parziale della LARE effettuata nel 2014, in virtù della quale l'assicurazione del credito di fabbricazione, la garanzia su bond e la garanzia di rifinanziamento – che in precedenza avevano validità limitata al 2015 – dal 1° gennaio 2016 saranno incluse illimitatamente nella legge. Inoltre, come ulteriore contributo alla riduzione degli oneri amministrativi, ora l'ASRE può concedere assicurazioni e garanzie sotto forma di decisione. Si tratta di modifiche delle basi legali che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.

¹³⁶ RU 2015 2221

9.1.3 Sviluppi internazionali

Per iniziativa degli USA e del Regno Unito, in seno al gruppo OCSE che si occupa di crediti alle esportazioni sono stati avviati negoziati sulle misure adottabili – nel quadro del cosiddetto *arrangement* relativo ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico – affinché nell’ambito delle esportazioni di centrali a carbone si possano ridurre le emissioni di CO₂. Per i Paesi destinatari, le centrali a carbone meno efficienti possono diventare una fonte di energia a buon mercato. Tuttavia non si possono tralasciare i danni causati all’ambiente: negli ultimi dieci anni l’ASRE non ha finanziato alcuna esportazione di centrali a carbone. La Svizzera sostiene questo processo negoziale con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, e si impegna per una soluzione che rispetti criteri di sostenibilità ambientale. Inoltre, nel quadro dell’*arrangement* sono giunti a buon esito i negoziati relativi al miglioramento delle condizioni di finanziamento delle esportazioni nel settore *smart grid*. La durata massima dei finanziamenti stanziati per questa tecnologia energetica innovativa è stata aumentata da dieci a 18 anni, agevolando così il finanziamento delle esportazioni relative a grossi progetti *smart grid* e, di conseguenza, favorendo la sostenibilità nel settore dei crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico.

9.2 Promozione della piazza economica

Per quanto riguarda la localizzazione delle attività economiche, nell’anno in rassegna la concorrenza internazionale si è ulteriormente inasprita. Inoltre aumentano i segnali di incertezza, da parte degli investitori esteri, riconducibili ad alcuni avvenimenti della nostra politica economica. Nell’anno in rassegna le attività di promozione della piazza economica nazionale hanno riguardato principalmente l’elaborazione di misure mirate nel settore dell’informazione e la definizione di criteri qualitativi applicabili ai progetti di insediamento. Con l’accoglimento, da parte del Parlamento federale, del messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016–2019 e il rinnovo delle convenzioni tra la Confederazione, rispettivamente i Cantoni, e Switzerland Global Enterprise, sono state gettate nuove basi per la promozione della piazza economica nei prossimi quattro anni.

L’insediamento di aziende innovative e ad alto valore aggiunto incentiva la progettualità e la produttività in Svizzera e contribuisce perciò alla competitività della nostra piazza economica. La concorrenza internazionale riguardante la localizzazione di questo tipo di aziende si è acuita ulteriormente nell’anno in rassegna. Gli specialisti di questo settore constatano con sempre maggiore frequenza che alcuni aspetti della politica nazionale – come la riforma III dell’imposizione delle imprese e l’articolo costituzionale sull’immigrazione – possono diventare una fonte di incertezza per gli investitori esteri.

La promozione delle attività imprenditoriali in Svizzera deve perciò rispondere ad esigenze crescenti. *Switzerland Global Enterprise* (S-GE), incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni di svolgere i compiti inerenti alla promozione della piazza economica nazionale, ha elaborato informazioni di base concernenti i vantaggi di localizzazione presenti in Svizzera. In determinati Paesi target – per esempio negli USA – sono stati avviati progetti promozionali. Allo scopo di promuovere in modo ancora più unitario l'immagine svizzera all'estero, S-GE ha aumentato la presenza di contenuti cantonali e regionali nel suo sito Internet. Inoltre, nella scelta dei progetti si è tenuto maggiormente conto degli aspetti legati alla qualità, anche grazie all'uso di un sistema di *rating*, introdotto l'anno precedente, mediante il quale i Cantoni possono valutare globalmente le potenzialità di un progetto d'insediamento.

Nell'anno in rassegna le Camere federali hanno deciso, per la legislatura 2016–2019, di mantenere la promozione della piazza economica nazionale nel medesimo quadro istituzionale e di destinarle un finanziamento leggermente superiore in termini reali a quello dell'anno precedente. Su questa base, sia la Confederazione (per mezzo del DEFR e della SECO), sia i Cantoni hanno rinnovato le convenzioni sulle prestazioni concordate e stipulate con la S-GE. Queste convenzioni prevedono, per il futuro, attività di prospezione del mercato orientate soprattutto ai rami economici innovativi e ad alto valore aggiunto, come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o le *life sciences*. Inoltre la S-GE si occuperà di attività promozionali indirizzate specificamente a investitori e diffusori di informazioni, come le associazioni di settore, e dell'informazione concernente la piazza imprenditoriale svizzera. In generale nei prossimi anni l'offerta di servizi e le attività destinate ai mercati target prioritari (Brasile, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Regno Unito, Russia e USA) dovrà essere ancora più flessibile, così da potersi adeguare rapidamente agli sviluppi in atto a livello nazionale e internazionale.

9.3 Turismo

La cessazione, all'inizio dell'anno in rassegna, degli interventi a sostegno del tasso di cambio minimo euro-franco, ha ridotto anche la competitività del settore turistico svizzero. Globalmente l'andamento della domanda è stato leggermente negativo. Per la stagione invernale 2015–2016 il Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF) prevede una stagnazione del settore turistico svizzero.

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha partecipato al rinnovo del mandato del Comitato per il turismo dell'OCSE relativo agli anni 2017–2021. La Svizzera ha assunto la presidenza della Commissione Europa dell'Organizzazione mondiale del turismo.

Da quando, all'inizio dell'anno, è stato abolito il tasso di cambio minimo euro-franco, la competitività del turismo svizzero si è indebolita, con ripercussioni anche sui pernottamenti alberghieri che, tra gennaio e settembre, sono calati dello 0,5 per

cento. A un esame più approfondito emergono tuttavia grandi differenze tra i diversi mercati di provenienza: i pernottamenti di turisti provenienti dai principali Paesi dell'eurozona, in particolare quelli tedeschi, sono fortemente diminuiti (per questi ultimi fino a settembre si registrava un calo dell'11,9 %). Sono invece aumentati di molto i pernottamenti dei turisti provenienti dalla Cina (+35,4 %), dall'India (+24,2 %) e dagli Stati del Golfo (+23,2 %). Prosegue perciò l'andamento positivo della domanda proveniente da questi tre mercati in crescita: in base al numero di pernottamenti alberghieri, come Paese di provenienza la Cina occupa il quarto posto in ordine di importanza, gli Stati del Golfo e l'India si collocano al sesto rispettivamente all'ottavo posto.

Stando alle previsioni per il turismo realizzate dal KOF su incarico della SECO, le difficoltà potrebbero proseguire: per la stagione invernale 2015/2016 il KOF prevede una stagnazione dei pernottamenti alberghieri. Inoltre, soprattutto a causa del forte apprezzamento del franco, diminuiranno i margini di profitto delle aziende turistiche.

La cooperazione internazionale riveste grande importanza per la politica del turismo svizzera, anche per la possibilità che essa offre di rilevare in anticipo gli aspetti strategicamente più importanti. L'impegno della Svizzera si concretizza principalmente in seno al Comitato per il turismo dell'OCSE e nel quadro dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT).

9.3.1 Comitato per il turismo dell'OCSE

Attualmente il Comitato per il turismo dell'OCSE sta attuando il programma di lavoro relativo al biennio 2015–2016, comprendente sei tematiche prioritarie, una delle quali (*Innovative Financing Approaches for Tourism SMEs*) risulta particolarmente importante per la Svizzera. Infatti nel nostro Paese il problema del finanziamento delle aziende turistiche è di difficile soluzione e interessa soprattutto il settore alberghiero. Nel quadro dei lavori concernenti la tematica prioritaria suddetta, il Comitato per il turismo si occuperà fino a fine 2016 dell'elaborazione di un rapporto di analisi, con l'obiettivo di definire alcune modalità di approccio alla problematica della carenza di finanziamenti nel settore alberghiero. Nell'anno in rassegna la Svizzera ha collaborato attivamente all'elaborazione di questo rapporto. I risultati dei lavori del Comitato per il turismo verranno comunicati agli operatori turistici svizzeri anche mediante la newsletter di politica del turismo della SECO.

Come membro dell'ufficio del Comitato per il turismo dell'OCSE, la Svizzera ha partecipato attivamente alla definizione delle basi per un rinnovo del mandato per gli anni 2017–2021. I contributi della Svizzera hanno riguardato in particolare le tematiche cardine seguenti: progresso tecnologico, innovazione, nuovi modelli di crescita e di società e stagionalità.

9.3.2 Organizzazione mondiale del turismo (OMT)

L'OMT si occupa dell'analisi di alcune tematiche di attualità nell'ambito del turismo, presenta esempi di buona prassi ed elabora proposte di soluzione delle problematiche che si pongono a livello globale. In aprile, il consigliere federale Schneider-Ammann ha avuto un incontro a Lucerna con il segretario generale dell'OMT, Taleb Rifai. In quell'occasione entrambe le parti hanno espresso soddisfazione in merito alla reciproca collaborazione.

In settembre, durante l'Assemblea generale svoltasi a Medellín, in Colombia, la Svizzera è stata scelta per la presidenza della Commissione Europa dell'OMT nel biennio 2016–2017. In questa funzione, nel corso del prossimo anno la Svizzera organizzerà un workshop destinato ai Paesi europei membri dell'OMT, per discutere sui compiti che l'Organizzazione dovrà affrontare prioritariamente nel biennio 2018–2019.

Per la Svizzera l'Assemblea generale dell'OMT costituisce una piattaforma di collaborazione internazionale in ambito di politica del turismo. L'Assemblea generale ha approvato il programma di lavoro dell'OMT per il biennio 2016–2017, comprendente le due tematiche strategiche relative al rafforzamento della competitività e della qualità nel settore del turismo e alla promozione della sostenibilità e della sensibilità etica. Ai fini del rafforzamento della competitività e del miglioramento qualitativo, l'OMT tratterà, ad esempio, gli aspetti seguenti: ottimizzazione della gestione di una destinazione turistica, sviluppo dei prodotti, attività di marketing, semplificazione delle modalità di viaggio, riduzione della stagionalità e politica fiscale attenta alle esigenze del settore turistico. Inoltre, l'Organizzazione si occuperà dell'elaborazione di informazioni utili concernenti il mercato (p. es. tendenze di mercato e previsioni). La promozione della sostenibilità e della sensibilità etica in ambito turistico riguarda, tra l'altro, l'incentivazione del turismo come strumento di lotta alla povertà e altre tematiche rilevanti nel quadro della politica federale in materia di turismo, come quelle inerenti ai mutamenti climatici o all'integrazione del turismo nelle economie locali.

Nel quadro dell'Assemblea generale si è svolto un forum a cui ha partecipato l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Le due organizzazioni hanno deciso di operare ai fini di un migliore sfruttamento delle sinergie disponibili, nell'intento di rafforzare la competitività dei rispettivi settori.

10**Allegati****10.1****Allegati 10.1.1–10.1.3**

Parte I: Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

10.1.1 Impegno finanziario della Svizzera nel 2015 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo

Versamenti della Svizzera alla Banca mondiale (in mio. fr.)

	2012	2013	2014	2015
Impegni istituzionali	282,0	298,4	286,2	258,7
BIRS, quota di capitale	0,0	12,2	12,2	12,2
SFI, quota di capitale	0,0	2,1	0,0	0,0
MIGA, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
AIS, contributi	259,0	259,6	248,5	218,8
AIS-MDRI ¹³⁷	23,0	24,5	25,5	27,7
Iniziative speciali	28,9	28,5	29,3	30,5
Fondo globale per l'ambiente ¹	28,5	28,5	29,0	30,2
Fondo per consulenti e persone distaccate ¹	0,4	0,0	0,3	0,3
Totale dei versamenti della Svizzera	310,9	326,9	315,5	289,2

¹ Fondi gestiti dalla Banca mondiale (dal 2008 incluso *Young Professional Program*)

Versamenti della Svizzera alla Banca africana di sviluppo (BAfS) (in mio. fr.)

	2012	2013	2014	2015
Impegni istituzionali	72,5	65,9	60,2	72,0
BAfS, quota di capitale	6,0	6,0	6,0	6,0
FAfS, contributi	59,8	52,1	50,3	59,3
FAfS-MDRI	6,7	7,8	3,9	6,7
Iniziative speciali	0,5	0,4	0,5	0,6
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,5	0,4	0,5	0,6
Totale dei versamenti della Svizzera	73,0	66,3	60,7	72,6

¹³⁷ MDRI = *Multilateral Debt Relief Initiative*

Versamenti della Svizzera alla Banca asiatica di sviluppo (BAS)
 (in mio. fr.)

	2012	2013	2014	2015
Impegni istituzionali	14,9	15,6	16,3	15,4
BAS, quota di capitale	1,4	1,4	1,4	1,1
FAS, contributi	13,5	14,2	14,9	14,3
Iniziative speciali	0,0	0,0	0,0	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	14,9	15,6	16,3	15,4

Versamenti della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo
 (in mio. fr.)

	2012	2013	2014	2015
Impegni istituzionali	1,2	1,2	1,4	1,1
BIS, quota di capitale	1,2	1,2	1,4	1,1
IIC, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
FSO, contributi	0,0	0,0	0,0	0,0
Iniziative speciali	1,5	1,6	0,8	0,6
MIF, contributi ¹³⁸	1,0	1,2	0,8	0,6
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,5	0,4	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	2,7	2,8	2,2	1,7

Versamenti della Svizzera alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (in mio. fr.)

	2012	2013	2014	2015
Impegni istituzionali	0,0	0,0	0,0	0,0
BERS, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
Iniziative speciali	2,1	0,0	0,0	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	2,1	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	2,1	0,0	0,0	0,0

10.1.2 Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco per conto di Stati esteri

L'ordinanza del 17 maggio 1995¹³⁹ sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco, emanata in relazione all'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994¹⁴⁰ sulle ispezioni pre-imbarco, disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (essenzialmente la verifica di qualità, quantità e prezzo) effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri da società specializzate. Tali società necessitano di un'autorizzazione del DEFR per ogni Stato mandante.

Secondo l'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni pre-imbarco e i Paesi ai quali si riferisce l'autorizzazione.

Attualmente sono quattro le società d'ispezione che dispongono di simili autorizzazioni: il Bureau Veritas Switzerland AG a Weiningen (Bureau Veritas), la Cotecna Inspection SA a Ginevra (Cotecna), Intertek (Schweiz) AG a Basilea (Intertek) e la SGS Société Générale de Surveillance SA a Ginevra (SGS). Le corrispondenti autorizzazioni si riferiscono a 18 Paesi, tre dei quali non sono membri dell'OMC. Qui di seguito sono elencati in ordine alfabetico i Paesi e gli enti per le ispezioni pre-imbarco¹⁴¹ (stato: 1° dicembre 2015)¹⁴².

¹³⁹ RS 946.202.8

¹⁴⁰ RS 0.632.20, allegato 1A.10

¹⁴¹ L'elenco può contenere anche autorizzazioni i cui mandati di ispezione sono semplicemente sospesi, ma non rescissi, e che pertanto possono nuovamente diventare operativi.

¹⁴² L'elenco è consultabile anche su: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Basi legali.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro	Ente per le ispezioni pre-imbarco	Autorizzazione valida dal:
Angola	Bureau Veritas	28.02.2002
Burkina Faso	Cotecna	10.08.2004
Camerun	SGS	01.09.1996
Ciad	Bureau Veritas	02.01.2004
Congo (Kinshasa)	Bureau Veritas	24.03.2006
Guinea	Bureau Veritas	30.05.2008
Filippine	Bureau Veritas	13.12.2011
	Intertek	21.03.2012
Haiti	SGS	12.09.2003
Indonesia	SGS	09.04.2003
	Bureau Veritas	13.12.2011
Iran (*)	SGS	01.03.2000
	Bureau Veritas	06.03.2001
	Cotecna	10.02.2009
Liberia (*)	Bureau Veritas	08.12.1997
Mali	Bureau Veritas	20.02.2007
Mozambico	Intertek	27.03.2001
Niger	Cotecna	08.12.1997
Repubblica Centrafricana	Bureau Veritas	02.01.2004
Senegal	Cotecna	22.08.2001
Tanzania (soltanto Zanzibar)	SGS	01.04.1999
Uzbekistan (*)	Intertek	07.06.2000
	SGS	10.04.2001
	Bureau Veritas	13.12.2011

10.1.3 **Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego**

Dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015 le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di notifica trattate in base all'ordinanza 25 giugno 1997¹⁴³ sul controllo dei beni a duplice impiego e all'ordinanza del 21 agosto 2013¹⁴⁴ sul controllo dei composti chimici sono state le seguenti (presentazioni dettagliate delle autorizzazioni rilasciate e delle domande rifiutate sono consultabili sul sito Internet della SECO¹⁴⁵):

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
– Allegato 2, parte 1 OBDI – Elenco dei beni nucleari	100	26,7
– Allegato 2, parte 2 OBDI – Elenco dei beni a duplice impiego	1 623	487,2
– Allegato 3 OBDI – Elenco dei beni militari speciali	419	1 402,3
– Allegato 5 OBDI – Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati a livello internazionale	542	7,6
– Convenzione sulle armi chimiche (CAC) – Composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari	37	0,07
– Autorizzazioni nel quadro di sanzioni	81	28,4
– Obblighi di notifica	5 155	2 555,8
– Certificati d'importazione	494	–
– Licenze generali		
– PGO	127	–
– PGS	49	–
– PG	10	–
– Notifiche di rifiuto	17	23,6
– Denunce al MPC	6	–

¹⁴³ RS 946.202.1

¹⁴⁴ RS 946.202.21

¹⁴⁵ www.seco.admin.ch > Controlli delle esportazioni.

10.2**Allegati 10.2.1–10.2.2**

Parte II: Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per approvazione)



10.2.1

Messaggio

relativo all'approvazione dei protocolli che modificano gli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e tra gli Stati dell'AELS e l'Albania

del 13 gennaio 2016

1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Nel 2010 gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) hanno rafforzato il loro approccio finalizzato a tenere conto dello sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio (ALS). A tal fine hanno sviluppato alcune disposizioni modello sulla protezione dell'ambiente e sugli standard di lavoro, compresi gli elementi fondamentali della protezione dei diritti dell'uomo, sotto forma di un nuovo capitolo denominato «Commercio e sviluppo sostenibile». Queste disposizioni confermano tra le altre cose l'obbligo delle Parti di rispettare e attuare in modo efficiente gli accordi multilaterali sull'ambiente e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ratificate dalle Parti e fanno riferimento agli strumenti internazionali che disciplinano i diritti dell'uomo e ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Questo nuovo approccio è volto a contribuire a un'applicazione degli ALS in conformità con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Dal 2010 la Svizzera e i suoi partner dell'AELS propongono l'inclusione di queste disposizioni modello a ogni nuovo partner di negoziazione e ai partner di libero scambio esistenti i cui ALS non contengono ancora questo genere di disposizioni.

Gli ALS dell'AELS con la Serbia¹ e l'Albania², entrambi conclusi a Ginevra il 17 dicembre 2009 e in vigore rispettivamente dal 1° ottobre 2010 e dal 1° novembre 2010, non contengono le disposizioni modello sul commercio e lo sviluppo sostenibile, dal momento che allora non erano ancora disponibili. Di conseguenza questi ALS devono essere aggiornati con l'inserimento di tali disposizioni.

¹ RS 0.632.316.821

² RS 0.632.311.231

1.2 Svolgimento dei negoziati

In occasione delle prime riunioni dei comitati misti istituiti in base ai due accordi, tenutesi il 25 ottobre 2012 per la Serbia e il 6 febbraio 2013 per l'Albania, gli Stati dell'AELS hanno proposto ai loro due partner di integrare le nuove disposizioni in ognuno degli ALS. La Serbia e l'Albania hanno risposto favorevolmente alla proposta, per cui le Parti hanno avviato i lavori necessari che hanno portato alla conclusione di due protocolli relativi all'integrazione delle nuove disposizioni sul commercio e lo sviluppo sostenibile nei rispettivi ALS. Il nostro Consiglio ha approvato il necessario mandato di negoziazione nel giugno 2014.

La Serbia e l'Albania hanno accettato entrambe di riprendere integralmente le disposizioni proposte dall'AELS in materia di commercio e sviluppo sostenibile: i negoziati con l'Albania si sono svolti mediante corrispondenza, quelli con la Serbia sono avvenuti il 3 dicembre 2014 a Belgrado nel quadro di una riunione degli esperti AELS-Serbia.

Il protocollo che modifica l'ALS AELS-Serbia è stato firmato il 20 maggio 2015 a Belgrado in occasione della seconda riunione del Comitato misto istituito dall'ALS. Il protocollo che modifica l'ALS AELS-Albania è stato firmato il 18 settembre 2015 nell'ambito di una riunione *ad hoc* a Ginevra.

1.3 Sintesi del contenuto degli emendamenti

Le modifiche principali apportate agli ALS con la Serbia e l'Albania sono l'inserimento di un nuovo capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile e la revisione del preambolo. A parte queste modifiche materiali, le disposizioni dell'articolo 1 relativo agli «Obiettivi» contenuto nei due ALS sono state riformulate e la numerazione dei capitoli e degli articoli successivi al nuovo capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», compresi i rinvii negli accordi agricoli bilaterali, è stata adeguata di conseguenza.

Il contenuto dei due protocolli di modifica è materialmente simile, visto che la Serbia e l'Albania riprendono in sostanza tutte le disposizioni proposte dall'AELS, sia il nuovo capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» sia le clausole corrispondenti nel preambolo e i capitoli settoriali dell'ALS interessato. La struttura dei due protocolli è però leggermente diversa: mentre nel protocollo con l'Albania il preambolo riveduto e il nuovo capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» sono contenuti nei due allegati (I e II), nel protocollo con la Serbia queste disposizioni sono integrate in due articoli. Questa diversità deriva dal fatto che la Serbia ha manifestato la sua preferenza per un protocollo di modifica privo di allegati.

1.4 Valutazione

La conclusione dei protocolli di modifica agli ALS tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e l'Albania rientra direttamente nell'impegno della Svizzera a favore di un'applicazione coerente della sua politica economica, sociale e ambientale, elementi interdipendenti di una politica di sviluppo sostenibile. I protocolli di modifica conclusi con la Serbia e l'Albania permetteranno anche di rafforzare in generale le condizioni quadro della Svizzera nel settore del commercio e dello sviluppo sostenibile con questi due partner di libero scambio.

1.5 Consultazione

Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 2005³ sulla consultazione (LCo), nel caso di un trattato internazionale che non sottostà a referendum e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, in linea di principio non viene effettuata una procedura di consultazione, tranne quando si tratta di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. I presenti protocolli di modifica non sottostanno a referendum (cfr. n. 5.3) e non riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Gli emendamenti agli ALS con la Serbia e l'Albania corrispondono, per il contenuto e per la loro importanza finanziaria, politica ed economica, alle disposizioni sul commercio e lo sviluppo sostenibile contenute negli ALS conclusi dagli Stati dell'AELS dal 2010 e non sono di ampia portata secondo la LCo. I Cantoni si sono associati alla preparazione del mandato di negoziazione relativo allo sviluppo e all'approfondimento degli ALS esistenti. Dal momento che l'esecuzione degli emendamenti non è affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale, non è stato necessario organizzare una consultazione esterna.

2 Commento alle disposizioni dei due protocolli

Il contenuto dei due protocolli di modifica è simile dal punto di vista materiale, dal momento che la Serbia e l'Albania hanno accettato entrambe di riprendere in sostanza tutte le disposizioni proposte dagli Stati dell'AELS, sia quelle del capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» sia le clausole corrispondenti nel preambolo e i capitoli settoriali degli ALS in questione.

Articolo 1 del protocollo di modifica con la Serbia nonché articolo I e allegato I del protocollo di modifica con l'Albania relativi al «Preambolo» degli ALS con la Serbia e l'Albania

L'articolo 1 del protocollo di modifica con la Serbia e l'articolo I e l'allegato I di quello con l'Albania contengono il preambolo riveduto di ogni ALS e sostituiscono

³ RS 172.061

l'attuale preambolo di questi accordi. Le clausole rivedute del preambolo rinviano al nuovo capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile». Le Parti vi riaffermano anche il loro impegno in materia di rispetto dei diritti dei lavoratori e di protezione dell'ambiente. Incoraggiano inoltre le loro imprese al rispetto delle linee guida e dei principi internazionali riconosciuti concernenti il buon governo societario e la responsabilità sociale d'impresa.

Articolo 2 del protocollo di modifica con la Serbia e articolo II del protocollo di modifica con l'Albania relativi all'articolo 1 (Obiettivi) degli ALS con la Serbia e l'Albania

Anche le modifiche apportate all'articolo 1 precisano che gli obiettivi da raggiungere mediante gli ALS con la Serbia e l'Albania, in particolare la liberalizzazione del commercio, la promozione degli investimenti e della concorrenza e lo sviluppo armonioso del commercio internazionale, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Articolo 3 del protocollo di modifica con la Serbia e articolo III e allegato II del protocollo di modifica con l'Albania relativi al nuovo capitolo 6 «Commercio e sviluppo sostenibile» degli ALS con la Serbia e l'Albania

Articolo 31 (Contesto e obiettivi) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 32 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia

Il paragrafo 1 elenca una serie di accordi multilaterali sull'ambiente e sulle norme del lavoro sottoscritti dagli Stati dell'AELS e dalla Serbia e l'Albania e a cui fanno riferimento. Conformemente al paragrafo 2, le Parti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Nel paragrafo 3 le Parti riaffermano inoltre il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale e bilaterale in modo conforme agli obiettivi con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Articolo 32 (Campo d'applicazione) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 33 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia

Questa disposizione precisa che il capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e del lavoro legate al commercio e agli investimenti.

Articoli 33 e 34 (Diritto di regolamentare e livelli di protezione, Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o norme) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articoli 34 e 35 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia

Le Parti si impegnano a promuovere e inserire nelle loro legislazioni nazionali norme rigorose in materia di lavoro e di protezione ambientale (Albania: art. 33 par. 2; Serbia: art. 34 par. 2) e si adoperano per applicarle in maniera efficiente. Le

Parti si impegnano inoltre a non ridurre e non derogare al livello di protezione ambientale e di standard di lavoro previsto dalle loro legislazioni nazionali al solo fine di attrarre investimenti o di incrementare un vantaggio competitivo dal punto di vista commerciale (Albania: art. 34 par. 2; Serbia: art. 35 par. 2).

Articolo 35 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 36 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia

In aggiunta alle disposizioni degli articoli 33 e 34 per il protocollo con l'Albania e degli articoli 34 e 35 per il protocollo con la Serbia, le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare i principi e i diritti fondamentali in materia di lavoro in virtù della loro appartenenza all'OIL (libertà di associazione, abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile e parità di trattamento) (Albania: art. 35 par. 1 lett. a–d; Serbia: art. 36 par. 1 lett. a–d). Esse si impegnano anche ad attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che sono loro applicabili e si adoperano per ratificare le convenzioni classificate come convenzioni «aggiornate» secondo la lista di strumenti aggiornati dell'OIL (Albania: art. 35 par. 3; Serbia: art. 36 par. 3). Le Parti si adoperano inoltre a perseguire gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECOSOC) sull'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonché gli obiettivi della Dichiarazione dell'OIL in merito alla giustizia sociale per un'equa globalizzazione.

Articolo 36 (Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 37 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva, nelle proprie legislazioni e pratiche nazionali, degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie. Esse riaffermano la loro adesione ai principi ambientali ai quali hanno aderito e che sono previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 31 paragrafo 1 del protocollo con l'Albania e di cui all'articolo 32 paragrafo 1 del protocollo con la Serbia, quali la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 e il Piano d'azione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002.

Articoli 37 e 38 (Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile, Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articoli 38 e 39 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia

Ai sensi di queste due disposizioni, le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (Albania: art. 37; Serbia: art. 38) e a rafforzare la loro cooperazione in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito di consessi internazionali (Albania: art. 38; Serbia: art. 39).

Articoli 39 e 40 (Attuazione e consultazioni, Riesame) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 40 e 41 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia

A livello istituzionale il Comitato misto dell'ALS ha la facoltà di trattare e discutere tutte le disposizioni coperte dal capitolo di riferimento e procedere a consultazioni su domanda di una delle Parti (Albania: art. 39 par. 2; Serbia: art. 40 par. 2). Sono altresì previsti organi di contatto specifici (Albania: art. 39 par. 1; Serbia: art. 40 par. 1). In caso di controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del capitolo, le Parti hanno la facoltà di ricorrere a consultazioni per comporre delle controversie, ma non alla procedura di arbitrato (Albania: art. 39 par. 3; Serbia: art. 40 par. 3). In virtù di una clausola di riesame, una Parte può chiedere di analizzare il grado di raggiungimento degli obiettivi del presente capitolo e di valutare eventuali provvedimenti futuri alla luce degli sviluppi internazionali in materia di commercio e di sviluppo sostenibile (Albania: art. 40; Serbia: art. 41).

Articoli 4–6 del protocollo di modifica con la Serbia e articolo IV–VI del protocollo di modifica con l'Albania

Questi articoli modificano i rimandi ad alcuni articoli o capitoli dei due ALS esistenti in seguito all'inserimento del nuovo capitolo 6 «Commercio e sviluppo sostenibile».

Articolo 7 del protocollo di modifica con la Serbia e articolo VII del protocollo di modifica con l'Albania

Secondo l'articolo 7 del protocollo di modifica tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e l'articolo VII del protocollo di modifica tra gli Stati dell'AELS e l'Albania, i protocolli di modifica entreranno in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte di tutte le Parti.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le modifiche apportate agli ALS tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e tra gli Stati dell'AELS e l'Albania non hanno alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione.

3.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

La conclusione dei presenti protocolli di modifica non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione. Per il periodo 2015–2019 sono state sbloccate le risorse necessarie per la gestione degli ALS esistenti, la negoziazione di nuovi accordi, la loro attuazione e lo sviluppo di quelli esistenti.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La conclusione dei presenti protocolli di modifica non ha alcuna ripercussione sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni, così come non ha ripercussioni per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

3.3 Ripercussioni per l'economia

Le modifiche apportate agli ALS tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e l'Albania non determinano ripercussioni economiche.

3.4 Ripercussioni per l'ambiente e la società

Il concetto di sostenibilità esige che vengano prese in debita considerazione tre dimensioni: la capacità economica, la responsabilità ecologica e la solidarietà sociale⁴. Benché l'obiettivo prioritario degli ALS quale strumento di politica economica esterna sia la dimensione economica, questi accordi tengono conto della dimensione sociale e ambientale.

L'attività economica richiede risorse e manodopera, il che determina ripercussioni sull'ambiente e la società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'accrescimento del benessere badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o a raggiungere tale livello, nonché a garantire o a migliorare la coesione sociale⁵. La portata dell'influenza del commercio e degli investimenti sugli standard ambientali nei Paesi contraenti è determinata dalle legislazioni nazionali e dai settori in cui avvengono gli scambi bilaterali e gli investimenti, a seconda che si tratti di attività commerciali o di investimenti in metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente o in settori ad alto impatto ambientale. Favorendo il commercio e il trasferimento di capitale, di tecnologia e di know-how nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti, si creano posti di lavoro. Ciò agisce positivamente sull'economia locale e favorisce lo sviluppo sostenibile.

I presenti protocolli di modifica agli ALS con la Serbia e con l'Albania contengono disposizioni per l'attuazione coerente della dimensione economica di questi accordi e degli obiettivi sociali e ambientali di sviluppo sostenibile. L'inclusione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile in ognuno dei due ALS mira anche a garantire il rispetto degli standard internazionali in materia di lavoro e di ambiente e a migliorare i livelli di protezione esistenti, pur lasciando alle Parti la libertà di fissare i propri obiettivi in materia. Le Parti riconoscono inoltre che è inappropriato

⁴ Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, n. 1.5; FF **2010** 393, in particolare pag. 429

⁵ Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009; FF **2010** 393, in particolare pag. 406

indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme in materia di standard di lavoro o il livello di protezione dell'ambiente al fine di attrarre investimenti. Sono agevolati anche gli investimenti e la diffusione di prodotti, servizi e tecnologie efficienti sul piano energetico (Albania: art. 37 dell'allegato II del protocollo; Serbia: art. 38 dell'art. 3 del protocollo). L'inclusione di queste disposizioni mediante i due protocolli di modifica degli ALS con la Serbia e l'Albania permette di rafforzare la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Gli emendamenti degli ALS dell'AELS con la Serbia e con l'Albania rientrano nella misura «Sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio» annunciata nel messaggio del 25 gennaio 2012⁶ sul programma di legislatura 2011–2015 e nel decreto federale del 15 giugno 2012⁷ sul programma di legislatura 2011–2015.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Le disposizioni convenute con la Serbia e con l'Albania sulla sostenibilità corrispondono alla strategia per lo sviluppo sostenibile 2012–2015⁸, adottata dal nostro Consiglio il 25 gennaio 2012 (cfr. in particolare il cap. 3, misura 8b).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)⁹, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'approvazione dei trattati internazionali compete all'Assemblea federale, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale, circostanza che non si presenta nel caso dei presenti protocolli di modifica (cfr. anche gli art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002¹⁰ sul Parla-

⁶ FF 2012 305, in particolare pag. 375

⁷ FF 2012 6413, in particolare pag. 6417

⁸ www.are.admin.ch > Temi > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile

⁹ RS 101

¹⁰ RS 171.10

mento [LParl] e 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997¹¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

5.2 **Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Gli emendamenti apportati agli ALS dell'AELS con la Serbia e l'Albania sono conformi agli obblighi derivanti dagli accordi dell'OMC. Inoltre, i protocolli di modifica, così come la conclusione di ALS con Stati terzi, non contravvengono né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'Unione europea.

5.3 **Forma dell'atto**

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d n. 1–3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se sono di durata indeterminata o indenunciabili, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Gli ALS dell'AELS con la Serbia e l'Albania possono essere denunciati in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (Serbia: art. 43 dell'ALS¹² / Albania: art. 41 dell'ALS¹³). I due accordi e i rispettivi protocolli di modifica non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. La loro attuazione non richiede l'adozione di leggi federali. Resta da esaminare se i protocolli di modifica contengono disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Per analogia con l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

I protocolli di modifica contengono disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl. Per quanto riguarda la loro importanza va precisato da una parte che le disposizioni relative a «Commercio e sviluppo sostenibile», inclusi il preambolo riveduto, contenute nei protocolli di modifica non fissano nuove norme di diritto per le Parti. Dall'altra parte, queste disposizioni non devono essere considerate fondamentali, dato che non sostituiscono disposizioni di diritto nazionale né contengono decisioni di principio in merito alla legislazione nazionale. Le disposizioni in materia di commercio e di sviluppo sostenibile che figurano nei

¹¹ RS 172.010

¹² RS 0.632.316.821

¹³ RS 0.632.311.231

protocolli di modifica con la Serbia e l'Albania rientrano nel quadro di altri trattati internazionali conclusi negli ultimi anni dalla Svizzera e corrispondono in sostanza a quelle contenute in altri ALS stipulati dall'AELS, in particolare in quelli con la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro e gli Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama). In occasione dei dibattiti sulla mozione 04.3203 del 22 aprile 2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e sui messaggi concernenti gli accordi di libero scambio conclusi da allora, le vostre Camere hanno sostenuto la nostra posizione, secondo cui gli accordi internazionali che rispondono a questi criteri non sottostanno a referendum, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. La portata economica, giuridica e politica di questi protocolli di modifica con la Serbia et l'Albania è simile a quella delle disposizioni corrispondenti contenute negli ALS conclusi negli ultimi anni dalla Svizzera in materia di commercio e di sviluppo sostenibile e non determinano nuovi impegni importanti per la Svizzera.

Il nostro Collegio sta tuttavia riesaminando la pratica attuale in base alla quale gli accordi «standard» non sono sottoposti a referendum per accertarsi che sia conforme all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Occorre infatti esaminare, tra le altre cose, l'opportunità di aderire alla nuova pratica che abbiamo adottato in materia di accordi contro le doppie imposizioni che sottostanno a referendum.

Visto che i presenti protocolli di modifica soddisfano i criteri della pratica attuale per non essere sottoposti a referendum, proponiamo che il decreto federale che approva questi protocolli di modifica agli ALS dell'AELS con la Serbia e con l'Albania non sia soggetto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto che approva i protocolli di modifica agli ALS dell'AELS con la Serbia e l'Albania è emanato sotto forma di decreto federale semplice.

5.4 Lingua e pubblicazione

I protocolli di modifica non sono stati redatti in una delle lingue ufficiali della Svizzera, bensì in inglese, lingua di lavoro ufficiale dell'AELS. Questa scelta riflette la pratica costante che la Svizzera adotta da diversi anni nei negoziati e nella conclusione di ALS e nel loro sviluppo. Tale prassi è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 2010¹⁴ sulle lingue (cfr. rapporto esplicativo¹⁵). Infine, redigere versioni originali nella o nelle lingue ufficiali di tutte le Parti sarebbe stato molto dispendioso. La mancanza di una versione originale dei testi dei protocolli di modifica in una delle lingue ufficiali della Svizzera richiede tuttavia la loro traduzione in tedesco, francese e italiano in vista della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

¹⁴ RS 441.11

¹⁵ Il rapporto esplicativo è consultabile sul sito dell'Ufficio federale della cultura al seguente indirizzo: www.bak.admin.ch > Temi > Leggi e ordinanze sulle lingue



Decreto federale

Disegno

che approva i protocolli che modificano gli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e tra gli Stati dell'AELS e l'Albania

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio² del Consiglio federale allegato al rapporto del 13 gennaio 2016³
sulla politica economica esterna 2015,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. il Protocollo del 20 maggio 2015⁴ che modifica l'Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009⁵ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia;
- b. il Protocollo del 18 settembre 2015⁶ che modifica l'Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009⁷ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2016 673

³ FF 2016 803

⁴ RS ...; FF 2016 815

⁵ RS **0.632.316.821**

⁶ RS ...; FF 2016 825

⁷ RS **0.632.311.231**



*Traduzione*¹

Protocollo che modifica l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica²

Firmato a Belgrado il 20 maggio 2015

*L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell'AELS»),
da una parte,*

*e
la Repubblica di Serbia,
(di seguito denominata «Serbia»),
dall'altra,*

di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

visto l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia,
firmato a Ginevra il 17 dicembre 2009, di seguito denominato «Accordo»;

visto il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e ricono-
scendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarità delle politiche
commerciali, ambientali e del lavoro;

viste le discussioni svoltesi al primo incontro del Comitato misto AELS-Serbia che
si è tenuto a Ginevra il 25 ottobre 2012, nonché gli scambi successivi riguardanti
l'aggiunta all'Accordo di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile;

visto l'articolo 40 dell'Accordo,
convengono di modificare l'Accordo nel modo seguente:

Art. 1

Il testo seguente sostituisce integralmente il *Preambolo* dell'Accordo:

¹ Dal testo originale inglese.
² RS **0.632.316.821**

«Preambolo

*L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera*

(di seguito denominati «Stati dell'AELS»),
da una parte,

e

la Repubblica di Serbia,

(di seguito denominata «Serbia»),
dall'altra,

di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e la Serbia, dall'altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e durature;

richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d'integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare tale processo;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi lo Statuto delle Nazioni Unite³ e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro;

richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi stabiliti nelle relative convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴ (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie;

intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di salute e il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute e della sicurezza e di protezione ambientale nei rispettivi territori;

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e conformemente al diritto internazionale;

decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁵ (di seguito denominata

³ RS **0.120**

⁴ RS **0.820**

⁵ RS **0.632.20**

«OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;

considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso da esentare le Parti dai loro obblighi derivanti da altri accordi internazionali, e in particolare dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'OMC e dagli altri accordi negoziati in base ad esso;

decisi ad attuare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di assicurare un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

affermando il loro impegno per lo Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;

riconoscendo l'importanza del governo societario responsabile e il suo contributo allo sviluppo economico sostenibile e affermando il loro sostegno agli sforzi per la promozione di norme internazionali pertinenti;

dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo;

convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti;

riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell'OCSE e il Patto mondiale dell'ONU,

hanno deciso, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):»

Art. 2

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 («Obiettivi») dell'Accordo è integralmente sostituito dal nuovo paragrafo seguente:

«1. Gli Stati dell'AELS e la Serbia istituiscono una zona di libero scambio in virtù del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli che sono stati contemporaneamente conclusi tra ogni singolo Stato dell'AELS e la Serbia al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile nei loro territori.»

Al paragrafo 2 dell'articolo 1 («Obiettivi») dell'Accordo la lettera (e) è sostituita dalla lettera (f) dal tenore seguente:

«(f) contribuire in tal modo allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.»

Al paragrafo 2 dell'articolo 1 («Obiettivi») dell'Accordo viene aggiunta la lettera (e) dal tenore seguente:

«(e) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e»

Art. 3

Dopo l'articolo 31 viene aggiunto all'Accordo un nuovo *Capitolo 6* intitolato «Commercio e sviluppo sostenibile», comprendente gli articoli 32–41, dal tenore seguente:

«Capitolo 6 Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 32 Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il documento finale «*Il futuro che vogliamo*» della conferenza mondiale Rio+20 del 2012, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.
2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest'ultimo nelle loro relazioni commerciali.

Art. 33 Campo d'applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e su questioni legate al lavoro⁶ in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 34 Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 36 e 37, sforzandosi nel contempo di migliorare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell'ambito di tali leggi e politiche.

2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alla protezione ambientale e alle condizioni di lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l'importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

Art. 35 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o norme

1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in un modo efficace che non incida sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

2. Fatto salvo l'articolo 34, ogni Parte si impegna:

- (a) a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle sue leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio;
e
- (b) a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altrimenti derogare a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 36 Norme e accordi internazionali sul lavoro

1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL⁷ e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti,

⁶ Nel presente capitolo, quando si fa riferimento al lavoro, si includono le questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'OIL.

adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86^a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:

- (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- (b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e
- (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate».

4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 37 Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

1. Le Parti richiamano i loro obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie, riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nelle loro leggi, regolamentazioni, norme e pratiche nazionali di tali accordi nonché per un'adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 32.

2. Le Parti richiamano anche il loro obbligo di attuare in modo efficace le proprie leggi, regolamentazioni e norme ambientali nazionali.

Art. 38 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all'ambiente, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Ciò può inoltre includere la promozione di tecnologie ecologicamente corrette, di attività di ricerca, sviluppo e innovazione a sostegno dell'economia verde, di energia rinnovabile sostenibile, di merci e servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici.

2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico.

3. A tale scopo le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possibilità di cooperare, multilateralmente o bilateralmente, in quest'ambito.

4. Le Parti agevolano la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale.

Art. 39 Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell'ambito di consessi bilaterali, regionali e multilaterali a cui partecipano.

Art. 40 Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell'attuazione del presente capitolo.

2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qualsiasi questione che rientra nel presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Esse possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o organismi internazionali.

3. Una Parte che ritiene che una misura di un'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo può ricorrere a consultazioni conformemente all'articolo 43.

Art. 41 Riesame

Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell'ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.»

I numeri dei capitoli e degli articoli che compaiono dopo il nuovo Capitolo 6 vengono rinumerati di conseguenza.

Art. 4

Il riferimento all'«articolo 34» nel paragrafo 3 dell'articolo 33 («Consultazioni») dell'Accordo è sostituito con «articolo 44».

Art. 5

Il riferimento all'«articolo 36» nella lettera (b) dell'allegato VII «Regarding Transitional Rules covering certain Articles of the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia» è sostituito con «articolo 46».

Art. 6

Il riferimento al «capitolo 7» nell'articolo 7 degli accordi bilaterali sull'agricoltura tra l'Islanda e la Serbia, tra il Regno di Norvegia e la Serbia e tra la Confederazione Svizzera e la Serbia è sostituito con «capitolo 8».

Art. 7

I suddetti emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, il quale provvede a notificarlo a tutte le Parti.

Art. 9

Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo del presente Protocollo presso il Depositario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo che modifica l'Accordo.

Fatto a Belgrado il 20 maggio 2015 in un unico esemplare in lingua inglese depositato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

Per la Repubblica di Serbia:

...

Per l'Islanda:

...

Per il Principato del Liechtenstein:

...

Per il Regno di Norvegia:

...

Per la Confederazione Svizzera:

...



*Traduzione*¹

Protocollo che modifica l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica²

Firmato a Ginevra il 18 settembre 2015

La Repubblica di Albania,
(di seguito denominata «Albania»)
da una parte,

e
l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell'AELS»),
dall'altra,

di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

visto l'Accordo di libero scambio tra l'Albania e gli Stati dell'AELS, firmato a Ginevra il 17 dicembre 2009, di seguito denominato «Accordo»;

visto il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro;

viste le discussioni svoltesi al primo incontro del Comitato misto AELS-Albania che si è tenuto a Tirana il 5 febbraio 2013, nonché gli scambi successivi riguardanti l'aggiunta all'Accordo di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile;

visto l'articolo 38 dell'Accordo,

convengono di modificare l'Accordo nel modo seguente:

Art. I

Il testo figurante nell'allegato I del presente Protocollo sostituisce integralmente il *Preambolo* dell'Accordo.

¹ Dal testo originale inglese.

² RS **0.632.311.231**

Art. II

Al paragrafo 2 dell'articolo 1 («Obiettivi») dell'Accordo viene aggiunta la lettera (c) e le lettere successive a quest'ultima sono rinominate di conseguenza. La nuova lettera (c) ha il tenore seguente:

«(c) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti;»

Art. III

Il testo inserito nell'allegato II del presente Protocollo viene aggiunto come nuovo *Capitolo 6* e i numeri dei capitoli e degli articoli che compaiono dopo il nuovo *Capitolo 6* vengono rinumerati di conseguenza.

Art. IV

Il riferimento all'«articolo 33» nel paragrafo 3 dell'articolo 32 («Consultazioni») dell'Accordo è sostituito con «articolo 43».

Art. V

Il riferimento al «capitolo 7» nell'articolo 7 degli accordi bilaterali sull'agricoltura tra l'Albania e l'Islanda, tra l'Albania e il Regno di Norvegia e tra la Confederazione Svizzera e l'Albania è sostituito con «capitolo 8».

Art. VI

Il riferimento all'«articolo 31» nel paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento interno del Comitato misto AELS-Albania, così come è stato adottato dalla decisione 1 del 2013 del Comitato misto AELS-Albania, è sostituito con «articolo 41».

Art. VII

I suddetti emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, il quale provvede a notificarlo a tutte le Parti.

Art. VIII

Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo del presente Protocollo presso il Depositario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo che modifica l'Accordo.

Fatto a Ginevra il 18 settembre 2015 in un unico esemplare in lingua inglese depositato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

Per la Repubblica di Albania:

...

Per l'Islanda:

...

Per il Principato del Liechtenstein:

...

Per il Regno di Norvegia:

...

Per la Confederazione Svizzera:

...

Allegato I

«Preambolo

La Repubblica di Albania,
(di seguito denominata «Albania»)
da una parte,

e

*l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera*
(di seguito denominati «Stati dell'AELS»),
dall'altra,

di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra l'Albania, da una parte, e gli Stati dell'AELS, dall'altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e durature;

richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d'integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare tale processo;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi lo Statuto delle Nazioni Unite³ e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi stabiliti nelle relative convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴ (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie;

riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro;

intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di salute e il tenore di vita nei rispettivi territori;

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e conformemente al diritto internazionale;

decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che

³ RS 0.120

⁴ RS 0.820

istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁵ (di seguito denominata «OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;

considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso da esentare le Parti dai loro obblighi derivanti da altri accordi internazionali, e in particolare dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'OMC e dagli altri accordi negoziati in base ad esso;

decisi ad attuare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

affermando il loro impegno per lo Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;

riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell'OCSE e il Patto mondiale dell'ONU;

dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo;

convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti;

hanno deciso, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):»

⁵ RS 0.632.20

«Capitolo 6 Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 31 Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest'ultimo nelle loro relazioni commerciali.

Art. 32 Campo d'applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e su questioni legate al lavoro⁶ in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 33 Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 35 e 36, sforzandosi nel contempo di migliorare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell'ambito di tali leggi e politiche.

⁶ Nel presente capitolo, quando si fa riferimento al lavoro, si includono le questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'OIL.

2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alla protezione ambientale e alle condizioni di lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l'importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

Art. 34 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e
nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o norme

1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

2. Fatto salvo l'articolo 33, ogni Parte si impegna:

- (a) a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle sue leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio;
e
- (b) a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altrimenti derogare a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 35 Norme e accordi internazionali sul lavoro

1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL⁷ sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86^a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:

- (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- (b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e
- (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

⁷ RS 0.820.1

3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate».

4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 36 Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie nonché per un'adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 31.

Art. 37 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all'ambiente, incluse le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, merci e servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico.

3. A tale scopo le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possibilità di cooperare, multilateralmente o bilateralmente, in quest'ambito.

4. Le Parti agevolano la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale.

Art. 38 Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell'ambito di consessi bilaterali, regionali e multilaterali a cui partecipano.

Art. 39 Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell'attuazione del presente capitolo.

2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qual-

siasi questione che rientra nel presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Esse possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o organismi internazionali.

3. Una Parte che ritiene che una misura di un'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo può ricorrere a consultazioni conformemente all'articolo 42, fatto salvo l'ultimo periodo del paragrafo 3.

Art. 40 Riesame

Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell'ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi. »



10.2.2

Messaggio

concernente l'approvazione del protocollo di adesione del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama)

del 13 gennaio 2016

1 Punti essenziali dell'Accordo

1.1 Situazione iniziale

L'adesione del Guatemala all'Accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati dell'America centrale, concluso con il Costa Rica e il Panama (di seguito «ALS con gli Stati dell'America centrale»)¹ estende la rete di ALS conclusi dalla Svizzera dall'inizio degli anni Novanta con Stati terzi al di fuori dell'Unione europea. La Svizzera, Paese dipendente dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, non appartenente ad alcuna grande entità come l'Unione europea (UE), ha fatto della conclusione di accordi libero scambio uno dei tre pilastri della politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro di economia esterna, insieme all'appartenenza all'OMC e alla sua rete di accordi con l'UE. Il contributo specifico degli ALS alla politica economica esterna della Svizzera consiste nell'impedire o eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai suoi partner commerciali con Paesi concorrenti o nell'assicurarsi vantaggi concorrenziali rispetto ai concorrenti che non hanno concluso alcun accordo preferenziale con il relativo partner. Al contempo gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre al presente Accordo, all'ALS del 1972² con la Comunità economica europea (CEE) e alla Convenzione dell'AELS³, attualmente la Svizzera

¹ RS 0.632.312.851

² Acc. del 22 lug. 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401).

³ Conv. del 4 gen. 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

dispone di 28 altri ALS. Si tratta di 25 accordi conclusi nel quadro dell'AEELS⁴ e degli accordi bilaterali con la Cina⁵, le Isole Färöer⁶ e il Giappone⁷.

L'adesione del Guatemala all'ALS migliora l'accesso delle esportazioni svizzere di merci e servizi al mercato guatemalteco, agevola gli scambi commerciali, rafforza la protezione della proprietà intellettuale, migliora in generale la certezza del diritto negli scambi economici e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'adesione del Guatemala all'ALS riduce la discriminazione degli attori economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio presenti (in particolare Stati Uniti e UE) e futuri del Guatemala e crea un vantaggio concorrenziale per l'economia svizzera rispetto ai Paesi che non hanno concluso alcun ALS con questo Paese. Inoltre crea un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra autorità a fini di vigilanza, ulteriore sviluppo dell'Accordo e soluzione di problemi concreti.

1.2 Svolgimento dei negoziati

Dopo che Costa Rica e Panama avevano manifestato il proprio interesse all'esame di negoziati per un ALS con gli Stati dell'AEELS, il 23 marzo 2011 si sono svolti colloqui esplorativi nel quadro della prima riunione del Comitato misto AEELS-Panama in nome della dichiarazione congiunta di cooperazione tra gli Stati dell'AEELS e il Panama. L'obiettivo dell'incontro, cui hanno partecipato anche Guatemala, El Salvador e Honduras, era scambiarsi informazioni sulle relazioni economiche esistenti e sulla politica di libero scambio delle Parti, nonché esaminare la possibilità di negoziati di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e gli Stati dell'America centrale in vista di un ALS. Il Guatemala aveva specificato di trovarsi ancora in fase di accertamento, confermando tuttavia il proprio interesse sostanziale a eventuali relazioni di libero scambio con l'AEELS.

In occasione della Conferenza dei ministeri dell'AEELS del 14 novembre 2011 a Ginevra è stata annunciata l'apertura dei negoziati per un ALS di ampia portata con

- 4 Albania (RS **0.632.311.231**), Autorità palestinese (RS **0.632.316.251**), Bosnia Erzegovina (RS **0.632.311.911**), Canada (RS **0.632.312.32**), Cile (RS **0.632.312.451**), Colombia (RS **0.632.312.631**), Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar)(RS **0.632.311.491**), Egitto (RS **0.632.313.211**), Giordania (RS **0.632.314.671**), Hong Kong (RS **0.632.314.161**), Israele (RS **0.632.314.491**), Libano (RS **0.632.314.891**), Macedonia (RS **0.632.315.201.1**), Marocco (RS **0.632.315.491**), Messico (RS **0.632.315.631.1**), Montenegro (RS **0.632.315.731**), Perù (RS **0.632.316.411**), Repubblica di Corea (RS **0.632.312.811**), Serbia (RS **0.632.316.821**), Singapore (RS **0.632.316.891.1**), Stati dell'America centrale (RS **0.632.312.851**), Tunisia (RS **0.632.317.581**), Turchia (RS **0.632.317.631**), Ucraina (RS **0.632.317.671**), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS **0.632.311.181**).
- 5 Acc. del 6 lug. 2013 tra la Repubblica popolare di Cina e la Confederazione Svizzera (RS **0.946.294.492**).
- 6 Acc. del 12 gen. 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca e il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS **0.946.293.142**).
- 7 Acc. del 19 feb. 2009 di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS **0.946.294.632**).

Costa Rica, Honduras e Panama. A partire dalla terza tornata negoziale, una volta terminate le procedure preparatorie interne, il Guatemala aveva preso parte al processo negoziale. Mentre i negoziati con Costa Rica e Panama si erano conclusi nel 2013, permettendo la conclusione, la ratifica e l'entrata in vigore dell'AELS con questi due Paesi, i negoziati con il Guatemala, così come quelli con l'Honduras, non si sono ancora conclusi con un risultato soddisfacente per le Parti in questione. È stato concordato di riprendere i contatti con i due Stati in un momento successivo per l'eventuale prosecuzione dei negoziati.

Nell'ottobre 2014 è stata organizzata una tornata negoziale con il Guatemala a Guatemala City che ha portato alla conclusione dei negoziati tra gli Stati dell'AELS e il Guatemala. Il Guatemala può aderire all'ALS AELS-America centrale in virtù di una clausola di adesione che permette a ogni Stato membro del Sistema di integrazione economica dell'America centrale (SICA)⁸ e dell'AELS di aderire all'ALS previa approvazione da parte del Comitato misto alle condizioni previste dalle Parti e conformemente alle rispettive procedure legali nazionali di queste ultime (art. 13.4). A tal fine è stato elaborato un protocollo di adesione che contiene tutti gli emendamenti necessari all'ALS e ai suoi allegati in vista dell'adesione del Guatemala.

1.3 Risultato dei negoziati

L'ALS al quale il Guatemala aderisce, che corrisponde in ampia misura al nuovo accordo di libero scambio degli Stati dell'AELS con Paesi terzi, ha un campo d'applicazione molto vasto. Include disposizioni su scambi di merci (prodotti industriali e ittici, prodotti agricoli di base e prodotti agricoli trasformati, regole d'origine, procedure doganali, agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici al commercio, comprese le misure sanitarie e fitosanitarie), scambi di servizi, investimenti, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza, appalti pubblici, commercio e sviluppo sostenibile, cooperazione economica e tecnica nonché disposizioni istituzionali (Comitato misto e procedura di composizione delle controversie). A differenza degli altri ALS dell'AELS, in cui il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato in accordi bilaterali aggiuntivi a sé stanti tra i singoli Stati dell'AELS e gli Stati partner, in quello con gli Stati dell'America centrale è stata impiegata una nuova configurazione: i prodotti agricoli non trasformati sono parte integrante dell'accordo principale mentre gli elenchi bilaterali delle concessioni per l'accesso al mercato relative ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati sono riportati in allegati separati (allegati IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXIV, XXV). La nuova struttura contiene un capitolo sul commercio di prodotti non agricoli e uno sul commercio di prodotti agricoli. Tale struttura ha il vantaggio, tra le altre cose, di semplificare la presentazione delle concessioni per tutte le Parti contraenti. La rinuncia all'accordo bilaterale aggiuntivo per i prodotti agricoli non trasformati non ha alcuna conseguenza per le concessioni nel settore agricolo dal punto di vista del

⁸ SICA (Sistema de la Integración Centroamericana): Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica dominicana. L'integrazione di Haiti è in corso.

contenuto. La nuova struttura sarà proposta dall'AELS ai partner anche in altri processi negoziali.

1.4 Sintesi del contenuto dell'Accordo al quale il Guatemala aderisce

L'ALS al quale aderisce il Guatemala include un preambolo e i seguenti capitoli: 1. Disposizioni generali, 2. Commercio di prodotti non agricoli, 3. Commercio di prodotti agricoli, 4. Scambi di servizi, 5. Investimenti, 6. Protezione della proprietà intellettuale, 7. Appalti pubblici, 8. Concorrenza, 9. Commercio e sviluppo sostenibile, 10. Cooperazione, 11. Disposizioni istituzionali, 12. Composizione delle controversie, 13. Disposizioni finali. I 25 allegati sono parte integrante dell'Accordo (art. 13.2).

1.5 Valutazione

In relazione all'accesso al mercato e alla certezza del diritto, l'ALS al quale il Guatemala aderisce, in quanto accordo preferenziale in diversi settori, supera il livello degli accordi dell'OMC. Migliora ampiamente l'accesso al mercato o accresce la certezza del diritto per le merci e i servizi svizzeri nel mercato del Guatemala, rafforza la certezza del diritto per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale e in generale per gli scambi economici e contribuisce allo sviluppo sostenibile. Inoltre crea un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra autorità allo scopo di vigilare sulla sua applicazione, di svilupparlo ulteriormente e di risolvere problemi concreti.

L'adesione del Guatemala all'ALS previene la potenziale discriminazione rispetto ad altri partner di libero scambio del Guatemala e crea su questo mercato un vantaggio concorrenziale per gli attori economici svizzeri rispetto ai concorrenti di Paesi che non hanno concluso un simile accordo con questo Stato. Consente di evitare discriminazioni potenziali o effettive risultanti in particolare dall'Accordo di associazione dei Paesi membri del SICA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) con l'UE e dall'ALS di questi stessi Stati (eccetto Panama)⁹ con gli Stati Uniti (cfr. n. 2.1).

1.6 Consultazione

Dall'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulla consultazione (LCo) risulta che, nel caso di un trattato internazionale che non sottostà a referendum facoltativo e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, in linea di principio non viene effettuata la procedura di consultazione, tranne quando si tratta di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o

⁹ Il Panama ha concluso con gli Stati Uniti un ALS bilaterale nel 2007, in vigore dal 2012.

¹⁰ RS 172.061

culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Si tratta di un'adesione a un ALS esistente che corrisponde essenzialmente, sia per quanto riguarda il contenuto sia per l'importanza finanziaria, politica ed economica, ai precedenti ALS conclusi dalla Svizzera. Non si tratta pertanto di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo. Conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale del 22 dicembre 1999¹¹ concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, i Cantoni sono stati coinvolti sia nella preparazione del mandato negoziale sia, nella misura del necessario, durante i negoziati. Inoltre, poiché l'esecuzione degli accordi non sarebbe stata affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale, si è potuto rinunciare allo svolgimento di una consultazione.

2 Situazione economica del Guatemala e relazioni con la Svizzera

2.1 Situazione socio-economica e politica economica esterna del Guatemala

Il Guatemala ha compiuto progressi significativi per raggiungere una stabilità democratica e macroeconomica dopo decenni di guerra civile. Dalla firma degli accordi di pace nel 1996 si è cercato di rafforzare le istituzioni e di aprire i mercati internazionali mediante ALS. La crescita economica del Paese si è mantenuta relativamente stabile negli ultimi decenni, anche se nel 2009 è stata anch'essa colpita dalla crisi finanziaria mondiale. Il Paese ha il potenziale per accelerare la sua crescita economica con il commercio, l'integrazione regionale e il turismo.

Il Guatemala ha aderito al GATT nel 1991 ed è entrato nell'OMC il 21 luglio 1995. Il Paese s'impegna anche per un'integrazione regionale. Nel 1991, insieme a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama, ha istituito il SICA e nel 1993 ha firmato un protocollo per la costituzione graduale di un'unione doganale. Gli sforzi per una maggiore integrazione centroamericana si sono però intensificati solo nel 2007 con la firma dell'Accordo quadro relativo all'introduzione di un'unione doganale da parte degli Stati membri del SICA. Da allora sono stati realizzati progressi sostanziali nella liberalizzazione progressiva della circolazione delle merci (sebbene con notevoli eccezioni) e nella semplificazione e nell'armonizzazione del quadro normativo. I dazi doganali sono stati in gran parte armonizzati, ma non esiste ancora una tariffa esterna comune.

Con gli altri Stati dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama), il Guatemala ha concluso nel 2010 un accordo di associazione con l'UE, che viene attuato dal Guatemala dal 1° dicembre 2013. Oltre all'introduzione di un regime di libero scambio generale, l'accordo con l'UE prevede una cooperazione politica rafforzata e l'estensione della cooperazione di sviluppo. Il Guatemala ha anche concluso degli ALS con Belize, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù, Repubblica dominicana, Taiwan, USA e Venezuela. Come per tutti gli Stati

¹¹ RS 138.1

dell'America centrale, gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale del Guatemala.

Nel 2014 il PIL del Guatemala era di 60,4 miliardi di dollari americani, vale a dire il più alto di tutti gli Stati dell'America centrale. Gran parte del PIL guatemalteco deriva dal settore terziario, seguito dall'industria e dall'agricoltura. Nel 2014 il Guatemala ha fatto registrare un tasso di crescita economica del 4 per cento. Sebbene i proventi derivanti dalle esportazioni siano aumentati, il Paese presenta un deficit commerciale elevato. Negli ultimi anni la bilancia dei pagamenti correnti era quasi sempre negativa (-2,3 % nel 2014). A causa del deficit di bilancio, che nel 2014 ha quasi raggiunto il 2 per cento del PIL, il debito pubblico è leggermente aumentato negli ultimi anni. Nel 2014 il reddito pro capite era di 3 600 dollari americani. Le entrate fiscali sono modeste e i tentativi di riforma del sistema sono falliti.

In Guatemala esistono grandi disparità nella ripartizione dei redditi. Più della metà della popolazione vive in povertà e le disuguaglianze sociali sono profonde. Anche se, in materia di sicurezza, sono stati fatti dei progressi con una riduzione del tasso degli omicidi, la criminalità e la violenza contro le donne e i bambini, nonché l'impunità, restano problematici. Il Guatemala deve far fronte a carenze nello Stato di diritto e nel sistema giudiziario.

Il Guatemala s'impegna tuttavia per svolgere un ruolo appropriato nell'ONU e nell'Organizzazione degli Stati americani (OSA). Nel 2007 è stata istituita la Commissione delle Nazioni Unite contro l'impunità in Guatemala (CICIG), il cui mandato scade nel 2015, ma le autorità hanno espresso l'intenzione di chiederne la proroga. Il Guatemala ha inoltre firmato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In qualità di membro dell'ONU ha ratificato la Convenzione del 18 dicembre 1979¹² sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione del 20 novembre 1989¹³ sui diritti del fanciullo, la Convenzione del 10 dicembre 1984¹⁴ contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione del 15 novembre 2000¹⁵ contro la criminalità organizzata transnazionale. Ha inoltre ratificato il Patto internazionale del 16 dicembre 1966¹⁶ relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale del 16 dicembre 1966¹⁷ sui diritti economici, sociali e culturali. Il Guatemala aderisce anche ad alcune convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tra cui le otto convenzioni fondamentali. Nel 2012/2013 il Guatemala aveva un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU.

A livello ambientale il Guatemala ha ratificato le principali convenzioni e protocolli internazionali in materia di protezione dell'ambiente, tra cui il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997¹⁸ della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (riduzioni dei gas a effetto serra), la Convenzione quadro delle

12 RS **0.108**

13 RS **0.107**

14 RS **0.105**

15 RS **0.311.54**

16 RS **0.103.2**

17 RS **0.103.1**

18 RS **0.814.011**

Nazioni Unite del 9 maggio 1992¹⁹ sui cambiamenti climatici, la Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985²⁰ per la protezione dello strato d'ozono, la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989²¹ sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, la Convenzione del 3 marzo 1973²² sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, l'Accordo internazionale del 27 gennaio 2006²³ sui legni tropicali e la Convenzione del 5 giugno 1992²⁴ sulla diversità biologica.

2.2 Relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Guatemala

La Svizzera e il Guatemala intrattengono relazioni diplomatiche dal 1957. Le relazioni bilaterali tra i due Paesi sono buone.

Nell'ambito della cooperazione svizzera allo sviluppo, il Guatemala beneficia dei progetti di portata regionale realizzati dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in America centrale, le cui priorità tematiche sono la promozione delle piccole imprese, una buona governance, la gestione delle finanze pubbliche e le infrastrutture, nonché le prestazioni locali del settore pubblico. L'aiuto umanitario fornito dalla DSC permette di sostenere questa regione per ridurre i rischi in caso di catastrofi naturali. Nel 2014 la DSC ha investito 41,4 milioni di franchi svizzeri per progetti in America centrale.

La divisione Sicurezza umana del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) finanzia inoltre, dal 2007, i progetti nel settore dei diritti umani. Il lavoro in quest'ambito si concentra attualmente soprattutto sull'attuazione delle linee guida concernenti la protezione dei difensori dei diritti umani. La Svizzera ha peraltro sostenuto e partecipato al lavoro della Commissione delle Nazioni Unite contro l'impunità in Guatemala (CICIG) tra il 2009 e il 2014.

Da parte sua, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) cofinanzia tra le altre cose, nel quadro di un programma regionale per l'America centrale, alcuni progetti nei settori della concorrenza e della protezione dei consumatori, della promozione del commercio equo, della gestione del rischio delle microimprese e di un approvvigionamento di energia pulito e moderno da parte delle famiglie e delle imprese. La Svizzera concede inoltre al Guatemala preferenze tariffarie nell'ambito del Sistema delle preferenze generalizzate per i Paesi in via di sviluppo.

A margine dei negoziati dell'ALS, la Svizzera e il Guatemala si sono accordati su un progetto di cooperazione tecnica volto a aumentare la competitività e le esportazioni del settore lattiero guatemalteco promuovendo un uso efficiente e più ecologico delle risorse nonché migliorando gli standard qualitativi, le condizioni di produzione (a livello industriale) e il sistema nazionale di controllo della qualità.

¹⁹ RS **0.814.01**

²⁰ RS **0.814.02**

²¹ RS **0.814.05**

²² RS **0.453**

²³ RS **0.921.11**

²⁴ RS **0.451.43**

La Svizzera e il Guatemala sono membri attivi di varie organizzazioni internazionali e aderiscono a diversi accordi internazionali (n. 2.1) che offrono uno spazio di dialogo e di cooperazione. L'adesione del Guatemala all'ALS permetterà di rendere più dinamiche le buone relazioni che i nostri Paesi intrattengono da tempo in vari ambiti, in particolare a livello economico, e di rafforzare i legami con l'America centrale.

La Svizzera e il Guatemala avevano concluso un accordo commerciale bilaterale nel 1955²⁵. Nel 1974 la Svizzera ha stipulato con il Guatemala un accordo sui trasporti aerei regolari internazionali²⁶. La Svizzera ha firmato un accordo di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con il Guatemala, in vigore dal 2005²⁷.

2.3 **Commercio e investimenti tra la Svizzera e il Guatemala**

Il volume commerciale della Svizzera con il Guatemala ammontava nel 2014 a 71,3 milioni di franchi svizzeri. Nella regione il Guatemala è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo il Panama (nel 2014: 393,5 milioni di CHF) e il Costa Rica (177,9 milioni di CHF) e prima dell'Honduras (28,7 milioni di CHF), il Nicaragua (15,5 milioni di CHF) e il Salvador (14,9 milioni di CHF).

Le principali esportazioni della Svizzera verso il Guatemala riguardano i prodotti chimici e farmaceutici (2014: 42,5 %), i macchinari, gli apparecchi e prodotti elettronici (28,8 %), gli orologi (12,1 %) e gli strumenti di precisione (6,7 %). Le principali importazioni dal Guatemala sono il caffè greggio (2014: 83,4 %), l'alcol etilico e il rum (5,1 %) e lo zucchero (4,3 %). Il 95,4 per cento delle importazioni è costituito da prodotti agricoli.

In America centrale il Guatemala è la quarta destinazione degli investimenti svizzeri. Nel 2013 gli investimenti diretti svizzeri in Guatemala sono ammontati a oltre 307 milioni di franchi svizzeri. Gli investimenti diretti guatemaltechi in Svizzera non sono attualmente degni di nota.

²⁵ Acc. commerciale del 1° apr. 1955 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Guatemala (RS **0.946.293.761**).

²⁶ Acc. del 27 feb. 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente i trasporti aerei regolari internazionali (RS **0.748.127.193.76**).

²⁷ Acc. del 9 set. 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (RS **0.975.237.6**).

3 **Commento alle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale al quale il Guatemala aderisce e alle concessioni bilaterali tra la Svizzera e il Guatemala**

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione delle Parti nel quadro dell'ALS. Le Parti sottolineano e riaffermano il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali in materia di democrazia, diritti umani, sviluppo economico e sociale e diritti dei lavoratori, per il diritto internazionale – in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite²⁸, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Convenzioni dell'OIL –, per la protezione ambientale e per lo sviluppo sostenibile. Il preambolo riprende anche le finalità enunciate nell'articolo 1.2 (Obiettivi), vale a dire la liberalizzazione del commercio di merci e servizi conformemente alle norme dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza e l'espansione del commercio globale. Inoltre, le Parti affermano il loro sostegno ai principi di buona governance e di responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) o delle Nazioni Unite, il loro intento di promuovere la trasparenza e la loro volontà di agire contro la corruzione.

Capitolo 1 Disposizioni generali (art.1.1–1.9)

Gli articoli 1.1 e 1.2 fissano gli obiettivi dell'Accordo. Conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994; allegato 1.A.1 dell'Accordo del 15 aprile 1994²⁹ che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) e all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS; allegato 1.A.1 dell'Accordo del 15 aprile 1994³⁰ che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) viene istituita una zona di libero scambio al fine di conseguire la liberalizzazione del commercio di merci e servizi, l'aumento reciproco delle possibilità d'investimento, la promozione della concorrenza, la garanzia e l'applicazione di una protezione adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, la reciproca liberalizzazione degli appalti pubblici e lo sviluppo del commercio internazionale tenendo conto dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 1.3 disciplina il campo d'applicazione geografico dell'Accordo. L'ALS si applica al territorio delle Parti contraenti conformemente al diritto internazionale e alle loro legislazioni nazionali.

Articolo 1.4 (Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo): l'Accordo non intacca i diritti e gli obblighi che regolano le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS. Esse sono disciplinate dalla Convenzione del 4 gennaio 1960³¹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Inoltre, in

²⁸ RS **0.120**

²⁹ RS **0.632.20**

³⁰ RS **0.632.20**

³¹ RS **0.632.31**

virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923³² concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera applica anche per il Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci.

L'articolo 1.5 disciplina il rapporto con altri accordi internazionali. In sostanza, assicura che siano rispettati anche gli obblighi e gli impegni delle Parti sul piano internazionale.

Articolo 1.6 (Imposizione fiscale): l'Accordo non limita la sovranità fiscale delle Parti. Allo stesso tempo, le Parti non possono far valere la loro sovranità fiscale per aggirare il livello di liberalizzazione convenuto.

L'articolo 1.7, sulla trasparenza, tratta il dovere d'informazione che compete alle Parti. Da un lato, esse devono pubblicare o rendere accessibili le loro leggi, le regolamentazioni e le decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i loro accordi internazionali e, se disponibili, le sentenze giudiziarie che possono avere un impatto sull'attuazione dell'Accordo. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge, nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, il dovere di informare e di rispondere a qualsiasi domanda riguardante misure che possano influire sull'applicazione dell'Accordo.

Articolo 1.8: per tener conto dell'importanza crescente del commercio elettronico nello sviluppo del commercio internazionale in generale, l'ALS vi dedica un articolo e un allegato (allegato II). In virtù dell'articolo 1.8, le Parti, da un lato riconoscono l'importanza crescente del commercio elettronico per i loro scambi commerciali e, dall'altro, si impegnano a intensificare la loro cooperazione in materia, al fine di consolidare le disposizioni dell'Accordo relative agli scambi di merci e servizi. I metodi di questa cooperazione, fondata principalmente sullo scambio di informazioni e sulla creazione di un organo di contatto per agevolare tale scambio, sono disciplinati nell'allegato. In quest'ultimo le Parti riconoscono inoltre l'importanza di non creare ostacoli all'impiego e allo sviluppo del commercio elettronico e la necessità di creare un clima di fiducia per gli utenti. Infine, le Parti affermano il loro intento di proseguire gli sforzi per promuovere il commercio elettronico tra loro e per rafforzare il sistema commerciale multilaterale.

Capitolo 2 Commercio di prodotti non agricoli (art. 2.1–2.20)

Articolo 2.1: il campo d'applicazione del capitolo 2 dell'ALS riguarda i prodotti industriali, vale a dire i capitoli 25–97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 1983³³ sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, il pesce e gli altri prodotti del mare, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli, classificati secondo il capitolo 24 del Sistema armonizzato. Il campo d'applicazione relativo ai prodotti di origine non agricola è definito nell'allegato III dell'ALS.

Articolo 2.2: affinché le merci beneficino dei dazi preferenziali del presente Accordo, esse devono soddisfare le regole d'origine (art. 2.2). Le disposizioni dettagliate, definite nell'allegato I, stabiliscono in particolare quali merci si qualificano come

³² RS 0.631.112.514

³³ RS 0.632.11

merci originarie, quali prove d'origine devono essere impiegate per l'imposizione all'aliquota preferenziale e in che modo avviene la cooperazione delle amministrazioni interessate. Le regole d'origine dell'Accordo sono dedotte dagli ALS dell'AELS con il Messico e con i Paesi partner sudamericani. Esse sono un po' meno restrittive in modo da tener conto degli interessi delle Parti contraenti poiché le loro imprese dipendono dalle importazioni di materie prime provenienti dall'esterno dell'area di libero scambio.

L'articolo 2.3 disciplina il regime tariffario preferenziale che le Parti si accordano nel quadro dell'ALS in relazione al commercio di prodotti industriali, del pesce e di altri prodotti del mare. Gli obblighi delle Parti in materia di riduzione dei dazi all'importazione (art. 2.3 e allegati IV, V e XXII) sono asimmetrici. In questo modo, l'Accordo tiene conto, come altri ALS dell'AELS, della differenza del livello di sviluppo economico tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale. Ad eccezione di alcune voci di tariffa concernenti la politica agricola (in particolare i foraggi, allegato IIIb), gli Stati dell'AELS sopprimono totalmente i loro dazi nell'ambito dei prodotti industriali e del pesce dal momento dell'entrata in vigore del Protocollo di adesione del Guatemala all'ALS. Lo stesso dicasi per il Guatemala per la maggior parte delle sue linee tariffarie. Per quanto riguarda i dazi doganali, non soggetti a eliminazione immediata sono stati concessi termini transitori che vanno da 5 a 15 anni. Il Guatemala non prevede concessioni per alcune linee tariffarie nel settore del cemento, dei prodotti del legno, dei prodotti a base di carta e dei prodotti siderurgici (tubi), che sono d'importanza secondaria per la Svizzera. La lista di concessioni permette al Guatemala, in caso di situazione finanziaria di emergenza, di riscuotere nuovamente i dazi doganali su alcuni prodotti petroliferi.

Articoli 2.4–2.6 e articolo 2.8: analogamente agli ALS dell'AELS, il presente Accordo comprende anche disposizioni che vietano i dazi all'esportazione (art. 2.4). L'Accordo prevede inoltre il divieto di applicare restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione (art. 2.6) e l'applicazione del trattamento nazionale (art. 2.8). Contrariamente agli accordi conclusi dagli Stati dell'America centrale con Stati Uniti e Canada, il presente Accordo non prevede alcuna eccezione a tali principi.

Articoli 2.9–2.10: dopo i rinvii alle disposizioni dell'OMC relative alle prescrizioni concernenti gli ostacoli tecnici al commercio (OTC) e alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), negli articoli 2.9 e 2.10 le Parti hanno concordato la creazione di organi di contatto ufficiali che si avvalgono di esperti. Mediante tali organi si promuove, da un lato, il generale scambio di informazioni tra le autorità competenti. Dall'altro, in caso di ostacoli tecnici al commercio ed eventuali problemi per le aziende legati a tali ostacoli, è possibile accedere in maniera rapida e diretta agli specialisti dei rispettivi Paesi e cercare insieme soluzioni pragmatiche. In questo modo le Parti intendono rafforzare anche la cooperazione bilaterale e la fiducia reciproca. L'articolo 2.10 contempla anche l'impegno comune a basare le prescrizioni tecniche, per quanto possibile, su norme internazionali. Infine, nell'articolo 2.10, le Parti si assicurano con una clausola evolutiva che, nel quadro di una revisione dell'Accordo, si tenga conto delle eventuali agevolazioni degli scambi che gli Stati dell'America centrale e gli Stati dell'AELS potrebbero concedere in futuro a Paesi terzi eliminando ostacoli tecnici al commercio. Tale disposizione

permetterà di impedire eventuali discriminazioni dell'AELS, ad esempio nei confronti dell'UE.

Articolo 2.11: l'Accordo contempla misure di agevolazione degli scambi che obblighino in particolare le Parti a pubblicare su Internet leggi, ordinanze ed emolumenti rilevanti, e a rispettare le norme internazionali nella definizione delle procedure doganali. Inoltre, gli esportatori possono presentare le proprie dichiarazioni doganali per via elettronica. Le disposizioni dettagliate sono definite nell'allegato VII.

Articolo 2.7 e articoli 2.13–2.20: per una serie di altre misure concernenti il commercio, l'ALS rinvia ai diritti e agli obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. È il caso delle spese e formalità (art. 2.7), delle imprese commerciali di Stato (art. 2.13), delle sovvenzioni e misure compensative (art. 2.14), delle misure antidumping (art. 2.15), delle misure di salvaguardia globali (art. 2.16), delle misure di salvaguardia bilaterali (art. 2.17), delle eccezioni generali, in particolare quelle miranti a proteggere l'ordine pubblico, la salute e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.18 e art. 2.19), e delle misure relative alla bilancia dei pagamenti (art. 2.20). Negli articoli 2.14–2.17, tenendo conto del carattere preferenziale delle relazioni commerciali tra le Parti, l'ALS prevede meccanismi di consultazione che presentino standard superiori alle norme dell'OMC. In particolare, l'articolo 2.17 stabilisce un meccanismo di salvaguardia bilaterale, applicabile anche nel settore agricolo.

Articolo 2.12: l'ALS istituisce un Sottocomitato (cfr. cap. 11 relativo alle disposizioni istituzionali) per gli scambi di merci (art. 2.12 e allegato VIII). I compiti del Sottocomitato concernono le regole d'origine, le procedure doganali, l'agevolazione degli scambi e il controllo dell'attuazione degli impegni contratti dalle Parti in ambito non agricolo. È inoltre incaricato di regolare lo scambio di informazioni in materia doganale e di preparare gli emendamenti tecnici relativi allo scambio di merci. Rientrano nelle sue competenze anche le questioni di cooperazione amministrativa (allegato I, Sezione V).

Allegato I sulle regole d'origine e sulla cooperazione amministrativa

Gli articoli 2 e 3 definiscono in linea di principio quali merci possono essere considerate merci originarie. Si tratta, da un lato, dei cosiddetti prodotti indigeni interamente prodotti sul territorio di una Parte contraente e dall'altro, di prodotti per cui sono stati utilizzati materiali di Paesi terzi, nel caso in cui siano stati sufficientemente trasformati (cfr. anche art. 4). I materiali che già si qualificano come merci originarie possono essere impiegati senza che ciò pregiudichi l'origine (cosiddetto «cumulo»).

Articolo 4 (Trasformazione sostanziale): le merci che sono state prodotte utilizzando materiali di Paesi terzi sono considerate sufficientemente trasformate se soddisfano i criteri elencati nell'appendice I dell'allegato I (elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni, di seguito «regole dell'elenco»). I prodotti agricoli di base devono soddisfare le stesse condizioni dei prodotti indigeni. Per i prodotti agricoli trasformati si applicano norme che tengono conto delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria alimentare di trasformazione. Contrariamente ai prodotti industriali, negli scambi con il Costa Rica, il Guatemala e il Panama vigono «regole dell'elenco» parzialmente diverse. Quelle per i prodotti industriali corrispondono

agli attuali metodi di produzione dei produttori svizzeri. Di conseguenza, è per lo più sufficiente che i prodotti chimici e farmaceutici, i prodotti tessili e le merci del settore meccanico abbiano subito un trattamento minimo (cfr. art. 5) o che i materiali provenienti da Paesi terzi siano collocati sotto un'altra voce di tariffa rispetto alle merci finite. Inoltre, trova larga applicazione un criterio alternativo che consente di impiegare materiali da Paesi terzi nella misura del 50–70 per cento. È stato inoltre possibile tenere conto delle esigenze dell'industria orologiera; per tali merci la quota di materiali da Paesi terzi è infatti limitata al 40 per cento.

Nell'articolo 5 sono elencati i trattamenti minimi che, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 4, non sono sufficienti a determinare il carattere originario di un prodotto. Consistono in trattamenti semplici, quali ad esempio il confezionamento, la ripartizione, la pulizia, la colorazione, lo snocciolamento e la pelatura di frutta e verdura o la macellazione di animali, che di per sé non rappresentano un trattamento determinante il carattere originario.

Articolo 6: le disposizioni concernenti il cumulo prevedono il cumulo diagonale che consente di riutilizzare materiali di altre Parti contraenti (Costa Rica, Guatemala, Panama, Stati dell'AELS) con carattere originario. Tuttavia, si può fare ricorso al cumulo soltanto se tutte le Parti applicano le stesse regole d'origine e se la Parte importatrice garantisce ai materiali utilizzati l'accesso al mercato in franchigia doganale. Pertanto, in un certo qual modo, il ricorso al cumulo è limitato ai prodotti industriali, poiché le «regole dell'elenco» concordate con gli Stati dell'America centrale nel settore agricolo possono variare e raramente viene garantito un accesso al mercato completamente esente da dazi doganali.

Articolo 13: il principio di territorialità stabilisce che l'osservanza delle regole d'origine debba avvenire all'interno della zona e che in linea di principio le merci di reintroduzione esportate in un Paese terzo perdono il carattere originario. Sussiste tuttavia un margine di tolleranza: i prodotti reimportati senza subire modifiche mantengono, a determinate condizioni, il carattere originario. Inoltre, le merci che vengono esportate in un Paese terzo e subiscono delle modifiche mantengono il loro carattere originario, purché il valore aggiunto di questa trasformazione non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Questa regolamentazione è particolarmente importante per la piazza industriale svizzera, poiché consente la delocalizzazione di fasi produttive ad alta intensità di lavoro in Paesi terzi.

Articolo 14 (Trasporto diretto): le merci originarie devono essere trasportate direttamente fra le Parti contraenti, tuttavia possono transitare in Paesi terzi, purché restino sotto controllo doganale. I prodotti di origine non possono essere trasformati durante il trasporto, ma possono essere trasbordati. La ripartizione delle spedizioni è possibile. Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria esportatrice svizzera, agevolando così le esportazioni.

Articoli 15–20: come per gli altri partner di libero scambio dell'America latina e meridionale, sono previsti quali prove dell'origine il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e la dichiarazione d'origine. Gli esportatori abilitati sono esonerati dall'utilizzo del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e, indipendentemente dal valore della merce, riportano una dichiarazione d'origine su un documento commerciale.

L'articolo 28 costituisce la base per la procedura di controllo delle prove d'origine. Nel quadro del controllo si accerta se la prova d'origine in questione è autentica e se i prodotti per i quali sussistono dubbi sono effettivamente qualificabili come merci originarie. Le autorità competenti della Parte esportatrice svolgono un controllo presso l'esportatore su domanda della Parte importatrice. A tal fine possono esigere dall'esportatore documenti che attestino l'origine o effettuare una verifica presso la sede sociale dell'esportatore o del produttore. Il termine per evadere la domanda di controllo è in linea generale di 12 mesi, ma può essere prorogato previo accordo.

Articolo 29 (Notifiche): l'articolo disciplina la cooperazione tra le autorità competenti. Esse si informano reciprocamente in merito agli indirizzi delle autorità, ai sistemi degli esportatori abilitati e ai timbri impiegati per la validazione dei certificati d'origine. Le questioni e i problemi relativi all'applicazione vengono discussi direttamente tra le autorità competenti o nel quadro del Sottocomitato per le questioni doganali.

Allegato VII sulle procedure doganali e l'agevolazione degli scambi

Articoli 1–3: le Parti eseguono controlli effettivi per agevolare il commercio e promuovere il suo sviluppo e semplificano le procedure per gli scambi di merci. Assicurano la trasparenza pubblicando su Internet leggi, ordinanze e decisioni generali, se possibile in inglese. Su richiesta, forniscono informazioni anticipate in relazione alla classificazione tariffale dei prodotti, alle aliquote di dazio applicabili, al valore in dogana e alle regole d'origine applicabili. L'impegno delle Parti a pubblicare su Internet le prescrizioni applicabili nel commercio transnazionale e la possibilità di fornire, su domanda, decisioni anticipate aumentano la trasparenza e certezza del diritto per gli operatori economici.

Articolo 4: le Parti applicano procedure doganali, commerciali e di frontiera semplici, adeguate e oggettive. I controlli, le formalità e i documenti necessari devono limitarsi allo stretto necessario. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi negli scambi commerciali tra i partner, occorre adottare procedure commerciali efficienti e per quanto possibile basate su standard internazionali.

Articoli 6–9: le Parti applicano un controllo dei rischi che semplifica lo sdoganamento delle merci a scarso rischio. In tal modo si mira a velocizzare il traffico di confine per una gran parte delle merci e a limitare i controlli al minimo indispensabile. I costi e gli emolumenti da prelevare devono corrispondere al valore della prestazione e non basarsi sul valore della merce; le aliquote devono essere pubblicate su Internet.

Capitolo 3: Commercio di prodotti agricoli (art. 3.1–3.7)

Articolo 3.1: il campo d'applicazione del capitolo 3 include i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati, vale a dire i capitoli 1–24 del Sistema armonizzato, ad eccezione del pesce e degli altri prodotti del mare. Comprende anche alcuni prodotti agricoli che nel Sistema armonizzato sono classificati dopo il capitolo 24.

Articoli 3.2–3.3 (Concessioni tariffarie, Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli): per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS

accordano al Guatemala concessioni sotto forma di un trattamento preferenziale equivalente a quello di cui beneficiano i prodotti originari dell'UE (art. 3.2 e allegati XXIII, XXIV, XXV). Gli Stati dell'AELS eliminano di conseguenza l'elemento di protezione industriale dei dazi doganali gravante su tali prodotti e conservano il diritto di applicare prelievi all'importazione per compensare la differenza tra il prezzo delle materie prime sui mercati dell'AELS e quello del mercato mondiale (allegati XXIII, XXIV, XXV). Per altri prodotti agricoli trasformati che non contengono materie prime sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS (ad es. caffè, cacao, acqua minerale, birra, alcune bevande alcoliche e aceto), questi ultimi accordano al Guatemala, come al Costa Rica e al Panama, un accesso ai loro mercati in franchigia doganale. Come previsto anche dagli ALS precedentemente conclusi tra gli Stati dell'AELS e il Perù e la Colombia, le Parti rinunciano alla possibilità di applicare sovvenzioni all'esportazione per i prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali (art. 3.3).

Dal suo canto il Guatemala accorda agli Stati dell'AELS, per i prodotti agricoli trasformati, concessioni analoghe a quelle accordate all'UE. Dopo un periodo transitorio di dieci anni – per alcuni prodotti già prima – gli Stati dell'AELS potranno esportare i loro principali prodotti agricoli trasformati, ad eccezione della polvere di latte, in franchigia doganale sul mercato del Guatemala. Per determinati prodotti, il Guatemala non prevede periodi di smantellamento in vista di un'eliminazione completa dei dazi doganali, bensì un accesso preferenziale al mercato sotto forma di una riduzione immediata delle aliquote applicate (ad es. per il cioccolato). Analogamente agli accordi conclusi dal Guatemala con altri suoi partner di libero scambio, il caffè è escluso dal trattamento preferenziale mediante regole d'origine molto restrittive.

Nell'ambito dei prodotti agricoli di base, la Svizzera offre al Guatemala concessioni bilaterali separate (art. 3.2, allegato XXV), in linea generale paragonabili a quelle concesse al Costa Rica e al Panama oltre che al Perù e alla Colombia. Le concessioni tariffarie sono accordate tramite riduzione o eliminazione dei dazi doganali per una serie di prodotti agricoli per i quali il Guatemala ha fatto valere un interesse. Si tratta in particolare di alcune piante vive e fiori recisi e di vari tipi di frutta e verdura, soprattutto banane. Le concessioni accordate dalla Svizzera (generalmente nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC o delle restrizioni stagionali, quando ciò è applicabile) non mettono in discussione la sua politica agricola. Non è accordata alcuna concessione che vada oltre il contenuto degli ALS precedenti o di quello del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Le concessioni offerte dalla Svizzera al Guatemala nel quadro dell'ALS sostituiscono inoltre quelle dell'SPG, ad eccezione dello zucchero, per il quale la Svizzera lo prorogherà finché il Guatemala soddisferà i criteri preferenziali previsti per l'SPG. È mantenuta la protezione tariffaria per i prodotti sensibili dal punto di vista della politica agricola svizzera.

Il Guatemala ha concesso alla Svizzera l'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali gravanti su una serie di prodotti di particolare interesse per gli esportatori svizzeri di prodotti agricoli di base. Così, dall'entrata in vigore del protocollo di adesione al Guatemala o dopo un periodo di smantellamento, la Svizzera beneficerà di un accesso preferenziale al mercato del Guatemala per i succhi e alcune preparazioni a base di carne, la carne secca nonché per una serie di prodotti di interesse minore per gli esportatori svizzeri. Inoltre, il Guatemala concede alla Svizzera un

contingente tariffario bilaterale annuale di 100 tonnellate in franchigia per il formaggio, il burro e altri prodotti lattiero-caseari. Nel quadro di tale contingente preferenziale, gli esportatori di formaggio fuso o di formaggi svizzeri tipici a pasta dura, quali l'Emmental o il Gruyère, beneficeranno di un accesso al Guatemala esente da dazi doganali. A causa delle possibilità limitate della Svizzera di offrire per i prodotti agricoli di base un accesso al mercato esteso quanto quello dell'UE, le concessioni ottenute dal Guatemala sono inferiori a quelle ricevute dall'UE, in particolare per quanto concerne il settore lattiero e alcune bevande.

Articoli 3.4–3.7: un miglioramento del reciproco accesso al mercato sarà esaminato periodicamente nel quadro di una specifica clausola di revisione (art. 3.7). Riguardo al disciplinamento del commercio, il capitolo sui prodotti agricoli rinvia alle disposizioni pertinenti del capitolo 2 (art. 3.5). Ciò vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati. In caso di controversia, è possibile ricorrere alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC oppure a quella prevista dall'ALS (cfr. cap. 12).

Capitolo 4: Scambi di servizi (art. 4.1–4.21)

Il capitolo 4 dell'ALS tratta gli scambi di servizi. Le definizioni e le norme che disciplinano tali scambi (in particolare le quattro modalità di fornitura³⁴, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni) sono conformi al GATS³⁵, benché alcune disposizioni siano state precisate e adattate al contesto bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 4 sono completate da norme settoriali nell'ambito dei servizi finanziari mediante l'allegato XVII. Gli elenchi nazionali degli impegni specifici in materia di accesso ai mercati e trattamento nazionale sono contenute nell'allegato XV mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono rette dall'allegato XVI.

Articoli 4.1–4.3: la caratteristica principale del capitolo 4 è il fatto di ricalcare il GATS. Si fa sistematicamente ricorso a rinvii diretti alle disposizioni del GATS, le quali sono inserite nel capitolo e ne divengono parte integrante, salvo quando le Parti hanno preferito precisare, semplificare o rafforzare una determinata disposizione del GATS. Rispetto a una redazione per esteso, questo approccio con rinvii garantisce ancora meglio che le disposizioni del presente Accordo identiche a quelle del GATS siano interpretate allo stesso modo. Il capitolo 4 riprende essenzialmente le definizioni e le norme del GATS. Di conseguenza, il campo d'applicazione del capitolo sugli scambi di servizi è identico a quello del GATS (art. 4.1). Quasi tutte le definizioni contenute nel GATS sono riprese nel capitolo 4, nella maggior parte dei casi con un corrispondente rinvio. Soltanto la definizione di persona giuridica è stata modificata nella sostanza per adattarla al contesto bilaterale. Il capitolo 4 si applica soltanto alle persone giuridiche costituite o organizzate secondo le leggi di una Parte e che sono domiciliate e attive sul territorio della stessa, nonché alle entità (ad es. le

³⁴ Si tratta delle quattro forme seguenti: 1) fornitura transfrontaliera, 2) fruizione all'estero, 3) presenza commerciale e 4) circolazione di persone fisiche.

³⁵ RS **0.632.20**, allegato 1B

succursali) possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche di una Parte, anch'esse domiciliate e professionalmente attive sul territorio della stessa.

Articolo 4.4: per quanto riguarda la clausola della nazione più favorita, l'articolo si allinea in larga misura alla disposizione corrispondente del GATS. È inoltre precisato che gli ALS con Paesi terzi notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo derivante dalla suddetta clausola. Ciò nonostante, le Parti si impegnano, su domanda di una Parte, a negoziare i vantaggi accordati da un'altra Parte nel quadro di tali accordi.

Articoli 4.5–4.7, 4.11, 4.16–4.17: gli articoli relativi all'accesso al mercato (art. 4.5), al trattamento nazionale (art. 4.6), agli impegni supplementari (art. 4.7), alla trasparenza (art. 4.11), alle eccezioni generali (art. 4.16) e alle eccezioni in materia di sicurezza (art. 4.17) sono ripresi con rinvio diretto dal GATS.

Articolo 4.8: le disposizioni relative alla regolamentazione nazionale si basano su quelle del GATS. Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, la loro portata è stata estesa. La maggior parte di esse non si applica unicamente nei settori in cui sono stati assunti impegni specifici, bensì a tutti i servizi contemplati dal capitolo 4.

Articoli 4.9–4.10, 4.12–4.13, 4.18: le disposizioni relative al riconoscimento (art. 4.9), alla circolazione di persone fisiche (art. 4.10), ai monopoli e prestatori esclusivi di servizi (art. 4.12), alle pratiche commerciali (art. 4.13) e agli elenchi degli impegni specifici (art. 4.18) sono identiche nella sostanza a quelle del GATS, ma sono state adattate al contesto bilaterale.

Articoli 4.14–4.15: l'articolo sui pagamenti e trasferimenti (art. 4.14) riprende in larga misura le disposizioni del GATS. Tuttavia, le Parti rinunciano a limitare i pagamenti e i trasferimenti non solo per le transazioni correnti connesse ai loro impegni specifici, ma per tutte le transazioni correnti con un'altra Parte, purché non compromettano la bilancia dei pagamenti. L'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 4.15) prevede che tali restrizioni siano adottate o mantenute conformemente all'articolo corrispondente del GATS.

Allegato XVII: Servizi finanziari

Articolo 1: per tenere debitamente conto delle specificità del settore finanziario, le disposizioni generali del capitolo 4 sono integrate da disposizioni specifiche che figurano nell'allegato XVII. Le definizioni delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi, di commercio di valori mobiliari) e le eccezioni relative alla politica monetaria e ai sistemi di sicurezza sociale sono riprese dal corrispondente allegato del GATS.

Articolo 2: le disposizioni riguardanti il trattamento nazionale si basano sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari («*Memorandum*»), al quale i membri dell'OMC aderiscono a titolo esclusivamente facoltativo. Le Parti del presente Accordo si impegnano dunque ad accettare in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti aventi una presenza commerciale in sistemi di pagamento e di compensazione pubblici, in agevolazioni di finanziamento ufficiali, in organismi regolamentari auton-

mi, in borse o in altre organizzazioni o associazioni necessari per la fornitura di servizi finanziari.

Articoli 3–4: le Parti contraenti si impegnano inoltre a rispettare norme supplementari in materia di trasparenza (art. 3) e di esecuzione delle procedure di applicazione (art. 4). In tema di trasparenza, ad esempio, le autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute a fornire, su richiesta degli interessati, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e le procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. Le Parti si impegnano anche a indicare i tempi normalmente necessari per espletare la procedura di rilascio. Per quanto riguarda la rapida esecuzione delle procedure di applicazione, le autorità competenti delle Parti devono ad esempio trattare prontamente le domande e rilasciare l'autorizzazione o la licenza una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di inoltro della richiesta.

Articolo 5: l'ampia eccezione prevista dal GATS per le misure prudenziali (contenuta nell'allegato del GATS sui servizi finanziari) ha potuto essere equilibrata nell'ambito del presente Accordo prevedendo di sottoporre tali misure a un esame di proporzionalità. Le autorità di vigilanza finanziaria non possono adottare misure più restrittive, in termini di impatto sul commercio dei servizi, a meno che ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi del controllo prudenziale. Inoltre, queste misure non devono essere adottate a fini di restrizione commerciale né devono applicarsi in maniera discriminatoria. Allo stesso tempo, le Parti applicano, nella misura del possibile, gli standard in materia di regolamentazione e di vigilanza convenuti a livello internazionale.

Articolo 7: in linea con quanto previsto dal Memorandum, ai prestatori di servizi finanziari devono essere consentiti il trattamento e il trasferimento delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, con riserva delle misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali.

Articolo 4.18 e allegato XV: Impegni specifici

Gli impegni specifici riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale nel settore del commercio dei servizi figurano in elenchi stilati individualmente dalle singole Parti. In maniera analoga al GATS, gli impegni specifici assunti dalle Parti si basano su elenchi positivi. Secondo il metodo di questi elenchi, una Parte si impegna a non applicare restrizioni riguardanti l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, sottosettori o attività rispetto alle forme di prestazioni di servizi e conformemente alle condizioni e alle limitazioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente. Di conseguenza, la non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore alcun impegno in termini di accesso al mercato e di trattamento.

Nel quadro della sua adesione all'ALS, il Guatemala ha ampiamente esteso il suo livello di impegni rispetto agli elenchi previsti nel quadro del GATS. Gli impegni specifici assunti da questo partner vanno ben oltre le sue offerte trasmesse all'OMC nell'ambito dei negoziati di Doha. Per di più, esso si impegna a garantire un livello di accesso al mercato che non comporti alcuna discriminazione degli esportatori

svizzeri nei confronti dei loro principali concorrenti. Rispetto agli impegni assunti nel quadro del GATS, il Guatemala ha accettato di estendere i suoi impegni in tutta una serie di settori importanti per l'industria d'esportazione elvetica, in particolare nei settori dei servizi finanziari (ad es. servizi di riassicurazione e gestione degli attivi), dei servizi alle imprese (ad es. servizi d'architettura e di ingegneria e servizi annessi alle industrie manifatturiere), dei servizi di distribuzione, di trasporto aereo e di logistica. Inoltre, si è impegnato ad accordare l'ingresso sul proprio territorio a persone fisiche di cittadinanza svizzera per fornire servizi di installazione e manutenzione di macchinari e attrezzature.

Gli impegni di accesso al mercato che la Svizzera ha concesso sono identici ai livelli concessi al Costa Rica e al Panama e nell'ambito dei precedenti ALS, in particolare nell'Accordo concluso tra l'AELS e la Corea del Sud e in quello tra l'AELS e Singapore. Anche la Svizzera ha dunque esteso i suoi impegni rispetto all'elenco in vigore nell'ambito del GATS. In particolare, ha assunto impegni supplementari riguardanti gli installatori e il personale addetto alla manutenzione di macchinari e attrezzature nonché, tra l'altro, nell'ambito dei servizi di trasporto aereo e marittimo.

In qualità di impegno supplementare, inoltre, le Parti hanno fatto proprie le regole specifiche del documento di riferimento del GATS riguardante i servizi di telecomunicazione di base.

Il presente Accordo contiene altresì una clausola di riesame (art. 4.20), secondo cui le Parti devono riesaminare periodicamente gli elenchi degli impegni specifici concernenti l'accesso al mercato al fine di ottimizzare la liberalizzazione degli scambi.

Capitolo 5: Investimenti (art. 5.1–5.11)

Le disposizioni sulla costituzione di imprese che figurano nei capitoli dell'ALS sullo scambio di servizi e sugli investimenti completano l'Accordo del 9 settembre 2002³⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, in vigore dal 3 maggio 2002. Detto Accordo disciplina la fase successiva alla costituzione delle imprese (la cosiddetta fase di «*post-establishment*»). Insieme all'ALS, copre quindi l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso al mercato allo sfruttamento dell'investimento fino alla sua liquidazione.

Articolo 5.1: le disposizioni del capitolo sugli investimenti si applicano alla costituzione di imprese (o, in altri termini, all'accesso al mercato per gli investimenti diretti, cosiddetta fase di «*pre-establishment*») in tutti i settori ad eccezione di quello dei servizi (art. 5.1), poiché gli investimenti in quest'ultimo settore sono disciplinati dalle disposizioni sulla modalità di fornitura «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (cfr. n. 3.4).

Art. 5.2–5.4, 5.11: il capitolo sugli investimenti conferisce agli investitori delle Parti contraenti il diritto di costituire o di rilevare un'impresa sul territorio di un'altra Parte contraente, in linea di massima alle medesime condizioni applicate agli investitori nazionali (art. 5.3). Il principio del trattamento nazionale copre la costituzio-

³⁶ RS 0.975.237.6

ne, l'acquisizione e il mantenimento non solamente di imprese con personalità giuridica (persone giuridiche), bensì anche di succursali o di rappresentanze (art. 5.2). Deroghe al principio del trattamento nazionale (disparità di trattamento tra gli investitori nazionali e stranieri) sono permesse soltanto per le misure e i settori economici riportati negli elenchi delle esenzioni (elenchi negativi) delle Parti, allegati all'ALS (art. 5.4). Le riserve della Svizzera riguardano, come di consueto, l'acquisto di fondi, le condizioni in materia di domiciliazione conformemente al diritto societario e il settore energetico. Dal canto suo, il Guatemala ha avanzato riserve relative al trattamento nazionale nei seguenti ambiti: varie disposizioni del diritto societario, acquisto di fondi, sussidi, energia, armi ed esplosivi, diritti o trattamento preferenziale di minoranze e gruppi di popolazione indigeni, silvicoltura, pesca e attività legate ai servizi pubblici.

L'iscrizione di ulteriori riserve nell'elenco negativo rimane possibile, a condizione tuttavia che il livello generale degli impegni assunti dalla Parte in questione non si riduca e che le altre Parti siano informate nonché, su loro richiesta, consultate (art. 5.4 par. 4). In seno al Comitato misto, le Parti contraenti esaminano periodicamente le riserve al fine di ridurle o di eliminarle (art. 5.4 par. 2 e art. 5.11).

Art. 5.5–5.10: il capitolo sugli investimenti contiene inoltre una disposizione sul personale in posizioni chiave, la quale conferisce all'investitore e al suo personale (ad es. dirigenti, consulenti, esperti ecc.) il diritto di recarsi nello Stato ospitante (art. 5.5.). Tuttavia, è fatta espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti, per cui la Svizzera non assume alcun obbligo che trascenda quanto stabilito nella legislazione interna. Un'altra disposizione dell'Accordo prevede la libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti (art. 5.7). A determinate condizioni, tuttavia, questi trasferimenti possono essere soggetti a restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 5.8). Lo Stato che ospita un investimento mantiene inoltre il diritto di adottare misure nell'interesse pubblico (in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente) o a scopi prudenziali, senza tuttavia ricorrervi appositamente per attirare investimenti esteri (art. 5.6). Per quanto concerne le consuete eccezioni relative alla protezione dell'ordine pubblico (art. 5.9) e della sicurezza nazionale (art. 5.10), si applicano le regole sancite negli articoli XIV e XIV^{bis} del GATS.

Capitolo 6: Protezione della proprietà intellettuale (art. 6.1)

Le disposizioni dell'Accordo relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale obbligano le Parti a garantire una protezione giuridica effettiva dei beni immateriali e ad assicurare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto all'Accordo concluso tra l'UE e il Guatemala, l'Accordo con gli Stati dell'AELS aumenta la certezza del diritto e la visibilità delle clausole di salvaguardia. Per quanto riguarda la certezza del diritto, il presente capitolo va collocato allo stesso livello degli accordi conclusi tra gli Stati Uniti e il Guatemala.

Ai sensi dell'articolo 6.1, i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

(Accordo TRIPS; Allegato 1C dell'Accordo del 15 aprile 1994³⁷ che intuisce l'Organizzazione mondiale del commercio). Il presente Accordo prevede inoltre che le Parti possano riesaminare le disposizioni riguardanti la proprietà intellettuale per estendere ulteriormente i livelli di protezione e promuovere gli scambi tra le Parti.

Allegato XIX: Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Negli articoli dell'allegato XIX sono fissati tutte le norme materiali di protezione concernenti determinati settori del diritto dei beni immateriali. In linea di massima, sono equivalenti agli standard europei e, in alcuni ambiti, oltrepassano il livello di protezione garantito dall'Accordo TRIPS dell'OMC. Le disposizioni dell'allegato XIX non pregiudicano la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo TRIPS e la sanità pubblica né l'emendamento dell'Accordo TRIPS, adottato dal Consiglio generale dell'OMC il 6 dicembre 2005.

Articolo 2 (accordi internazionali): come in altri ALS conclusi dagli Stati dell'AELS, nell'articolo 2 dell'allegato XIX menzionato nell'articolo 6.1 dell'Accordo principale, le Parti contraenti confermano gli impegni assunti in virtù di diversi accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale da esse sottoscritti (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883³⁸ per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, Convenzione di Berna del 24 luglio 1971³⁹ per la protezione delle opere letterarie e artistiche, Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961⁴⁰ sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione [Convenzione di Roma], Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970⁴¹ in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 2001 e Trattato di Budapest del 28 aprile 1977⁴² sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti). Le Parti si impegnano altresì ad osservare le disposizioni materiali di una serie di altri Accordi (Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio⁴³, riveduto il 28 settembre 1979, Trattato OMPI del 20 dicembre 1996⁴⁴ sul diritto d'autore, Trattato OMPI del 20 dicembre 1996⁴⁵ sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961⁴⁶ per la protezione delle novità vegetali nella versione del 1991, salvo nel caso in cui una Parte contraente abbia già aderito alla versione del 1978 ed abbia deciso di non aderire a quella del 1991 [UPOV]). Inoltre, le Parti assumono l'impegno, se ancora non vi hanno provveduto, di compiere i passi interni necessari per aderire ad altri Accordi (Atto di Ginevra del 2 luglio 1999⁴⁷ relativo all'Accordo dell'Aja concernente la

37 RS **0.632.20**

38 RS **0.232.04**

39 RS **0.231.15**

40 RS **0.231.171**

41 RS **0.232.141.1**

42 RS **0.232.145.1**

43 RS **0.232.112.8**

44 RS **0.231.151**

45 RS **0.231.171.1**

46 RS **0.232.163**

47 RS **0.232.121.4**

registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, Trattato di Pechino del 24 giugno 2012⁴⁸ sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, nonché Protocollo del 27 giugno 1989⁴⁹ relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi).

Articoli 3–5, art. 12 (protezione dei marchi, brevetti, protezione dei dati, misure d'intervento doganali): le disposizioni in materia di protezione dei brevetti impongono esplicitamente agli Stati anche l'obbligo di equiparare prodotti brevettati importati a prodotti brevettati prodotti localmente e a prevedere un certificato protettivo complementare per i brevetti del settore farmaceutico quando la protezione sia ridotta per effetto di una procedura di autorizzazione di immissione in commercio. Le disposizioni sulla protezione dei dati di test prevedono una protezione della durata di almeno cinque anni per i prodotti farmaceutici e di almeno dieci anni per i prodotti agrochimici (allegato XIX, art. 5). Per quanto riguarda la protezione dei marchi, nell'allegato si rinvia alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione di marchi notori (allegato XIX, art. 3). In materia di misure d'intervento doganali, infine, la competenza delle autorità doganali non riguarda più solo le importazioni di prodotti contraffatti e di riproduzioni pirata protette dal diritto d'autore bensì anche la loro esportazione (allegato XIX, art. 12).

Articoli 7–8: l'Accordo obbliga inoltre le Parti alla protezione delle indicazioni d'origine (estensione del livello di protezione più elevato ai prodotti agricoli e alimentari; allegato XIX, art. 7), dei nomi di Paese delle Parti (per la Svizzera, ad es.: «*Switzerland*», «*Schweiz*», «*Svizzera*», «*Swiss*») e di stemmi, bandiere ed emblemi, in particolare per evitarne l'impiego abusivo all'interno di marchi riferiti sia a beni materiali che a servizi (allegato XIX, art. 8).

Articolo 9: a titolo di concessione nei confronti degli Stati dell'America centrale, la Svizzera ha voluto dimostrarsi cooperativa nel settore delle disposizioni sulla biodiversità e sul sapere tradizionale, convenendo un risultato che è comunque compatibile con la legge federale del 25 giugno 1954⁵⁰ sui brevetti.

Capitolo 7: Appalti pubblici (art. 7.1–7.28)

Il capitolo 7 disciplina le condizioni, le procedure e la portata d'accesso agli appalti pubblici tra le Parti. Riprende le disposizioni principali del pertinente Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici nella versione riveduta (AAP riveduto), adottato il 30 marzo 2012, benché gli Stati dell'America centrale non abbiano aderito all'AAP. Si tratta in particolare delle disposizioni riguardanti la portata e il campo d'applicazione (art. 7.1), i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione (art. 7.4), la prevenzione di conflitti d'interesse e di pratiche corrotte (art. 7.6), il divieto di misure di compensazione chiamate «*offsets*» (art. 7.8), la trasparenza (art. 7.9), le condizioni riguardanti la pubblicazione dei bandi di gara (art. 7.10), le condizioni di partecipazione nonché di esclusione dei prestatori di servizi (art. 7.11), le procedure di qualificazione (art. 7.12), la documentazione di gara (art. 7.14), le procedure di gara a trattativa privata, con una modifica consistente nel fatto che gli

⁴⁸ RU ...

⁴⁹ RS **0.232.112.4**

⁵⁰ RS **232.14**

appalti che si estendono solo su un breve periodo e prevedono condizioni estremamente economiche non sono contemplati (art. 7.18), le aste elettroniche (art. 7.19), le trattative (art. 7.20), l'aggiudicazione degli appalti (art. 7.22), le informazioni sugli appalti (art. 7.23) e la protezione giuridica; al riguardo, gli Stati dell'America centrale hanno accettato il termine minimo di dieci giorni per la preparazione e la presentazione di un ricorso (art. 7.25). Altre disposizioni del capitolo 7, non contemplate nell'AAP, riguardano la cooperazione tecnica (art. 7.27) e la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione delle concessioni che una Parte deciderà di accordare a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 7.28).

La garanzia di accesso ai mercati riguarda in sostanza gli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione oggetto degli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell'AAP del 15 aprile 1994⁵¹ sugli appalti pubblici (APP) mentre le condizioni d'accesso al mercato sono compatibili con le norme dell'AAP riveduto. Conformemente agli impegni bilaterali nei confronti dei partner dell'AELS e dell'UE, nonché agli obblighi convenuti negli ALS dell'AELS con il Cile, la Colombia, il Perù, i Paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo e l'Ucraina, la Svizzera si è impegnata nei confronti degli Stati dell'America centrale, in base al principio di reciprocità, ad applicare le disposizioni dell'Accordo anche al livello istituzionale comunale. Per quanto concerne i valori soglia, la Svizzera applica quelli stabiliti nell'AAP, mentre gli Stati dell'America centrale si sono impegnati ad applicare i valori convenuti, sempre nell'ambito dell'AAP, dagli Stati Uniti e dal Canada. Ciò significa che, in sede di appalti per merci e servizi a livello subterritoriale, il Guatemala adotterà valori soglia di 355 000 DSP (diritti speciali di prelievo) invece che di 200 000 DSP. Il Guatemala dispone tuttavia di un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore dell'ALS in cui potrà applicare soglie più elevate. Tale periodo transitorio di tre anni è anche previsto nell'ALS tra l'UE e il Guatemala. Questi valori determinano l'importo a partire dal quale gli appalti pubblici soggiacciono all'Accordo e di conseguenza sono oggetto di un bando di gara pubblico.

Gli impegni assunti nel campo degli appalti pubblici offrono ai potenziali appaltatori degli Stati dell'AELS un accesso molto completo e alle condizioni sancite nell'AAP riveduto. Esse equivalgono alle concessioni pattuite dal Guatemala con gli Stati Uniti e con l'UE. Il fatto che l'AAP riveduto costituisca la base legale del capitolo 7 dovrebbe offrire ai potenziali appaltatori una gradita certezza del diritto. Questo risultato negoziale è degno di nota se si considera che il Guatemala non è Parte contraente dell'AAP e che per il momento non intende aderirvi.

Capitolo 8: Concorrenza (art. 8.1–8.4)

La liberalizzazione del commercio di merci e servizi, come quella degli investimenti esteri, può essere ostacolata da pratiche aziendali restrittive della concorrenza. Per questo, gli ALS dell'AELS contemplano normalmente regole tese a proteggere la concorrenza contro comportamenti e pratiche volti ad ostacolarla, senza tuttavia voler armonizzare le politiche delle Parti contraenti in questo ambito.

⁵¹ RS 0.632.231.422

Nel capitolo 8, le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS (art. 8.1).

Le Parti si impegnano ad applicare queste regole anche alle attività di imprese pubbliche conformemente alla loro legislazione nazionale in materia di concorrenza e nella misura in cui non ostacolano l'esecuzione dei loro compiti di interesse pubblico (art. 8.1 par. 2). Tuttavia, le regole in questione non creano obblighi diretti per le imprese (art. 8.1 par. 3). Le Parti che non abbiano ancora adottato una legislazione in materia di concorrenza si impegna a provvedervi entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (art. 8.1 par. 4).

L'Accordo prevede altresì regole tese a rafforzare la cooperazione tra le Parti al fine di limitare le pratiche anticoncorrenziali (art. 8.2). In quest'ottica, le Parti si scambiano informazioni non confidenziali (art. 8.2 par. 2). Lo scambio di informazioni rimane soggetto alle disposizioni nazionali sulla confidenzialità. L'Accordo prevede altresì la possibilità di procedere a consultazioni in seno al Comitato misto istituito dall'Accordo (art. 8.3).

Il meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 12 (art. 8.4) non si applica alle controversie riguardanti l'applicazione delle regole del capitolo 8.

Capitolo 9: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 9.1–9.11)

Queste disposizioni, accolte quasi integralmente dal Guatemala, completano la dichiarazione d'intenti sullo sviluppo sostenibile che figura nel preambolo (cfr. n. 3.1) e le pertinenti disposizioni dei vari capitoli settoriali dell'ALS.

Gli Stati membri dell'AELS e gli Stati dell'America centrale riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 2). Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere il commercio internazionale e bilaterale affinché sia compatibile con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 4). Il capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti e riguardanti questioni ambientali o legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti (art. 9.2).

Per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano aspetti ambientali, le Parti si impegnano a prevedere e promuovere nelle rispettive legislazioni nazionali un livello elevato di protezione ambientale e a concretizzare in modo efficace tale protezione nel rispetto sia degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie sia dei principi ambientali cui hanno aderito (art. 9.3 e art. 9.6). Così facendo esse si conformano agli strumenti ambientali quali la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 1). L'obiettivo è di rafforzare la capacità economica dei Paesi mantenendo tuttavia il consumo di risorse a un livello sostenibile, o riducendolo a tale livello, e di tenere conto della pari importanza che riveste l'ambiente rispetto alle norme commerciali.

In materia di norme del lavoro, le Parti si impegnano a garantire e promuovere attraverso le proprie legislazioni nazionali un livello elevato di protezione del lavoro (art. 9.3 par. 2) nonché ad attuare le proprie leggi e regolamentazioni in modo efficace (art. 9.4 par. 1) e nel rispetto dell'impegno di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile (art. 9.5 par. 2), impegno questo assunto con la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le Parti riaffermano inoltre il proprio impegno a rispettare i principi e diritti fondamentali che scaturiscono dalla Dichiarazione dell'OIL alla quale hanno aderito (libertà di associazione e diritto di negoziazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile ed eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione; art. 9.5 par. 1). Infine, si adoperano per attuare le Convenzioni fondamentali dell'OIL che hanno ratificato e per scambiarsi informazioni sulla propria situazione e sui progressi compiuti per ratificare altre convenzioni dell'Organizzazione (art. 9.5 par. 3)

Le Parti riconoscono inoltre l'inopportunità di ridurre il livello di protezione dell'ambiente o del lavoro garantito dalle legislazioni nazionali allo scopo di attrarre investimenti o ottenere un vantaggio competitivo commerciale (art. 9.4 par. 2). Si sforzano altresì di agevolare e promuovere gli scambi di merci e servizi e gli investimenti che arrecano beneficio all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, nonché di intensificare la loro cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile nell'ambito di specifici consessi internazionali (art. 9.7 e 9.9). In seno a questi organismi, si impegnano a collaborare per lottare contro il riscaldamento climatico dovuto alle emissioni di gas a effetto serra a seguito della deforestazione. A tal fine, si adoperano per migliorare l'applicazione delle normative in ambito forestale e la *governance* nonché a promuovere il commercio di prodotti forestali sostenibili e provenienti da una produzione a norme di legge (art. 9.8).

A livello istituzionale il Comitato misto dell'ALS è abilitato a trattare e discutere qualsiasi questione riguardante le disposizioni del presente capitolo, nonché ad avviare consultazioni su richiesta di una Parte (Art. 9.10 par. 2). Compete a tale Comitato anche la composizione di eventuali divergenze d'opinione sull'applicazione delle disposizioni in materia ambientale (art. 9.10 par. 3–4). L'arbitrato non è applicabile al capitolo 9.

In virtù della clausola di riesame che figura nell'ALS, infine, una Parte può chiedere di analizzare il grado di realizzazione degli obiettivi del presente capitolo e di valutare eventuali provvedimenti futuri alla luce degli sviluppi internazionali rilevanti (art. 9.11).

Capitolo 10: Cooperazione (art. 10.1–10.4)

Analogamente ad altri ALS conclusi dall'AELS con partner aventi un livello di sviluppo diverso da quello dei suoi Stati membri, l'Accordo al quale il Guatemala aderisce comprende disposizioni concernenti la cooperazione economica e l'assistenza tecnica. Esse si concentrano in particolare sui settori da cui dipende il buon funzionamento dell'Accordo e la realizzazione dei suoi obiettivi (art. 10.1). A questo proposito sono citati esplicitamente la creazione di nuove opportunità di scambio e

di investimento e, per contribuire allo sviluppo sostenibile, il potenziamento degli scambi, della cooperazione economica e del trasferimento di tecnologie. È previsto di affidare al Segretariato dell'AELS l'esecuzione e l'amministrazione di misure e progetti di cooperazione economica e assistenza tecnica degli Stati dell'AELS (art. 10.2).

Tra le possibili misure tese a consentire al Guatemala di trarre il massimo profitto dalle nuove possibilità offerte dall'ALS vi sono la promozione delle esportazioni verso gli Stati dell'AELS e delle importazioni da questi Paesi, nonché la promozione delle reciproche opportunità di mercato. Altri ambiti che possono essere coperti dalla cooperazione economica e dall'assistenza tecnica riguardano questioni in materia doganale e d'origine, regolamenti tecnici (OTC) e misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici nonché questioni legate all'ambiente e all'occupazione (art. 10.3).

Gli organi di contatto delle Parti agevoleranno la realizzazione delle misure e dei progetti (art. 10.4).

Capitolo 11: Disposizioni istituzionali (art. 11.1–11.2)

Il Comitato misto è l'organo preposto al buon funzionamento dell'Accordo e all'applicazione corretta delle sue norme. A tale Comitato, che si compone di rappresentanti di tutte le Parti dell'Accordo, compete in particolare il compito di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalle Parti (art. 11.1 par. 2 lett. a) e di esaminare le possibilità di estensione e approfondimento degli impegni (art. 11.1 par. 2 lett. b). In alcuni casi, inoltre, l'Accordo conferisce al Comitato misto competenze decisionali.

Al Comitato misto è conferita ad esempio la competenza di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro (oltre al Sottocomitato per gli scambi di merci) affinché, su mandato del Comitato (o, nel caso del Sottocomitato per gli scambi di merci, sulla base del mandato definito nell'Accordo) lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti (art. 11.1 par. 2 lett. d).

Inoltre, il Comitato misto può formulare ed elaborare proposte di emendamento dell'Accordo (art. 11.1 par. 3 lett. c). In genere tali proposte sono presentate alle Parti per approvazione e ratifica, secondo le loro procedure interne. Il Comitato misto ha tuttavia la competenza di decidere autonomamente di emendare allegati e appendici di natura tecnica. Questa competenza gli è delegata al fine di semplificare la procedura per gli adattamenti tecnici e agevolare così la gestione dell'Accordo. Diversi allegati agli ALS degli Stati dell'AELS vengono periodicamente aggiornati, in particolare per tener conto degli sviluppi nel sistema di commercio internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner). Nel caso del presente Accordo, gli allegati tecnici che rientrano in questa delega di competenze sono (art. 11.1 par. 3 lett. a e b): allegato I (*Rules of Origin and Methods of Administrative Cooperation*), allegato III (*Product Coverage of Non-Agricultural Products*), allegato IV (*Tariff Dismantling Costa Rica*), allegato V (*Tariff Dismantling Panama*) allegato VII (*Trade Facilitation*), allegato VIII (*Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods*), allegato IX (*Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Iceland*), allegato X

(*Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Norway*), allegato XI (*Tariff Concessions Agriculture Costa Rica- Switzerland/Liechtenstein*), allegato XII (*Tariff Concessions Agriculture Panama-Iceland*), allegato XIII (*Tariff Concessions Agriculture Panama-Norway*), allegato XIV (*Tariff Concessions Agriculture Panama-Switzerland/Liechtenstein*), allegato XV (*Schedules of Specific Commitments*), allegato XVI (*Lists of MFN Exemptions*), allegato XVIII (*Lists of Reservations*), allegato XX (*Covered Entities*), allegato V (*Tariff Dismantling Guatemala*), allegato XXIII (*Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Iceland*), allegato XXIV (*Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Norway*) e allegato XXV (*Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Switzerland*). In Svizzera, l'approvazione di queste decisioni del Comitato misto spetta normalmente al Consiglio federale in particolare in virtù dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997⁵² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Il Governo quale informa l'Assemblea federale in merito agli emendamenti in questione nell'ambito del proprio rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi.

In quanto organo paritario, il Comitato misto prende le proprie decisioni su base consensuale (art. 11.1 par. 7). Per adottare decisioni vincolanti è dunque necessaria l'approvazione di tutte le Parti. Il Comitato misto può inoltre formulare raccomandazioni all'attenzione delle Parti contraenti.

Ciascuna Parte designa un organo di contatto per agevolare la comunicazione tra le Parti (art. 11.2 par. 1).

Capitolo 12: Composizione delle controversie (art. 12.1–12.10)

Il capitolo 12 dell'ALS prevede una procedura dettagliata di consultazione e arbitrato che può essere avviata se una Parte contraente ritiene che l'altra Parte violi gli obblighi dell'Accordo.

Articolo 12.1: se la controversia concerne sia le disposizioni dell'ALS sia quelle dell'OMC, la Parte richiedente può scegliere di sottoporre il caso o alla procedura di risoluzione delle controversie contemplata dall'ALS o alla procedura dell'OMC (art. 12.1 par. 3). La scelta è definitiva.

Articolo 12.2: a complemento della procedura di composizione delle controversie, le Parti possono convenire di ricorrere alle procedure volontarie di conciliazione o di mediazione o ai buoni uffici. Queste possono iniziare e terminare in qualsiasi momento; sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.

L'articolo 12.3 disciplina le consultazioni formali che le Parti in causa devono tenere prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che domanda le consultazioni informa di tale richiesta anche le Parti contraenti che non sono implicate nella controversia. In caso di composizione amichevole della controversia le altre Parti vengono informate (art. 12.3 par. 8).

Se la controversia non può essere composta entro 50 giorni (20 in casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non sono tenute entro il termine previsto dall'Accordo (ovvero entro 15 giorni per le

questioni urgenti, 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti abbiano deciso altrimenti) o ancora se la Parte cui è rivolta la richiesta non ha risposto entro i 10 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta di consultazione del ricorrente, la Parte richiedente è abilitata a esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 12.3 par. 3). Analogamente ad altri ALS dell'AELS, le Parti contraenti non coinvolte nella controversia hanno la possibilità, a determinate condizioni, d'intervenire nella procedura d'arbitrato in qualità di Parti interessate (art. 12.3 par. 4).

Articoli 12.4–12.6, 12.8: il tribunale arbitrale si compone di tre membri, due dei quali nominati dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta (art. 12.4 par. 3). Ai fini dell'istituzione del tribunale arbitrale, e in particolare in relazione ai criteri di scelta di un suo membro o se vi sono ostacoli alla nomina di un giudice, si applicano le norme opzionali della Corte Permanente di Arbitrato (art. 12.4 par. 3). Tali norme si applicano anche alle procedure del tribunale arbitrale (art. 12.5). Al più tardi 90 giorni dopo essere stato istituito, il tribunale arbitrale rende nota la sua decisione iniziale, sulla quale le Parti alla controversia possono prendere posizione entro quattordici giorni (art. 12.6 par. 1). Il tribunale arbitrale formula la sua decisione finale nei 30 giorni successivi alla presentazione della sua prima decisione (art. 12.6 par. 1). La decisione finale del tribunale arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti in causa (art. 12.6 par. 3). È resa pubblica, salvo avviso contrario delle Parti in causa (art. 12.6 par. 2). Queste ultime adottano misure adeguate per mettere in atto la decisione. Se le Parti non raggiungono un'intesa sulle misure da adottare o se una di esse non rispetta quanto convenuto, si tengono nuove consultazioni (art. 12.8 par. 1). In assenza di un'intesa, la Parte attrice può sospendere provvisoriamente i vantaggi accordati all'altra Parte (art. 12.8 par. 1). In tal caso, la sospensione provvisoria dei benefici derivanti dalle disposizioni dell'Accordo dovrà essere commisurata ai benefici interessati dalle misure che, secondo il tribunale, hanno violato l'Accordo.

Capitolo 13: Disposizioni finali (art. 13.1–13.8)

Il capitolo 13 disciplina gli emendamenti dell'Accordo (art. 13.3), il ritiro di una Parte, l'estinzione dell'Accordo (art. 13.5) e l'ammissione di nuove Parti.

L'Accordo è aperto all'adesione di altri Stati che diventano membri dell'AELS o che sono membri del SICA, su invito del Comitato misto e alle condizioni e modalità che dovranno essere negoziate con le Parti (art. 13.4).

L'articolo 13.7 sancisce che le Parti contraenti del presente Accordo vi aderiscono senza riserva ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il governo norvegese agisce in qualità di Depositario dell'Accordo (art. 13.8). In caso di discrepanza tra i testi autentici in inglese e in spagnolo dell'ALS e del Protocollo di adesione, fa fede la versione inglese.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell'adesione del Guatemala all'Accordo si limiteranno ad una riduzione parziale dei proventi generati dai dazi sul commercio con il Guatemala. Attualmente il Guatemala beneficia delle agevolazioni tariffarie concesse autonomamente dalla Svizzera in base al Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo; tali agevolazioni saranno sostituite in linea di massima dalle concessioni tariffarie contemplate dall'ALS. Nel 2014 i proventi dai dazi sul commercio con il Guatemala sono ammontati complessivamente a 114 608 milioni di franchi svizzeri.

Le ripercussioni finanziarie dovrebbero dunque risultare contenute e vanno rapportate agli effetti economici positivi che, per la Svizzera, deriveranno in particolare dal migliore accesso delle esportazioni elvetiche di merci e servizi al mercato del Guatemala.

4.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Ripercussioni sull'organico della Confederazione possono derivare dal crescente numero complessivo di ALS da mettere in atto e sviluppare. Per il periodo dal 2015 al 2019 le risorse necessarie a tal fine sono state già approvate. Sul periodo considerato, l'adesione del Guatemala all'Accordo non ha dunque alcun impatto in termini di personale supplementare. A tempo debito, il Consiglio federale rivaluterà la situazione per determinare l'entità delle risorse che si renderanno necessarie dopo il 2019 per negoziare nuovi accordi e per attuare e sviluppare quelli esistenti.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, l'adesione del Guatemala all'Accordo non ha ripercussioni né sul piano finanziario né su quello del personale. Al contrario, tutto il Paese dovrebbe beneficiare degli effetti economici positivi menzionati al numero 4.1.

4.3 Ripercussioni per l'economia

Oltre ad aumentare la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, l'adesione del Guatemala all'ALS migliora l'accesso reciproco ai mercati delle merci, dei servizi e degli investimenti. Così facendo rafforza la piazza economica svizzera e la sua capacità di generare valore aggiunto e creare e preservare posti di lavoro.

In linea con la politica agricola e con la politica estera svizzera, l'ALS al quale il Guatemala aderisce consente di eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio tra la Svizzera e il Guatemala: il migliore accesso a questo mercato di merci e servizi potenzia la competitività delle esportazioni elvetiche verso il Guatemala, in particolare anche rispetto a concorrenti di altri Paesi con i quali non sono stati conclusi ALS. Allo stesso tempo, l'adesione del Guatemala all'ALS previene le potenziali discriminazioni nei confronti di altri partner di libero scambio del Guatemala, quali, in particolare, l'UE e gli Stati Uniti. L'abolizione o la riduzione di dazi doganali e di ostacoli non tariffari al commercio come pure l'agevolazione del commercio dei servizi negli scambi economici bilaterali riducono inoltre i costi delle forniture delle imprese in Svizzera e conseguentemente il livello dei prezzi per i consumatori elvetic. Mutatis mutandis questi che si manifesteranno anche in Guatemala.

4.4 Riperussioni per la società e l'ambiente

Come tutti gli ALS, l'Accordo al quale il Guatemala aderisce è innanzitutto un accordo economico, teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici con i Paesi centroamericani. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica e guatemalteca nonché sulla capacità di tali economie di creare e preservare posti di lavoro.

Riperussioni per la sostenibilità

L'attività economica richiede risorse e manodopera e comporta dunque conseguenze sull'ambiente e la società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'accrescimento del benessere badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o a raggiungere tale livello. Mira altresì a garantire o a migliorare la coesione sociale⁵³. Nell'ALS al quale il Guatemala aderisce, e in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», figurano pertanto disposizioni il cui obiettivo è garantire un'attuazione dell'Accordo economico coerente con gli obiettivi sociali ed economici dello sviluppo sostenibile (cfr. n. 3.10). Sempre in un'ottica di coerenza, l'ALS contiene una disposizione nella quale le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.5). Questa disposizione concerne anche gli accordi e le convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Particolarmente rilevanti al riguardo sono anche le eccezioni di cui ai capitoli sullo scambio di merci e servizi (art. 2.18 e 4.16), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nel presente Accordo, ad esempio al fine di tutelare la sicurezza, la vita e la salute degli esseri viventi (uomini, animali o piante).

⁵³ Cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010; FF 2010 393 in particolare pag. 406.

Ripercussioni per la società

In virtù di un accresciuto impegno a livello bilaterale e multilaterale e grazie a condizioni economiche quadro garantite sul piano internazionale oltre che più favorevoli agli scambi commerciali, gli ALS promuovono lo Stato di diritto e concorrono allo sviluppo e al benessere economico⁵⁴, in particolare sostenendo il settore privato e promuovendo il libero mercato. Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti importanti per la promozione dei nostri valori, ovvero, in particolare, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Le conquiste in termini di benessere rese possibili dagli ALS estendono anche i margini di manovra economici per misure a favore dell'ambiente e dell'uguaglianza sociale. Gli ALS non possono tuttavia sancire l'orientamento che i sistemi politici nazionali devono dare a queste misure. La Svizzera può comunque offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale, a incoraggiare le misure che, proprio sfruttando i più ampi margini di manovra, puntano allo sviluppo sostenibile.

Ripercussioni per l'ambiente

In generale il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, hanno un impatto sull'ambiente. La portata di questo impatto dipende dalla legislazione nazionale, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti. Questi possono risultare più intensi, ad esempio, laddove entrano in gioco sistemi di produzione ecologici o viceversa in settori più inquinanti⁵⁵.

Le possibilità accordate dalle regole dell'OMC o dalle disposizioni di accordi multilaterali di protezione ambientale per ridurre il commercio di beni particolarmente pericolosi o nocivi per l'ambiente non subiscono restrizioni in virtù dell'ALS al quale il Guatemala aderisce. Anzi, le disposizioni dell'Accordo riconoscono esplicitamente alle Parti, in analogia alle regole dell'OMC, la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute di essere viventi (uomini, animali o piante) o per preservare le risorse naturali non rinnovabili (art. 2.9–2.10 dell'ALS, cfr. n. 3.3). Le disposizioni nazionali adottate a tal fine non sono messe in discussione dall'ALS. La Svizzera garantisce che le disposizioni dell'Accordo siano interpretate in modo che non vengano violate né le legislazioni sull'ambiente degli Stati partner né le norme internazionali in materia e che ai governi non venga impedito di mantenere o migliorare le proprie norme in materia ambientale.

⁵⁴ Cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010; FF 2010 393, in particolare pag. 410.

⁵⁵ Per maggiori dettagli sulle varie ripercussioni, cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010; FF 2010 393, in particolare pag. 411.

5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale

5.1 Rapporto con il programma di legislatura

L'adesione del Guatemala all'ALS con gli Stati dell'America centrale figura tra i provvedimenti elencati nel messaggio del 25 gennaio 2012⁵⁶ sul programma di legislatura 2011–2015 (obiettivo «Sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio») e nel decreto federale del 15 giugno 2012⁵⁷ sul programma di legislatura 2011–2015.

5.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

L'adesione del Guatemala all'ALS con i Paesi dell'America centrale s'iscrive nell'orientamento strategico della politica economica esterna definito dal Consiglio federale nel 2004⁵⁸ e rivisto nel 2011⁵⁹. Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile convenute con gli Stati dell'America centrale coincidono altresì con la Strategia del Consiglio federale del 25 gennaio 2012⁶⁰ per uno sviluppo sostenibile 2012–2015 (cfr. in particolare cap. 3, misura 8b).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)⁶¹ secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'approvazione dei trattati internazionali compete all'Assemblea federale, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

⁵⁶ FF **2012** 305, in particolare pag. 375

⁵⁷ FF **2012** 6413, in particolare pag. 6417

⁵⁸ Cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2004 del 12 gennaio 2005, n. 1; FF **2005** 949.

⁵⁹ Cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2011 dell'11 gennaio 2012, n. 1; FF **2012** 623.

⁶⁰ www.are.admin.ch > Temi > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile

⁶¹ RS **101**

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati membri dell'AELS e il Guatemala sono membri dell'OMC e ritengono che l'adesione del Guatemala all'Accordo sia conforme agli impegni che hanno assunto aderendo a tale Organizzazione. Gli ALS sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'istituzione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE e tantomeno agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni dell'Accordo al quale il Guatemala aderisce sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE.

6.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari del protocollo di adesione del Guatemala all'ALS con gli Stati dell'America centrale. In virtù del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923⁶² tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 2.1 e 5.1 dell'ALS).

6.4 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata o indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002⁶³ sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Conformemente all'articolo 13.5, l'ALS con gli Stati dell'America centrale al quale il Guatemala aderisce può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. L'ALS non comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione non esige alcuna modifica delle leggi federali.

⁶² RS 0.631.112.514

⁶³ RS 171.10

L'Accordo al quale il Guatemala aderisce contempla disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl (concessioni tariffarie, parità di trattamento ecc.). Per determinare se si tratta di disposizioni importanti, eventualmente sottoposte a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (in combinato disposto con art. 22 cpv. 4 LParl) va notato, da un lato, che le disposizioni dell'Accordo possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 1986⁶⁴ sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie e, dall'altro, che non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano alcuna decisione di principio per la legislazione nazionale. Non si tratta dunque di disposizioni fondamentali al punto da dovere essere qualificate come importanti. Gli impegni assunti con questo Accordo e con il Protocollo di adesione non oltrepassano quelli presi nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista dei contenuti, e dunque del loro peso giuridico, economico e politico, si tratta di accordi simili ad altri accordi bilaterali di libero scambio o a quelli conclusi nel quadro dell'AELS. Le differenze che sussistono in alcuni ambiti (ad es. nei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile) non comportano per la Svizzera nuovi importanti impegni supplementari rispetto ad accordi stipulati in precedenza.

In occasione dei dibattiti sulla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale depositata il 22 aprile 2004 e sui messaggi concernenti gli ALS successivamente conclusi⁶⁵, entrambe le Camere hanno sostenuto il parere del Consiglio federale secondo cui i trattati internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sottostanno al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Il nostro Consiglio sta riesaminando la prassi in vigore secondo cui gli accordi internazionali «standard» non sottostanno a referendum facoltativo per verificarne la conformità con l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. È del resto lecito chiedersi se in effetti non si debba adottare il referendum facoltativo anche per questi accordi, analogamente a quanto deciso dal Consiglio federale per le convenzioni di doppia imposizione.

Nella misura in cui il Protocollo di adesione del Guatemala all'ALS tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale soddisfa i criteri della prassi attuale per non essere sottoposto a referendum facoltativo, il Consiglio federale propone che il decreto federale che approva questo Protocollo all'ALS non sia soggetto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto che approva il Protocollo di adesione all'ALS è emanato sotto forma di decreto federale semplice.

⁶⁴ RS **632.10**

⁶⁵ Cfr. Albania (RS **0.632.311.231**), Canada (RS **0.632.312.32**), Colombia (RS **0.632.312.631**), Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (RS **0.632.311.491**), Egitto (RS **0.632.313.211**), Giappone (RS **0.946.294.632**), Libano (RS **0.632.314.891**), Montenegro (RS **0.632.315.731**), Perù (RS **0.632.316.411**), Repubblica di Corea (RS **0.632.312.811**), Serbia (RS **0.632.316.821**), Tunisia (RS **0.632.317.581**), Ucraina (RS **0.632.317.671**), Unione doganale dell'Africa australe (RS **0.632.311.181**).

6.5 **Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati del protocollo di adesione del Guatemala all'ALS**

La versione originale del Protocollo di adesione del Guatemala è in lingua inglese. È inoltre disponibile una versione autentica in spagnolo. La conclusione del Protocollo di adesione del Guatemala in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera ha sempre adottato in passato per la negoziazione e la stipula di ALS. L'inglese è inoltre la lingua ufficiale di lavoro dell'AELS. Tale prassi è in linea con quanto sancito nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 2010⁶⁶ sulle lingue e al commento del rapporto esplicativo. Visto il volume dell'Accordo, inoltre, la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti avrebbero richiesto un investimento sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale del testo del Protocollo di adesione del Guatemala in una delle lingue ufficiali elvetiche richiede che sia tradotto nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per gli allegati e le appendici, dato che questi ultimi contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Conformemente agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004⁶⁷ sulle pubblicazioni ufficiali e all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015⁶⁸ sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rinvio o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti⁶⁹. Le traduzioni degli allegati del Protocollo di adesione riguardanti le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate on line dall'Amministrazione federale delle dogane⁷⁰.

6.6 **Entrata in vigore**

Secondo l'articolo 13.4 paragrafo 2 dell'ALS, l'adesione del Guatemala all'ALS entra in vigore 60 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti del presente Accordo o dopo l'approvazione dell'adesione da parte delle Parti esistenti se quest'ultima avviene successivamente.

⁶⁶ RS 441.11

⁶⁷ RS 170.512

⁶⁸ RS 170.512.1

⁶⁹ Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o consultati all'indirizzo www.pubblicazionifederali.admin.ch; sono altresì disponibili sul sito Internet della SECO (www.seco.admin.ch)

⁷⁰ www.ezv.admin.ch



Decreto federale

Disegno

che approva il Protocollo di adesione della Repubblica del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio² del Consiglio federale allegato al rapporto del 13 gennaio 2016³
sulla politica economica esterna 2015,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo del 22 giugno 2015⁴ di adesione della Repubblica del Guatemala all'Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013⁵ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 FF 2016 673
3 FF 2016 835
4 RS ...; FF 2016 873
5 RS 0.632.312.851



*Traduzione*¹

Protocollo di adesione della Repubblica del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale²

Firmato a Schaan il 22 giugno 2015

*L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera*

(di seguito denominati «Stati dell'AELS»),

la Repubblica di Costa Rica e la Repubblica di Panama

(di seguito denominati «Stati dell'America centrale»),

da una parte,

e

la Repubblica di Guatemala,

(di seguito denominata «Guatemala»),

dall'altra,

qui di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

visto l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e i Paesi dell'America centrale dall'altra (di seguito denominato «Accordo») firmato a Trondheim il 24 giugno 2013;

vista la partecipazione del Guatemala ai negoziati relativi all'Accordo quale membro del Sistema di integrazione economica dell'America centrale;

visto il Memorandum di intesa sul programma bilaterale di cooperazione commerciale tra la Segreteria di Stato dell'economia della Svizzera e il Ministero dell'Economia del Guatemala;

visto l'articolo 13.4 dell'Accordo, in base al quale qualsiasi membro del Sistema di integrazione economica dell'America centrale può aderire all'Accordo, previa approvazione del Comitato misto AELS-America centrale;

vista la decisione n. 1/2015 del Comitato misto AELS-America centrale che accetta i termini e le condizioni di adesione del Guatemala definiti qui di seguito,

*hanno convenuto di concludere il seguente protocollo di adesione del Guatemala
(di seguito denominato «protocollo»):*

¹ Dal testo originale inglese.

² RS **0.632.312.851**

Art. 1

Nel preambolo dell'Accordo, la congiunzione «e» dopo «Repubblica di Costa Rica» è sostituita dal segno «,» e l'espressione «e la Repubblica del Guatemala» è inserita dopo l'espressione «la Repubblica del Panama».

Art. 2

Le espressioni «allegati IV e V» nel paragrafo 1 dell'articolo 2.3 dell'Accordo e le espressioni «allegati IV, V e IX–XIV» nel paragrafo 5 dell'articolo 2.17 dell'Accordo sono sostituite da «allegati IV, V e XXII» e «allegati IV, V, XXII, IX–XIV e XXIII–XXV».

Art. 3

L'articolo 3.2 dell'Accordo è modificato come segue:

Vengono inseriti i nuovi paragrafi 7, 8 e 9, dal seguente tenore:

«7. Il Guatemala accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dall'Islanda come precisato nella sezione 1 dell'allegato XXIII dell'Accordo. L'Islanda accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dal Guatemala come specificato nella sezione 2 dell'allegato XIII dell'Accordo.

8. Il Guatemala accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dalla Norvegia come precisato nella sezione 1 dell'allegato XXIV dell'Accordo. La Norvegia accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dal Guatemala come specificato nella sezione 2 dell'allegato XXIV dell'Accordo.

9. Il Guatemala accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dalla Svizzera³ come precisato nella sezione 1 dell'allegato XXV dell'Accordo. La Svizzera accorda concessioni tariffarie ai prodotti agricoli provenienti dal Guatemala come specificato nella sezione 2 dell'allegato XXV dell'Accordo. »

Art. 4

L'espressione «allegati III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV» nel paragrafo 3(a) dell'articolo 11.1 dell'Accordo è sostituita con «allegati III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV».

Art. 5

Il testo di cui all'allegato 1 del presente protocollo intitolato «*Guatemala's tariff dismantling for Non-Agricultural products*» è inserito come allegato XXII all'Accordo.

³ Conformemente all'articolo 1.4 dell'Accordo, ogni riferimento a concessioni tariffarie accordate alla o dalla Svizzera copre sia la Svizzera che il Liechtenstein.

Art. 6

Il testo di cui all'allegato 2 del presente protocollo intitolato «*Tariff concessions on agricultural products between Guatemala and Iceland*» è aggiunto come allegato XXIII all'Accordo.

Art. 7

Il testo di cui all'allegato 3 del presente protocollo intitolato «*Tariff concessions on agricultural products between Guatemala and Norway*» è aggiunto come allegato XXIV all'Accordo.

Art. 8

Il testo di cui all'allegato 4 del presente protocollo intitolato «*Tariff concessions on agricultural products between Guatemala and Switzerland*» è aggiunto come allegato XXV all'Accordo.

Art. 9

L'allegato I dell'Accordo è modificato come segue:

- a) nella seconda frase della lettera (b) dell'articolo 1 la congiunzione «e» è cancellata e dopo la terza frase della lettera (b) è inserito il seguente testo:
«and
for Guatemala, the *Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía* for issuance of movement certificates EUR.1, to grant the status of approved exporter and for verification of proofs of origin, or its successor;»;
- b) nella lettera (h) dell'articolo 1, «Guatemala» è inserito dopo «Panama,»;
- c) nel paragrafo 5 dell'articolo 6, la congiunzione «or» tra Costa Rica e Panama è sostituita dal segno «,» e l'espressione «or Guatemala» è inserita dopo «Panama».

Art. 10

L'appendice 1 dell'allegato I dell'Accordo è modificata come segue:

- a) il paragrafo 1 delle «Interpretative Notes» è modificato come segue:
«1. The Appendix contains four lists in sequence as listed here:
 - (a) Product-Specific Rules, Chapters 1–24 EFTA-Costa Rica
page 3
 - (b) Product-Specific Rules, Chapters 1–24 EFTA-Panama
page 7
 - (c) Product-Specific Rules, Chapters 1–24 EFTA-Guatemala
page 11
 - (d) Product-Specific Rules, Chapters 25–97 EFTA-Central America
page 16.»;

- b) la tabella di cui all'allegato 5 del presente protocollo intitolata «Product-Specific Rules of Origin» per il commercio tra l'AELS e il Guatemala è inserita dopo la lista delle «Product-Specific Rules» tra l'AELS e il Panama.

Art. 11

Nella nota a piè di pagina 2 nell'appendice 2 dell'allegato I dell'Accordo il termine «Guatemala;» è inserito dopo il termine «Costa Rica;» e le lettere «GT;» sono inserite dopo le lettere «CR;»

Art. 12

Nel paragrafo 1 dell'appendice 5 dell'allegato I dell'Accordo la congiunzione «and» dopo «Costa Rica» è sostituita dal segno «,» e l'espressione «and Guatemala» è inserita dopo «Panama».

Art. 13

Il paragrafo 1 dell'articolo 4 nell'allegato II dell'Accordo è modificato come segue:

- a) è inserita una nuova lettera (c), dal seguente tenore: «(c) for the Republic of Guatemala, the Ministerio de Economía;»;
- b) le lettere (c)–(f) sono rinumerate di conseguenza da (d) a (g).

Art. 14

La tabella di cui all'allegato 6 del presente protocollo intitolata «*Product Coverage of Non Agricultural Products*» sostituisce la tabella di cui alla lettera (b) dell'allegato III dell'Accordo.

Art. 15

Nell'allegato VI dell'Accordo sono inseriti i due seguenti paragrafi:

«3. In the case of Guatemala, paragraph 1 of Article 2.4 shall not apply to a contribution required on the export of coffee, pursuant to Coffee Law, Decree No. 19-69 of the Congress of the Republic of Guatemala and its reforms, Decree No. 114-63 of the Chief of State and Law Decree No. 111-85 of the Chief of State.

4. If after the entry into force of this Agreement, Guatemala lowers or eliminates its export contributions to a non-party, Guatemala shall accord the same treatment to the EFTA States.».

Art. 16

Nella nota a piè di pagina 3 dell'allegato VII dell'Accordo, dopo il primo periodo della nota a piè di pagina è inserito il periodo seguente: «For Guatemala the competent authority is the *Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía* or its successor.».

Art. 17

L'espressione «Annexes I, III, IV, V, VI and VII» nel paragrafo 2 dell'allegato VIII dell'Accordo è sostituita con l'espressione «Annexes I, III, IV, V, VI, VII and XXII».

Art. 18

L'allegato XV dell'Accordo è modificato come segue:

- a) il testo di cui all'allegato 7 del presente protocollo intitolato «Schedules of Specific Commitment» del Guatemala è aggiunto come appendice 7 all'allegato XV;
- b) nell'elenco della Svizzera, nell'appendice 6, i termini «Costa Rica or Panama» sono sostituiti, in ogni loro occorrenza, dai termini «Costa Rica, Panama or Guatemala»;
- c) nell'elenco della Svizzera, nell'appendice 6, i termini «Costa Rica and Panama» sono sostituiti, in ogni loro occorrenza, dai termini «Costa Rica, Panama and Guatemala».

Art. 19

Il testo di cui all'allegato 8 del presente protocollo intitolato «List of MFN Exemptions» del Guatemala è aggiunto come appendice 7 all'Allegato XVI.

Art. 20

Il testo di cui all'allegato 9 del presente protocollo intitolato «List of Reservations» del Guatemala è aggiunto come appendice 7 all'allegato XVIII.

Art. 21

L'allegato XIX dell'Accordo è modificato come segue:

- a) nella nota a piè di pagina 1 il termine «Guatemala,» è inserito dopo «Costa Rica,»;
- b) nella nota a piè di pagina 2 il termine «Guatemala,» è inserito dopo «Costa Rica,».

Art. 22

Il testo di cui all'allegato 10 del presente protocollo intitolato «Entities at Central Government Level» è aggiunto come punto c. nella Parte A dell'appendice 1 dell'allegato XX dell'Accordo.

Art. 23

Il testo di cui all'allegato 11 del presente protocollo intitolato «Entities at Sub-Central Government Level» è aggiunto come punto c. nella Parte A dell'appendice 2 all'allegato XX dell'Accordo.

Art. 24

Il testo di cui all'allegato 12 del presente protocollo intitolato «Other Covered Entities» è aggiunto come punto c. nella Parte A dell'appendice 3 all'allegato XX dell'Accordo.

Art. 25

Nella Parte A dell'appendice 4 all'allegato XX dell'Accordo è inserito un punto c, dal seguente tenore:

«c. Guatemala

Chapter 7 of this Agreement applies to all goods procured by the entities listed in appendices 1 through 3 of this Annex, subject to the Notes to the respective appendices, General Notes and unless otherwise specified in this Agreement.»

Art. 26

Il testo di cui all'allegato 13 del presente protocollo intitolato «Services» è aggiunto come punto c. nella Parte A dell'appendice 5 all'allegato XX dell'Accordo.

Art. 27

Nella Parte A dell'appendice 6 all'allegato XX dell'Accordo è inserito un punto c, dal seguente tenore:

«c. Guatemala

Chapter 7 of this Agreement applies to all construction services procured by the entities listed in Appendices 1 through 3 of this Annex, subject to the Notes to the respective Appendices and the General Notes. The Chapter does not cover procurement of the construction services excluded for the other Party. All construction services covered by this Appendix are subject to the Schedules of Specific Commitments (Appendices 1 to 7 to Annex XV).»

Art. 28

Nell'appendice 7 all'allegato XX dell'Accordo, dopo la parte «Means of publication» del Panama, è inserito il seguente testo:

«Guatemala

Legislation: laws, administrative rulings and procedures:

1. *Diario de Centroamérica* (Órgano oficial de publicación);
2. *Congreso de la República de Guatemala*
www.congreso.gob.gt

Jurisprudence:

Corte de Constitucionalidad
Website: www.cc.gob.gt

Notices of procurement:

1. *Diario de Centroamérica*, (Órgano oficial de publicación)
2. *Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala GUATECOMPRAS*
www.guatecompras.gt »

Art. 29

L'appendice 9 all'allegato XX dell'Accordo è modificata come segue:

- a) nel terzo periodo del paragrafo 1 nella Parte A, l'espressione «and Guatemala» è inserita dopo «Costa Rica»;
- b) nel paragrafo 2 della Parte A l'espressione «, Guatemala» è inserita dopo «Costa Rica».

Art. 30

L'appendice 11 dell'allegato XX dell'Accordo è modificata come segue:

- a) il testo di cui all'allegato 14 del presente protocollo intitolato «Additional Notes» del Guatemala è aggiunto come punto c. nella Parte A;
- b) il punto d. della Parte A riguardante le «Additional Notes» del Panama è rinumerato come lettera b.

Art. 31

Si prende atto che la facoltà di uno Stato parte dell'Accordo di imporre misure compatibilmente con gli articoli 2.14 e 2.15 dell'Accordo non è interessata dalla definizione di «dazi all'importazione» di cui all'articolo 2.3 dell'Accordo.

Art. 32

Il presente protocollo entra in vigore 60 giorni dopo la data in cui il Guatemala ha depositato il proprio strumento di adesione o 60 giorni dopo che le Parti esistenti hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo, è determinante la data posteriore. Con l'entrata in vigore del presente protocollo, il Guatemala aderisce all'Accordo diventando di conseguenza Stato parte.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Schaan, il 22 giugno 2015, in due esemplari originali, uno in inglese e l'altro in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese. Gli originali sono depositati presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

Per l'Islanda:

...

Per la Repubblica di Costa Rica:

...

Per il Principato del Liechtenstein:

...

Per la Repubblica di Panama:

...

Per il Regno di Norvegia:

...

Per la Repubblica del Guatemala:

...

Per la Confederazione Svizzera:

...



10.3

Allegato 10.3

Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2015

Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

10.3**Rapporto****concernente le misure tariffali prese nel 2015**del 13 gennaio 2016

1**Compendio**

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il 42° rapporto concernente le misure tariffali. Il presente rapporto concerne misure che l'Esecutivo ha adottato nel 2015 in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD). Nell'anno in esame non è stata adottata alcuna misura in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati e della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le seguenti misure:

1.1**Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane**

Le aliquote di dazio stabilite nella tariffa generale in allegato alla LTD per determinate materie tessili dei capitoli 50–60 sono state temporaneamente fissate a zero per quattro anni, allo scopo di favorire l'industria tessile svizzera e le condizioni generali del commercio, di creare condizioni di concorrenza paragonabili rispetto ai principali concorrenti nell'UE e di ridurre l'onere amministrativo delle aziende. La rinuncia alla riscossione di dazi comporterà una riduzione delle entrate doganali stimabili a 3 milioni di franchi annui per il periodo 2016–2019. La misura mira a rafforzare la competitività dell'industria tessile, orientata fortemente verso l'esportazione. Si attendono inoltre ripercussioni positive sull'economia in generale.

Nel 2015 il contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, è stato temporaneamente aumentato di 18 500 tonnellate, passando da 18 250 a 36 750 tonnellate. La primavera 2015 è stata fredda e ha ritardato la raccolta svizzera di patate novelle, richiedendo un aumento del contingente doganale parziale di 2000 tonnellate per la categoria di merci Patate da tavola. Per coprire il fabbisogno di patate da semina per la primavera 2016, il contingente doganale parziale è stato ulteriormente aumentato di 1500 tonnellate. A causa di un'estate più calda e secca della media la raccolta 2015 era quantitativamente più piccola e ha registrato una proporzione elevata di piccoli tuberi. Perciò il contingente doganale parziale per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione è stato ancora aumentato di 15 000 tonnellate.

La raccolta di patate è stata scarsa a causa delle condizioni meteorologiche estreme registrate nel 2015. A inizio 2016 non sarà dunque possibile approvvigionare il

mercato soltanto con patate indigene, da tavola e destinate alla valorizzazione, e nemmeno liberando il contingente doganale. Per coprire il fabbisogno 2016 è stato dunque aumentato temporaneamente il contingente parziale doganale per le patate, le patate da semina comprese, di 35 000 tonnellate, passando da 18 250 a 53 250 tonnellate. Per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione sono state liberate per l'importazione ulteriori 20 000 tonnellate e per la categoria di merci Patate da tavola 15 000 tonnellate.

Il contingente doganale parziale per le uova di consumo è stato aumentato di 1000 tonnellate all'anno con effetto al 1° luglio per gli anni 2015 e 2016, passando da 16 428 a 17 428 tonnellate all'anno. Questa misura permette di evitare lacune nell'approvvigionamento del mercato indigeno delle uova. I produttori svizzeri di uova hanno nel frattempo la possibilità di aumentare la loro capacità di produzione per coprire il maggiore fabbisogno indigeno, dovuto soprattutto all'aumento della popolazione.

La raccolta indigena 2014 di cereali panificabili è stata qualitativamente e quantitativamente sotto la media. Per coprire il fabbisogno fino alla raccolta 2015, il 1° luglio 2015 il contingente doganale dei cereali panificabili di 70 000 tonnellate è stato dunque portato a 90 000 tonnellate (+ 20 000 t). Le quantità supplementari di contingente doganale sono state liberate il 1° luglio 2015 (15 000 t) e il 1° ottobre 2015 (5000 t). Per il 2016 i quantitativi per il contingente doganale dei cereali panificabili sono stati fissati a 20 000 tonnellate, sia dal 1° gennaio che dal 1° aprile, e a 15 000 tonnellate, sia dal 1° luglio che dal 1° ottobre. I quantitativi liberati sono dunque ripartiti come negli anni scorsi.

Le disposizioni concernenti l'importazione effettuata prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione in caso di vendita all'asta di quote di contingente doganale contenute nell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole e nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello saranno abrogate dal periodo di contingentamento 2016 sulla base di una decisione del Tribunale federale e per sgravare gli importatori sul piano amministrativo.

La disposizione secondo cui soltanto persone che dispongono in particolare di capacità proprie di trasformazione possono importare cereali grezzi per l'alimentazione umana (avena, orzo, granoturco) all'aliquota di dazio del contingente è stata abrogata a favore di una procedura amministrativa più snella.

Dal 1° gennaio 2016 il contingente doganale per animali della specie equina sarà liberato in due parti per garantire la disponibilità di un quantitativo anche nel quarto trimestre. La prima parte di 3000 animali è applicabile per tutto il periodo e la seconda parte di 822 animali sarà liberata dal 1° ottobre dell'anno in questione per il resto del periodo di contingentamento.

Dal 15 settembre al 31 ottobre 2015 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha temporaneamente esentato il granoturco fresco e insilato della voce di tariffa 2308.0050 da dazi (riduzione dell'aliquota di dazio a 0) e dai contributi ai fondi di garanzia (riduzione dei contributi da 5 a 2 fr. per 100 kg). Per questi prodotti con un elevato tenore di acqua erano dunque applicabili, temporaneamente e in deroga all'allegato 2 dell'ordinanza sulle importazioni, dazi meno elevati di quelli applicati ad altri foraggi della stessa voce di

tariffa. La misura è stata presa poiché la raccolta di foraggio grezzo è stata scarsa a causa della siccità, soprattutto nella Svizzera nord-occidentale.

Le esperienze fatte nell'ambito dell'esecuzione hanno dimostrato la necessità di precisare il termine «lombo» nell'ordinanza sul bestiame da macello. Il termine «lombo» designa un determinato tipo di carne della categoria di carne e di prodotti carnei CC numero 5.71 «carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati». La nuova definizione agevola l'imposizione all'importazione di queste merci.

1.2 Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali; pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego nonché le modifiche dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e per i prodotti sottoposti a prezzi soglia sono pubblicati soltanto in Internet (www.import.ufag.admin.ch).

2 Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974² sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dai citati atti normativi.

Il presente rapporto sottopone all'Assemblea federale per approvazione le misure disposte nel corso del 2015 in virtù della LTD. Nel 2015 non sono state adottate misure sulla base della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e della legge sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi in virtù dei quali le misure esposte di seguito sono entrate in vigore, sono stati già pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

1 RS 632.10

2 RS 632.111.72

3 RS 632.91

2.1 Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Ordinanza del 18 novembre 2015 sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili (RU 2015 4935)

Rinuncia temporanea a riscuotere dazi sulle materie tessili

Le aliquote di dazio più elevate rispetto ad altri prodotti industriali, originariamente stabilite per proteggere l'industria tessile indigena, risultano essere oggi uno svantaggio per questa industria poiché aumentano il prezzo di acquisto delle materie tessili necessarie. Per questo motivo essa ha chiesto di prevedere temporaneamente l'esenzione dal dazio per determinate materie tessili dei capitoli 50–60 della tariffa doganale. In questo modo si intende migliorare le condizioni generali del commercio, creare condizioni di concorrenza paragonabili rispetto ai principali concorrenti nell'UE e sgravare l'onere amministrativo delle aziende. La misura mira inoltre a rafforzare in generale la competitività dell'economia e in particolare quella dell'industria tessile, orientata fortemente verso l'esportazione.

Le aliquote di dazio applicabili all'importazione sono stabilite nella tariffa generale contenuta negli allegati 1 e 2 LTD. Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale è autorizzato a diminuire adeguatamente (per una durata indeterminata) le aliquote o a ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. a e b LTD). Gli sviluppi degli ultimi anni hanno messo l'industria tessile davanti a nuove sfide, ragion per cui l'aggravio doganale applicabile al settore rappresenta un fattore di costo considerevole, in ogni caso per quanto concerne la competitività con l'estero. Il Consiglio federale è dunque dell'opinione che i requisiti contenuti nella LTD siano adempiuti nel presente caso.

Sulla base dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b LTD, dal 1° gennaio 2016 si rinuncia durante quattro anni a riscuotere dazi su determinate materie tessili. Le aliquote di dazio per le merci di 60 linee tariffarie della tariffa doganale derogano temporaneamente dalle aliquote di dazio stabilite nella tariffa generale. Nel caso di 14 delle 60 linee tariffarie la franchigia doganale si limita a merci importate che non sono condizionate per la vendita al minuto o pronte all'uso. Pertanto sono interessate dalla misura soltanto le aliquote di dazio di merci necessarie per l'industria svizzera che le trasforma. La Commissione dei periti doganali, organo consultivo del Consiglio federale, si è espressa favorevolmente nel quadro di un'audizione. La rinuncia alla riscossione di dazi è compatibile con gli obblighi tariffali convenuti nell'ambito dell'OMC e stabiliti nella Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein⁴. Non sono interessati dalla modifica l'Accordo del 22 luglio 1972⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea e la Convenzione del 4 gennaio 1960⁶ istitutiva

⁴ La Lista LIX Svizzera-Liechtenstein è parte della tariffa generale. La tariffa generale è consultabile al seguente indirizzo: www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte > Tariffa doganale - Tares > Basi legali tariffa doganale > Tariffa generale.

⁵ RS 0.632.401

⁶ RS 0.632.31

dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e altre convenzioni di libero scambio concluse bilateralmente o nel quadro dell'AELS.

La temporanea rinuncia alla riscossione di dazi comporterà una riduzione delle entrate doganali stimabili a tre milioni di franchi, importo da controbilanciare con le ripercussioni, positive stando alle attese, per l'economia in generale. Con questa misura verranno abbassati i costi di produzione e aumentata l'efficienza della catena del valore aggiunto. Gli svantaggi nei confronti della concorrenza comunitaria saranno per quanto possibile eliminati. Si migliorerà inoltre la competitività dell'industria tessile in generale, visto che verrà rafforzata la capacità di sviluppare nuovi prodotti. Gli attesi profitti creano un clima propizio agli investimenti per nuove strutture di produzione che a loro volta potranno favorire l'aumento delle esportazioni, visto il miglioramento della competitività. Inoltre potranno essere mantenuti i posti di lavoro mentre la congiuntura attraversa una fase critica e viene offerta la possibilità di creare nuovi posti di lavoro nel ramo stesso o al di fuori.

**Ordinanza del 26 ottobre 2011
sulle importazioni agricole
(RS 916.01)**

**Modifiche del 27 aprile, del 10 settembre,
del 12 ottobre e del 7 dicembre 2015
(RU 2015 1209 3625 4053 5199)**

Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate, le patate da semina comprese, per il 2015

A inizio anno la vendita di patate stoccate della raccolta 2014 e delle patate importate è stata straordinariamente alta. La raccolta indigena di patate novelle ha subito inoltre ritardi a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Per garantire un costante approvvigionamento del mercato e su richiesta della competente organizzazione di categoria, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha aumentato temporaneamente di 2000 tonnellate il contingente doganale parziale numero 14.1 Patate, patate da semina comprese, contenuto nell'allegato 3 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr), che è passato da 18 250 a 20 250 tonnellate in vista dell'importazione dal 15 maggio al 12 giugno 2015.

Nell'anno in rassegna, a causa della grande domanda, il quantitativo annuo riservato alle patate da semina (2500 t) del contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, era già stato raggiunto in primavera. Per rendere possibile l'approvvigionamento costante del mercato, il quantitativo del contingente doganale parziale per le patate da semina è stato temporaneamente aumentato di 1500 tonnellate a 4000 tonnellate, per consentire già nell'autunno 2015 l'importazione di patate da semina di qualità elevata per la coltura 2016. L'importazione è stata limitata al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015. Nel suo complesso il contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, è stato dunque temporaneamente aumentato a 21 750 tonnellate.

A causa di un'estate 2015 più calda e secca della media, la quantità di patate raccolte è stata del 20 per cento circa più bassa rispetto alla media degli ultimi cinque anni. La proporzione di piccoli tuberi raccolti è risultata inoltre elevata. Per garantire l'approvvigionamento delle patate destinate alla valorizzazione, l'UFAG ha aumentato temporaneamente il contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, di ulteriori 15 000 tonnellate per le importazioni dal 1° novembre al 31 dicembre 2015. Nel suo complesso il contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, ammontava dunque temporaneamente a 36 750 tonnellate.

La durata di validità delle modifiche del 27 aprile, del 10 settembre e del 12 ottobre 2015 era limitata sino alla fine del 2015. Pertanto non sono soggette ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 2 LTD).

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate, patate da semina comprese, per il 2016

Le condizioni meteorologiche estreme del 2015 hanno compromesso il raccolto di patate, determinando quindi un approvvigionamento insufficiente di patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione. A fine ottobre 2015 le scorte delle patate destinate alla valorizzazione e delle patate da tavola erano inferiori alla media degli ultimi cinque anni di rispettivamente il 24 e il 31 per cento. Per garantire nel 2016 un approvvigionamento sufficiente del mercato e su richiesta dell'organizzazione di categoria, l'UFAG ha quindi aumentato, temporaneamente e in due tappe, il contingente doganale parziale numero 14.1 Patate, patate da semina comprese di 35 000 tonnellate, che è passato da 18 250 a 53 250 tonnellate:

- dal 1° gennaio 2016 di 20 000 tonnellate: per l'importazione fino al 30 giugno 2016 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;
- dal 1° febbraio 2016 di 15 000 tonnellate: per l'importazione fino al 15 giugno 2016 per la categoria di merci Patate da tavola.

Modifica del 20 maggio 2015
(RU 2015 1759)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di consumo

Per evitare negli anni 2015 e 2016 lacune nell'approvvigionamento del mercato indigeno delle uova, nell'allegato 3 dell'OIAgr è stato aumentato temporaneamente di 1000 tonnellate lorde all'anno, sia dal 1° luglio al 31 dicembre 2015 che per l'intero 2016, il contingente doganale parziale numero 09.1 Uova di consumo. La misura permette di garantire alla popolazione un approvvigionamento sufficiente di uova di consumo. Allo stesso tempo offre ai produttori di uova la possibilità di incrementare la loro capacità di produzione, al fine di adeguarla all'aumento della domanda degli ultimi anni causato dalla crescita demografica.

La durata di validità della modifica del 20 maggio 2015 è limitata. L'aumento del contingente doganale parziale per le uova di consumo per il 2015 era limitata sino a fine 2015. Pertanto non è soggetto ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 2 LTD).

L'aumento che riguarda il 2016 è in vigore al momento della redazione del presente rapporto e, in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 LTD, è soggetto ad approvazione successiva.

Aumento temporaneo del contingente doganale per i cereali panificabili

Il Consiglio federale ha modificato l'allegato 3 dell'OIAgr aumentando temporaneamente per il 2015 il contingente doganale numero 27 Cereali panificabili di 20 000 tonnellate, che è passato da 70 000 a 90 000 tonnellate. In questo modo sono state create sufficienti possibilità di importazione per i cereali panificabili fino alla fine del raccolto del 2015. Per garantire costantemente un'elevata qualità della farina, che non poteva essere raggiunta unicamente con cereali panificabili indigeni provenienti dal raccolto 2014, in quanto di scarsa qualità, si sono rese necessarie importazioni supplementari.

La durata di validità della modifica del 20 maggio 2015 era limitata sino alla fine del 2015. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 20 maggio e del 28 ottobre 2015
(RU 2015 1761 4547)

Contingente doganale dei cereali panificabili: determinazione dei quantitativi liberati per l'aumento temporaneo del contingente doganale nel 2015 e dei quantitativi liberati nel 2016

A seguito dell'aumento di 20 000 tonnellate del contingente doganale numero 27 Cereali panificabili, riportato nell'allegato 3 dell'OIAgr, il 20 maggio 2015 l'UFAG ha modificato i quantitativi liberati per le importazioni del 2015 contenuti nell'allegato 4 dell'OIAgr. Il 1° luglio 2015 sono state liberate 15 000 tonnellate e il 1° ottobre 5 000 tonnellate.

Con la modifica del 28 ottobre 2015, l'UFAG ha scaglionato i quantitativi liberati del contingente doganale dei cereali panificabili per il 2016 per un volume di 70 000 tonnellate nelle parti seguenti: 20 000 tonnellate, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, e 15 000 tonnellate, dal 1° luglio e dal 1° ottobre. Lo scaglionamento dei quantitativi liberati corrisponde quindi nuovamente a quello effettuato negli anni precedenti. Come di consueto, il contingente doganale viene attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Modifica del 28 ottobre 2015
(RU 2015 4545)

Abrogazione delle disposizioni concernenti l'importazione effettuata prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione in caso di vendita all'asta di quote di contingente doganale

La disposizione che, per la vendita all'asta di quote di contingente doganale, autorizza l'importazione di merci all'aliquota di dazio del contingente (ADC) soltanto se

è stato pagato l'intero prezzo d'aggiudicazione, dovrebbe impedire che le quote di contingente aggiudicate vengano utilizzate prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione. In questo modo si sono ridotti notevolmente i termini ordinari di pagamento, che vanno da 30 a 150 giorni (in base al tipo di quote di contingente e alla durata dell'attribuzione). Per le merci importate nel quadro del contingente senza aver pagato prima il prezzo d'aggiudicazione l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) fatturava agli importatori la differenza tra l'ADC e l'aliquota di dazio fuori contingente. Il lotto di merci importato veniva quindi trattato come se fosse stato importato al di fuori del contingente. Fornendo una garanzia (garanzia bancaria o fideiussione solidale) gli importatori potevano essere dispensati dall'obbligo di pagamento del prezzo d'aggiudicazione prima di effettuare la prima importazione.

Nella sua decisione del 24 gennaio 2014⁷ il Tribunale federale riteneva sproporzionato il fatto di esigere la differenza di dazio in caso di pagamento tardivo del prezzo d'aggiudicazione. Le pertinenti disposizioni avrebbero quindi dovuto essere adeguate. Al fine di procurare agli importatori uno sgravio amministrativo, le disposizioni contenute nell'articolo 19 capoversi 3 e 4 OIAgr sono state abrogate con effetto al 1° gennaio 2016. Le rimanenti disposizioni concernenti il pagamento d'aggiudicazione, i termini e le sollecitazioni non sono toccate da questa modifica.

La modifica del 28 ottobre 2015 non stabilisce nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

Semplificazioni amministrative per l'importazione di cereali grezzi nell'ambito del contingente doganale

Finora poteva importare cereali grezzi (orzo, avena, granoturco) per l'alimentazione umana nell'ambito del contingente doganale numero 28, chiunque disponeva di adeguati impianti di trasformazione, trasformava la merce importata nella propria azienda, garantiva, in caso di resa standard, la fabbricazione di prodotti adatti all'alimentazione umana e si impegnavano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui i valori di resa stabiliti non fossero stati raggiunti. In merito alle domande inoltrate, l'UFAG decideva nel singolo caso in funzione del rispetto delle condizioni citate. Le disposizioni normative relative ai cereali grezzi per l'alimentazione umana importati all'ADC erano tuttavia in contraddizione con il disciplinamento del mercato fondato su principi liberali ed efficienti sul piano amministrativo. Pertanto, le disposizioni contenute all'articolo 29 capoversi 2–3 OIAgr sono stati semplificati. Dalla vigente norma è stata ripresa unicamente la disposizione secondo la quale nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all'ADC devono essere utilizzati per l'alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granoturco commestibile. Chi importa o rivende cereali grezzi deve depositare presso l'AFD un impegno d'impiego e versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui i valori di resa non siano stati raggiunti. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. Non sono attese ripercussioni su altri mercati.

⁷ DTF 140 II 194

La modifica del 28 ottobre 2015 non stabilisce nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

Scaglionamento e liberazione del contingente doganale per animali della specie equina

Finora il contingente doganale numero 01 Animali della specie equina disciplinato nell'allegato 3 dell'OIAgr era liberato dal 1° gennaio per l'intero anno civile senza scaglionamento. Dal 2010 il contingente doganale è stato costantemente aumentato di 500 animali e ora conta 3822 animali. Nei mesi compresi tra ottobre e dicembre, all'estero si svolgono importanti vendite all'asta per cavalli. Poiché negli anni precedenti in quei mesi il contingente doganale era già stato utilizzato, i cavalli acquistati all'estero non potevano più essere importati all'ADC durante il periodo di contingentamento in corso. Le persone che intendevano importare da subito i cavalli avrebbero quindi dovuto pagare l'aliquota di dazio fuori contingente sensibilmente più elevata. Con la modifica dell'articolo 27 OIAgr, il 1° gennaio viene liberata la prima parte per l'importazione; essa conta 3000 animali. Con questa parte è prevista pure la liberazione di un eventuale aumento del contingente doganale. La seconda parte di 822 animali sarà liberata per l'importazione il 1° ottobre. La liberazione scaglionata del contingente doganale fa sì che anche nel quarto trimestre possano essere importati cavalli all'ADC. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 ed è applicata per la prima volta al periodo di contingentamento 2016.

**Ordinanza del 7 settembre 2015
concernente un'aliquota di dazio ridotta sulle piante
di granoturco per l'alimentazione degli animali
(RU 2015 3081)**

Abolizione temporanea dei dazi sulle piante di granoturco per l'alimentazione degli animali

La siccità registrata nell'estate dell'anno in esame ha causato soprattutto nella Svizzera nord-occidentale una penuria nell'approvvigionamento di foraggio grezzo. In virtù dell'articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 1998⁸ sull'agricoltura (LAgr), il DEFR ha abolito temporaneamente l'aliquota di dazio sulle merci fresche e insilate (voce di tariffa 2308.0050) con un tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento. Questa aliquota si applica per il periodo compreso tra il 15 settembre e il 31 ottobre 2015, in deroga alla vigente aliquota di dazio indicata nell'allegato 2 dell'OIAgr per le merci della suddetta voce di tariffa. Al contempo è stato ridotto temporaneamente il contributo al fondo di garanzia (CFG) da 5 a 2 franchi per 100 chilogrammi.

La riduzione temporanea dell'aliquota di dazio ha permesso agli agricoltori interessati di compensare il mancato guadagno dovuto alla siccità con l'importazione di granoturco da insilamento. Sotto la voce di tariffa 2308.0050 si trovano diverse

piante di granoturco con un differente tenore di acqua. I dazi vengono stabiliti in base ai pellets ottenuti dalla pianta intera di mais, un prodotto con un tenore di acqua naturalmente basso. Applicando l'aliquota di dazio normale (7 fr. per 100 kg lordi) e il CFG (5 fr. per 100 kg lordi) vigenti, l'imposizione doganale del granoturco da insilamento con un tenore di acqua sensibilmente maggiore sarebbe risultata sproporzionata.

La durata di validità dell'ordinanza del 7 settembre 2015 era limitata sino a fine ottobre 2015. La misura ad essa correlata non è pertanto soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv 2 LTD).

**Ordinanza del 26 novembre 2003
sul bestiame da macello
(RS 916.341)**

**Modifica del 28 ottobre 2015
(RU 2015 4569)**

Abrogazione delle disposizioni concernenti l'importazione effettuata prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione in caso di vendita all'asta di quote di contingente doganale

Proprio come le relative disposizioni contenute nell'OIAgr, anche le disposizioni sulle garanzie e sull'importazione di carne effettuata nell'ambito del contingente doganale prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione sono state abrogate nell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM). A tal fine il Consiglio federale ha modificato l'articolo 19 e abrogato l'articolo 20 OBM. L'esecuzione delle disposizioni ha dovuto essere adeguata in virtù di una decisione del Tribunale federale. Al fine di procurare agli importatori uno sgravio amministrativo, anche le disposizioni dell'OBM sono state abrogate con effetto al 1° gennaio 2016 (cfr. commento alla modifica del 28 ottobre 2015 dell'OIAgr).

La modifica del 28 ottobre 2015 non stabilisce nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

Definizione più precisa del termine «lombo» per l'importazione nell'ambito del contingente doganale numero 05 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo)

Nell'OBM, il termine «lombo» designa un pezzo di carne della categoria di carne e di prodotti carnei CC numero 5.71 «carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati». Le esperienze fatte nell'ambito dell'esecuzione hanno dimostrato la necessità di precisare questo pezzo di carne nell'articolo 16 OBM. Per «lombi» si intendono i lombi interi non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto, oppure i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, che sono dichiarati contemporaneamente in ugual numero per l'imposizione doganale. Questi tagli non possono essere sminuzzati o preparati in porzioni. Se al momento dell'importazione un pezzo di carne è dichiarato come

«lombo», devono essere soddisfatti i requisiti che sono stati precisati nella modifica, altrimenti la merce in questione non può essere importata nell'ambito del contingente doganale. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

La modifica del 28 ottobre 2015 non stabilisce nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

2.2 **Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali; pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia**

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 LAgr il legislatore ha definito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. In attuazione di tale mandato legislativo, il Consiglio federale ha deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali (art. 15 cpv. 1 e 2 OIAgr):

- a. il contingente doganale intero o parziale;
- b. il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;
- c. il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;
- d. le quote di contingente;
- e. il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

A causa del loro volume, tali dati non vengono pubblicati direttamente nel presente rapporto ma sono reperibili sul sito Internet dell'UFAG⁹.

Pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

Durante l'anno in rassegna, le modifiche dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali panificabili nonché i prodotti sottoposti a prezzi soglia (alimenti per animali, semi oleosi e cereali, diversi dai cereali panificabili) sono pubblicati per la prima volta ed esclusivamente sul sito Internet dell'UFAG¹⁰.

⁹ www.import.ufag.admin.ch > Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali (testo disponibile solo in francese o tedesco)

¹⁰ www.import.ufag.admin.ch > Aliquote di dazio su cereali panificabili, farina, alimenti per animali e zucchero



Decreto federale che approva le misure tariffali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto il rapporto del 13 gennaio 2016² concernente le misure tariffali prese nel 2015 allegato al rapporto sulla politica economica esterna 2015³,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. l'ordinanza del 18 novembre 2015⁴ sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessuti;
- b. le modifiche seguenti dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁵ sulle importazioni agricole:
 1. la modifica del 20 maggio 2015⁶ concernente l'aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 09.1 Uova di consumo per il 2016,
 2. la modifica del 28 ottobre 2015⁷ concernente la determinazione dei quantitativi liberati per il contingente doganale n. 01 Animali della specie equina,
 3. la modifica del 28 ottobre 2015⁸ concernente la determinazione dei quantitativi liberati per il contingente doganale n. 27 Cereali panificabili,
 4. la modifica del 7 dicembre 2015⁹.

1 RS **632.10**
2 FF **2016** 673
3 FF **2016** 883
4 RU **2015** 4935
5 RS **916.01**
6 RU **2015** 1759
7 RU **2015** 4545
8 RU **2015** 4547
9 RU **2015** 5199

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.